622.0945
N846

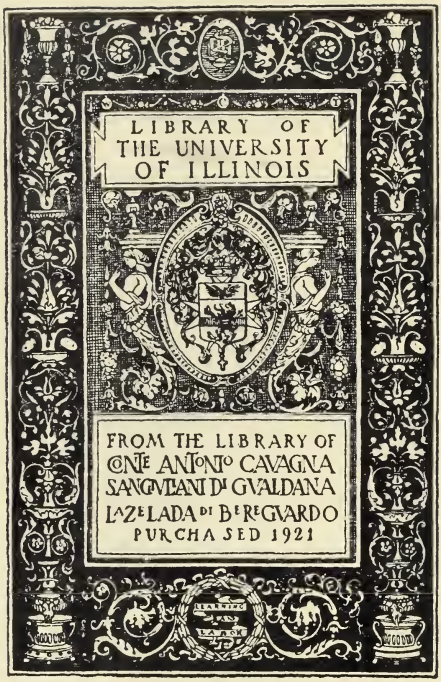

622.0945
N846

Rare Book & Special
Collections Library

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/notizievarieinto00cava

E-4-57

NOTIZIE VARIE

INTORNO

ALLA

INDUSTRIA MINERARIA

DELL'ISOLA DELL'ELBA

LIVORNO,
FRANCESCO VIGO

1866

NOTIZIE VARIE

INTORNO

ALLA

INDUSTRIA MINERARIA

DELL' ISOLA DELL' ELBA

LIVORNO,
FRANCESCO VIGO
—
1866

Proprietà Letteraria

622.0945
N846

PREFAZIONE

Una delle più gravi questioni che si agitano nell'ordinamento economico del nuovo Regno d'Italia è quella che si riferisce all'industria minieraria.

I sommi uomini che sono preposti a questo ordinamento, stanno tutti per la libertà: se non che alcuni vogliono questa in modo assoluto e sbrigliata da ogni freno, tranne quello dell'interesse privato: e altri la vogliono, ma moderata dall'intervento Governativo. Appoggiano la loro opinione i primi al principio che la proprietà delle miniere spetta ai privati possessori della superficie i quali ne possono godere o non godere a loro bene-placito: fondano il loro concetto i secondi sull'opposto principio cioè che detta proprietà risiede nella nazione, la quale deve disporre di questa ricchezza sotterranea a benefizio di tutti.

Questi due principj vigono in tutta la loro forza all'Isola dell'Elba: ove le miniere di ferro sono ritenute proprietà dello Stato, mentre quelle di ogni altro minerale sono, soltanto da pochi anni a questa parte, considerate, cioè in virtù della legge del 28 Ottobre 1856, proprietà dei particolari; e la coesistenza dei medesimi, nel breve giro di quest'isola, ha fatto nascere in questi ultimi tempi dei conflitti e dei richiami che altamente interessano non tanto la finanza dello Stato, quanto l'avvenire dell'industria siderurgica della medesima.

Noi non vogliamo occuparci di tal questione portata nel campo delle astrattezze e del gius costituendo: quantunque la soluzione della stessa anzichè al giurisperito tocchi piuttosto all'economista e al geologo: sibbene intendiamo, limitando all'industria sfiderurgica elbana le nostre investigazioni, esporre storicamente i principii che hanno governato colà materie cosiffatte e prima del 1815 e dopo la cessione fatta per il trattato di Vienna di quest'isola alla Corona di Toscana: non che i conflitti che, prima e dopo quell'epoca, incorsero sulla proprietà di quelle miniere.

LIBRARY DEC 16 '45

COLPO D'OCCHIO

SULLO STATO DELL'INDUSTRIA MINERARIA IN ITALIA

NEL MEDIO EVO

INTRODUZIONE

Stato politico-civile dei Comuni italiani.

§ 1. Verso l'anno mille le popolazioni d'Italia si trovarono quasi che prive di governo superiore e abbandonate all'anarchia; specialmente poi quelle marittime, di continuo esposte alle incursioni e depredazioni dei Saraceni; le quali già da più di un secolo avevano esteso il loro commercio marittimo e le loro industrie in parti lontane.

§ 2. Così abbandonate, le popolazioni marittime, che avevano un naviglio e marinari numerosi, pensarono a far ciò che il governo era incapace di fare a loro vantaggio; cioè ajutarsi, proteggersi e governarsi in comune; creando Governi locali e popolari sotto forme e con leggi diverse, secondo che le varie località, e le circostanze lo esigevano. L'esempio dei popoli marittimi indusse poi quegli dell'interno a fare altrettanto. Ecco sorti i Comuni e le Repubbliche Italiane.

§ 3. In quei tempi Chiesa ed Impero erano tra loro in continua lotta; e regnando ovunque l'anarchia, i popoli Italiani emancipati per accorta e prudente precauzione, stimarono utile di far sanzionare le nuove loro leggi e costituzioni, ora da Diplomi Impe-

riali ed ora da Bolle Pontificie. Così i fatti, ormai compiuti, ed i diversi statuti che ogni località aveva creduto di dover decretare con forme legali, ebbero, oltre la sanzione del voto popolare, quella dell'Impero e della Chiesa, che in quei tempi si ravvisava necessaria a legittimare qualsiasi instituzione. Nè era vana precauzione: in quantochè una tal duplice sanzione era una doppia garanzia contro le scambievoli pretese usurpatrici, che quei due poteri di continuo affacciavano a danno dei popoli Italiani.

§ 4. Le sanzioni, o ultronee, o accordate — perchè non si potevano negare, furono da Imperatori e da Papi — date *sotto forme feudali*, imperocchè erano di *moda* e *uso* in quei tempi. Ma la *forma* non è, nè fu mai la *sostanza*, nè il *fatto* materialmente compiuto. E sostanza e fatto compiuto si fu, che d'allora in poi i popoli d'Italia si governarono con leggi da se stessi decretate: che queste furono emanate, modificate, e ampliate via via, secondo necessità ed occorrenza, da chi da essi aveva il potere legittimo di farlo; e che se esse *per ragion di moda* rivestirono *forme feudali*, è certo però che non ne conservarono la sostanza; inquantochè Comuni che furono essenzialmente Repubbliche o democratiche, o aristocratiche, o miste, non potevano adottare nella loro intensità principj che erano allora in aperta lotta coll'elemento popolare da essi rappresentato.

§ 5. Nelle città marittime, tra le quali primeggiavano Venezia, Amalfi, Pisa e Genova, è da credere che vi si fosse conservato qualche avanzo dell'antico sistema Municipale Romano, sebbene negli ultimi tempi dell'Impero i Municipii avessero fatto trista prova a segno tale, che non si trovasse più alcuno che volesse sofferirne l'aggravio. Che ciò avvenisse o perchè non era buono quel sistema o perchè era colpa d'Imperatori guasti e corrotti, non è quì luogo a deciderlo; ma è da ritenere che i Barbari, che conquistarono e distrussero l'Impero, conservarono i Municipii o per tolleranza o per non sapere cosa sostituirvi. Perciò è assai probabile che le nuove instituzioni che si diero i Comuni, fossero più o meno improntate dallo spirito delle Leggi Romane, salvo sempre quelle modificazioni che tempi, bisogni e circostanze — ben cambiate dall'epoca romana in poi — avevano rese necessarie.

§ 6. È superfluo il citare documenti in appoggio di simili asserzioni. Sono fatti notorii: la storia li ha narrati e nessuno vorrà contestarli.

Sarà bensì, ma per altro fine, giovevole di ricordare che prima del Secolo XI. i Pisani e quindi i Genovesi, dovettero armare i loro navigli mercantili per difender le loro coste e le Isole del Mediterraneo contro i Saraceni e per guarentire il loro esteso commercio; perchè il Governo superiore, seppure un Governo superiore esisteva meritevole di questo nome, ciò non faceva, o non sapeva, o non poteva, o non voleva fare.

Dopo il 1000 i Pisani intraprendevano spedizioni marittime contro i Saraceni, che occupavano la Sardegna e poscia la conquistavano associatisi i Genovesi; ciò si operava sotto gli occhi del Marchese Bonifazio, reggente la Toscana pel Re d'Italia. Tali fatti, come già venne osservato di sopra, non si citano per convalidare ciò che non ha bisogno di esserlo; ma per provare che in quei tempi Pisa e Genova, potevano mettere in mare numerosi bastimenti, armati ed equipaggiati da molti marinari prodi, attivi ed espertissimi: lo che dimostra che da moltissimi anni i popoli marittimi d'Italia dovevano fare un commercio esteso e considerevole — cose tutte che a crearle occorre lungo tempo — e che tutto ciò lo facevano spontanei e senza ajuto di Governo superiore.

Che ne avvenne? Il Repetti — Dizion. Geogr. — ce lo dice, osservando « che le popolazioni delle città d'Italia al principio « del 1000 già alzavano la testa, e si attribuivano, ovvero si « usurpavano il diritto regale di muovere guerra. » Si attribuirono si, ma il diritto di difendersi, dappoichè ciò non faceva il Governo superiore, per non vedere perire in mezzo all'anarchia generale il loro commercio, la loro marina e la loro esistenza. Si lo usurparono, ma per salvezza propria e degli altri popoli d'Italia.

§ 7. Quella dunque è l'epoca della emancipazione dei Comuni; emancipazione che già covava nelle tristi condizioni dell'Italia sul finire del secolo X.; emancipazione che era conseguenza della potenza commerciale, industriale e marittima che gl'Italiani avevano potuto procacciarsi nei secoli precedenti.

Essa si sviluppò sotto *forme feudali* allora usate: e fu una lotta lunga e individuale, perchè sostenuta da alcune città isolate e senza legame fra loro. Mancò allora una unica bandiera ed un solo imperante per fare convergere questi sforzi individui ad un solo ed unico scopo: cioè a quello di costituire la Nazione. Sorsero allora le Repubbliche. Fu epoca di grandezza, di splendore e di opere meravigliose: ma sciaguratamente pur anche di gelosie e di guerre intestine.

§ 8. Appena ebbero i Comuni acquistata, sotto l'impero di speciali e straordinarie circostanze, la loro piena o quasi piena indipendenza da qualsiasi Governo centrale: ognuno di essi, per propria autonomia, pensò ad emanare e decretare quelle leggi che maggiormente favorissero gl'interessi delle respettive località, osservando in apparenza le *forme feudali* allora in voga, violandole bensì nella sostanza; imperocchè a governi popolari non talentava di certo il feudalismo, come ne fanno non dubbia prova le memorie di quell'epoca.

§ 9. Già si osservò — §. 5. — che nei Comuni più popolati rimanevano in uso o per tolleranza dei barbari o per non averne potuto fare di meno, molte tradizioni dei Municipii e delle antiche leggi Romane.

Deve perciò ammettersi che le nuove Instituzioni che si diedero i Comuni, furono più o meno improntate dallo spirito dell'antica legislazione di Roma; eccettuandone ciò che non era più da applicarsi a bisogni, a condizioni e a circostanze del tutto diverse: a Comuni industriosi e commercianti: a marinari che solcavano le onde che bagnavano i continenti allora scoperti: a repubbliche che di continuo dovevano vegliare armate contro le prepotenze dell'Impero e della Chiesa, e che dovevano premunirsi contro le gelosie che pur troppo e presto sorsero tra loro, onde guarentire la propria esistenza; a tutte queste condizioni eventuali insomma non potevano nè bastare, nè convenire in ogni loro disposizione, le leggi romane, redatte per un popolo guerriero ad agricola soltanto, alieno da industrie, da commerci e da marina.

Quindi a quello che non avevano provveduto tali antiche leggi, fu giuoco forza che vi supplissero i Comuni nei loro statuti.

§ 10. Così i medesimi, senza allontanarsi molto dallo spirito delle leggi Romane, conservandone bensì le basi principali, fondarono una nuova legislazione, facendo tesoro delle consuetudini che si erano più o meno conservate vive nel popolo di razza latina, modificando, ampliando, e abrogando le vecchie leggi romane e creandone di nuove più adattate ai bisogni dell'epoca.

Sorgeva un Era novella: quella del Cristianesimo e della emancipazione dell'umanità. Nasceva una nuova civilizzazione che richiedeva nuove leggi, nuove instituzioni, nuovi principj regolatori, perchè si erano cambiate le condizioni politiche, religiose ed economiche del mondo. Imperocchè se la legislazione romana poteva esser perfetta per i tempi nei quali fu applicata ai bisogni dei popoli: cambiati questi, essa doveva riescire del tutto monca ed insufficiente.

Il generalizzare, può in astratto avere il suo merito, ma al concreto la natura di frequente si ride delle regole astratte; e perciò è, e sarà sempre vero il proverbio che ogni regola patisce d'eccezioni. I Comuni italiani pertanto conservando lo spirito della legislazione romana, crearono non astrattamente, ma praticamente una nuova legislazione appropriata ai loro bisogni e ai loro tempi. Se chi dettò le nuove leggi, facesse bene o male, derogando ai principii astratti del Giure, a serbare in alcune i principii delle antiche leggi fin dove lo consentivano i tempi e in altre allontanarsene del tutto, non tocca a noi a definirlo; bensì dobbiamo fare osservare che il medesimo non solo aveva il potere, ma ancora l'obbligo di farlo: imperocchè ciò che prescriveva, lo prescriveva col consenso, coll'approvazione e colla sanzione del popolo, credendolo utile, necessario, indispensabile al bene pubblico e alla salvezza ed indipendenza della patria.

§ 11. D'altronde le leggi dell'antica Roma non erano poi in tutte le loro parti un *Evangelio:* ne erano sanzionate dall'odierno fatale « *Non possumus* » da dovervisi sottomettere con cieca devozione: da doversi conservare integre e inalterate; da non potersi modificare se tempi, circostanze, pratica esperienza e ben pubblico lo avessero imposto.

Il popolo romano, lo dicono sommi storici che non furono al certo poeti o utopisti, fu nei primi tempi povero e guerriero:

ma di più ben poco scrupoloso nella scelta dei mezzi per sodisfare alla sua ambizione che era quella di soggiogare i popoli suoi vicini. Ciò fra tanti fatti lo proverebbe il ratto delle Sabine. In quei tempi barbari bastavano per fare conquiste, pane, braccia e coraggio: che le arti guerresche non esistevano. Pane e braccia gli procurava l'agricoltura: coraggio, la necessità, la miseria e la disperazione di un popolo esuberante al territorio che possedeva e le instituzioni che da tali circostanze provennero. L'agricoltura fu perciò incoraggiata e protetta, e le arti, industrie, commercii e marina neglette e dispregiate, o al più abbandonate agli schiavi: e sanzionata per tale guisa questa inumana e barbara istituzione, dalle stesse leggi romane, la schiavitù, cui il Cristianesimo o per dir meglio l'odierna civiltà non sono ancora riuscite a estirpare dai popoli stessi civilizzati.

§ 12. Perciò se la legislazione romana non era se non che ordinata per un popolo eminentemente agricola e guerriero e non andava scevra di pecche e per tal guisa non poteva convenire più in ogni sua singola parte alla nuova Era cosmopolitica, alla nuova religione, e alla nuova civiltà; non sorprenderà se le nascenti Repubbliche Italiane, informate dal principio cristiano, mentre ne conservarono le basi, nondimeno se ne discostarono in molte parti: togliendovi o aggiungendovi ciò che stimarono più utile, più necessario, e più consentaneo ai nuovi tempi e alle variate circostanze.

Che forse ciò che avevano sancito i Romani sotto i Re e sotto la Repubblica, non potè essere annullato o modificato dal Senato sotto l'impero? Che forse nol fu? Che fin d'allora esisteva la immutabilità delle leggi romane, che si pretende far valere oggi nei principj di diritto da esse sanzionate? Che forse le Repubbliche italiane ed i loro governi eletti dal suffragio popolare, non avevano facoltà di decretare quelle leggi che reputassero giovare all'interesse dei privati e del pubblico? Che forse Venezia, Pisa, Genova e Firenze del Medio Evo, erano da meno di Roma sotto i suoi Re e nei primi tempi della Repubblica?

§ 13. È un fatto che, allorquando i barbari conquistarono l'Impero d'Occidente e se lo divisero, le leggi romane cessarono di avere vigore legale nell'Italia. Esse furono bensì tolle-

rate dai conquistatori, i quali permisero che in certi casi fossero applicate alla gente latina. Vale a dire che se vennero osservate, lo furono per eccezione e per i vinti e non in tutti i casi nè in tutti i luoghi: ma non furono mai leggi dello stato rigorosamente applicate ed interpretate: lo che dovè produrre una vera e propria anarchia legislativa. Almeno ciò può e deve presumersi: imperocchè lo avere in uno stato più e diverse legislazioni o in vigore o tollerate, equivale a non averne alcuna.

Bensì allorchè ogni Comune costituito in stato indipendente formò i suoi statuti, ancorchè da Comune a Comune vi fossero discrepanze, ogni stato separato ebbe la sua propria legge. Non vi fu più anarchia nello stato isolato: ma rimase forse nell'Italia, ormai divisa in tante repubbliche autonome. Così al caos legislativo del contrastato Regno Italiano ove vigevano leggi Gotiche, Longobarde, Germaniche, Franche, Arabe ec., ed erano tuttora osservate in parte quelle romane, si sostituirono dai comuni nuove leggi, valevoli soltanto fin dove giungeva il potere di quel governo locale che le aveva decretate.

§ 14. È da credere che siffatte leggi o statuti non fossero compilati di un sol getto come in oggi si pratica per i Codici: ma probabilmente, come tuttora avviene nell'Inghilterra, si formassero con aggiungere a statuti più antichi, nuove disposizioni, emanate a seconda dei bisogni, dei casi e delle circostanze. Non erano per altro una raccolta di decisioni di Tribunali, nè di pareri di giurisperiti, nè rescritti del Principe, come in gran parte lo sono — quelle che a noi pervennero sotto nome di Legislazione Romana.

§ 15. Esistevano sino dal tempo dei Romani oltre alle leggi scritte anche molte consuetudini che dal tempo e dal lungo uso avevano avuto vigore come se fossero state *jus scriptum:* le quali verosimilmente furono conservate negli statuti che i Comuni d'Italia decretarono per regolare i nuovi rapporti civili, economici e politici dei loro popoli. Così i nuovi statuti furono senza dubbio una Raccolta per un lato di prescrizioni nuove formulate a seconda dei nuovi bisogni, e per l'altro di leggi e consuetudini romane; che vennero sanzionate per regolare e guarentire l'interesse pubblico e privato de' nuovi stati e perciò addivennero leggi da doversi osservare.

Stato della legislazione delle Miniere nei Comuni italiani specialmente della Provincia Toscana.

§ 16. Fra le consuetudini che vennero dai nuovi Governi delle Repubbliche Italiane, consegnate nei loro statuti, ve ne erano di certo talune che regolavano le *cose di mare* e forse ve ne erano pure di quelle che riguardavano *la escavazione delle Miniere:* consuetudini che non furono consegnate al *Jus scriptum* dei Romani, perchè esso si raggirava per lo più sul diritto civile privato: e che sebbene non figurassero nelle leggi scritte, non di meno per lungo uso ne dovevano fare le veci, ed esistere forse in vario modo a seconda delle esigenze locali.

Questa è una supposizione. Prove certe non se ne hanno, specialmente per le *Miniere:* ma il vedere che gli Statuti delle Repubbliche Italiane, basati sopra leggi e consuetudini romane, parlano pure *delle Miniere,* autorizza a credere che se le leggi romane a noi pervenute poco o nulla dispongono intorno alle medesime, a tale vuoto dovevano in qualche modo supplire le consuetudini di cui doveva essere ancora viva la memoria.

§ 17. È un fatto che i Comuni Marittimi, i primi che si costituirono in Repubbliche indipendenti, dovettero prima d' ogni altra cosa occuparsi della *Marina* e poscia delle *Miniere.* Della *Marina*, perchè col suo mezzo, esercitando commercii in paesi lontani, avevano accumulato ricchezze, acquistato influenza, potenza e spirito d' indipendenza: mezzi tutti per imporne a Chiesa e a Impero e per costituirsi in governi liberi: delle *Miniere*, perchè senza metalli non si crea *Marina* e manca uno dei principali elementi alle Industrie, al Commercio e all' Agricoltura.

§ 18. Alla *Marina* provvidero con savie leggi: e forse già prima che i Comuni si convertissero in repubbliche, colle Tavole e consuetudini di Amalfi.

Tali Tavole e consuetudini conosciute per aver servito di base a tutte le leggi marittime e perciò citate da tutti gli autori, andarono smarrite: e si credevano perdute; quando parecchi anni or sono, vennero rinvenute e pubblicate nell' Archivio Storico Italiano. La copia che servì a tale pubblicazione è parte in latino e

parte in italiano e contiene disposizioni inscrittevi dopo la metà del secolo XIII. Ciò per altro non prova che in quel secolo fossero compilate e raccolte dette Tavole e consuetudini: prova soltanto che il manoscritto fu copiato in quell' epoca, e che mano mano vi furono aggiunte agli antichi regolamenti redatti in latino le nuove e più recenti disposizioni in italiano. Ciò è chiaro. Nel testo latino si parla del *soldo aureo* di Amalfi, se ne dà peso, contenuto e valore a *tareni d' oro.* Il *soldo aureo* d'Amalfi pesava 4 trappesi a peso arabo che corrispondono a grammi 3, 542611 in lega. Vi erano per ogni libbra araba carati 10 d' oro: cioè grammi 1,476088 d'oro; e once 5 d'argento, cioè grammi 1,476088 d'argento. Quei grammi d'oro equivalgono oggi a F.i 5,0843, e quelli d'argento a F.i 0,3281 che sono F.i 5,4124. Siccome in quei tempi l'argento, conguagliato coll' oro, aveva maggior valore di quello ha presentemente, così per fare un computo giusto giova osservare che il *soldo aureo* amalfitano era equiparato a Tareni 2 $^2/_5$ d' oro. Ma vi furono 2 diversi Tareni d' oro: cioè l'*Arabo-Siculo* ed il *Normanno-Siculo*, ognuno al peso di trappeso, cioè di grammi 0,885653 in lega; col divario che quello *arabo* era al contenuto di carati 19 $^1/_5$ cioè di grammi 0,708522 d'oro puro: equivalenti presentemente a F.i 2,4405: mentre il *Normanno* era a carati 16 $^1/_3$ in grammi 0,602736 d' oro pari a F.i 2,0761 e a once 2 $^7/_8$ in grammi 0,212188 d' argento pari a F.i 0,0047, che farebbero presentemente F.i 2,0808.

Il *soldo aureo* d' Amalfi, che tra oro ed argento avrebbe presentemente un equivalente di F.i 5,4124, correndo allora per tareni 2 $^2/_5$, mentre l'argento aveva allora maggior pregio, doveva necessariamente equivalere a tareni 2 $^2/_5$ *arabo-siculi* dell'equivalente di F.i 5,8577 e non poteva equivalere a tareni 2 $^2/_5$ *normanno-siculi*, che oggi non equivarrebbero che a F.i 4,9939; mentre il soldo di Amalfi equivarrebbe a F.i 4,4124 tra oro e argento. È dunque chiaro che il tareno di cui parlano le consuetudini suddette era quello *arabo-siculo:* e che per ciò in quei tempi il *soldo amalfitano* equivaleva a F.i 5,8577 che è il valore che avrebbero attualmente tareni 2 $^2/_5$ *arabo-siculi.* Ciò pure si conferma, osservando che si valutarono 30 tareni *normanno-siculi,* allorchè furono coniati, cioè verso il 1150 come equivalenti

a 26 $^{2}|_{3}$ *arabo-siculi*: vale a dire che il *normanno*, equivalente oggi a F.[i] 2,0808 in apparenza correva allora per F.[i] 2,1693. Abbiamo perciò una data certa e positiva, cioè che il tareno normanno non fu coniato che verso il 1150, in quanto chè fu nel 1140 che i *normanni* occuparono la Sicilia. Il tareno *arabo* invece è moneta più antica del VII o VIII secolo. Non si può dire che le Tavole e Consuetudini d'Amalfi rimontino a quell'epoca: ma non si andrebbe lungi dal vero se si ritenessero del secolo X, cioè assai prima che le città marittime dell'Italia mediterranea settentrionale acquistassero la loro autonomia.

§ 19. Dimostrato che le leggi amalfitane sono di epoca remota che rimontano forse al secolo X di certo poi all'XI, ne segue, che già assai prima del sorgere delle Repubbliche italiane, i Comuni dovettero provvedere ai proprii casi: chiamando allora *Consuetudini* quei regolamenti che fecero e che dal *Jus non scriptum* passarono così al *Jus scriptum*, i quali in seguito, quando furono indipendenti di fatto e di diritto, dissero *Statuti*.

Le consuetudini che gli amalfitani avevano riunito in un corpo di leggi marittime, furono ben presto accolte da altri Comuni. E così quello di Pisa pubblicò i suoi Statuti di Mare. Vertendo allora più che mai discordie tra Impero e Chiesa, i reggitori della cosa pubblica di Pisa, credettero utile far confermare e sanzionare tali Statuti: e nel 1075 da Papa Gregorio VII, e nel 1081 da Enrico IV imperatore; e queste nuove leggi marittime provvidero in molti casi con maggiore saviezza alle cose di mare di quello che avessero fatto le leggi romane.

§ 20. Gl'Italiani del Medio Evo furono uomini di mare, industriosi, mercatanti e agricoltori: nè per l'uso del remo, della spola, della canna e della zappa, si eran dimenticati di maneggiare valorosamente la spada.

Accoppiando essi all'antico valore dei Romani ogni genere d'industria di mare e di terra e la coltura delle Belle Arti, che da questi furono in gran parte o disprezzate o neglette; è giocoforza convenire che dovettero pure dedicarsi alla *escavazione delle Miniere* e alla riduzione dei minerali in metalli.

Questi erano indispensabili all'Agricoltura, alla Marina e a tutti i rami d'industria allora fiorenti: e quello che più monta,

alla difesa della Patria. Perciò nei loro Statuti inserirono quelle disposizioni intorno alle *miniere* ed alla preparazione dei metalli che stimarono le più giuste ed indispensabili per far prosperare e fiorire questa industria madre che dai Romani era stata poco curata e che per essi era addivenuta di assoluta necessità.

È da credere che chi compilò allora gli Statuti Minerarii, che le Repubbliche sanzionarono poi come leggi proprie, e che ampliarono e modificarono mano mano con forme legali, cercò di uniformarsi agli usi e alle consuetudini che fino allora avevano regolato tale industria che avevano la loro origine nello spirito delle leggi e delle consuetudini romane.

§ 21. In un Discorso pieno di profonda erudizione intitolato: « *Della Legislazione Mineraria* » fu recentemente dichiarato che « *nessuna legge nè regolamento speciale sopra le Miniere e i* « *metalli che si nascondono nei terreni, emanarono giammai i* « *Romani.* » In seguito bensì si osserva che « *gl' Imperatori ed* « *i magnati gareggiavano in un prodigioso lusso e si affanna-* « *vano ad inalzare fabbriche e palazzi sontuosi* » per cui l' Imperatore Graziano « *ai Senatori di Roma* CONCESSE *per privilegio* « *di fare estrarre marmi dalle cave de' particolari, esentandogli* « *dal dazio dei trasporti e dal* TRIBUTO DELLA DECIMA FISCALE, non « però *dalla decima dei padroni.* » Mentre già precedentemente erano stati citati due passi di Plinio (1) per provare che un antico Senatus-consulto « *risparmiò all' Italia, non proibì* — si noti « bene — *la coltura delle Miniere; perchè volle* CHE TUTTE LE TERRE « PUBBLICHE *fossero coltivate da coloni parziarii, non guastate e* « *rendute sterili mediante gli scavi dei metalli di cui allora non* « *si sentiva grande necessità.* »

§ 22. Se i Romani, non avevano nè leggi nè regolamenti sulle Miniere, nondimeno si deve ritenere che avessero in vece delle consuetudini, diverse forse da provincia a provincia; le quali col tempo e col lungo uso acquistarono forza di legge.

(1) Ecco il testo di Plinio citato. « Metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris: « Sed *interdictum* id veteri consulto Patrum Italiæ *parci* subentium.

« Italiæ *parci* veteri *interdicto* Patrum diximus: alioquim nulla fœcundior metallorum « quoque erat tellus. »

In fatti la concessione dell' Imperatore Graziano sarebbe stata una vera prepotenza e tirannia, ove, in mancanza di leggi o regolamenti, non fossero state in vigore delle consuetudini che avessero dato al sommo imperante il diritto di disporre delle miniere.

§ 23. Del resto vediamo in che consiste detta concessione. Essa in ultima analisi si riduce:

1.º Nell' avere esonerato i Senatori dal pagare il *dazio sul trasporto* e *il tributo fiscale:* e

2.º Nell' averli obbligati bensì a pagare al padrone della cava quella *decima* che il medesimo doveva pagare al Fisco: lo che prova chiaramente che l' Imperatore o il Governo potevano concedere ad un ordine di cittadini e a chiunque, anche per ragioni futilissime, il diritto di escavare le miniere appartenenti ad altri, purchè fossero osservate talune prescrizioni: prescrizioni emergenti verosimilmente da consuetudini in allora in vigore. Così ciò che doveva servire come prova che i Romani non praticavano il sistema delle concessioni perchè violatrici del diritto di proprietà: a senso nostro serve invece a dimostrare che tal sistema lo avevano e lo esercitavano, non ostante che non se ne trovi fatta esplicita menzione nei frammenti di leggi sino a noi pervenuti: perchè esso doveva derivare dalle consuetudini in vigore.

§ 24. Si neghi pure che l' operato di Graziano provi che i Romani avessero introdotto per le miniere il sistema delle concessioni per legge scritta: che lo avessero introdotto in forza delle consuetudini; e che sin d' allora si distinguesse la proprietà del sottosuolo da quella del soprassuolo; ma allora bisognerà confessare che quell' Imperatore con la concessione data ai Senatori, *violò il diritto di proprietà*, non ostante che al proprietario della cava conservasse quel 10 per $^0/_0$ che egli stesso avrebbe dovuto pagare al Fisco, in quanto che disponeva di cosa spettante ai privati.

Quindi è che è gioco forza convenire che la facoltà concessa da Graziano ai Senatori o era una spoliazione o era una vera e propria concessione. E noi per l' onore di quell' Imperatore, riteniamo che il medesimo nel caso citato, non violasse le leggi, ma si governasse a seconda delle consuetudini che davano potestà al sommo imperante di disporre delle miniere.

§ 25. In quanto poi ai due passi citati di Plinio, conviene dire, che in ben pochi casi e in un perimetro assai ristretto la escavazione delle miniere, ha per conseguenza di guastare e rendere sterili i terreni: che anzi si potrebbe osservare che in moltissimi casi li rende più produttivi, perchè vi attira popolazioni ed industrie d'ogni genere, per cui le coltivazioni vi si estendono e vi si perfezionano e di luoghi deserti ed incolti addivengono giardini rallegrati dalla presenza dell'uomo. Se ciò non si verificava al tempo di Plinio, perchè condizioni anormali sociali vi si opponevano, si verifica pur troppo al tempo nostro, come ce ne offrono splendidi esempj la Francia, il Belgio, la Sassonia e perfino la Toscana.

§ 26. Che si traducano letteralmente le parole *Interdictum: interdicto*, coll'interdire che faceva il Senato di escavare miniere nell'Italia, attribuendo al *parci* che il Senato volle aggiungervi una virtù attenuante, come oggi lo fanno i Giurati nel loro verdetto quando ammettono il fatto *con circostanze attenuanti;* oppure che s'interpretino ammettendo che il Senato non volle *interdire*, ma sibbene *risparmiare* all'Italia la escavazione delle Miniere: ne resulterà sempre che il Senato, o interdicendo o volendo risparmiare l'uso delle miniere, impedì di escavarle.

E da ciò cosa dovrà concludersi? Che la proprietà delle Miniere era *una proprietà speciale e diversa da tutte le altre, vincolata o da leggi positive che a noi non pervennero, o da consuetudini aventi forza e vigore di legge:* e che i Romani non applicavano alle Miniere i principj astratti ed assoluti che regolavano qualsiasi altra proprietà. Ove ciò non fosse stato: ove la *proprietà delle miniere non fosse stata separata e distinta da quella del soprassuolo;* ove questa stessa proprietà non fosse stata vincolata e sottoposta a talune riserve, richieste da speciali circostanze e condizioni: ove tutto ciò non fosse esistito, il Senato *interdicendo* o *volendo far risparmiare* le Miniere, avrebbe violato quei principii astratti e sacrosanti che si trovano proclamati sulla proprietà dalle leggi romane: e Plinio nel tramandarci il sunto di questa gravissima risoluzione, non avrebbe mancato di lagnarsene come di una violazione del diritto di proprietà consumata a danno dei popoli italiani.

§ 27. Non potendosi credere che il Senato commettesse sì grave arbitrio: e che essendosene reso colpevole, Plinio lo tacesse: bisogna ammettere che se non vi erano leggi vi erano al certo delle consuetudini che autorizzarono il Senato a interdire o a risparmiare all'Italia l'escavazione delle miniere: consuetudini che concedendo al Senato di prendere un tale provvedimento, gl'imposero senza dubbio anche l'obbligo di farlo con ponderazione. Per ciò non sia discaro che si ricerchi se il Senato potè avere o nò delle buone ragioni per interdire o risparmiare le miniere d'Italia.

§ 28. Varii storici ravvisano nel citato Senatus consulto tutt'altro che una *legge economica*, essi lo credono esclusivamente un *provvedimento politico*, nel qual ultimo caso nulla ha che vedere il diritto.

Come più sopra fu osservato (§ 11) Roma aveva bisogno di pane e di guerrieri e perciò protesse l'agricoltura. E per aver grano il Senato (§ 21) « *risparmiò all'Italia non proibì.... la cultura delle Miniere*, PERCHÈ VOLLE *che tutte le terre pubbliche fossero coltivate da coloni parziarii, non guastate e rendute sterili mediante gli scavi dei metalli* DI CUI ALLORA NON SI SENTIVA GRANDE NECESSITÀ. » Or bene egli interdisse o risparmiò, secondo che si afferma, le miniere anche per la ragione di *non esservene* GRANDE NECESSITÀ; mentre VOLLE (e si noti quel volle) che le terre fossero coltivate, forse perchè di grano vi era grandissima necessità. Ma se invece di non avere avuto tanto bisogno di metalli, ne avesse avuto grande necessità, il Senato certamente avrebbe ordinato di non risparmiare, bensì di escavare le miniere: imperocchè in casi consimili e per la difesa della repubblica non mancava l'energia necessaria al medesimo, e ciò che egli *voleva* per l'interesse pubblico lo faceva eseguire osservando le leggi e le consuetudini.

§ 29. In appoggio dell'opinione che il Senatus consulto citato da Plinio, fu un *provvedimento politico*, venne osservato: che i Romani avevano conquistato diversi paesi ricchi di miniere, tenendone le popolazioni sotto un ferreo giogo; che il Senato stimò allora buona politica di costringere quelle popolazioni a escavare le loro miniere a benefizio della Repubblica, onde pro-

curare con poca spesa alla stessa quei metalli che le occorrevano non solo per far la guerra, ma ancora per tenere incatenati quei popoli con quegli stessi metalli che eran costretti di estrarre dai proprii terreni: che obbligando quei popoli a simile lavoro, un bel giorno resterebbero esaurite quelle miniere, che alla circostanza potevano dar loro materia per armi e per danaro, mentre si sarebbero risparmiate quelle d'Italia per bisogni futuri; e che impiegando i popoli vinti nelle miniere e non nell'agricoltura e nelle milizie, era più agevole il conservarli scarsi di viveri e soggetti.

Tali osservazioni combinate colla dichiarazione che allora non vi era « *grande necessità* » di metalli — e non ve ne era nell'Italia perchè i popoli soggetti vi dovevano supplire, — debbono persuadere a chiunque che la interdizione o il risparmio delle Miniere d'Italia fu *un provvedimento* UNICAMENTE *politico.*

§ 30. Forse non era male calcolato il valersi dei popoli conquistati ed oppressi per farli escavare le loro miniere a benefizio della repubblica: quando fosse stato possibile esaurirle: e quando essi avessero voluto restar sempre incatenati sotto la prepotenza romana.

Ma se tal provvedimento resse per alcuni secoli, venne poi l'epoca che gli oppressi, spezzate quelle catene che Roma gli faceva fabbricare colle loro mani e coi loro metalli, lo resero insufficente, prevalendosi di quei metalli stessi per farle la guerra e distruggerne la potenza.

§ 31. Quando i popoli oppressi invasero l'Impero Romano, l'Italia appunto perchè le era stata interdetta o risparmiata la escavazione delle miniere, più di qualsiasi altra provincia risentì gravi danni e funesti: dappoichè vi era perita l'industria mineraria.

È un fatto che le miniere sotto un tale interdetto dovettero, restando abbandonate per più secoli, rimanere del tutto rovinate. Venuto il bisogno, nessuno nell'Italia aveva conservato la necessaria esperienza e capacità per riaprirle e coltivarle di nuovo; mentre tale esperienza e capacità eran rimaste presso quei popoli che scendevano nella Penisola a vendicare secoli di crudele oppressione.

Così mancarono all'Italia, nel momento più opportuno, quei metalli che le sarebbero stati necessarj per la propria difesa, che un Senatus consulto le aveva voluto risparmiare pe' tempi futuri: non pensando che a risparmiare in tal guisa era rovinare inevitabilmente le miniere, la industria che ne dipende, la difesa della patria.

§ 32. Ancorchè tali considerazioni non siano a rigor di termine documentate, non di meno debbono avere un certo valore per chi cerca freddamente ed imparzialmente di schiarire taluni punti dell'antica Storia, i quali rimangono tuttora dubbiosi.

S'interpreti come si vuole il passo di Plinio: si spieghi pure come più piace il Rescritto di Graziano, che sarà poi sempre una concessione: ne resulterà che non è punto certo che gli antichi Romani osservassero scrupolosamente il diritto astratto che vincola il sotto-suolo alla superficie: che anzi è più probabile che per antiche consuetudini vi fosse il sistema delle concessioni da farsi dall'Autorità competente: che le miniere si concedevano sotto certe determinate condizioni, riserbando alcuni diritti ai proprietarj del soprassuolo — lo che porterebbe a concludere che sino dai tempi dell'antica Roma vi era separazione di proprietà da sopra a sotto-suolo — che perciò le miniere erano più o meno considerate come proprietà pubblica o come diremmo ora noi nazionale: che verosimilmente le consuetudini in materia mineraria non erano uniformi, ma da provincia a provincia differenti a seconda delle località, delle abitudini e dei bisogni dei popoli: e che finalmente queste consuetudini si conservarono piuttosto nelle provincie che nella capitale d'Italia.

E tale opinione viene convalidata dal fatto innegabile che i Comuni Italiani resisi indipendenti, allorchè dettero vigore di legge ai loro Statuti, v'introdussero i principii esposti di sopra intorno alle Miniere. E siccome nei detti statuti fecero prevalere leggi e consuetudini romane, giacchè ne era rimasta la tradizione nei Municipii, così è da ritenere che i novelli legislatori della nuova Era, togliessero dalle tradizioni Municipali quella parte delle consuetudini intorno alle Miniere che avevano già avuto vigore sotto l'antica Roma.

§ 33. Perciò tornando al principio dell'XI° secolo, epoca

della costituzione delle Repubbliche italiane, nessuno vorrà negare che le medesime più che mai ebbero bisogno di metalli per le tante ragioni già esposte (§ 17): che perciò fu loro gioco forza di prendere tali e tanti provvedimenti intorno alle Miniere da procurare alle medesime quel maggiore sviluppo che la imperiosa necessità dei tempi esigeva, essendovi strettamente collegata la esistenza della patria indipendenza.

Gli Statuti intorno alle miniere che tuttora si conoscono e di cui sarà fatta menzione in seguito (§ 48), stabilirono chiaramente ed esplicitamente il principio che il sotto-suolo forma una proprietà distinta e separata che appartiene allo stato, il quale poi per mezzo del suo governo la concedeva ad altri o la conservava per sè, secondochè l'autorità competente lo credeva più utile al pubblico ben'essere.

§ 34. Tale principio fu adottato in seguito da tutti i moderni stati di Europa: se non che nol fu, giova dirlo, uniformemente da per tutto, e senza eccezioni: e venne abolito in Toscana soltanto nel 1788.

Chi citò l'Inghilterra come « *paese ove non esiste più il si-* « *stema delle concessioni* » si è addimostrato male informato: giacchè vi esiste sempre, quantunque ristretto alle sole miniere di *stagno* (1).

D'altronde l'esempio dell'Inghilterra non proverebbe gran cosa: imperocchè tutto il suo terreno vastissimo appartiene a non più di duemila a tremila famiglie: vale a dire non è diviso in particelle impercettibili, ma in estesissime possessioni. In tempi antichi i Re d'Inghilterra concedevano le miniere, che erano pure colà una proprietà separata dal soprassuolo posseduto dalla nobiltà.

(1) Nel *Journal des Mines,* Fascicolo di Frimario anno III. si legge: « Il y a en Cornowaille des lois particulieres pour les mines d'étain exploitées depouis fort longtemps. Au commencennent du XIII sieêcle..... elles étoient affermèes aux Juifs. Mais les individus de cette nation ayant été expulsés, les comtes de Cornowaille firent divers réglemens pour activer le mines d'étain, dont cette expulsion avait presque anéanti l'exploitation. Ce fut alors que s'etablit ce que l'on nomme .... *bounds.* Ce sont des espèces de terrain carrés, dans les quels le droit d'exploiter les mines d'etain seulement est concédé héréditairement à des particuliers que l'on nomme *bounders:* soit que le terrain *appartienne à d'autres particuliers ou aux Comunes. Ces-bounders* conservent leurs droits sans même en faire usage. »

§ 35. Allorchè quei nobili, possessori di tutto il soprassuolo, si collegarono colle Comuni e col popolo contro il loro Sovrano e che gl'imposero leggi: il diritto di concedere le miniere passò da lui negli stessi. Essi possedendo immensi terreni, furono generosi nel cedere e concedere ad altri il diritto di escavazione: giacchè ne potevano trarre largo utile, contribuendo nel tempo stesso al ben'essere del popolo, alla prosperità della nazione, non meno che alla loro influenza come membri dell'aristocrazia. Perciò non può servire di regola per altri paesi, ove la proprietà è indefinitivamente divisa e suddivisa, ciò che si fa e si può fare nella Inghilterra, ove esistono in tutta la pienezza dell'espressione i *lati fondi* e ove d'altronde non è estinto ancora il sistema delle concessioni.

§ 36. Ciò l'osserva pure un giudice competente, perchè geologo e distinto ingegnere di miniere: cioè il Sig. G. Burat allorchè in un articolo « *Législation de Mines* » egli dichiara che « Les propriétées minérales ne peuvent être comparées aux autres « propriétées. Leur exploitation touche de trop près à la pro- « spérité pubblique pour qu'elle puisse être abandonée à l'arbi- « traire..... Ainsi les mines sont des propriétées qui doivent « être *soumises à des regles particulières*..... En Angleterre, « *le droit regalien régit certaines provinces*..... L'Angleterre « *est du reste le pays du monde où l'application des principes* « *de la proprieté privée aux mines peut avoir le moins d'in-* « *convéniens*. La grande étendue des proprietées superficielles, « et la disposition générale à créer des puissantes compagnies « pour ce genre d'entreprises, y rend l'influence du gouverne- « ment moins nécessaire que dans d'autres pays. »

§ 37. Al parere del geologo pratico che dichiara che « la « proprietà delle miniere non può essere comparata alle altre « proprietà e che deve essere sottoposta a regole particolari » che perciò ammette come necessaria la separazione della superficie dal sottosuolo, giova, a difesa del sistema introdotto dalle Repubbliche italiane nei loro Statuti Minerarii, aggiungere l'opinione di un Giurisperito di vaglia: cioè del Sig. Hello, Consigliere alla Corte di Cassazione di Francia e antico Presidente della Corte di Rennes.

§ 38. Il medesimo nella sua Opera. « *Du Régime Constitutionel* » così si esprime al Titolo V. « (De l'inviolabilitè du Droit « de Propriété). Lors donc que l'on cherche la place de la pro- « priété dans les grandes classifications du droit, et que l'on de- « mande si elle est de droit naturel ou civil, on fait une question « complexe, à la quelle il est impossible de répondre d'un mot: « elle appartient au droit naturel par son origine, au droit pub- « blic par ses limites, au droit civil par la manière dont elle « s'aquiert, se conserve et se perd: elle est universelle et en « quelque sorte ubiquiste dans l'ordre social: mais elle n'est in- « violable que par le droit naturel: par là seulement elle est « sacrée pour le législateur lui même. . . . »

Al § II. « *Des limites du droit de propriété* » egli osserva che « Il n'y a pas de droit sans limite; *le droit de propriété n'est* « *pas exempt de cette necéssité sociale* . . . . La mauvaise écono- « mie d'une propriété ordinaire ne donne lieu qu'à un dommage « privé; la chose périt pour le maître et ne périt que pour lui, « *mais la déperdition d'une substance nécessaire et inférieure* « *à la consommation générale, l'administration vicieuse ou même* « *l'abandon d'une chose, quand la Société s'en ressent en mal,* « *sont un dommage public que l'office du législateur est de pré-* « *venir.* Ainsi il importe à la Société tout entière que les marais « soient desséchés; *il ne peut pas dépendre* des individus qui « les possédent de *condamner* toute une contrée à vivre dans « une atmosphère insalubre . . . . *La bonne exploitation des mi-* « *nes importe également à la Société tout entière;* elle peut, « par son mode, compromettre la vie des hommes; *elle intéresse,* « *par ses produits, l'industrie et la défense nationale, tous les* « *arts de la paix et de la guerre, que l'on ne compromettrait* « *pas sans peril.* »

Si tralasciano le osservazioni fatte sulle *foreste*, sebbene potessero interessare l'Italia, per tornare all'argomento.

Il suddetto Autore continua. « *Or la propriété individuelle,* « *abandonnée à elle* même ne *saurait subvenir à aucune de ces né-* « *cessités; il en est qu'elle* aggraverait au point d'en faire un fléau. « Remarquons que son inaptitude provient de deux causes sur « les quelles la volonté de l'homme ne peut rien; sa nature pro-

« pre et la nature des biens qu'il s'agit d'excepter de la règle.
« D'une part, ses facultés sont en général insuffisantes pour les
« grandes entreprises, telles que . . . . les exploitations des mi-
« nes: *elle ne peut se passer du concours d'autrui: mais ce que*
« *son insuffisance rend nécéssaire*, *son esprit le rend impossi-*
« *ble*: *ses qualités constitutives deviennent des défauts*, *ses at-*
« *tributs essentiels*, *des obstacles*: *la propriété individuelle est*
« *ici particulièrement incapable*, *par la raison même qu'elle est*
« *individuelle*. Quand il faudrait associer des capitaux, combiner
« des efforts, les soumettre à une direction commune, établir
« des commissions, organiser des Syndacats, toutes choses qui
« se rapprochent de la propriété collective: *son intérêt est d'être*
« *exclusive*, *rebelle à toute communauté*, *indépendante jusqu'à*
« *l'isolement*; *sa prétension de rester inviolable*, *même dans ses*
« *caprices*; *de grands intérêts seraient donc délaissés sans l'in-*
« *tervention de la loi*. »

« D'une autre part, il y a en ce monde des choses d'une
« nature réfractaire à l'action de la propriété individuelle, comme
« les mines: IL EN EST QUI NE RESISTERAIENT PAS À L'EXERCICE DE SON
« DROIT ABSOLU, ET QU'ELLE NE SAIT TOUCHER SANS LES FAIRE PÉRIR,
« COMME LES FORÊTS. »

Dopo di avere esposto ciò che avvenne in Francia dei boschi, e venendo alle miniere soggiunge: » Ce n'est assurément
« pas une proprieté comme un autre, qu'une chose enfouie au
« sein de la terre, à la quelle ou ne parvient qu'à grands frais
« et avec de grands dangers, dont on dirait plutôt qu'elle a été
« soustraite que donnée aux enfants des hommes, que n'est ni
« douée de fécondité, ni par conséquent susceptible de culture,
« qu'on ne peut ranger au nombre des fonds producteurs ni des
« fruits, qui périt par l'usage qu'on en fait, qui périt même pour
« ne pas renaître, et *cependant c'est une propriété*: elle *compte*
« *au nombre des biens les plus nécessaires et les plus précieux*.
« MAIS À QUI APPARTIENT ELLE? LÀ EST LE PROBLÊME. »

« Est-ce au domaine de l'Etat? Il y a peu d'apparence. Le
« domaine de l'Etat, personne fictive, ne saurait être proprietaire
« de droit naturel: il ne possede qu'en vertu des attributions
« formelles du droit positif. Les mines ne lui appartennent pas

« comme biens vacants et sans maîtres, car la question est pré-
« cisément de savoir si elles n'ont pas un maître, dont le titre
« dérive soit de leur gisement, soit de leur nature ; elles ne lui
« appartiennent pas davantage comme n'étant pas susceptibles de
« propriété privée: car elles sont très-susceptibles de cette pos-
« session exlusive qui caractérise la propriété privée. » Qui l'au-
tore entra in disquisizioni per schiarire di più l'argomento e poi
pone la questione se le miniere appartengono all'inventore. « Est
« ce à l'inventeur? Pas davantage: l'invention n'est qu'un mode
« de l'occupation, et, pour qu'elle produise son effet, il ne suffit
« pas de savoir qu'une chose est dans tel lieu: il faut encore et
« surtout l'appréhender de fait; or l'appréhension exige que l'on
« ouvre le sol, ce qui n'est possible que du consentement du
« propriétaire ou avec l'intervention de l'autorité. »

« Ne serait-ce pas au propriétaire du sol même? Cette hy-
« potése a quelque chose de plausible. *La propriété du sol im-*
« *porte celle du dessus et du dessous, et semble comprendre na-*
« *turellement la mine.* Toutefois, QUE L'ON Y RÉFLÉCHISSE: cette
« regle du droit civil, en donnant la propriété du sol pour me-
« sure à celle du dessus et du dessous, suppose que celle-ci a
« la même étendue, les mêmes bornes, la même configuration
« que celle-là. *La pensée tire des limites* de chaque héritage *une*
« *ligne perpendiculaire*, qui continue en haut et en bas la pro-
« priété du sol avec une *exactitude géométrique*, et fait dans la
« même proportion *monter et descendre le droit. Cela se conçoit*
« *à merveille*, *tant qu'aucun obstacle* ne s'y oppose. Mais que
« la ligne perpendiculaire rencontre une mine, *c'en est fait de*
« *l'exactitude géometrique:* bien *que la mine ait son lit dans*
« *la terre*, *elle forme cependant un corps distinct, hétérogène*,
« *compacte, rebelle aux divisions du sol et aux découpures ca-*
« *pricieuses que nos intérêts et nos lois lui fout subir; elle a*
« *son mode particulier* d'existence et d'exploitation. Il faut que
« les puits se creusent, que les galeries s'étendent *suivant la*
« *direction de son gisement: autrement les lignes descendant*
« *de la surface rendraient les travaux* IMPOSSIBLES: *le propriété-*
« *taire d'un sillon*, *impuissant pour rien faire*, *serait tout-puis-*
« *sant pour empêcher.* EVIDEMMENT CETTE PROPRIÉTÉ SOUTERRAINE A

« D'AUTRES LOIS QUE LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIAIRE, ET, CE QUI LÈVE TOUS « LES SCRUPULES DU LÉGISLATEUR, C'EST QUE LA DIFFÉRENCE NE VIENT PAS « DE L'HOMME. »

« Ainsi repoussé de toutes les hypothèses connues, le légi- « slateur de 1810 en a trouvé une nouvelle *qui pourrait bien* « *être la vraie. Une mine est une matière inerte qui attend au* « *fond de la terre qu'on vienne l'y chercher, et qui ne vaut que* « *par l'extration. Son véritable propriétaire ne serait-il pas celui* « *qui l'exploite? Cela posé, il ne resterait qu'à trouver l'ou-* « *vrier.* L'operation coûtera beaucoup et aura ses dangers; il « faudra des capitaux et de l'expérience: double garantie à ob- « tenir. Une fois obtenue, le droit se fixera sur la tête de qui « l'aura fournie. À quel titre? À titre incommutable, et non à « titre précaire. L'intérêt privé ne se resoudrait pas à des si « énormes dépenses et à des longs travaux, pour un bien tem- « poraire qui devrait lui échapper tôt ou tard. Le concessionaire « est donc proprietaire dans toute l'acception du mot..... »

Dopo aver fatto dei confronti tra la Legge di Francia del 1791 e quella del 1810, e dopo varie osservazioni, il suddetto autore conclude: « C'est ainsi qu'à notre sens la loi positive peut poser « les limites de la propriété, et la régir ou la restreindre *sans* « *la violer.* Notre droit public sort honorablement de cette épreuve « difficile: tout préjugé national à part, à cela près de quelques « exceptions qui ne sont pas irréparables, le droit public d'au- « cune autre nation civilisée *ne porte aussi loin le respect de la* « *propriété*, ni ne la touche avec autant de pudeur. »

§ 39. Mentre il distinto pubblicista Sig. Hello, dimostra luminosamente la necessità pel legislatore di separare la proprietà del sottosuolo da quella del soprassuolo, conviene notarsi qui, che due distinti Professori di Geologia, dopo di avere in qualche modo e parte confermata tale necessità, sostegono ciò non ostante il principio astratto che la proprietà del suolo porta con sè anche quella del sottosuolo.

Per ciò gioverà estrarre dalle « Considerazioni Scientifico- « Tecniche sulla legislazione minerale e sulle scuole delle Miniere « in Italia » degli egregi Sigg. Professori Paolo Savi e Giuseppe Meneghini che a molta scienza uniscono molta pratica, quelle ri-

flessioni che quella loro pratica gli ha suggerito, e che vengono a confermare che in taluni casi è assolutamente necessario abbandonare il principio astratto della libera proprietà del sottosuolo.

§ 40. Essi così si esprimono, dopo avere sostenuto il diritto astratto di che sopra, cioè della indivisibilità del sottosuolo dal suolo « potrà.... verificarsi il caso (e se ne citano in realtà « degli esempi) in cui per mal inteso calcolo dei proprii inte- « ressi o per altra qualsiasi ragione, un proprietario, anzichè « favorire la industria confinante e parteciparvi nella misura pro- « porzionata alle condizioni della propria possidenza, o vi si op- « ponga assolutamente, o ne esiga tale sproporzionato compenso « *da* IMPEDIRE *o contrariare la prosperità della vicina intrapresa.* « Egli è precisamente nel caso dell'avaro, che lascia giacere in- « fruttuosi i suoi tesori, ed è al pari di esso, nel suo diritto; « *ma l'esercizio del suo diritto ridonda* A DANNO *della società.* « Toccherà allora alla società, cioè al governo che la rappresenta, « decidere se esistano gli estremi necessarii per giustificare, con « proporzionata misura di bene pubblico, una lesione del diritto « privato, come fa ogni qualvolta impone una espropriazione for- « zata.... » Cap. I. N.° 2.

§ 41. Ora stando alla voce pubblica, non furono pochi in Toscana quei casi nei quali i proprietarj del suolo, prevalendosi del diritto astratto di proprietà ed operando come l'avaro, produssero alla società quel danno a scongiurare il quale viene consigliata la misura dell'espropriazione forzata per pubblica utilità a costo di ledere il diritto dei privati. Una tale confessione per parte di distinti Professori che a molto sapere uniscono pure molta esperienza, prova che l'attuazione al caso pratico della teoria derivante dal principio astratto del diritto di proprietà, trae seco degli inconvenienti con danno irreparabile della convivenza sociale.

Essi ne limitano il numero a pochi casi, ma forse i moltissimi sono e resteranno ignorati. Sarebbe forse giovevole, dirigendosi agli industriali, raccoglierli tutti, onde dimostrare con fatti patenti e positivi che quello che si ritiene essere una eccezione è in realtà la regola generale in Toscana.

D'altronde è sempre grave il venire a espropriazioni forzate: imperocchè un tal mezzo sarà sempre una limitazione o per dir

meglio una violazione del diritto astratto di proprietà: mentre se al diritto astratto si sostituisse il diritto positivo non si violerebbe più o si limiterebbe un diritto, ma si darebbe semplicemente esecuzione a quella legge che il Governo avesse creduto più opportuno sancire nell'interesse dei più e dello Stato, sebbene qualche individuo fosse per risentirne del danno.

Il rimedio poi delle espropriazioni forzate, secondo il nostro avviso, avrebbe per inevitabile conseguenza non solo di riescire dannoso alle imprese minerarie già avviate; ma ancora di trattenere gli industriali e i capitalisti dal tentarne di nuove; imperocchè il medesimo esige spese rilevantissime, molto tempo, e infinite cautele e lascia sempre la incertezza se dopo molto dispendio di danaro e di tempo sarà per raggiungersi il bramato resultato *d' impedire* UN DANNO ALLA SOCIETÀ.

Si ottenga pure un giudizio di espropriazione, si esca pure vittoriosi da un conflitto giuridico, ma vi vorrà pur sempre tempo per riuscire a questo felice resultato: durante il quale e mentre la miniera è rimasta inattiva, si potranno sempre verificare dei danni considerevoli nell' interno della medesima a segno per fino da motivarne la sua rovina.

§ 42. In questo stato d'incertezza e di rischio in cui sicuramente non può prendere un grande sviluppo, un' industria di per se stessa incerta e rischiosa, parrebbe che il Governo dovesse proteggere l'universalità de'cittadini di fronte a una ristretta minoranza.

A ragione dunque il Sig. Consigliere Hello ritenne che la proprietà mineraria era evidentemente diversa dalla superficiaria: che perciò queste due diverse proprietà si dovevano regolare con leggi diverse; e che a tale riguardo ciò che toglieva al legislatore ogni scrupolo si era appunto che questa diversità non proveniva da dato o fatto dell'uomo, ma dalla stessa natura che la creò.

§ 43. Se non che anche i principii astratti, attinti alle fonti più pure del Gius, vanno soggetti nella loro applicazione ad alcune modificazioni, che i moderni legislatori e la giurisprudenza hanno ritenuto basate sulla pubblica utilità e sulla più rigorosa giustizia. Così per gli imprestiti a cambio marittimo con ipoteca

su bastimento, nolo e merci; l'ultimo cambio creato per salvezza comune ha la preferenza sui primi inscritti: mentre per le ipoteche terrestri la prima inscritta ha la precedenza sulle ultime, non restando più consentaneo ai termini della più rigorosa giustizia per le cose di mare, quel principio che era ravvisato giustissimo per le cose di terra.

Questo principio, sconosciuto ai Romani, fu convertito in diritto positivo dagli Italiani ed è stato adottato da tutte le nazioni moderne, non ostante che non avesse precedenti e che fosse in aperta contradizione colla teoria sulle ipoteche tramandataci dalla sapienza di quell' antico popolo: e ad esso si debbe lo sviluppo dell'arte marittima.

§ 44. Ora si può francamente asserire che, ove non fosse stato adottato tal principio, la marina e il commercio degli Italiani non avrebbero aggiunto quello sviluppo che per quell'epoca fu veramente maraviglioso: nella guisa stessa che se i popoli Italiani non avessero adottato la distinzione del soprassuolo dal sottosuolo, attribuendo la proprietà di questo allo Stato, le Miniere del Piemonte, della Lombardia, e della Toscana non solo non sarebbero fiorite come fiorirono specialmente queste ultime dal X all'XIV secolo, ma neppure forse sarebbero state ricercate e scavate.

§ 45. Riservando ai seguenti §§ tutto quello e quanto attiene agli statuti minerarii decretati dalle Repubbliche Italiane, statuti che contengono a presso a poco quelle massime che il Sig. Hello ha esposto con tanta lucidezza: gioverà anzi tutto premettere alcune notizie sulle miniere di Montieri che riferisconsi ad epoche anteriori al secolo XII, dalle quali sembra resultare che, anche in quei remoti tempi, le miniere si consideravano non solo come proprietà distinte e separate dal soprassuolo ma ancora come proprietà pubbliche e come tali erano sotto taluni patti concesse dai Governi.

§ 46. Verso l'anno 896 — Repetti Diz. Geograf. — il Marchese di Toscana Adalberto il Ricco, donò le *Miniere* col *distretto* di Montieri — *Mons-aeris* de' Romani — ad Alboino Vescovo di Volterra. Questa donazione fu confermata nel 939 da Ugo re d'Italia a favore dei Vescovi successori: uno dei quali,

concedè *una porzione* delle miniere suddette ai Monaci di S. Galgano. In seguito i Vescovi di Volterra, o per debiti o per debolezza di mezzi, *oppignorarono* dette miniere.

Da un documento, citato dal Targioni, del novembre 1137 relativo a una concordia tra Adimaro Vescovo di Volterra e Ranieri Vescovo di Siena, si rileva che il primo rilasciò *la metà* delle argentiere che potessero scavarsi *dalle terre* che il Vescovo Crescenzio antecessore di Ranieri *aveva acquistato* dal conte Ranuccio Pannocchia.

Nel 1181 poi Ugone Vescovo di Volterra concede al Comune di Siena, la quarta parte del castello e corte di Montieri, *comprese le sue miniere d'argento.* E finalmente per esaurire ciò che attiene a Montieri, sebbene si referisca ad epoca posteriore, da una Memoria del 1287 risulta, che i Vescovi Volterrani tempo addietro avevano *conceduto in affitto* al *Comune di Montieri* le predette Miniere.

§ 47. Dall'esame accurato e coscienzioso dei documenti sopra citati apparisce manifesto:

a) che sino dal secolo IX la proprietà delle Miniere di Montieri apparteneva al Governo Toscano;

b) che sino da quell'epoca il Governo ne concedeva l'esplorazione e la escavazione a chi meglio gli talentava;

c) che sino da quell'epoca era invalsa la distinzione fra *soprassuolo* — (distretto) — e *sottosuolo* (miniere);

d) che sino da quell'epoca le miniere non solo erano suscettibili di divisione, ma di più si potevano alienare ed oppignorare dai concessionarj, indipendentemente dal *soprassuolo;*

e) che sin da quell'epoca il proprietario del *soprassuolo* non lo era sempre del *sottosuolo;*

f) e che finalmente tutto ciò avveniva sotto gli occhi degli uomini di Montieri, i quali, senza dubbio alcuno, erano proprietarj della superfice dei terreni nelle cui viscere si traevano le vene metallifere.

§ 48. Di fatti consimili se ne potrebbe formare un lungo catalogo, se non che l'argomento ci richiama all'esame degli Statuti Minerarii: dei quali un numero assai ristretto è a noi pervenuto. Forse rovistando in taluni archivi se ne potrebbe trovare

qualchedun' altro e di epoca anteriore al più antico che si conosca che è quello di Massa-Marittima.

Esso fu pubblicato nell'Archivio Storico Italiano dall'erudito e benemerito Sig. Cav. Bonaini nel 1853.

Gli statuti di Massa sono probabilmente l'Archetipo che servì a compilare tutti gli altri Statuti Minerarii d'Italia, che or si conoscono, perchè di recente — 1861 — pubblicati nella Collezione di « Leggi, Decreti ecc. concernenti le sostanze minerali ecc. » in Torino.

A studiare le prescrizioni che contengono gli Statuti di Massa e a confrontarle con quelle contenute negli Statuti di altri Comuni d'Italia, pubblicati nella collezione suddetta; si resta convinti che, salvo cose di dettaglio richieste da tempi, usi e condizioni diverse, la base è la stessa e che i principii che gl'informano in tutte le loro parti, sono perfettamente identici.

Così per essi;

a) Le miniere non appartenevano al proprietario del soprassuolo, ma venivano considerate come pubblica ricchezza, come pane del povero, come mezzo di industria, di commercio e di difesa: a tal che erano a disposizione del Governo o fosse esso repubblicano, o regio, o imperiale:

b) Il Governo qualunque fosse, credendolo utile poteva:

1.° O farle escavare da per sè e per conto dell'erario pubblico:

2.° Oppure concederle ai privati:

c) Nelle concessioni ai privati si stabilivano i patti la cui inosservanza traeva seco la decadenza dalla concessione:

d) E la durata delle concessioni era più o meno lunga e per sino perpetua, salvo il caso di decadenza.

§ 49. Crediamo superfluo il citare rubrica per rubrica le disposizioni da cui emanano esplicitamente i principj sopra esposti. Si leggano detti Statuti nella pubblicazione accennata e si resterà pienamente convinti della veracità della nostra esposizione.

§ 50. Essendo gli Statuti di Massa i più antichi di quelli sin ora conosciuti, per ciò non sarà privo d'interesse il fissare l'epoca in cui vennero compilati.

Il ch.mo Prof. Bonaini li crede posteriori alla *legge Mineraria d'Iglau* in Moravia, la più antica di Germania, che egli dice

essere stata sanzionata tra il 1248 e il 1253 da Vinceslao I, e da Prizimislao. Quantunque sia dimostrare molta presunzione volendo esternare una opinione diversa da quella emessa da cosiffatto profondo ed eruditissimo investigatore di antichi diplomi: ciò nondimeno, per rivendicare all' Italia ciò che le spetta verosimilmente, cioè la priorità delle leggi minerarie italiane sopra quelle d'Iglau: ci si permetteranno alcune osservazioni, alle quali sarà attribuito quel valore che può meritare il lavoro di penna inerudita.

§ 51. È certo che le Miniere di Montieri, a poca distanza da Massa, furono di già attivate sino dal secolo IX. (§ 46). Ciò ammesso, è innegabile che la loro escavazione dovè mano mano esser regolata da talune prescrizioni, usi e consuetudini. È probabile poi che tali prescrizioni, usi e consuetudini venissero redatte in scritto e via via raccolte in un codicetto, affinchè ognuno conoscesse i suoi diritti e i suoi doveri. In quei tempi la lingua legale e scritta era la latina: Dante non era ancor nato per fare ottenere il primato al parlare volgare: per ciò quelle consuetudini dovettero essere redatte in latino.

Che non si trovi più questo Codice, non prova punto che in quell'epoca non fosse stata fatta una raccolta in scritto di prescrizioni minerarie: può essere col volgere del tempo andato smarrito.

§ 52. Sebbene non risulti per ora da documenti che le miniere del Massetano venissero riattivate molto prima del 1200 non di meno è certo che lo erano di già nel 1271; nella qual epoca il Comune di Massa dette in pegno *le Fosse di Pozzoja:* e non andrebbe lungi dal vero chi ritenesse che detta riattivazione avvenisse poco prima del secolo XIII: perchè se fosse stato diversamente, dette miniere non avrebbero potuto 70 anni dopo essere oppignorate, giacchè i capitali trovavano allora più lucroso e più sicuro impiego in altre industrie di quello che in miniere aperte da poco tempo e perciò poco in grado di offrire solide guarentigie.

Appena cominciata l'escavazione delle Miniere, e fattosi sentire il bisogno di regolare i diversi interessi a cui dava vita questa industria e i conflitti che ne derivavano: è naturale che la Magistratura di Massa che allora si reggeva a Comune, spinta dal

bisogno e allettata dall'esempio, facesse sua la legge scritta per il Comune di Montieri, inducendovi quei cambiamenti di nomi di luoghi e di persone che al suo distretto erano convenienti.

§ 53. E d'altronde restringendo questa ipotesi, bisognerebbe ammettere o che nel distretto di Massa si escavassero le miniere molto prima del secolo XIII, o che sul bel principio appena attivata la escavazione, la Magistratura di quella città concepisse ed elaborasse la legge che doveva regolare tale industria. Contro il primo supposto stà il fatto, come lo abbiamo veduto (al § 52): e contro il secondo accampa la considerazione che la legge interviene ordinariamente molto tempo dopo a regolare gl'interessi nati in forza di una nuova e speciale situazione della Società. Più consentaneo adunque all'andamento delle umane cose è ritenere che gli uomini proposti al governo del Comune di Massa, togliessero di pianta da Montieri lo Statuto che colà regolava la industria Mineraria: al quale in seguito, come nel 1294, nel 1298, nel 1301, nel 1303, nel 1324 ec., furono fatte delle aggiunte suggerite giorno per giorno a seconda delle occorrenze e dei bisogni.

Di guisa tale che possiamo concludere che l'epoca in cui fu compilato lo Statuto di Massa, o fosse esso un parto originale della Magistratura di quella città, o fosse primitivamente una copia di quello già esistente a Montieri, non può essere se non che tra il finire del secolo XII e il cominciare del XIII e così di parecchi anni anteriore alla legge Mineraria d'Iglau.

§ 54. Anche dallo Statuto di Massa, rileviamo che le miniere erano considerate come cosa pubblica e che eran concesse ai particolari con certi patti e speciali forme determinate dalla legge in allora vigente.

Chi vorrà dunque negare che in Italia, almeno dall'XI secolo in poi, non prevalesse il sistema di considerare le miniere come proprietà separata e distinta da quella di soprassuolo? che questa proprietà non fosse vincolata? che chi l'acquistava in seguito non l'acquistasse con quei vincoli che l'autorità competenti vi avevano imposto?

Questo stato di cose forse non era nuovo in Italia (§ 22 S.i): ma se fu creazione dei Comuni Italiani, fu al certo necessità di

tempi e savio accorgimento, perchè con questo sistema crearono la industria mineraria e svilupparono la loro Marina, il loro commercio, le loro industrie e la loro potenza. Fecero bene o male? nol sappiamo. Questo però possiamo affermare, che colle istituzioni create dagli antichi italiani, essi salvarono la patria, la loro indipendenza e la intera civiltà.

§ 55. Per provare poi la sapienza delle leggi minerarie delle repubbliche italiane, basterà l'osservare che esse furono più o meno, mutate le forme, adottate da tutte le moderne nazioni di Europa — (§ 34), — e furono nella Toscana sola abolite nel 1788, quando il Granduca Pietro Leopoldo, con una *riserva* che merita ogni attenzione, la quale portava a rispettare i diritti acquistati a titolo veramente ONEROSO E CORRESPETTIVO, volle spogliare della proprietà delle miniere lo Stato e farne dono ai particolari.

§ 56. Avendo così esposte le condizioni generali dell'industria mineraria in Italia o piuttosto in Toscana prima e dopo il mille, conviene ora più specialmente venire all'Isola dell'Elba ed alle sue miniere: imperocchè scopo del presente lavoro è quello di raccogliere notizie e documenti intorno alle medesime onde schiarire le questioni alle quali in questi ultimi tempi hanno dato luogo.

PARTE PRIMA

Dell' Industria Mineraria nell' Isola dell' Elba

Periodo anteriore al 1815.

Proprietà e possesso delle Miniere dell' Elba nella sovranità dello Stato.

I.

Titoli della Repubblica Pisana alla proprietà delle Miniere e atti possessorj.

§ 57. L' Isola dell' Elba doveva essere quasi che deserta di abitatori durante il secolo X. I Saraceni, fin dal principio dell' VIII dopo essersi resi padroni dell' Affrica settentrionale, conquistarono la Spagna; penetrarono in Francia, ove furono rotti nel 732: occuparono quindi la Sicilia, la Sardegna e parte dell' Italia meridionale, spinsero le loro scorrerie sino in Piemonte e furono così padroni del Mediterraneo. Perciò è da ritenersi che anche la piccola Isola dell' Elba subisse la sorte comune: e sottostasse alle disgraziate condizioni degli altri paesi meridionali. Ed essa tanto più dovea risentire i danni, di un tale stato di cose, in quanto che non essendo le sue terre atte alla coltivazione dei cereali, ed essendo interrotte le comunicazioni col continente, cessar doveva la escavazione del minerale e la fabbricazione del ferro, unica risorsa per procurare il pane alla sua ristretta popolazione.

Questa poi doveva restar facile preda di quei corsari che abbisognavano di schiavi da mettersi al remo sulle loro galere. Così, a meno di volersi nutrire di vane illusioni, bisognerà confessare che il vivere all' Elba doveva essere un continuo martirio:

che la popolazione vi doveva diminuire giorno per giorno ed esser rimasta quasi che a nulla, e che perciò terre e miniere vi dovettero restare abbandonate, incolte e senza proprietarj, finchè essa non venne affrancata dal giogo dei barbari.

§ 58. La storia ci fa fede che Pisa e Genova abbandonate a se stesse, furono le prime città del Mediterraneo che spontaneamente si armarono per opporsi al flagello dell'invasione di tali corsari. Ciò che il Governo superiore doveva fare e non fece o non potè fare, lo eseguirono quelle animose popolazioni: imperocchè con ammirabile energia e per necessità di tempi si erano di già costituite in comuni con proprio governo. Già possedevano commerci, industrie e marineria valente ed esperta. Col proverbio « ajutati che Iddio ti ajuterà » abbandonati alle loro proprie forze, affrontarono gl'infedeli per terra e per mare e li combatterono con successi or favorevoli, or contrarii ma sempre con perseveranza, con fermezza e con coraggio indomabile a vergogna del superiore Governo, che mentre dovea loro protezione gli abbandonava alla prepotenza Mussulmana.

§ 59. Il Ninci che nel 1815 pubblicava la Storia dell'Isola dell'Elba, ci dice su quei remoti tempi che « nell'anno 909 se-
« guitando i Pisani a scorrere il mare etrusco infestato dai bar-
« bari, per meglio riuscire nelle loro imprese e tener purgato
« il canal di Populonia, ora di Piombino, dalle infestazioni di que-
« sti, fabbricarono una torre sopra una roccia che si alza in
« mezzo di detto canale, conosciuta in oggi col nome di Palma-
« jola. »

Premesso che oggi a Palmajola vi è un Faro, e che il nome le venne dato dai Palmizzi che vi crescevano e che in annuo tributo erano dati alla Primaziale di Pisa: è opportuno notare che in quei tempi i Pisani dovevano avere gran naviglio ed esteso commercio marittimo, tostochè fabbricarono su quello scoglio una torre a difesa e sicurezza non solo della propria marineria, ma ancora di altri naviganti che passavano per il canale di Piombino.

Si potrebbe quasi asserire che fin d'allora il Comune Pisano avesse forti interessi nelle Miniere dell'Elba: lo che suppone anche il Ninci senza addurne per altro le prove, allorchè osserva che quell'isola passò sotto il dominio pisano prima del secolo XI.

§ 60. Ma ancorchè vi fossero le prove del dominio Pisano nell' Elba prima del mille, pur troppo è da credere, che fu precario e incerto finchè i Saraceni predominarono nel mediterraneo.

Perciò quell' Isola passando da un dominio all' altro, non potè vivere quieta, aumentare la sua popolazione e avere braccia per escavare le sue miniere: non ostante che i Pisani vi spendessero tesori e sangue per conservarla e per difendere i miseri avanzi della sua popolazione.

Qui si dirà: Ma di qual natura poteva essere nel secolo X il dominio pisano sull' Elba? Che forse i Pisani si erano già costituiti in Governo autonomo ed indipendente fino dal X secolo? Ciò tace la Storia. Solo ci narra che nell' Italia non vi era Governo centrale: che vi regnava l' anarchia: che popoli e comuni si ajutavano da se stessi come meglio sapevano e potevano. Per altro non è improbabile che fino dal X secolo Pisa godesse di fatto non già di diritto una tal quale indipendenza, almeno per le cose marittime, da qualsiasi Governo superiore.

§ 61. A conferma di tale opinione citeremo alcuni cronisti e lo stesso Ninci che ci fanno sapere, come nel 1003. Musetto, re de' Saraceni si mosse verso Sardegna ed Elba senza potersi impadronire di questa: e come nel 1015 lo stesso Musetto tornò con numeroso convoglio e con molte soldatesche e conquistò e distrusse Luni, mentre contemporaneamente aveva fatto fare uno sbarco all' Isola, ove al dire del Ninci « l' inaspettato arrivo dei « barbari . . . . . pose in tal confusione gli Elbani . . . . che non « si ebbe in quella sorpresa, attenzione e tempo di prendere l' armi « per proibirli lo sbarco . . . . . Giunti pertanto gli Arabi senza « opposizione e fermatisi nel Porto di Ferraja, si diedero a scor- « rere l' Isola tutta quasi affamati leoni avidi di strage e di « sangue. »

§ 62. Scacciati poco dopo i Saraceni dalla Lunigiana, i Pisani « animati da questo felice successo si voltarono . . . . verso « l' Elba e la RICUPERARONO »: lo che stà a provare che ancora avanti era da loro posseduta, perchè quando non fosse stato così allora si doveva dire la *conquistarono* e non la ricuperarono.

Il Ninci dice che i Pisani vi trovarono « campagne deserte: « terre disabitate, villaggi e castelli rovinati » che gli abitanti

superstiti « eransi ascosi negli antri delle campagne e nel più « folto dei boschi; » che essi non volevano tornare alle loro abitazioni « nel timore di rivedere i Saraceni approdare di bel « nuovo ed inaspettatamente alle spiagge Elbane. »

§ 63. Fu in tali tristissime circostanze che il Comune Pisano, apparentemente soggetto a chi aveva il Governo d'Italia, per rianimare i pochi Elbani, sopravvissuti a tanto disastro, ordinò — come ci afferma il Ninci appoggiato alla tradizione — che si fabbricassero alcuni forti, rocche e mura di difesa. Il medesimo storico osserva inoltre che i Pisani pensarono pure a ricondurre nell'Isola commercio e industria, che a tal uopo *riaprirono* le cave dei graniti e dei *minerali*, e che di là fecero venire le colonne di granitello per la fabbrica di S. Michele in Borgo, principiata nel 1018.

Frattanto sino dal 1013 i Pisani avevano riunito Piombino al loro dominio, come lo fanno conoscere Marangoni e Tronci: e nel 1063, principiata la Primaziale, fecero venire dall'Elba grosse colonne di granito: mentre nel 1158 e 1159 ne ordinarono per S. Giovanni.

Ciò si comprende giacchè la Storia ci fa conoscere che in queste ultime epoche Pisa era indipendente. Ma cosa era allorchè un secolo prima la faceva da padrona nel mediterraneo? Che cosa contava dunque il Governo superiore? Era egli che comandava il Comune di Pisa?

§ 64. Comunque si fosse è certo che ciò faceva ed ordinava il Comune di Pisa prima dell'epoca che gli storici assegnano alla sua indipendenza, come lo fece e l'ordinò posteriormente all'epoca che gli storici stessi assegnano alla sua autonomia.

Ma quì nasce la questione di sapere come mai il Comune Pisano potesse ordinare colonne di granito ed estrazione di minerali in cave non sue.

A questa questione è agevole rispondere ogni qualvolta si rifletta che sino al secolo IX. (§ 46 e seg.) le miniere si consideravano come proprietà dello Stato: che ciò fosse per consuetudini o per legge nulla conclude: basta il fatto che così la pensavano in quel tempo, per essere persuasi che tanto i cittadini Pisani che gli Elbani nulla allora obiettarono contro quel sistema

e se ne mostrarono paghi, non ostante che non fosse conforme ai principii astratti fissati dalle leggi romane sulla proprietà privata.

Oltre di che si deve riflettere che i Pisani, col danaro e col sangue loro conquistarono o ricuperarono l'Elba da essi trovata priva di abitatori, con poche terre, villaggi e abitazioni distrutte, con campagne deserte e con miniere abbandonate e rovinate. È certo che a tanti mali dovettero provvedere i Pisani: i quali, dopo di avere speso sangue e danaro per liberarla, dovettero spendere ancora altro danaro per rianimarvi industria e commercio, e per richiamarvi nuovi abitatori in luogo e vece dei periti o tratti in schiavitù.

Per ciò, ammesso pure che le miniere appartenessero precedentemente ai proprietarj del suolo (lo che non fu mai come a tempo e luogo sarà dimostrato), farebbe d'uopo conoscere quanti furono quei proprietarj che sopravvissero a tanto esterminio e stabilire una derivazione diretta di possesso da essi negli attuali detentori del soprassuolo: per provare che la proprietà delle stesse fu sempre dei privati. È più logico per altro il ritenere che gli Elbani sopravvissuti alla distruzione dei loro castelli e delle loro sostanze, mossi da gratitudine, fossero ben contenti, in cambio della protezione che dava loro il Comune di Pisa, di rinunziare a favore dei loro liberatori a quel diritto sul sottosuolo che non aveva più valore alcuno per essi dietro la distruzione del loro commercio.

Se non che quì giova ripetere (§ 64) che questo diritto che sarebbe stato un'anomalia bene stravagante in quest'epoca, non esistè mai, perchè in opposizione coll'idee e colle teorie allora prevalenti nel resto d'Italia.

E d'altronde, tornando sull'ipotesi antedetta, a chi ricaddero quelle miniere che esistevano in terreni supposti appartenere a privati proprietarj periti senza eredi, ammesso che il sottosuolo fosse parte integrale della superficie? Al fisco di certo. Ed è da credere che i Pisani nel ricuperare o conquistare l'Elba, con enormi sacrifizj, rientrassero in quei diritti sulle miniere, che prima appartenevano al Governo superiore: e che valendosene, nel chiamare abitanti nuovi in quell'Isola e nel conceder loro i terreni rimasti abbandonati, si riservassero la proprietà delle mi-

niere in dette concessioni; imperocchè ove ciò non fosse stato, i pochi Elbani superstiti e salvati avrebbero fatto valere i loro diritti sulle medesime: lo che non è neppure accennato in tutti i documenti che a tal materia si riferiscono: e che dal momento che essi non li fecero valere, era manifesto o che essi non erano mai appartenuti loro, o se, per ipotesi ammessa ma non accordata, essi li possedettero, li cedettero ben volentieri a coloro che li avevano scampati dall'ultima ruina conservando loro vita e soprassuolo.

§ 65. I provvedimenti presi dal Comune di Pisa nel principio del secolo XI, è certo che dovettero avere pronti e felici resultati.

Ciò si rileva da un documeuto del 1066 citato dal Lami, come esistente nella Cancelleria Vescovile di Massa, dal quale resulta che il Vescovo di Populonia ottenne da Papa Alessandro II la decima del ferro e degli altri metalli dell'Elba, che stà a provare che in quell'epoca le miniere dell'Isola dovevano essere tornate in prospero stato; che, in caso diverso, il Vescovo di Populonia poco o punto si sarebbe curato di chiedere e di ottenerne da quel Pontefice la decima.

§ 66. Questo documento oltre di provarci la proprietà delle Miniere dell'Elba, accampa per la prima volta le pretensioni sulla decima delle medesime, dei Vescovi di Populonia e Massa: le quali furono ripetute nel 1372.

Cosa rispondesse il Comune di Pisa al Vescovo di Populonia nel 1066 per ora la Storia non lo dice: sappiamo bensì ciò che fu replicato al Vescovo di Massa nel 1372. Esiste tuttora — Statuti Pisani pubblicati dal Cav. P. Bonaini. Sommario in causa Boissy — la lettera del Governo di Pisa a quel Vescovo, nella quale è asserito « *che l'Elba e la Vena di ferro erano nella* « *libera proprietà della Repubblica;* che nè il Comune di Pisa nè « altri aveva giammai dato e pagato per detta vena cosa alcuna « a persona del mondo ecclesiastica o secolare; e che il mede- « simo era nella ferma intenzione di conservare e difendere con- « tro chiunque la libertà del suo dominio sull'Isola e SULLE MI- « NIERE. »

Che si poteva rispondere diversamente da chi aveva il go-

verno di Pisa, mentre con immenso sacrifizio del Popolo Pisano era tornata in quell'Isola la principale sorgente del benessere, cioè l'escavazione delle Miniere? Cosa vi aveva contribuito la curia Vescovile di Massa?

§ 67. Nè è a dire che la Repubblica di Pisa mentre intendeva di aver salvi i suoi diritti sulle Miniere e sull'Elba, da essa possedute A TITOLO ONEROSO, perchè ricuperate o conquistate sui Saraceni, col sangue dei suoi popoli; non riconoscesse e facesse pagare i tributi dovuti alla Chiesa.

Il Dal Borgo — Diplomi Pisani — a riprova di ciò riporta una carta del 1290, due anni dopo la fatale giornata della Meloria, ove mancò poco che perisse la repubblica pisana, nella quale si legge una sentenza contumaciale del Giudice di Pisa contro i Comuni dell'Elba, che li condanna a forte somma, per non essere comparsi a presentare all'Arcivescovo di Pisa un certo annuo tributo di *Falconi* che gli dovevano: e la quale non potè essere notificata agli stessi perchè quell'isola si trovava allora in mano dei Genovesi.

E noi se non fossimo spinti dalla necessità di esser brevi, riporteremmo questo interessante documento che non manca di dati stastici importanti sull'Elba.

§ 68. Il Comune di Pisa nonostante che fosse in pacifico possesso dell'Elba e sue Miniere, pure, così volendolo i tempi, se lo fece confermare con tutti quei Diplomi imperiali e Bolle pontificie (§ 3.) che vennero prodotti in causa Boissy, attenenti agli anni 1193, 1220, 1328 e 1354.

Anzi si noti che la Bolla citata di Papa Alessandro IV anzichè essere del 1354 come si dice nella Memoria e nel Sommario, è del 1254, dappoichè quel Pontefice passò a miglior vita nel 1261.

Altro diploma per altro è da aggiungersi ai sopraddetti, ricordato dal Dal Borgo e da lui estratto dall'archivio delle Riformagioni di Firenze del 1209 col quale Ottone IV Imperatore confermava ai Pisani il possesso dell'Elba « *cum argenti fodinis et omnibus venis metallorum.* »

Molti altri diplomi simili forse vi furono, ma che per ora sono ignorati. Ancora trovandoli, cosa provano? Poco o nulla

quanto alla questione politica: molto quanto al fatto cioè che le miniere spettavano alla Repubblica fosse o non fosse del tutto indipendente.

§ 69. E che i Pisani annettessero molta importanza al possesso dell'Elba e delle sue miniere, ed in conseguenza al commercio del ferro, si rileva ancora da due trattati di pace e di commercio da quella repubblica stipulati l'uno del 1230 con Mico Saracino Re d'Affrica e di Busa e l'altro del 1265 coll'Emiro di Tunis riportati da Dal Borgo citato; non che da un diploma del 1268, pubblicato dallo stesso, col quale Corradino Re di Sicilia concede nei dominii che egli cercava recuperare, molti privilegi ai Pisani, tra i quali quello *sul ferro lavorato proveniente dal distretto Pisano*, sul quale nulla dovevano pagare, salvo che per ogni bastimento « *unum schifatum auri (qui est tareni octo auri)* » a guisa più di diritto di porto a carico del bastimento, che a guisa di gabella a carico della mercanzia. Quando *il ferro lavorato* non fosse del distretto Pisano, dovessero essi pagare 5 grana sopra ogni cento tarì sul costo, cioè $^1/_4$ per $^0/_0$.

Lo *schifato* nel 1268 non esisteva più: e di moneta effettiva che era sotto gli Arabi, era addivenuta allora nominale. Essi ne ebbero di doppi e di scempii del peso di 8 e di 4 trappesi pari a grammi 7,085222 : 3,542611 : in lega a carati 19 $^1/_5$ e a grammi 5,668178 : 2,834089 : d'oro puro, equivalente a Lire Italiane 19,5238 : 9,7619 de' tempi nostri. E siccome nel 1268 non vi era più nè *Schifato*, nè *Tareni* arabo-siculi, e si contavano 8 tarì a Schifato nominale, così questi tarì erano Normanno-Siculi, cioè equivalenti a Ital. L. 17,3544 : 16,9440; onde che era ben piccola la somma che i Pisani dovevano pagare per ogni carico di bastimento a titolo di *tonnellaggio*, sia che gli 8 tarì fossero di quelli Arabi ossivvero fossero di quelli Normanni.

§ 70. Le prove ancora della proprietà e possesso delle miniere dell'Elba per parte della Repubblica Pisana si leggono esplicite negli Statuti Pisani del 1286, pubblicati dal Prof. Bonaini.

Così nel Lib. I. Rubrica XXXI. *De introitibus Communis*, si trova « *Et venam ferri de Ylba* vendi nec pignorari non patie« mur; sed finita venditione jam facta a communi et pro com« muni Pisano, habeatur et teneatur et exigatur » e nel Lib. II.

Rubrica III. « *De vendictione vene ferri de Ylba* » si legge la dichiarazione che il Comune intendeva che le vendite fatte anteriormente cioè nel 1275 e nel 1278 *pro communi pisano* .... *de introitibus vene ferri de Ylba*, rimanessero « *firma* et *rata*.... « et tenebimus et inviolabiter observabimus et observari faciemus, « non patiendo nec permictendo in aliquo contra ea vel aliquod « earum fieri vel venire. »

§ 71. Nello sfogliare detto Statuto ci è caduto sotto l'occhio la parola *Feudum*, la quale aveva per i Pisani un valore ben diverso a seconda dei casi e delle circostanze a cui veniva applicata e che merita alcune osservazioni.

Nel Lib. I. Rubrica VIII. c. « Ylbe » dopo avere stabilito che all'Elba vi dovea essere un capitano e un notaro da restare in carica due mesi « et plus ad voluntatem potestatum et capitaneo- « rum » ordinano che dovevano avere « *pro eodem* FEUDO et pro « suis expensis « il Capitano » libras viginti sex denariorum » e più alloggio e letto; e il Notaro « libras quindecim denario- « rum » col letto soltanto.

Che la paga da darsi a impiegati del comune fosse un *Feudo*, nessuno avvi che possa ammetterlo. Quindi è gioco forza convenire che in quei tempi, in cui il Regime Feudale nel resto dell'Europa era in pieno vigore, era un modo di esprimersi che si applicava ad oggetti ben diversi, ma che non costituiva di per se stesso il fatto, nè costituiva in vero e proprio *feudo* un impiego conferito da una Repubblica (§ 4).

Eppoi, che *Feudo* era quello che durava due mesi colla paga di L. 26 e di L. 15? Certamente le lire di quel tempo eran diverse dalle attuali. La *lira di piccioli* pisani consisteva allora in *grossi 4 aguglini*, e il Fiorino pisano d'oro correva per una lira. Colla libbra pisana di grammi 330,500 in lega a once 11. $^1/_2$ d'argento puro si coniavano 60 *aguglini* o *aquile*. Così ogni *grosso* pesava grammi 5,508333 in lega: ne conteneva grammi 5,278819 d'argento, andandone grammi 21,115278 a lira. Il fiorino aureo pisano era al taglio di 66 $^2/_3$ a marca di Colonia, di gram. 233,8123 a 24 carati: perciò pesava e conteneva grammi 3,507184 d'oro, del valore attuale di L. 12,0803 italiane. Ciò dimostra che la *lira di piccioli* pisani non era poi tanto piccola come molti la suppon-

gono: imperocchè corrispondeva a L. 6,0401 italiane. Ma si ammetta pure che quelle lire di piccioli fossero assai grosse, non di meno bisognerà confessare che era un povero *feudo* quello che ogni due mesi consisteva pel Capitano in L. 157,0426 italiane; e pel notaro in L. 90,6015 dette, più letto ed in un caso anche l'alloggio. Certamente vi dovevano essere congiunti dei lucri eventuali a favore di cosiffatti *feudatari* bimestrali.

§ 72. Quello bensì che più importa e che emerge con lucida chiarezza da tali Statuti si è che le *Miniere dell' Elba* vi sono ritenute e dichiarate come *proprietà dello Stato.*

E di ciò ne dovettero convenire non solo le popolazioni Elbane, le quali dettero in più circostanze le prove le più splendide di loro fedeltà, attaccamento e gratitudine alla Repubblica pisana; ma ancora coloro fra gli Elbani che in quei tempi cuoprirono le cariche di Capitani, Anziani e di Notari della medesima; imperciocchè le prime non avrebbero suggellato col loro sangue il tributo di riconoscenza che dovevano ai pisani, e i secondi non avrebbero accettato simili cariche, ove avessero ritenuto che i medesimi fossero ingiusti usurpatori delle Miniere dell' Elba e tiranni della loro patria.

§ 73. Ma il possesso e la proprietà delle Miniere dell' Elba nella Repubblica Pisana, è dimostrato ancora da altri documenti, che meritano di essere ricordati.

Così il Sardo, nella sua cronaca pisana, pubblicata nell' Archivio Storico Italiano, parlando del conte Ugolino, ci rammenta che nel 1288 « el suo palagio si era quine *dove la* VENA *si scarica* DEL COMUNE. »

Così il Sig. Avv. Canale nella sua storia de' Genovesi, ci narra che nel 1288 nella pace tra Genova e Pisa, i Genovesi rimasti vincitori alla Meloria, imposero ai vinti, oltre il patto che l' Isola di Pianosa dovesse rimanere deserta, che « il Comune di Pisa « dovesse dare in pegno a quello di Genova il castello dell' Elba, « da custodirsi a spese del primo, sinchè avesse fatto . . . . . « deposito a mani di buona società di lire genovesi 25,000. » (1)

(1) La lira di Genovini di quel tempo consisteva in grossi 18 genovini, da 100 a Libbra di Genova in lega a once 11. 7/8 d' argento puro: perciò in ognuna di tali lire si contenevano grammi 54,818124 d' argento puro: la medesima equivaleva a genovini

E che per non essere stato mantenuto questo ultimo patto dai Pisani « i Genovesi s'impadronirono dell'Elba e posero all'in- « canto per lire 8000. — Il Tronci dice 8500 — di genuini — « che oggi sarebbero L. it. 115,916. 80 — l'entrata di quell'iso- « sola, » la quale consisteva più che altro nella *vena del ferro*, essendo di poco conto le *gabelle* e gli altri balzelli che pagavano quegl'isolani, scarsi a prodotti e privi di Commercio e d'industrie tranne quella del ferro.

§ 74. Più calzanti poi sono le prove che si desumono da alcuni documenti citati dal chiarissimo Repetti: all'appoggio dei quali egli ci dice che i Pisani mercè di un trattato, nell'anno 1309 recuperarono l'Elba A PATTI ONEROSI, dettati dai Genovesi, essendo potestà e capitan generale il Conte Federico da Monte Feltro. I mercanti ed i più ricchi cittadini furono dal Governo obbligati a somministrare la somma di 56 mila fiorini d'oro, destinata a pagare « *la imposizione* PER L'ACQUISTO dell'Elba » col riceverne in cambio una proporzionata partita di VENA DELLE MINIERE DI DETTA ISOLA: la quale ascese a *Centi* 1600 — ognuno del peso di Libbre 33,333. $^1/_3$.

Fra i sovventori di questi 56 mila fiorini il Repetti stesso nomina un certo Luparello che ne sborsò 5000 nelle mani dell'*esattore del Comune di Pisa* incaricato di riscuotere detta imposta per la COMPRA dell'Elba: e lo spedalingo e patrono dell'Ospedale di S. Ranieri di Livorno che ne pagò al detto esattore 30 in conto della *imposizione* suddetta *alla città e contado di Pisa, per prezzo della vena del ferro di detta Isola.*

Nè crediamo inutile all'appoggio delle nostre assersioni, fare avvertire, che nelle altre quietanze che si referiscono a tale imposizioni riportate nel sommario dei Documenti citati nella causa Boissy vi si osserva che i notari che si rogavano di tali atti e gli esattori che ricevevano queste somme parlano sempre di « VENA FERRI *de Ylba* COMMUNI PISANI. »

§ 75. È interessante poi il sapere, a quanto ragguaglierebbe

1. 1/3 d'oro, da 90 a Libbra a carati 24. Così ogni genovino d'oro pesava e conteneva grammi 3,50556 d'oro: del valore di L. 12,0747 italiane. Perciò la lira genovina del 1288 equivarrebbe presentemente a L. 14,4896 italiane; e le L. 25,000 del pegno da darsi ai Pisani a L. 362,040 italiane.

nei tempi nostri la suddetta somma, e il prezzo del minerale di ferro.

Non avvi dubbio alcuno che 56,000 fiorini d'oro in quell'epoca, equivarrebbero presentemente a L. 679,392 italiane: perchè il fiorino aureo pisano era allora a taglio di 93 $^5/_6$ a Lib. pisana d'oro puro e perciò pesava grammi 3,522000 pari a L. 12,1320 italiane.

Ai sovventori dei 56 mila fiorini d'oro, essendosi assegnata la quantità di Centi 1600 di minerale per rimborsarsi, ne segue che ogni cento costava loro fiorini 35 aurei pari a lire 424. 62 italiane. Risultando da un Contratto del 5 Novembre 1311, citato nel sommario suddetto, che il prezzo di rivendita al dettaglio era di fiorini « *sexaginta de auro pro quolibet centenario* » cioè L. 727. 92 italiane a cento; è manifesto che i sovventori avevano un benefizio di fiorini 25 a cento, ossia di L. it. 303. 30 e che sopra 1600 centi; avrebbero lucrato fiorini 40,000 pari ora a L. 485,280! purchè avessero potuto rivendere tutto a 60 fiorini ed in pochi anni, cosa che non ci sembra possibile. Ma ancorchè avessero potuto venderli in tre o quattro anni, avendo cosí 10 mila fiorini all'anno qual lucro e frutto dei 56 mila anticipati, avrebbero ottenuto un interesse sul loro capitale che in quei tempi di crise non era tanto straordinario: imperocchè si pagava da 10 a 15 e più per 100 all'anno, ne' tempi ordinari.

§ 76. Quali maggiori prove di queste si potrebbero desiderare per dimostrare:

1.° Che le miniere dell'Elba appartenevano al Comune Pisano, non per un diritto feudale, ma in libera ed assoluta privata proprietà:

2.° Che le medesime insieme coll'Elba, furono acquistate primitivamente, prescindendo dai diritti inerenti alla sovranità, col sangue e col danaro delle sue popolazioni.

3.° E che le stesse furono ricuperate e comprate nuovamente col danaro del popolo pisano, mercè una imposizione a carico della città e del contado.

Nel contado pisano eranvi al certo compresi anche quelli fra gli *Elbani* che erano in grado di concorrere al pagamento di detta somma, e che forse avevano nelle viscere dei terreni di cui usu-

fruivano la superficie, del minerale di ferro: seppure a quell'epoca i terreni in cui giacciono le miniere erano coltivati da particolari: ma non è da credere, attaccati e affezionati come erano al dominio pisano, che si ricusassero di concorrere co' loro scarsi mezzi a *ricomprare* dai Genovesi l'*Elba colle sue miniere a benefizio del Comune suddetto.*

§ 77. Abbondano le Memorie, dell'epoca Pisana, sulle Miniere e sul ferro dell'Elba.

Nella pace conclusa nel 1314, con Roberto re di Napoli, la Repubblica pisana promette, fra le altre cose, che nessun pisano porterebbe « *ferro in della izula di Cicilia* » allora sollevata; come ce lo fa sapere il cronista Sardo.

Lo stesso pure ci ricorda che in detto anno « populo di Pisa « e cavalieri e li suoi soldati .... arsero grande parte del borgo « di Santo Piero maggiore, e *cavonno* — tolsero — *la massa del* « *ferro* che fu di Grandone di Pistoja. » Il qual minerale di ferro, proveniente al certo dall'Elba, che pare ascendesse a Centi 200 circa, fu poi restituito ai Pistojesi nel 1352.

§ 78. Si deve credere che dopo il riacquisto dell'Elba (1311) fatto a *titolo oneroso* e al prezzo di enormi sacrifizii, quest'Isola si riavesse assai presto dai danni patiti sotto i Genovesi, e che le sue *miniere* fossero nuovamente coltivate con molta attività; giacchè in un Codice scritto tra gli anni 1338 e 1348 pubblicato nel 1839 dal Dott. Doenniges nella sua opera « Acta Henrici VIII ec. » che ci enumera le *Entrate* della Repubblica Pisana, troviamo che le rendite al netto che detta Repubblica ritraeva dall'Elba ascendevano a fiorini 50 mila all'anno lo che fa supporre che Essa vendesse annualmente circa 1000 centi di minerale; e ci spiega perchè nel 1372 il Vescovo di Massa chiedesse la decima sui minerali dell'Elba, la quale, come abbiamo veduto (§ 66), gli venne assolutamente negata, perchè le miniere della medesima appartenevano in libera ed assoluta proprietà a quello Stato.

§ 79. Prima di chiudere ciò che si riferisce al periodo della dominazione Pisana sull'Elba, non sia inutile il ripetere, che il Governo Pisano era ben veduto e desiderato da quelli isolani, provandolo il fatto che i Genovesi non poterono conservare per molti anni quell'Isola, anche dopo di avere annientata alla Meloria

la marina pisana e preferirono prendere quei 56 mila fiorini che come si è veduto (§ 74) furono raccolti da ogni parte dalla Repubblica concorrendovi città e contado: e che altrettanto era abborrito quello dei Genovesi, come ne fanno fede i cronisti stessi di Genova, e i canti popolari che circolavano fino quasi ai tempi nostri nell'isola e che vennero in disuso al principio del secolo presente.

Quindi è a credere che nessun elbano abbia mai considerato, come è stato avvertito (§ 72), che la Repubblica di Pisa usasse di prepotenza o tirannia verso i proprietarj dei terreni, quando riteneva tali terreni come appartenenti allo Stato, tosto che vi si rinvenisse del minerale; imperocchè è naturale che nel concedergli in passato a de' particolari lo facesse sempre col patto espresso che in questo caso dovessero o restare inviolati i diritti sul sottosuolo a favore della repubblica, o ritornare nella integrità loro allo Stato.

Esempi di queste riserve li troviamo negli usi e consuetudini di diversi popoli e Comuni fra i quali a noi piace citare la Isola del Giglio, che si ritrovava in condizioni perfettamente analoghe a quelle dell'Elba quando fu conquistata o recuperata dai Pisani (§ 62) sui Saraceni. Donata essa al cominciare del secolo IX da Carlo Magno, agli Abati delle tre fontane; questi per popolarla, o accrescervi la popolazione, concedevano dei terreni ai nuovi abitatori, ma non in assoluta proprietà; in quanto che nelle concessioni imposero sempre il patto che non si potesse disporre di questi fondi a favore di forestieri o di altri « *dai quali non potessero fare ritorno ai concedenti.* » Lo che nell'Isola stessa fu constantemente praticato dai conti Palatini di Sovana, dai conti di Pitigliano, dalla Repubblica Senese, dai conti Piccolomini, e dai Granduchi di Toscana (e ciò sino al cadere del secolo passato) succeduti a detti Abati. Che anzi è da notare una carta dell'archivio Gigliese del 17 Maggio 1672 colla quale il Delegato di Cosimo III. « .... ricorda che tutti li beni di quest'Isola — Giglio — « sono di S. A. *donati* gli appadronati dalla sua clemenza agli « abitatori nuovi *per popolarla:* però non si lascino sia ai fora- « stieri o ad altri, che non possino tornare a S. A. et che manchi

« il fine di popolare l'Isola: » la qual disposizione fu confermata con bando del 9 Settembre 1735.

E il riserbo sulla proprietà delle miniere, e specialmente di quelle di ferro nelle concessioni accordate dalla repubblica pisana, è tanto più credibile, in quanto che il minerale stesso era visibile, perchè giacente alla superficie, in tutte le località, ove in quell'epoca o posteriormente fu escavato, situate a Calamita, a Terra Nera, a Grottarione, a Rio, a Vigneria e a Rio-Albano (1).

II.

Titoli dei Signori Appiani alla proprietà delle miniere e atti possessorii.

§ 80. Succeduto nel dominio dell'Elba, alla Repubblica pisana, Gherardo I.º Appiani: sebbene questi avesse venduto con infame tradimento Pisa sua patria al Visconti: pure non fu rispinto il suo governo da quegli isolani, perchè seppe con scaltrezza e con opportune concessioni conciliarsi il favore dei suoi nuovi sudditi.

Il Cesaretti nella sua storia di Piombino pubblicata in Firenze nel 1788 ci dice, desumendolo dai documenti esistenti allora nell'Archivio di Piombino, che nel 1399 « Gherardo stabilita la sua « residenza a Piombino, si prende tutto il pensiero *di rendersi* « *ben affetti i suoi nuovi vassalli*, con i quali concorda, PER « MEZZO DI LEGGI STATUTARIE, tutto ciò che poteva servire non solo « per la conservazione e felicità dello Stato, ma per assicurare « ai Piombinesi, *che non era* PER ALTERARE in modo alcuno i lori « *antichi privilegj repubblicani. Lo stesso lo pratica* cogli Scar- « linesi, con i Suveretani e con quelli dell'Isola dell'Elba. »

§ 81. Queste larghezze di Gherardo equivalevano a ciò che oggigiorno chiameremmo *una costituzione.*

Essendosi egli circondato dai rappresentanti dei varii Comuni del nuovo Stato, poco importando che il Cesaretti li chiami *vassalli*, per concordare con essi i respettivi *Statuti*, e avendo promesso, per renderseli benaffetti, di conservar loro gli antichi

(1) Domm. N.º IX.

privilegi, che ne formavano quasi altrettante microscopiche repubblichette; è da supporre, che i deputati stessi, si approfittassero, dell' opportunità che Gherardo offriva loro non solo per restare forti e tenaci *sopra i loro antichi privilegj* REPUBBLICANI, ma ancora per allargarli d'avvantaggio.

E siccome *con privilegj repubblicani* non potevano coesistere *diritti feudali:* tra i quali per appunto oggigiorno si ascrive quello che attribuisce la proprietà delle Miniere allo Stato, considerandole come cosa distinta e separata dalla superficie; così è a credere che i rappresentanti dell' Elba, reclamassero, come il più rilevante dei loro privilegj, quello di escavare in proprio le Miniere che si trovavano scoperte nell' Isola, considerandole parte integrale del soprassuolo e non già distinte ed indipendenti dal medesimo.

§ 82. Ma ciò pare che non solo non facessero, ma neppure pensassero, sapendo bene a quali patti essi possedevano il suolo coltivabile nelle cui viscere esistevano miniere, se pure lo possedevano; giacchè Gherardo Appiani nel suo testamento, fatto poco tempo dopo, cioè nel 1405 fece alcuni legati da prelevarsi *annualmente* « DE ENTRATA VENÆ FERRI *de Ilba* » come si può riscontrare nel sommario in causa Boissy, e nelle storie Ms. di Piombino.

§ 83. In che consistessero i *privilegi repubblicani* conservati ai popoli del nuovo Stato Piombinese, poco importa di sapere, e il decifrarlo ci allontanerebbe di troppo dal soggetto. Certo è che fra i medesimi non vi fu quello di potere escavare a conto proprio le miniere: che ove vi fosse stato, non avvi dubbio alcuno che i deputati dell' Elba lo avrebbero reclamato: e che Gherardo non avrebbe osato di legare delle somme da prelevarsi per un corso di anni sulla vendita del minerale dell' Elba.

§ 84. Quale era dunque il titolo in virtù del quale l' Appiani disponeva anche per tempi avvenire dell' entrate delle Miniere dell' Elba, senza che le popolazioni Elbane vi si opponessero?

Riandando tutto quello e quanto si è detto nei §§ 57-79 è agevole la risposta. L' Appiani era succeduto a tutti i diritti che la Repubblica Pisana aveva sull' Elba, non per usurpazione ma con pieno consentimento delle popolazioni che formavano il no-

vello Stato, è perciò che il medesimo, esercitando come la Repubblica Pisana questi diritti, le popolazioni di quell'Isola, non trovarono nulla a ridirvi: perchè esse ben sapevano a qual titolo possedevano il soprassuolo della medesima.

§ 85. Gli Appiani goderono senza contrasto, liberamente ed indipendentemente del dominio, o come dicevasi allora della Signoria o come direbbesi ora della Sovranità temperata da costituzione, sull'Elba, Piombino, Suvereto e Scarlino, sino al 1404 nel qual'anno si dettero *in accomandigia* al Comune di Firenze: accomandigia che rinnuovarono nel 1413, 1419, 1441, 1450 e 1464 a favore dello stesso, o di quello di Siena: per meglio consolidarsi nel nuovo Stato.

Il darsi in accomandigia equivaleva a mettersi sotto la protezione di quelle repubbliche, nè importava diritto alcuno su di essi o i loro sudditi di *Suzerainété*.

§ 86. Nel 1502, poi Giacomo IV Appiano: recuperato « *coll'ajuto dei sudditi e degli amici lo Stato* » usurpatoli dal Valentino; per avere un saldo appoggio contro tali venturieri e per schermirsi dagli intrighi politici che funestavano l'Italia, addivenne *di spontanea sua volontà feudatario* dell'Impero.

Il qual fatto se da un lato prova che da quest' epoca comincia la trasformazione del titolo della Sovranità dei Dinasti di Piombino sull'Elba; dall'altro stabilisce che sotto la repubblica pisana e sotto i primi Appiani, Piombino e l'Elba non furono mai *un vero e proprio Feudo;* e che se lo divennero nel 1502, ciò non fu in modo assoluto e nello stretto significato della parola.

Esposizione dei Principii di legislazione mineraria contenuti negli Statuti di Rio.

§ 87. Se non che prima di procedere oltre in queste osservazioni, occorre chiamare l'attenzione dei lettori sugli antichi *Statuti di Rio*, perchè in essi sono contenute molte disposizioni attenenti a quelle Miniere del ferro.

Alcuni, basandosi sulla citazione contenuta nella Rubrica XC. dello stesso, dell'anno 1532, nel quale Giacomo V. ordinò che fossero aggiunte *ferie repentine*, per la nascita di Giacomo VI.

ritengono che questi statuti rimontino al secolo XVI. La data di questa disposizione, sembraci non essere sufficente per stabilire con sicurezza che detti statuti appartengono a quell'epoca: inquantochè come abbiamo digià avvertito (§ 14) era uso di quei tempi e dei precedenti a disposizioni antiche raccolte in un codicetto, aggiungerne di nuove, suggerite via via da circostanze speciali.

Secondo noi, essi sono di una data molto più antica. Nella Rubrica IX. della parte seconda suddetta, ove si dispone intorno agli *Arbitri del Monte*, veggiamo citati i Consoli *che si troveranno in offizio in principio di Gennajo*, mentre in ogni altra parte si parla degli *Anziani che si troveranno del mese di Gennajo.*

I *Consoli* come magistrati municipali, succeduti ai *Decurioni* o *Principali*, si trovano in carica per la prima volta sul cadere del secolo XII. in alcune città italiane. A Pisa sembra che durassero sino al 1289 nella qual epoca ai medesimi subentrarono gli *Anziani*, come ce lo prova il Documento pubblicato dal ch. Prof. Bonaini nel Tomo VI. dell'Archivio Storico Italiano.

È un fatto che anche i Comuni dell'Elba ebbero i loro *Consoli:* dappoichè era ad essi che doveva essere notificata nel 1290 la Sentenza contumaciale per non avere rimesso il tributo dei Falconi che i Comuni stessi dovevano all'Arcivescovo di Pisa, come abbiamo già detto (§ 67).

Che gli Statuti di Rio siano anteriori al 1289, perchè vi è fatta menzione dei *Consoli* come magistrati municipali, non lo vorremmo all'appoggio di una sola rubrica categoricamente asserire: ma non lo vorremmo neppure impugnare assolutamente; bensì è ben singolare la coincidenza di esservi menzione nel Documento del 1290 e nella Rubrica IX. citata degli Statuti di Rio dei *Consoli:* i quali aboliti a Pisa nel 1289 non lo poterono essere nell'anno stesso all'Elba, perchè era in mano dei Genoves e vi durò fino al 1292.

Le storie poi o manoscritte o a stampa del Principato di Piombino affermandoci che Gherardo Appiani, *per mezzo di leggi statutarie*, concordò co' suoi nuovi soggetti tutto quello e quanto poteva concernere il buon governo dello Stato e la conservazione dei loro privilegj: ci dimostrano chiaramente che queste prescri-

zioni e questi privilegj, se non furono, come non è da supporre, consegnati in un codicetto nei tempi del dominio pisano, lo furono in tal solenne circostanza, nella quale aveva luogo un nuovo patto, con un novello Signore.

Per ciò si può di certo asserire che se gli Statuti di Rio, non furono emanati prima del 1298, essi però lo furono prima del 1500 e che le date posteriori che vi sono riportate, appartengono ad aggiunte inseritevi in tempi più recenti, non ostando esse, che le parti essenziali possano rimontare ad un epoca molto remota.

Il Codice poi che li contiene, che prima si custodiva nell'Archivio del Comune di Rio, e che poscia fu depositato in quello di Portoferrajo, sembra che sia una copia di altro più antico, fatta durante l'epoca in cui Alessandro Appiani era luogotenente di Giacomo VI suo padre, cioè tra il 1574 e il 1578, come si rileva dalla rubrica IX. della parte I.ª ove si dice « *siano raffer-* « *mati dal Signore Illustrissimo nostro padrone o* SUO LUOGOTE- « NENTE » o più precisamente nel 17 Ottobre 1578 quando Alessandro, detto Signore di Piombino, col consenso e per volontà di suo padre approvò e confermò gli ordini e gli Statuti del Principato, come si rileva dal Breve et Ordini di Piombino.

Gherardo Appiani quando convocò intorno a sè i rappresentanti di tutti i Comuni del novello Stato, onde ottenere il loro assentimento al nuovo ordine di cose, nel confermare i privilegj dei Comuni stessi racchiusi nei loro Statuti, se da un lato lasciò intatta la sostanza delle prescrizioni in essi contenute, dall'altro è certo che dovette sostituirvi alle parole « *Signoria di Pisa:* le altre lo *Illustrissimo Signore:* alle quali in progresso di tempo, nelle varie ricopie degli Statuti stessi, con pieno consentimento dei rappresentanti dei Comuni Elbani, furono sostituite quelle di *S. E. il Principe* o di *Sua Eccellenza Padrona.*

§ 88. Qualunque sia l'epoca da assegnarsi alla primitiva compilazione degli Statuti di Rio: ciò che non può revocarsi in dubbio è la loro *autenticità,* perocchè si trova nel Codice che li racchiude una conferma degli stessi in data del 21 Marzo 1706 firmata dalla Principessa Ippolita e dal Principe Gregorio Ludovisi-Boncompagni

di lei marito: e l'*osservanza* in cui sono stati sino al principio del Secolo attuale.

§ 89. In essi sono contenute N.° 146 rubriche divise in tre parti. Parecchie sono quelle che si riferiscono alle Miniere, quali l'VIII^a^, la IX^a^, la XIV^a^, la XLV^a^, la XLVI^a^, la XLVII^a^, la XLVIII^a^, la XLIX^a^, la L^a^, la LI^a^ e la LII^a^ della parte seconda, già pubblicate nel sommario in causa Boissy, e che regolano l'Escavazione, la Custodia, il peso della Vena, e il modo di caricarla alla Spiaggia. Le altre attengono a materie di Gius Civile, di Diritto Penale, di Polizia e di Amministrazione.

§ 90. È singolare che mentre in detti Statuti sono racchiusi regolamenti i più minuziosi sopra tutto ciò che riguarda l'umano consorzio: e che vi si scende a parlare perfino di bestiami, di polli, di api, delle semente e di spazzature: non vi si rinvengano quelli che dovevano stabilire i diritti del proprietario del soprassuolo sotto il quale si poteva escavare il minerale. E sì che svariati interessi e moltiplici conflitti dovevano nascere tra proprietarj e proprietarj, qualora le miniere fossero appartenute allo Stato e la superficie ai particolari e qualora il sopra e sotto-suolo fosse appartenuto ai privati.

Ma questa singolarità cadrà di per se stessa, ogni qualvolta si rifletta che, appartenendo allo Stato in libera ed assoluta proprietà il sotto-suolo e nel caso di concessioni livellari o ad altro titolo — le quali giova dirlo non si verificarono che nel XV° secolo — per ragione di dominio diretto il soprassuolo, non potevano insorgere conflitti, perchè le concessioni del soprassuolo sarebbero sempre state vincolate dal riserbo del diritto di escavazione in quei terreni: per lo chè era superfluo il fare dei regolamenti speciali su questa materia.

Se non che dagli Statuti stessi resulta che i terreni feraci di minerale erano incolti e senza alcun padrone superficiario: e vestiti per lo più di bosco.

Infatti nella Rubrica XLI^a^ leggiamo « anco statuiro li predetti « statuarj *per levar via li scandoli* che possono intervenire fra « li cavatori *et per salvatione di esse caviere* come quì appresso « si contiene cioè: che non sia alcuna persona che si possi ac- « costare a fare caviera presso canne cinque o sei almeno da

« ogni banda ad alcuna altra caviera, la quale *non sia abbando-*
« *nata* per un anno intiero o più: *non sia lecito* entrare in al-
« cuna caviera caduta per usufruttarla se prima detta caviera
« non sia stata *abbandonata* dal patrone un anno o più: non
« possi persona alcuna *fare presa* di caviera se non è sgrottata,
« et quando non fusse sgrottata non s' intendi presa nè acquisti
« ragione alcuna: non sia persona alcuna che in detto monte
« possa *infocare* nè *debbiare:* nè *tagliare legna;* salvo per for-
« tificare le caviere ....; » le quali prescrizioni chiaramente ci provano che i terreni ove era minerale non erano posseduti da alcun privato, ed eran concessi soltanto per cavarvi vena, sotto date restrizioni dirette più che altro a tutelare i diritti dei precedenti concessionarj: che nessuno poteva metterli in coltivazione neppure per la sementa dei cereali — debbiando: — e che solo si permetteva ai cavatori di tagliarvi delle legna per uso della miniera.

§ 91. Per quanto severo esame possa farsi sull' insieme di questi Statuti e sulle rubriche che più specialmente attengono alle miniere, sempre ne risulterà che il proprietario assoluto ne era il Governo, o andasse questo sotto il nome di Repubblica pisana o sotto quello di Signoria di Piombino: e che tutte le prescrizioni contenute nelle medesime eran dirette a tutelare non solo questa sua proprietà ma ancora l' utile che ne ricavava.

A riprova di ciò andremo mano mano esponendo ed illustrando dette rubriche: lo che quando non serva ad altro varrà a somministrare delle notizie interessantissime sull' industria mineraria di quel tempo.

§ 92. Nella Rubrica XLVII^a della citata parte II.^a « delli ordinamenti della Piaggia » leggiamo che « il Commissario *deputato*
« *dal nostro illustrissimo Signore*.... sia obbligato per vinculo
« di suo giuramento et per debito del suo offitio procurare....
« che si cavi della *Vena recipiente*.... per modo che ne segui
« *utilità al detto Signore Illustrissimo:* e ritrovarsi ogni mattina
« alla piaggia *per vedere il conto di Sua Eccellentia Illustrissima*
« sotto pena.... di soldi quaranta.... » Si tralasciano altre discipline decretate nella medesima, perchè attenenti a mercedi da pagare, a peso, a consegna o a imbarco del minerale.

Dal disposto di detta rubrica chiaramente risulta che queste prescrizioni coordinate tutte a tutelare il Commercio del minerale di ferro, e gl'interessi dell'Illustrissimo Signore, erano state decretate da chi aveva la Signoria o Sovranità dello Stato e la proprietà delle miniere, col pieno consentimento della Magistratura Municipale di Rio, la quale ne doveva sorvegliare la scrupolosa esecuzione: in caso diverso, non vi sarebbe stato esplicitamente dichiarato che non mancasse mai minerale alla spiaggia *onde ne seguisse il suo utile:* che il Commissario fosse di buon'ora alla Marina *per vedere* il suo conto, e che si pagassero gli arnesi a *sue spese.*

§ 93. In quella poi « di N.° XLVIII viene ingiunto ai soldati che il Governo teneva appositamente alla Marina di Rio: » di fare buona guardia.... « perchè la Vena non sia furata.... di sal-
« vare e guardare tutte le robbe del Signore Illustrissimo le quali
« vi fossero raccomandate nel magazzino.... di procurare li monti
« della Vena e tenere a mente il patrone di chi sono: acciò non
« si scrivi a una persona per un altra.... acciò il Signore Illmo.
« non sia defraudato.... » e altre prescrizioni sulla gita delle barche, sulla provvista degli arnesi per pesare e caricare le vene, sulla sceveratura delle medesime e sul taglio delle legna nel monte della cava.

Anche da questa rubrica emerge la proprietà delle miniere e della vena che se ne estraeva nel Signore Illustrissimo, il quale teneva alla Spiaggia di Rio dei soldati per tutelare le sue proprietà.

È necessario bensì spiegare chi erano quei Padroni in essa rammentati che avevano dei monti di minerale, ai quali se ne doveva tener conto; giacchè per chi non conosce i sistemi della Miniera di Rio, che invalsi forse fin dai primi tempi che fu messa in attività sono durati sino al giorno d'oggi, potrebbe nascere il dubbio che vi fossero due proprietarii distinti e separati del minerale, cioè l'Illustrissimo Signore ed il proprietario *del monte della vena.*

In antico, come tuttora si pratica, in gran parte il minerale escavato alla Miniera era trasportato giorno per giorno alla marina per mezzo di somarai. Non caricandosi tutti i giorni, fu gioco-

forza formarne dei cumuli alla spiaggia: assegnando a ciascun somarajo uno spazio ove potesse fare *il suo monte:* perchè potesse essergli pagato il trasporto in ragione della quantità ivi condotta. E siccome questa quantità non poteva essere precisata se non che dopo pesato ed imbarcato il minerale: e d'altronde il trasportatore non poteva campare d'aria, nè aspettare l'occasione eventuale della vendita del minerale, così venne a stabilirsi una specie di *conto corrente* tra il Signore proprietario ed il trasportatore padrone del monte: cioè il Signore proprietario faceva pagare al trasportatore mese per mese un acconto di vettura sopra una stima approssimativa; e di questo pagamento doveva per necessità tenersene registro, come pure doveva conteggiarsi ciò che via via da ogni monte veniva pesato « *acciocchè il Signore* « *Illustrissimo non* » fosse « *defraudato.* »

Il Signore Illustrissimo adunque era il padrone del minerale perciò che attiene all'assoluta proprietà del medesimo, e il somarajo era il padrone del monte per ciò che attiene alla mercede del trasporto che gli era dovuta: all'effetto di essere distinto da altri somarai trasportatori: e perciò il Signore stesso, o chi prima di lui, avendo sommo interesse che detta contabilità fosse scevra d'errori, fece quelli ordinamenti che non possono avere dell'oscuro se non che per coloro che non conoscono le cose di Rio.

§ 94. Nell'altra Rubrica LII. « *del pesatore della Vena* » viene ordinato « che il Commissario d'ordine dell'Illustrissimo Signore « haverà a condurre alcuni pesatori » e che « prima.... presente « il consiglio, se li dia il corporale giuramento di pesare il giu« sto .... tanto per l'Illustrissimo Signore, quanto per lo com« pratore di dette vene: » dalla quale pure risulta, a chi in realtà apparteneva la proprietà del minerale.

§ 95. In quella poi di N.° XLIX. intitolata « *del Scrivano della Vena dei cavatori.* » Anco s'ordina che lo « scrivano dei « cavatori sia eletto ogni anno da venticinque cavatori di vena: « il quale così eletto giuri di fare il suo offitio giustamente et « sollecitamente, et scrivere la vena che si carica ogni giorno: « il simile il grano et olio che ricevono li cavatori, per modo « si veda chiaro il lor conto del dare et havere .... et habbi « per suo salario dui pesi di vena per cavatore .... »

A questa rubrica è necessario fare alcune osservazioni. Non sorprenda che in essa non comparisca l' Illustrissimo Signore: inquantochè chi ordina qui allo scrivano di tenere il conto corrente dei *cavatori* è quello stesso che nella rubrica XLVIII[a] ordinava di tenere il dare e l' avere dei *somarai* o trasportatori, cioè l' Illustrissimo Signore o chi prima di lui (§ 93). Bensì è da notare la generosità del Signore nel concedere ai cavatori la facoltà di scegliersi da se stessi detto scrivano: la quale non deve sorprendere, ogni qualvolta si rifletta che il medesimo doveva essere di sodisfazione degli stessi e doveva essere pagato colle loro fatiche, e che il Signore stesso era guarentito nel suo interesse dal giuramento deferitogli.

Il Signore poi, perchè i lavori della miniera non soffrissero danno per mancanza di grasce, teneva a comodo dei suoi cavatori e somarai *una rivendita di grano e di olio:* uso che si è conservato, pel *grano* soltanto, fino ai giorni d' oggi. Se ne fa indirettamente allusione nella rubrica LVI. della seconda parte citata « *di chi misura grani* » nella quale si dispone che « qualunque persona .... che habbia a misurare nel territorio di Rio « et Grassola, debba tenere la quarra diritta ogni volta che misurerà, sotto pena di quaranta soldi per volta, ECCETTO QUELLO « CHE SI DÀ AI CAVATORI PER IL QUALE SI FACCIA IL CONSUETO » dalla quale si rileva che il Signore ne faceva dare ai suoi lavoranti a *misura alquanto scarsa.* Più esplicitamente poi se ne parla in un Memoriale di alcuni uomini eletti dal Comune di Rio all' *Illmo. et Eccellmo. Signore e Padrone nostro*, riportato senza data nel sommario in causa Boissy, ma che probabilmente appartiene al 1575, col quale implorano dal Signore che gli esoneri dal pagamento della gabella *di due carlini* (1) per sacco di grano che da alcuni anni a quella parte pagavano da terra a terra, e che faccia loro provvedere dai Magonieri del Gran-Duca di Toscana (§ 125) tanto grano ed olio che basti al loro consumo al prezzo

(1) Il Ducato di Napoli del peso di acini 76 pari a grammi 3,38580 in lega a 22 carati conteneva grammi 3,10365 d' oro puro, equivalenti a L. 10,6093 italiane. Siccome aveva allora corso per Carlini 12 1/2 l' aggravio di 2 carlini di cui si lagnavano i Riesi, equivalenti a L. it. 1,7104, era assai forte per un territorio come quello di Rio che produce poco grano.

che costa ad essi condotto alla spiaggia di Rio, richiamando in vigore l'uso allora non più osservato di eleggere due cavatori per andare in terra-ferma con un ministro della cava a provvederli nelle raccolte; lo che da Jacopo XVI. viene loro promesso: dal quale apparisce che malgrado la misura un poco scarsa del grano i cavatori vi trovavano più vantaggio che a provvedersi altrove.

§ 96. Ma le rubriche più importanti sulle Miniere dell'Elba sono, quella di N.º IX, e quelle di N.º XLVI e LI.

La rubrica XLVI. che parla *delle Caviere e del Monte:* fu da noi riportata per lo intiero al § 90. Quì trascriveremo quelle di N.º LI. e quella di N.º IX.

Nella rubrica LI. che tratta « *di chi ha caviere e chi n'ha di novo* » e strettamente si collega colla precedente. « Si pro-
« vede ancora — vi si legge — che non sia alcuna persona ha-
« bitante in Rio o Grassola, che habbi caviere, o le facesse di
« nuovo, in quelle possi accettare o vero lavorare più d'un com-
« pagno: in modo che siano doi, et non più: alli quali doi si
« da authorità che possino condurre et adoperare in loro caviera
« quelli asini che li parerà et piacerà a mezzo, *secondo l'usanza*
« *et costume di Rio:* et qualunque cavatore padrone di caviera
« c'havesse raccolto alcuno altro cavatore in modo che passino
« doi, debba quelli havere licentiati et provedersi d'un altro,
« pena lire dieci a pagare di fatto. »

La rubrica IX finalmente, che tratta « *dell'Arbitri del monte* » e che completa la legislazione mineraria racchiusa negli Statuti di Rio, è del seguente tenore. « Ancora s'ordina: che li Consoli
« li quali si troveranno in offitio in principio di gennajo di cia-
« scun anno, siano tenuti eleggere un buono et intendente ca-
« vatore di vena, il quale, insieme con un arbitro, s'intenda
« havere pieno arbitrio et balìa di decidere, sententiare et ter-
« minare ogni lite et differentia, la quale nascesse fra li huomini
« di Rio od altri per causa delle cave fatte o da fare, ancorchè
« le caviere non fussero effundate insieme: quale arbitro et ca-
« vatore di vena, *sieno raffermati dal Signore Illustrissimo no-*
« *stro Patrone* o suo luogotenente, altrimenti non vaglino nè *ten-*
« *ghino:* et quello che per li detti, *così raffermati*, sarà giudi-

« cato tra le parti *per commissione del Commissario* o vero per « commissione a loro data per li litiganti, semplicemente et senza « scrittura o con scrittura; s'intenda rato et fermo et vagli et « tenga come se tutte le solennità di ragione vi fussero interve- « nute: et quando accadesse che uno di detti arbitri fusse absente, « o, per qualche caso, non ci potesse venire, in tal caso il *Com-* « *missario* ovvero l'arbitro proprio possa eleggere un'altro in « luogo dell'arbitro absente, purchè non sia a suspecto ad al- « cuna delle parti, et similmente vaglia et tenga quello che per « loro sarà giudicato, arbitrato et sententiato: questo aggiunto « che quando alcuna delle parti si sentisse gravata, *il Commis-* « *sario possa* mandare un'huomo aggiunto, non suspecto ad « alcuna delle parti: et dalla sententia di esso essendo d'accordo « con li arbitri, o almeno con uno di detti arbitri, non si possa « più appellare.

« Et il *Commissario sia tenuto mandare ad executione detti* « *laudi, arbitramenti et sententie* di essi arbitri del monte, som- « mariamente et di piano, *senza figura di giuditio*, solo veduto « il lodo et laudi predetti. »

§ 97. Dall'insieme del disposto di queste rubriche chiaramente resulta:

Che in tempi remotissimi esisteva in Rio e Grassola — terra nei pressi della Miniera distrutta nel 1534 — un corpo di lavoranti che escavavano la Vena di ferro a un certo prezzo, guadagnassero o nò, ma a conto e nell'interesse dello Stato qualunque esso si fosse o qualsiasi denominazione avesse: e

Che questi cavatori lavorando a caso, senza metodo, e a buche con danno della Miniera e con giornalieri e continui litigi: il Governo di questo Stato « *per salvatione di esse caviere* » cioè per non far ruinare questa industria da cui ricavava colla vendita del minerale un entrata rilevantissima l'erario, e col lavoro la sussistenza la popolazione dei due paesi suddetti; e « *per levar via li scandoli* » che inceppavano, nella collisione degli interessi dei diversi intraprenditori dell'escavazione, il buon andamento delle medesime, d'accordo co' rappresentanti dei due paesi, abitati forse in origine esclusivamente da un numero ristretto di

cavatori (1), facendo tesoro degli usi e delle consuetudini che in quel tempo vigevano e che gli sembrarono più acconce all'uopo, prescrisse le discipline in esse contenute, più specialmente dirette, come portava la natura del negozio,

a) A regolare i diritti che scambievolmente competevano ai cavatori, come intraprenditori e cottimanti, sulle cave da essi prese a escavare: e le competenze che potessero avere sul bosco che vegetava sul Monte in cui erano le miniere:

b) E a creare un Arbitrato o Giurì per conoscere e decidere le questioni che fossero potute insorgere o tra i cavatori o tra i cavatori stessi ed altri.

Così quanto al primo capo vi troviamo stabilito,

1.° Che nessun cavatore poteva far presa, cioè pigliar possesso, di una caviera o buca, se prima non era *sgrottata*, vale a dire messa a scoperto; probabilmente perchè il Governo voleva, prima d'immettervi in possesso il lavorante, far verificare la qualità del minerale dal capo della miniera.

2.° Che nessun cavatore poteva aprire una caviera in vicinanza di altra caviera, salvo che presso caviere o buche già abbandonate da un anno e più; dalle quali non ostante doveva star lontano da 5 a 6 canne almeno.

3.° Che il lavoratore o *usufruttuario* di una caviera che l'avesse abbandonata per un anno e più, doveva intendersi decaduto dalla concessione.

4.° Che era limitato il numero degli individui che potevano lavorare in una buca o caviera a due solamente.

5.° Che i boschi che cuoprivano la superficie del monte in cui eran le cave, erano ritenuti appartenza, appannaggio o dipendenza delle cave stesse ed erano riserbati, sotto certe restrizioni, al servizio delle medesime.

6.° E che i cavatori avevano a carico non solo l'*escavazione*, ma ancora il *trasporto* del minerale alla spiaggia; nel

(1) Che il numero degli abitanti di Rio e Grassola fosse assai limitato ed insufficiente alla coltura delle campagne e alla escavazione delle miniere all'epoca della compilazione dello Statuto lo rileviamo dalla Rubrica LXVI « dell'Immunità di chi verrà ad abitare a Rio » di cui non vi ha esempio negli Statuti degli altri Comuni dell'Isola: che accordava dei privilegi ai forestieri che fossero andati a stabilirsi a Rio. »

quale ultimo caso avevano facoltà di servirsi di quanti somari volevano a seconda « *dell' usanza e costume di Rio.* » Somari che, come resulta da una lettera della Principessa Isabella al Commissario di Rio del 25 Gennajo 1593, erano forniti e provvisti con pagamento a respiro dai Ministri della Cava.

E quanto al secondo vi leggiamo:

1.° Che vi era una specie di Arbitrato o Giurì per dette miniere, composto di un cavatore di Vena e di un arbitro: all' uno dei quali in caso di assenza, poteva essere sostituito un altro dal rappresentante del Governo in Rio, o *Commissario.*

2.° Che questi Arbitri o Giurati erano eletti dall' Autorità Municipale; ma dovevano essere, *sotto pena di nullità,* confermati dal Governo qualunque si fosse, che in questo caso negli Statuti suddetti è dichiarato « *Illmo Signore nostro Padrone.* »

3.° Che il ricorso a detti Arbitri tanto poteva essere interposto dal detto Commissario del Governo, quanto dai cavatori interessati nella questione.

4.° Che detti Arbitri avevano piena balìa di decidere, sentenziare e terminare ogni lite e differenza sulle cave aperte e da aprirsi.

5.° Che la causa dinanzi ai medesimi doveva essere discussa pettoralmente e senza scritture.

6.° Che in caso di discrepanza d' opinione fra questi due arbitri, era serbata al detto Commissario la facoltà di nominare un terzo arbitro o arbitratore, dal cui giudizio non eravi luogo ad appello.

7.° Che le decisioni degli stessi dovevano essere mandate ad esecuzione dal Commissario anzidetto, *senza figura di giudizio*, ma soltanto veduto il lodo da essi pronunziato.

8.° E finalmente che oltre questo Arbitrato o Giurì vi erano usi e consuetudini per supplire a tutto quello e quanto non era preveduto nello Statuto, che forse erano coetanee all' apertura di queste celebri miniere.

§ 98. Può sembrare a primo aspetto strano, che in dette rubriche non si faccia mai menzione del prezzo che era retribuito ai cavatori per l' estrazione e trasporto del minerale e dell' autorità che dava le concessioni di aprire nuove caviere o buche: se

non che detta stranezza di per se stessa sparirà: se si rifletta che il prezzo della mano d'opera, variando esso a seconda del numero della popolazione e del valore maggiore o minore dei generi ed articoli indispensabili agli umani bisogni, non poteva essere fissato e consegnato ad uno Statuto, ma doveva essere regolato a seconda dei tempi e delle circostanze; e che il concedente non poteva essere se non colui, o si chiamasse Repubblica Pisana o Signore di Piombino, lo che poco importa, che confermava gli arbitri; che nominava il Commissario il quale eseguiva le loro sentenze, provvedeva gli arnesi necessari alle miniere, curava il caricamento delle vene, ec.; che teneva soldati alla spiaggia perchè la Vena non fosse furata, e che vendeva il minerale: a tutelare l'interesse del quale erano state più che altro dettate le rubriche concernenti cose Minerarie; e di cui non si fa menzione in dette rubriche perchè superfluo il dichiararlo, essendo cosa ovvia e appoggiata ai vecchi usi e consuetudini di Rio.

§ 99. È un assurdo poi il ritenere all'appoggio di questi Statuti, che la proprietà delle miniere spettasse al Comune di Rio e di Grassola.

Basta gettare un'occhiata sulla rubrica XLVI. « *delli ordinamenti della Piaggia* » nella quale si legge che il Commissario doveva far *pagare alli patroni delle barche per le spese di .... caricatura quello che è* CONSUETO PER ANTICO: cioè fra le altre cose « *Item al* COMUNE *per il Martello soldi dieci per centinajo* » per accertarsi del contrario: lo che quando fosse stato, una rendita ben meschina gli avrebbe dato questa proprietà, giacchè dieci soldi nel 1532 che equivarrebbero ora a Ital. L. 0,8122 (1) da prelevarsi sulla vendita di cinque a seicento centi di minerale, non sono poi un lucro padronale proporzionato alla ricchezza di questa Miniera.

§ 100. Prima di proceder oltre è necessario spiegare ciò che intendevasi a quell'epoca sotto il nome di *Monte*.

(1) Il fiorino fiorentino d'oro da 96 a Libb. a 24 carati, del peso intrinseco di grammi 3,536896 pari a Ital. L. 12,1826 equivalendo in quel tempo a lire fiorentine 7 1/2: i soldi 10 avevano l'attuale equivalente di Ital. L. 0,8122.

Sotto questa denominazione, come più sotto dimostreremo, s'intendeva tutta quella zona di terreno più o meno metallifero che si estendeva dalla vallata d'Ortano a quella di S. Miniato e che forma una serie di colline più o meno elevate, dipendente dalla catena dei monti che attraversano nella sua lunghezza la parte orientale dell'Elba. Essa era limitata a tramontana dalla vallata di S. Miniato conosciuta oggi sotto il vocabolo di Valle del Baccetti, ed è cosa da notarsi che il colle alle cui falde settentrionali essa si adima conserva tuttora il nome caratteristico *di Monte Termine o del Termine:* a levante dal mare del canale di Piombino: a mezzogiorno dalla vallata d'Ortano: e a ponente dalla Valle della Venella che resta alle falde occidentali del Monte Fico; dalla Valle di Grassola, o come ora si chiama di Catone, e dalle falde occidentali del Monte Giove e del Monte del Termine citato.

Essa comprendeva perciò il Monte Fico ov'era la cava del ferro di Grottarione e della Venella; il colle del Piè d'Ammone, ove erano le cave di Rio e di Vigneria; il Monte del Giove, sul quale al tempo dei gentili sorgeva un tempio dedicato a Giove Ammone e che lasciò il nome, sebbene corrotto in Pietamone, a parte della collina suddetta, e ove ancora scorgonsi tracce di minerale di ferro, e finalmente il Monte del Termine, nelle cui pendici orientali e meridionali era la cava di Capo di Pero o di Rio Albano.

§ 101. È agevole il provare che tutto questo spazio di terreno era considerato in quell'epoca come patrimonio dello Stato, e riserbato alla escavazione del minerale di ferro, e agli usi e servizio delle cave, tanto per il pascolo esclusivo dei somari addetti alle medesime, quanto per il taglio dei legnami occorrenti alla loro lavorazione e delle legna per i bisogni degli officiali delle cave stesse, e dei padroni delle barche che trasportavano il minerale di ferro.

§ 102. Che la proprietà del *Monte Fico* e sue pertinenze e confini spettasse allo Stato o Demanio, che egli ne disponesse per tenervi le somare per la razza al servizio della cava, e che nessun privato vi avesse in quell'epoca possesso si rileva chiaramente dalle Istruzioni intorno al negozio delle vene, date nel 1597,

e riportate nel sommario in causa Boissy, a Messer Giulio di S. Regolo dalla Principessa D. Isabella: nelle quali stà scritto fra le altre cose. « E prima; che *nel Monte Fico sue pertinentie* « *et confini*, facciate, che si mettino le somare per far razza, « et che serva per bandita loro, nella quale *non ci possino* an- « dare a pasturare nè bestiami grossi nè minuti sotto pena.... » e le quali furono lette pubblicamente dal Commissario nella Piazza di Rio alla presenza di tutti e particolarmente dei cavatori chiamati dal messo nel dì 15 Luglio dell' anno dopo, e copiate e registrate nel Codice che conteneva gli Statuti: lo che quando non fosse stato, i rappresentanti del Comune di Rio si sarebbero opposti a questa usurpazione o non avrebbero acconsentito che dette Istruzioni e la lettera che le accompagnava al Commissario di detto luogo, fossero registrate nel libro dei loro Statuti.

Oltre di che le traccie dell' escavazione del minerale di ferro eseguitavi in tempi remoti, in più luoghi, stanno lì a confermare la nostra assersione.

§ 103. Ci sembra inutile, dopo tutto quello e quanto è stato discorso sin quì intorno agli Statuti di Rio e più specialmente nel § 90, dilungarci viemaggiormente a provare la proprietà del Principe o Stato di Piombino sul colle del Piè d' Ammone che era limitato al Nord dalla Valle del Giove, all' Est dal mare, al Sud dalla Valle del Reale e all' Ovest dal fosso di Grassola, ove esistono la cava del ferro di Rio e quella di Vigneria.

Nessuno fia che impugni che i Romani e forse prima dei Romani gli Etruschi, i Pisani e i dinasti di Piombino escavassero nel perimetro di questo monte, vale a dire esercitassero un diritto di proprietà e di possesso sul medesimo, in tutte le località ove cómpariva del minerale. Un' occhiata data alla superficie di quel terreno, e agli immensi cumuli di minerale terroso conosciuto sotto il nome di Gettate che esistono alle sue falde, basta per convincere chiunque di questa verità. Se non che ad esuberanza di prove, noi citeremo due certificati firmati, quando era già cessata sull' Elba la Sovranità dei Principi di Piombino, che uno da 7 e l' altro da 12 uomini dei più vecchi, dei più specchiati e dei migliori del Comune di Rio, ed esibiti dal Principe Ludovisi correndo il 1816, nelle vertenza che ferveva allora col

Granduca di Toscana, novello Sovrano dell' Elba; dai quali resulta che nei tempi antichi fu lavorato a conto dei Signori e dei Principi di Piombino e nei moderni a conto del Governo Francese, all' acqua-forte in Vigneria, alla Polveriera, al Filone, all' Antenna, al Sanguinaccio, alle Cavacce e alla Trincera, località tutte comprese nel perimetro di detto monte. Quello poi che è certo si è come ce lo afferma il Sig. 1° Tenente Giacinto Cecchini in un Memoria manoscritta sulla Miniera di Rio del 1783 che vicino all' acqua marziale in *Vigneria* e quasi a fior di mare vi fu cavata nel 1775 *una quantità di ematite di somma perfezione:* e come risulta dai libri di Amministrazione di quell' epoca, che la Miniera di questo nome fu escavata dal Giugno 1786 al Decembre 1793.

Non crediamo fuor di luogo aggiungervi, estraendolo dall' Istruzioni citate nel § precedente, del 1597, che il Governo era così geloso della proprietà del colle che racchiudeva queste miniere che la Principessa suddetta non solo disponeva che « *nel monte della vena dove erano le cave non ci potessero andare nè bestiami grossi nè piccoli di qualsivoglia sorta eccetto quelli che* portavano *vene alla marina;* » ma di più ordinava che intorno alla piaggia mezzo miglio — lo che conferma l' estensione fino alla valle della Venella e di Catone della zona di terreno entro cui era il monte (§ 101) « *non vi* potessero *far debbj* ma restasse *per pastura de' somari che* portavano la *vena....* »

Che il Monte o colle del Piè d' Ammone fosse inculto, deserto e disabitato e di libera proprietà dello Stato, ce lo conferma ancora l' altra ingiunzione che segue le precedenti, colla quale la Principessa stessa suggerisce al S. Regolo di fare in modo « *che i cavatori faccino fra tutti una capanna grande alla marina per potervi ripor dentro il fieno et mettervi li somari, o sì vero.... che ogni cavatore faccia la sua capanna in decto luogo per l' effetto decto di sopra; et acciò li somari non siano strapazzati in altro che portar vene, il che quando l' haveranno fatto, si possino riposare sul fatto proprio e pasturare;* » d' onde ebbe origine come in appresso si dirà il villaggio della Marina di Rio.

§ 104. La proprietà sul monte del Giove, fin da quell' epoca

coperto di folto bosco di lecci, non ha bisogno di esser dimostrata in quanto che, spetta tuttora ai RR. possessi dello Stato.

A corredo delle notizie storiche su queste celebri Miniere, faremo notare bensì, che alle sue falde presso alla Valle di Vigneria e precisamente in luogo detto il *Portello*, fu fatto escavare nei passati tempi dai Principi di Piombino il minerale di ferro, come ne fanno fede i certificati allegati nel precedente §.

§ 105. La proprietà finalmente sul monte del Termine, che è limitato al Nord dalla valle del Baccetti, all' Est dal mare, al Sud dal fosso del Mal-passo e a Ovest dal varco che lo separa dalla catena dei monti che percorre la parte orientale dell' Elba sino al Capo della vite, e che era considerato come una continuazione del Monte perchè racchiudeva del minerale di ferro, abbondante e visibile alla sua superficie; risulta dai diritti possessorj esercitatevi dal Principe Don Antonio Boncompagni Ludovisi, quando nel 1734 sotto il Ministero del Fineschi soprintendente della cava di Rio, e con la direzione del sotto-caporale Francesco Muti, Pietro Caracci, Gio. Tullio Cignoni e Antonio Canovaro escavarono del minerale di ferro in Capo di Pero, e Rio-Albano, località comprese nel circuito di detto monte: come ne fanno fede le memorie di quell' epoca: e dai suoi successori non che dal Governo Francese, il quale non è da porsi in dubbio che non ritenesse come proprietà nazionale ogni sorta di miniera, come ce lo confermano i certificati allegati nel § 103.

§ 106. E la esclusione di questa vasta zona di terreno, che comprendeva quasi che la quarta parte del territorio del Comune, dalla libera coltivazione e dal libero commercio dei privati, che non era sensibile ad una popolazione limitatissima; cominciò ad essere molesta alla popolazione stessa, allorchè al cadere del secolo XVII accresciutasi come più sotto si vedrà (§ 115) sino al N.º di 800 individui, e non potendo più trarre, come quando era in numero assai ristretto, tutta la sua sussistenza dall' industria mineraria, ma essendo costretta da forza maggiore a supplirvi coll' agricoltura e colla pastorizia, fu posta nella necessità, non potendosi estendere a coltivare sulla medesima, perchè tutti sapevano che era riserbata all' uso dell' escavazione del minerale; a supplicare per mezzo dei suoi rappresentanti, il Governatore

Generale dello Stato, a non concedere licenza agli abitanti di Rio di vendere Stabili a persone fuori di Stato, cioè ai Lungonesi e ai Portoferrajesi che fronteggiavano il Comune dal lato di mezzogiorno, *per vedersi ormai da tutte le parti* RISTRETTA DI TERRITORIO, come si rileva dalla deliberazione del 3 Gennajo 1693.

La qual supplica, basata appunto *sulla ristrettezza* del suolo coltivabile o pascolabile, non avrebbe avuto scopo alcuno, quando a libera disposizione degli agricoltori e dei pastori fosse stato, come lo fu in appresso, tutto il territorio che costituisce il Comune di Rio, una gran parte del quale è rimasta tuttora incolta, non ostante che la sua popolazione da quell'epoca in poi sia più che sestuplicata, e che l'agricoltura e la vignicoltura vi abbiano avuto un più grande sviluppo (1).

§ 107. Che all'epoca della Repubblica Pisana le miniere suddette come pure le altre dell'Isola fossero considerate come proprietà dello Stato, emerge da tutti i fatti allegati ne' §§ 64-79; e che il concetto della natura di questa proprietà, più o meno alterato dalle dottrine feudali invalse dopo la caduta delle Repubbliche Italiane, pur non ostante si conservasse sino al cadere del secolo passato, è manifesto

Per le *disposizioni di diritto penale,* applicate ai furti della Vena ferrea:

Per lo impiego fatto dei pubblici funzionarii ed esecutori dello Stato nella custodia di essa vena:

E per le *dichiarazioni* emesse in proposito e dai Ministri dei Granduchi di Toscana e dai Dinasti di Piombino.

Così nel 4 Aprile 1573, un bando di Giacomo VI fulminava la pena *della Forca e la confisca* delle bestie e vascelli — a favore per la *metà del Fisco* — ai furatori della vena: nel 12 Settembre 1594 un altro bando del Governatore Generale Oscasali, proibiva, sotto *pena della galera* e della *confisca* dei cavalli e vascelli, non solo di cavar *minerali*, *mezzi minerali et altra sorta di simili cose,* ma ancora *di portarli per mostra;* nel 22 Giugno 1619, un Decreto della Principessa Isabella, per ovviare

(1) Il territorio del Comune di Rio era ed è Ettare circa 34,147, detratti i corsi di acqua e le strade. Attualmente è popolato da 5050 individui, che fa Ettare 6 5/7 circa a testa. Allora era abitato da 800 anime che fa Ettare 42 2/5 a testa.

ai pregiudizii che venivano inferiti alla camera principale non tanto a Rio quanto per tutta l'Isola co' furti della *terra venosa* e *puletta*, stabiliva la *pena* di Scudi 100 ai contravventori e la *confisca* dei vascelli a favore della camera suddetta: nel 9 Maggio 1643 altro bando — nel 16 Ottobre successivo ampliato e confermato — minacciava tre anni *di galera* ai pesatori che consegnassero la vena ai padroni di barca senza pesare e ai birri che fossero di guardia, quando non li avessero denunziati all'Autorità dello Stato: e nel 29 Gennajo 1744, un Editto della Principessa Maria Eleonora, confermando tutti gli ordini antecedenti in proposito, minacciava la *galera* per anni dieci, e da estendersi ancora per tutta la vita a seconda dei casi, per il *furto modico* della vena; e confermava la pena di morte per il furto magno, cioè quando il valore della vena rubata oltrepassasse gli Scudi 100, o fosse esso consumato, dice l'Art. XVI del medesimo, sul minerale che esisteva nella spiaggia di Rio, o su quello che si *trovava*, *per le riviere di* TUTTA *la nostra Giurisdizione.*

E alle minacce contenute ne' Bandi ed Editti sopraddetti, che i Signori e Principi di Piombino emanavano, col pieno consentimento dei popoli a loro soggetti, come rivestiti della suprema autorità dello Stato, quale nessuno ha giammai impugnato, non è a dire che non susseguissero le pene quando il caso lo avesse portato. Fra tanti casi noi ci limiteremo a citare l'ordine, contenuto nella lettera dell' 11 Luglio 1767 al Governatore di Capoliveri Dott. Luigi Sardi, riportata nel sommario in causa Boissy, non solo di compiere il Processo cominciato contro di un certo Papa e di farne eseguire lo arresto, perchè aveva rubato del minerale alla Miniera di Calamita; ma ancora di adoprare egualmente contro qualunque altro clandestino estrattore del medesimo; e la sentenza proferita nel 1782 contro Giorgio D.* e Simone D.** di Avenzano nello Stato di Genova, per il furto da essi commesso di 28 $^1/_2$ pesate di Vena — Tonn. 6 $^1/_2$ circa — nella Miniera di Terra Nera d'accordo con alcuni Lungonesi, nell'Agosto del 1777, per la quale essi furono condannati anzichè alla morte, come esteri, alla galera in vita.

Così resulta dal disposto della Rubrica XLVIII della parte II degli Statuti di Rio, che il Governo, qualunque esso si fosse,

teneva alla spiaggia dei *soldati*, i quali oltre di guardare la costa da' pirati, dovevano far vigilanza perchè non *fosse furata* la vena: dal disposto della Rubrica XLVII che il *Commissario*, succeduto in Rio al Podestà, che rivestiva le funzioni di Giudice Civile e Criminale, aveva moltiplici ingerenze ivi e altrove enumerate sul negozio delle vene, trascurando le quali era passibile di multe e penali: dalla lettera della Principessa Isabella del 25 Gennajo 1593 che il *castellano* della Torre della Piaggia doveva tener conto distinto e separato in un libro della vena ivi condotta: e dalle Istruzioni citate al § 102 che la Principessa suddetta dava facoltà al Commissario di disporre dei *famigli*, o forza pubblica, che il Governo teneva all'Elba per tutto ciò che potesse riferirsi alla vena del ferro, la *spesa dei quali* colla lettera della Principessa stessa del 4 Giugno 1597 *fu addossata alle Comunità dell'Isola* eccetto Rio; e da cui furono esonerate soltanto, in forza dell'altra lettera del 16 Aprile 1599; quando venne appaltata la escavazione di detta vena.

Così finalmente nelle istruzioni attenenti all'appalto delle vene di ferro dell'Elba del 1618 — pubblicate, insieme co' documenti testè citati nel sommario della causa Boissy — nella questione insorta tra le sorelle di Jacopo VII e la Corona di Toscana, come affittuaria della Miniera di Rio, su certi monti di minerale che si trovava escavato all'epoca della morte di quel Principe; troviamo chiaramente enunciata l'opinione che professavano i Ministri di Toscana, i quali ritenevano le vene suddette entrata dello Stato di Piombino: ivi « havendovi per indubitato che l'entrate della « detta cava di vena, erano *de regalibus congiunte* COLLO STATO « ed appartenenti al Principe et a chi di mano in mano et di « tempo in tempo succede nel Governo; di buona giustizia non « si può connumerare fra i *beni allodiali* del Principe defunto, « ma *fosse delle appartenenze* DELLO STATO, non ostante che si « dicesse che — detto minerale — era fuori delle cave, perchè « *etiam* la vena che si trovava cavata in vita del defunto Prin- « cipe et che era ancora in essere in sul luogo et non levata « APPARTIENE ALLO STATO. »

Fra i documenti riportati nel sommario in causa Boissy, merita, sotto questo punto di vista, speciale attenzione quello di

N.º LXII che contiene una relazione del 1621 al Governo Granducale sullo Stato di Piombino. Dal medesimo resulta, fra le altre cose, oltre che i vassalli non pagavano gravezza alcuna, che il medesimo aveva *miniere di ferro,* e altre cave ec. che l'entrate sommavano annualmente a Scudi 41,890 d'oro e che le uscite ascendevano a Scudi 7000 verificandosi un avanzo di Scudi 34,890 d'oro a Lire sette e mezza ciascuno, che ridotte a fiorini di Germania fanno F.i 70,000 circa (1). Se non che questa relazione è incompleta, giacchè negli Scudi 7000 di uscita ve ne figurano 5000 « per cavare miniere e portarle alla marina » e 2000 « per salario degli officiali e lavoranti »: vale a dire che questi Scudi 7000 sembrerebbero doversi conteggiare o alle sole miniere o alla sola Isola dell'Elba. Ma tra le entrate ve ne sono alcune che non provenivano nè dalle miniere, nè dall'Elba, come i diritti di mare e di terra, la rendita della Badia d'Alfango e dei suoi boschi, le Tratte del grano, le Saline di Piombino, il Fisco dello Stato, Suvereto, Buriano ec. Si può dunque ammettere che prelevando dagli Scudi 41.890, scudi 5890 pertinenti al continente, ne restassero come entrate al lordo dell'Isola, circa Scudi 36,000. Togliendone soli 5000 dei 7000 d'uscita, resterebbero 31,000 per l'entrate dell'Isola al netto. Lo scudo era di L. 7 $^1/_2$, equiva-

(1) Giacchè in seguito dovremo far parola di *Fiorini* di Germania, gioverà fin d'ora osservare che quello aureo era a taglio di 72 e a lega di Carati 18 1|2 per marca di Colonia: perciò al peso in lega di grammi 3,247778; ne conteneva 2,503495 d'oro, equivalenti a L. 8,623149 italiane. Legalmente doveva aver corso per 75 carantani o crociferi come allora si diceva; e siccome oltre al fiorino effettivo d'oro, ve ne era uno nominale che si costituiva di 60 *crociferi*, così questo doveva equivalere legalmente a L. 6,898519 italiane. Ma sulla Piazza la cosa non andava così, imperocchè i Governi avevano già da più anni alterato il *crocifero* di peso, e più specialmente di contenuto d'argento; per cui il pubblico non intese di volere barattare il fiorino aureo per 75 crociferi, come prescriveva la legge e ne domandò assai più. Essendo scoppiata nel 1618 la guerra de' 30 anni, allora sì che i Governi di Germania alterarono il crocifero; ma anche il pubblico volle di più di simili monete alterate per un fiorino d'oro. Nel 1621 il suo corso mercantile variò da 150 fino a 480 crociferi e salì sino a 720 nel 1622. Dopo quell'anno avendo i Governi provveduto a tanta anarchia, fu ristabilito il corso del fiorino aureo in limiti più ragionevoli. Avendo perciò la dichiarazione che Scudi 34,890 equivalevano nel 1621 a circa fiorini 70,000 di Germania, cioè di 60 crociferi, ne segue che il Fiorino germanico d'oro, di L. 8,623149 ital. era stato apprezzato per 115 crociferi; che in tal modo il fiorino nominale di 60 crociferi doveva equivalere a L. 4,499034 italiane come risulta dal § suddetto.

lente a Lire 9, 0100 italiane, come già fu osservato. Ma si ammetta pure che le rendite al netto di Piombino ed Elba fossero state di Scudi 34,890 si avranno italiane L. 314,358. 90. Siccome tale quantità di scudi equivaleva a circa Fiorini 70,000 di Germania, questo fiorino avrebbe avuto l'equivalente all'incirca di L. 4, 50 italiane.

Quello per altro che cale allo scopo nostro si è, che anche questo documento ci fornisce chiara prova che le miniere dell'Elba appartenevano allo Stato di Piombino e che ne costituivano la rendita la più rilevante, al detto ancora di non statisti Piombinesi.

Nell'Editto poi emesso dalla Principessa Maria Eleonora Boncompagni Ludovisi nel dì 29 Gennajo 1744, chiaramente ed esplicitamente è detto che col medesimo, vuol *provvedere alle frequenti fraudi che vengono commesse in pregiudizio della nostra* CASSA PRINCIPALE *e di qualsivoglia altro, che abbia interesse* nella compra e respettiva *vendita della vena da ferro:* e perchè tra le altre trasgressioni, frequenti erano quelle commesse dai pesatori delle vene, perciò ordina che i medesimi *giurino* di dare il peso giusto di detta Vena, promettendo di non far fraude a danno e pregiudizio sì dei compratori e così respettivamente del PRINCIPATO VENDITORE.

Ora è certo che queste leggi e regolamenti sanzionati da pene pecuniarie e afflittive esorbitanti: e gli obblighi imposti ai pubblici funzionarii ed esecutori dello Stato, sarebbero state una tirannia inaudita, un contro senso morale e giuridico, tale da autorizzare i sudditi o tanto meglio i Vassalli, come si chiamavano, del Sig. di Piombino, alla resistenza ed alla ribellione, quando fossero stati preordinati anzichè alla tutela di un diritto proprio dello Stato, a quella di un diritto privato spettante al Signore o Principe di Piombino. E che ancora i Principi e Signori di Piombino, sebbene esplicitamente in quei primi tempi nol confessassero, come fecero in appresso col Decreto del 29 Gennajo 1744 citato, ma lo ritenessero; emerge chiaramente dal fatto che in tutti i casi di *multa* o di *confisca*, la quota più grossa delle medesime fu sempre stabilita a favore del Fisco, o, come allora romanescamente si chiamava, della *Camera Principale.*

§ 108. Ma come mai, ci si dirà, se la zona di terreno co-

nosciuta sotto il nome di *Monte* (§§ 100-116) apparteneva nel secolo XVI, al Demanio dello Stato; attualmente troviamo che vi sono dei luoghi Pii e dei particolari che non solo hanno dei possessi nella stessa, ma che di più ne occupano oltre i due terzi?

Come mai se le miniere dell'Elba appartenevano allo Stato, ora, la superficie del terreno nelle cui viscere si ritrovano, appartiene a Comuni, a Chiese, a privati?

§ 109. Prima di rispondere a cosiffatta questione è giocoforza dare un occhiata retrospettiva alla storia politico-civile dell'Elba, cominciando dalla metà circa del secolo XV e venendo sino alla fine di quello XVIII. Essa si riassume in trè parole: invasioni, pestilenze, fame: che compendiano quanto di più terribile può toccare ad un popolo senza risorse per riaversene.

§ 110. Cominciamo dalle invasioni. Erano appena quarantadue anni che la Signoria di Piombino era smembrata dalla Repubblica di Pisa, che (1442) i Tunisini fanno uno sbarco all'Elba, ne saccheggiano i paesi ed espugnano il Forte del Volterrajo, il quale poco appresso è recuperato dalle truppe speditevi da Piombino sussidiate da quelle dell' Isola. Due anni dopo ritornano i Tunisini, ma è impedito loro lo sbarco: come fu impedito agli Aragonesi di Napoli nel 1448 dagli Elbani.

Durante il 1474 fu strettamente bloccata dai ladri di mare, e poscia scelta per stazione delle armate navali di Francia. Minacciata nel 1489 da' corsari Spagnuoli e nel 1491 da quelli Genovesi sotto bandiera milanese: viene sul principiare del secolo XVI nelle mani del Duca Valentino, dalle quali scampa nel 1502. Volgendo il 1534 Chai-Reddin, detto Barbarossa, invade l'Elba, devasta parecchi paesi, saccheggia Rio, distrugge Grassola a poca distanza da Rio e dalla cava del ferro, e ne porta schiavi gli abitanti a Tunisi. Carlo V pigliando Tunisi, libera i superstiti e li ritorna in patria, ma Grassola fu e non risorse più dalle sue ceneri.

Nove anni dopo ricomparisce il Barbarossa colla flotta Ottomanna, e getta l'àncora inoffensivo a Longone: vi torna nel 1544 e va nel Golfo di Ferraja, e per un giovanetto turco negatogli dal Signor di Piombino, sbarca le sue genti, pone a ferro e a fuoco i paesi dell' Isola e ne fa schiavi gli abitanti; che poi restituisce dietro la consegna del giovine.

Un invasore d'altro genere ha l'Elba nel 1548, nel Duca Cosimo I, il quale raccogliendo il frutto delle brighe cominciate durante la minorità di Giacomo VI, per fas o per nefas fa edificare la Fortezza di Cosmopoli o Portoferrajo sui ruderi della distrutta Ferrara.

Mentre gli Elbani, colla fabbrica di questo Forte credono di poter viver tranquilli, sbarca nel 1544 a Longone Dragut; tenta invano Portoferrajo; espugna e saccheggia Capolibero, Campo, Poggio, Marciana e Rio: con artiglierie fa rendere la torre del Giove a patti, che non mantiene ai Riesi che vi si erano refugiati, e dall'Isola trae meglio di 700 schiavi.

Nel 1555 vi tornano i turchi sotto Ibraim Pascià, ma trovata valida resistenza, si ritirano ben presto: e due anni dopo col trattato di Londra, in forza del quale ha Jacopo VI viene restituito lo Stato, meno Portoferrajo che si cede al Duca Cosimo, Spagna si riserba il diritto di presidiare i Forti e terre dell'Elba spettanti al Signore di Piombino, lo che sotto colore di protezione aveva già fatto sino dal 1510 e lo esercita, come dopo Spagna Napoli, sino al cadere del secolo passato con forte ed insopportabile aggravio di quelli abitanti.

Nel 1567 il Governo di Piombino a sicurezza dei naviganti nel Canale, fa costruire una torre sull'Isola di Cerboli, addivenuta continuo ricovero di Corsari: come nel 1530 allo stesso oggetto aveva fatto ricostruire quella di Palmajola.

Nel 1603 poi, Spagna comincia a fabbricare la Piazza di Longone per opporla a quella di Portoferrajo, e l'Elba è smembrata in tre parti o sovranità che una a Toscana, l'altra a Spagna ed il resto a Piombino.

Nel 1646, ai primi d'Ottobre Francia che era in guerra con Spagna, sbarca all'Elba due mila soldati sotto la condotta dei Marescialli De Noailles e Du Plessis Praslin, occupa i forti e le terre del Principe di Piombino e dopo fiero contrasto ottiene Longone per capitolazione e se ne mantiene in possesso sino al 1651.

Nel 1708 nella guerra della successione al trono di Spagna, gl'imperiali sbarcano alla spiaggia di Rio, dopo fiero contrasto colla plebaglia, giacchè le principali famiglie si eran salvate coi migliori effetti in Longone e Portoferrajo, per muovere all'asse-

dio di Longone. Occupano Rio, con aggravio della popolazione: la quale, partitisi questi dall'Isola, per questa occupazione, dovè pagare per tassa di riscatto da fuoco e saccheggio al General Pinel y Monroy Governatore di Longone la somma di 3000 pezze da 8 reali.

Nell'Agosto del 1742, alcuni legni Inglesi cannoneggiano e abbruciano la spiaggia di Marciana e vi fanno un danno di 16,838 piastre.

E finalmente nel 1799, i Francesi invadono l'Elba, la quale dopo tale occupazione, non ritornò più ai Principi di Piombino.

§ 111. Come se i mali che gravavano sugli Elbani per queste continue, improvvise e sanguinose invasioni, fossero poca cosa: ad essi si aggiunsero epidemie e contagi micidiali.

Le carte elbane che, nella ristrettezza di tempo in cui versiamo, abbiamo potuto consultare ci rammentano che correndo il Luglio 1451, non ostante che fossero state prese molte precauzioni sanitarie, il *contagio* si manifestò nello Stato di Piombino con gran mortalità della popolazione, e mietè fra le altre, vittima illustre, il Conte Rinaldo Orsini marito della Principessa: che una nuova invasione del *contagio* fu nel 1467 a decimare le stremate popolazioni del Piombinese e dell'Elba, a tal che per sette mesi continui non poterono congregarsi gli anziani nella città di Piombino: che la *peste* manifestatasi nel Giugno del 1592 sulle galere granducali che avevano rilasciato a Portoferrajo, da esse passò nella città e da questa in un momento nelle altre parti dell'Isola, e sino all'Agosto la strage fu orribile e precipitosa in modo da spaventare il continente: che nell'Ottobre del 1631 fu nuovamente invaso lo Stato di Piombino da una *pestilenza* consistente in *carboncelli* assai negri procedenti da una febbre maligna; a scongiurar la quale il Consiglio del Comune di Rio prese invano dei provvedimenti di pubblica igiene: che nel Luglio del 1670 fuvvi a Rio un *influenza maligna* che decimò quella popolazione, a tal che il Consiglio minore di quella terra decretò una recognizione in danaro al Dott. Jacopo Minardi *Medico-fisico*, per il zelante servizio in tal dolorosa circostanza, prestato: che nell'Aprile del 1702, se non furono gli Elbani visitati dalla peste di levante, ne furono almeno allarmati come ce ne fanno fede le

provvidenze prese dal Comune di Rio: e che nel 1704 dominò il *vajolo* a Rio con tale intensità che quel Comune fu costretto a dare un ajuto al medico curante; senza toccare d'altre pestilenze ed epidemie che si verificarono in epoche posteriori.

§ 112. Conseguenza inevitabile delle guerre e dei contagi fu la carestia e la miseria nei popoli elbani: resa ancor più disastrosa dai pessimi sistemi di pubblica economia che allora erano in voga: e dalle barriere economiche e politiche che frastagliavano il piccolo territorio dell' Elba.

Memoria di gran *miseria* la troviamo fatta nel 1554 in una supplica diretta dagli Elbani al Duca di Fiorenza per ottenere i *panni* ed *archibusi* pescati da loro in Pianosa e perduti da 5 galere turche: « i *panni perchè costituiti in miseria*, *giacchè i Turchi gli avevano* PRIVATI DI OGNI FACOLTÀ *e i corti archibusi per difendersi contro li stessi:* » nel 1586 in un ragguaglio fatto dal Granduca Francesco I. alla Corte Imperiale, nel quale afferma che gli Elbani, non potendo per la scarsezza delle braccia coltivare tanto terreno che possa fornir loro il necessario, era costretto alimentarli delle sue *vettovaglie:* nel 1574 in altra supplica fatta dal popolo di Rio e pubblicata nel sommario in causa Boissy, nella quale lamentano i suoi rappresentanti che detta terra per la variazione dei tempi si trovava *ridutta.... al poco et in estrema necessità:* e nel 1591, 1592 e 1593, nel libro dei Consigli di Piombino, il quale ci fa sapere che in quelli anni un sacco di grano costò sul mercato di quella città L. 28. L. 43 e L. 46.

Perciò per altro che attiene al Comune di Rio, sono più particolarmente esposte in una deliberazione dell' 11 Maggio 1632 le grandi necessità di detta Terra, per il mancante traffico della vena, per il contagio che corre e per la scarsezza del grano: in un memoriale del suo Consiglio al Principe nel 1652 le *miserie* in cui versava quel Comune: in una deliberazione del 30 Aprile 1679, nella quale espone l'*estrema necessità* in cui si trova quel popolo *per mancanza di vitto*, e stabilisce un imprestito coll'Azienda Principale, assicurato sulle vicine raccolte: in una deliberazione del Consiglio stesso del 23 Decembre 1697, quando dovevano pagare un acconto sulle contribuzioni dovute a S. M. Cesarea ammontanti a Pezze 174 da 8 reali L. 4. 16. 5, e che

ricorse allo strano espediente per estrarle dalle magre borse dei suoi amministrati, di serrare le porte del paese e riscuotere le due lire a fuoco quotizzate dal Comune stesso: in altra deliberazione del Consiglio suddetto del 25 Gennajo 1705, nella quale si dice che attesa la *povertà* del popolo il Comune fu costretto a soccorrerlo con *distribuzione di pane:* e in quella del 15 Gennajo 1708, colla quale stabiliscono soccorso di grano *a quaranta famiglie* FAMELICHE: e il Consiglio stesso, non dissimulandosi i pericoli che gli sovrastavano per l'avvenire, non solo perchè dovevano sborsare immediatamente Pezze 3000 in cui aveva tassato il Comune il General Pinel Governatore di Longone per non essersi più energicamente opposti agli Imperiali, ma anche perchè la Miniera del ferro non aveva le sue solite lavorazioni, provvide grano e lo fece convertire in farina per i futuri bisogni (Deliberazione dell' 11 Marzo 1708), licenziò tutti gli impiegati salariati, sospese la provvisione agli anziani (Deliberazione del 24 Giugno detto) e fece intendere al Vescovo che se vuoleva mandare il Predicatore, esso lo avrebbe ricevuto senza paga, *attese le comuni miserie* (Deliberazione del 23 Novembre detto).

Se non che questi provvedimenti, sussidiati dalle misure prese dal Governatore Generale per impedire l'estrazione di qualsiasi vettovaglia dello Stato, non riuscirono a nulla; inquantochè il Consiglio stesso ci confessa essere morte in Rio in quei giorni *due persone di* FAME! (Deliberazione del 27 Gennajo 1709).

Ricorsero i Riesi alla Principessa e le posero sott' occhio un quadro ben triste della loro miseria; ma la medesima, non fece altro, che significar loro la di lei *dispiacenza fino all' anima per* NON POTER *soccorrerli.*

A tanto disastro si aggiunse un incessante pioggia di neve, dal 21 Gennajo al 3 Febbrajo, che cagionò, come ci dice il Ninci, una strage grandissima d'uomini e di bestie.

Anzi è da registrarsi qui la solenne deliberazione del Consiglio dei quaranta di Rio, nella quale, dopo di avere esposto le gravissime miserie del popolo; interpongono la mediazione del Governatore generale presso il Soprintendente generale, per ottenere il vitto di quattro mesi, cioè o N.° 500 sacca di grano o 1500 pezze: con dichiarazione che altrimenti *accordi loro* N.° 25

centi di Vena, col peso di cavarla e venderla e trovarne il compratore, senza pregiudizio dei partiti di S. E.; obbligandosi tutto il popolo alla RESTITUZIONE *del danaro o* COMPENSAZIONE *della vena* (Lib. de' Cons. d.º a c. 70).

E queste miserie non cessarono sì tosto ogni qualvolta si leggono sparse quà e là dal 1708 al 1717 nel libro de' consigli di Rio, continue querele su quei tempi calamitosi: se non che allo scopo nostro non giova lo enumerarle tutte, bastando ad esuberanza le già citate.

§ 113. Bensì gioverà ricordare che questo stato di miseria quasi permanente, favorito ancora dai sistemi annonarii allora in gran voga, dalle gabelle da Terra a Terra (§ 112), e Stato a Stato. — L'Elba nel secolo XVIII formava tre Stati, — dalla pessima moneta che coniava il Principe di Piombino, e dalla scarsezza di comunicazioni tra popolo e popolo, durò sino alla caduta del secolo passato.

§ 114. Quale doveva essere il numero della popolazione Elbana in mezzo a queste continue invasioni (§ 110), a queste micidiali pestilenze (§ 111) e a queste carestie che periodicamente la oppressero per lo spazio di quattro secoli, appena non ebbe più il valido patrocinio della generosa Pisana Repubblica; è agevole non che supporlo il precisarlo — esso era scarsissimo.

Basta gettare un' occhiata sulle memorie dell' Epoca per esserne convinti.

Così lo storico Ninci ci fa conoscere che nel 1474 molti Elbani non trovando più sicurezza nella loro Isola cominciarono ad emigrare nel vicino continente: a tal che « *vi fu timore* di una emigrazione generale dei suoi popoli. »

Così per una carta dell'Archivio di Portoferrajo del 2 Decembre 1555, sappiamo che Messer Tommaso Bombardieri quivi fonditore, fu costretto *supplicare* al Duca affine di potersi valere *di uno dei Franzesi avuti di Pianosa* perchè in Portoferrajo, e *nell'Isola era carestia d'uomini* ec. » E dal Ninci stesso, che Cosimo per richiamare popolazione a Portoferrajo pubblicò il 14 Settembre del 1559, un Editto col quale prometteva, a chiunque concorresse ad abitare Portoferrajo, libera franchigia di persona e di beni, nonostante qualunque pregiudizio altrove contratto.

Se non che, incombendo a noi di dimostrare quale poteva essere il numero della popolazione del Comune di Rio nel secolo XV e seguenti, occorre di esaminarne altre più strettamente collegate col nostro scopo.

§ 115. Rimonti pure lo Statuto di Rio al secolo XII, sia esso stato fatto a nuovo o confermato nel XV; e il testo che ne abbiamo sia pure una copia o del 1532 o del 1574: la Rubrica LXVI dello stesso che tratta « *dell' immunità di chi verrà ad abitare a Rio* » è sempre là per dimostrarci, che il Comune di Rio, tanto nei primi tempi della repubblica di Pisa, che nei primordj della Signoria degli Appiani, nel 1532 e nei tempi posteriori, non solo fu e si mantenne poco popolato; ma di più ebbe e continuò ad avere estremo bisogno di braccia; ogni qualvolta si scriveva e si conservava in pieno vigore sino al principio del secolo passato questa rubrica che accordava privilegi ai forestieri che fossero andati a stabilirvisi.

Certo è per altro che per le pestilenze ed invasioni avvenute nel secolo XV, il Comune di Rio rimase quasi che privo di popolazione (§ 109, 110): la quale nel 1534 vi sparì del tutto, se non in Rio almeno a Grassola, terra che come più prossima, dava le maggiori braccia alla escavazione delle miniere del *Monte* (§ 100).

Abbiamo citato il Ragguaglio di Francesco Primo alla Corte imperiale in cui egli lamentava nel 1586 (§ 111) lo scarso numero degli abitanti dell' Elba, i quali non potevano coltivare tanto suolo che bastasse a nutrirli: cosa doveva essere dunque il numero degli abitatori del Comune di Rio, che per la sua posizione topografica e per l' agiatezza che vi doveva mantenere la lavorazione della Miniera, era più degli altri soggetto alle incursioni dei barbari? Crediamo che non si andrebbe lontani dal vero a fissarlo fra i 300 e i 500 individui.

Vero è che la popolazione di Rio, se si mantenne scarsa nel secolo XVI andò un poco crescendo nel secolo susseguente. Troviamo menzione di detto aumento in una deliberazione di quel Consiglio del 26 Giugno 1623. Se non che non vi è indicato il numero degli individui che la componevano: il quale bensì è dato desumerlo da un istrumento del 16 Febbrajo 1677, in forza del

quale il Comune di Rio, fra le altre cose, collo sborso di L. 360 al Principe Don Gio. Batista Ludovisio, si affrancava dall'onere che aveva al dirimpetto della Cassa Principale dello Stato, di prendere sacca 36 di sale per il consumo della popolazione, per il quale resulterebbe che esso se non era inferiore alli 600 non era neppure superiore alli 800.

Un documento sulla forza della popolazione del Comune di Rio al principio del secolo XVIII ce lo fornisce il Consiglio stesso di Rio, quando nell'adunanza del 14 Novembre 1708 delibera una petizione al Governatore Generale dello Stato per ottenere dal Soprintendente generale del medesimo, in vista delle gravissime miserie del paese, il *vitto di quattro mesi*, cioè o 500 SACCA DI GRANO o 1500 *pezze*.

Se il vitto di quattro mesi consisteva in 500 sacca di grano, cioè in 1500 all'anno: ammesso che il Territorio del Comune produceva pure qualche poco di questo genere; si può ritenere che la popolazione non ascendeva in quell'epoca a più 800 individui.

Nè questo supposto è smentito dalla cifra di *mille anime* assegnata alla Terra di Rio dai rappresentanti del Comune nella ampollosa scrittura presentata dagli stessi, nella vertenza insorta sulla precedenza tra esso Comune di Rio e quello di Capoliveri, dinanzi a Don Giuseppe Ignazio Berard de Cortiada Governatore Generale dello Stato di Piombino; perchè era cosa ben naturale, trattandosi di volere stabilire la precedenza della Terra di Rio, per ciò che attiene ad antichità, privilegi, miniere, industria, milizie e popolazione, che ne esagerassero un poco il numero.

Quello che certo è, la popolazione del Comune di Rio ai principii del secolo XIX ascendeva a 2000 abitanti, come si rileva da un quadro annesso al Decreto che fissava le Giudicature di pace dell'Elba del 1803 e quella del villaggio della Marina di Rio che ai principii del secolo XVIII si componeva di quattro o cinque persone, nel 1746 era giunta a 160, come ce lo attesta una deliberazione del Consiglio del 29 Maggio detto; mentre attualmente quella di Rio ascende a N.° 2190, quella della Marina a N.° 2607, e quella dell'Intero Comune, compresa quella sparsa alla campagna a N.° 5050! come resulta dal Censimento del Decembre 1861.

§ 116. Discorse storicamente le fasi della popolazione Elbana e più particolarmente quelle della popolazione del Comune di Rio, ora potremo, senza timore di allontanarci troppo dal vero, far conoscere come la Zona di terreno, conosciuta sotto il nome di Monte, che prima apparteneva al Demanio dello Stato, potesse in gran parte appartenere attualmente a privati possessori (§ 108).

Da tutto quello e quanto è stato accennato sulle invasioni (§ 110), sulle pestilenze (§ 111), e sulle carestie (§ 112) che desolarono l'Elba sino al cadere dello scorso secolo, siamo autorizzati a concludere che più d'una volta quest'Isola in forza dell'azione continua di questi tre flagelli alle volte isolati, ma per lo più strettamente uniti fra loro, dovè restare, se non totalmente deserta, almeno quasi priva di abitatori: per lo che la maggior parte del suo territorio e più specialmente quello lontano dai piccoli centri ove dietro alte mura vi era una speranza di difesa, dovè rimanere priva di padroni, e per conseguenza a libera disposizione del Fisco: dal quale successivamente venne conceduto, come si praticava in altri luoghi costituiti in circostanze analoghe, sotto certe condizioni a Comuni, a luoghi Pii e a nuovi abitatori (§ 79).

§ 117. Quello che avvenne in grande per l'Elba, avvenne in più piccole proporzioni per il Comune di Rio. Finchè la sua popolazione fu limitata, finchè la sua popolazione potè vivere esclusivamente col lavoro della Miniera, se vi fu ragione di concedere alcuni appezzamenti di terreno compresi nel monte sotto certe determinate condizioni a Conventi, e luoghi Pii, perchè ne usufruissero a beneficio del culto, col pascolo e col legnatico, la superfice, sebbene fosse manifesto che nelle viscere dei medesimi esistesse del minerale: non vi fu al certo, per concederne altri all'industria agricola dei privati. Ma quando essa, per circostanze favorevoli venne ad accrescersi ed ebbe bisogno d'altre risorse per vivere oltre quella della escavazione delle miniere; allora il Governo, a cui beneficio era l'aumento della stessa, concesse alle braccia volenterose terreno da coltivare, ma per lo più in luoghi che non offrivano speranze di miniera.

§ 118. Ciò avvenne primamente all'epoca che l'Elba fu conquistata o recuperata sugli Arabi (§ 62) dalla Repubblica Pisana.

la quale per popolarla, specialmente per ciò che attiene al Territorio di Rio ove esistevano le celebri Miniere del ferro e che avevano senza dubbio richiamato l'attenzione dei reggitori di quella repubblica; fu costretta a chiamarvi nuovi abitatori, ai quali secondo l'uso dell'epoca, per incoraggiarli ad accorrervi, venivano largiti molti privilegi e specialmente un'assegnazione di suolo da coltivare.

La proprietà pertanto territoriale degli Elbani, e in modo particolare dei comunisti di Rio, ha origine, nella maggior parte dei casi, nelle spontanee e generose concessioni di quella repubblica, che addivenuta prima occupante di un territorio che non aveva padroni per il suolo coltivabile, perchè o emigrati o spenti dal ferro nemico i primitivi possessori; e per le Miniere, perchè caduto quel Governo qualunque esso si fosse che reggeva e dominava l'Elba prima di quest'epoca: se lo appropriò, e lo concesse a' nuovi abitatori ivi richiamati, col patto tacito o espresso che godessero della superfice per uso dell'agricoltura, e che rimanesse serbato a suo favore il sotto-suolo, non essendo credibile che volesse loro cedere ancora le miniere, che in quel tempo per le dottrine vigenti erano ritenute proprietà dello Stato (§ 33) e che sole potevano compensarla dei sacrifizj di sangue e di danaro fatti per togliere l'Elba dalle mani degli infedeli.

Forse a quest'epoca rimonta la proprietà del Comune di Capoliveri sulla Tenuta in cui esiste la Miniera di Calamita: non che gli emolumenti di quello di Rio sul minerale da spedirsi da quella spiaggia, e i suoi privilegi e proventi in materie minerarie allora scritti o confermati negli Statuti.

I Signori di Piombino, succeduti nel dominio dell'Elba alla Repubblica Pisana, praticarono lo stesso.

Alla questione nostra non cale il decifrare se Gherardo Appiani, primo di questi Dinasti, avesse o nò giusto titolo a vendere la sua Patria e a riserbarsi Piombino ed Elba: allo scopo nostro basta che la Storia ci constati il fatto che esso subentrò nei diritti della tradita Repubblica e che le popolazioni del Piombinese e dell'Elba, spontaneamente accettando il nuovo Signore e stipulando seco dei patti a guarentigia dei loro privilegi e franchigie, si adattarono al fatto compiuto e rispettarono la sua usurpazione.

Trovatisi questi Dinasti in circostanze perfettamente analoghe a quelle in cui si trovarono i Pisani all'epoca del conquisto dell'Elba, quando per la peste che infierì nel 1451, e per la espugnazione e saccheggio di tutte le terre dell'Isola, non che per la totale distruzione di Grassola che avvenne nel 1534 per opera dei Saraceni, rimasero quasi che spopolati i Comuni dell'Elba e più specialmente quello di Rio: si attennero agli espedienti stessi, nelle due epoche suddette, ai quali avevano ricorso i Pisani per ripopolare l'Isola, chiamandovi nuovi abitatori, col concedere loro terreni da coltivare (1).

Rimontano forse alla prima delle due epoche citate le concessioni fatte a nuovi abitatori del soprassuolo, di alcuni appezzamenti che non offrivano tracce di minerale di ferro compresi e non compresi nel perimetro del *Monte:* dai quali nel secolo susseguente passarono *pro remedio animarum suarum* nelle mani di alcune confraternite e segnatamente di quella della S. Visitazione di Maria, come lo ricaviamo da un vecchio libro di detta congregazione, nel quale stà registrato sotto la data del 21 Settembre 1567, quanto segue « Niccolao di Michele Lassa alla Com« pagnia di S. Maria.... E più un pezzo di terra posta in l. d. « Vigneria, capo Pompilio di Matteo, cioè verso la Valle — dove non esiste minerale — « e se altri lati o confini avesse.... E più « un pezzo di terra alla piaggia, confina con M. Jacopo e M. Gio. « Pièro.... Et più un pezzo di terra in Vigneria La Ma.... (?) »

A maggiore schiarimento del soggetto faremo osservare che esistevano in Rio due antiche confraternite che una della S. Visitazione di Maria e l'altra di S. Sebastiano, che avevano ciascuna una cappelletta fuori del paese. Abbruciate dai Turchi in tempi remoti queste due cappelle, il popolo Riese, riunì i beni patrimoniali di ambedue queste confraternite e ne formò una nuova nel 1572 sotto il titolo del SS. Sacramento, i di cui beni, suballivellati in seguito a privati servirono a dotare nel 1820 il Seminario di Massa Marittima.

Alla stessa epoca è probabile che rimonti il privilegio concesso al Comune di Rio di fornire, dietro la retribuzione di soldi 10

1) Documento N.° VII.

per cento di minerale, da pagarsi dai Padroni di bastimento, il *martello* per sceverarlo prima di essere caricato; e all'opera di quella Chiesa Parrocchiale l'altro, di somministrare le *coffe* per la caricazione, dietro una corresponsione facoltativa del Capitano di Bastimento di un soldo per coffa e per cento di Vena con esse caricato, dei quali troviamo mensione nello Statuto, perchè con detti introiti potessero far fronte ai loro bisogni che per la tristezza dei tempi si erano fatti pressantissimi.

Rimontano forse alla seconda epoca cioè al 1534, le concessioni fatte del soprassuolo di altri appezzamenti di terreno: entro il perimetro del *Monte*, al Convento degli Agostiniani di Piombino e alla confraternita di S. Antonio Abate in Capo di Pero o Rio Albano, alle confraternite citate di S. Sebastiano e della Visitazione nei Fondi e Vigneria, e al Benefizio dell'Anime del Purgatorio sotto le gettate lungo la Via di Rio: e al di fuori del medesimo, alla Chiesa di Capoliveri in Capo-Bianco o Terranera; e all'Opera della Madonna del Monte di Marciana, nelle falde settentrionali del Monte Fico; non che la concessione al Pievano di Rio dell'emolumento di Soldi dieci o di Soldi quattro a cento sul minerale spedito dalla Piaggia di Rio, a seconda che il padrone della barca era forestiero o paesano; perchè potessero ricostruire le Chiese devastate ed incendiate in tale disastrosa invasione, e provvederle delle Sacre suppellettili di cui le aveva spogliate quel ladrone del Barbarossa.

Quello poi che non può mettersi in dubbio è la concessione fatta tra il 1614 e il 1617 dalla Principessa Isabella al Convenuto di S. Chiara di Piombino in quell'epoca succeduto a quello delle Cappuccine, di Soldi dieci per ogni cento di Vena che si fosse caricata alla Spiaggia di Rio tanto da padroni di barca forestieri che paesani: emolumento da quel convento goduto sino alla fine circa del secolo passato.

III.

Titoli dei Principi Ludovisi Boncompagni alla proprietà delle Miniere dell' Elba e Atti possessorj.

§ 120. Agli Appiani, il cui ultimo rampollo venne meno correndo l'anno 1602 in Giacomo VII, dopo svariate peripezie che è superfluo il riandare, successero per concessione imperiale nel 1634, nel dominio dell'Elba e di Piombino i Ludovisi: e a questi nel 1701, i Boncompagni-Ludovisi che lo tennero sino all'invasione del territorio del Principato fatto dalle truppe della Repubblica Francese nel 1799.

I Patti imposti da Cesare ai Ludovisi nel contratto, che venne stipulato soltanto nel 1644, furono che essi dovevano pagare Fiorini 1,050,000 Renani da 60 crociferi l'uno. E da notare che i 50,000 lo furono *pel minerale escavato* che esisteva alla Marina: quindi il milione dei fiorini fu il vero prezzo che i Ludovisi sborsarono per acquistare il Principato di Piombino coll'Elba. Il fiorino d'oro dell'equivalente di It. L 8,623149, come venne osservato nella nota al § 107, correva allora per 112 $^1/_2$ crociferi: quindi il fiorino renano di 60 crociferi, doveva equivalere a It. L. 4,5990128, cosicchè i Ludovisi pagarono 4,599000 di lire italiane per avere il titolo di Principe di Piombino, allora appunto che tal Principato coll'Elba non rendeva che Scudi 34,890 al netto pari a It. L. 314,358 (§ 17): vale a dire quando cotesta entrata al netto, non rappresentava neppure il 7 per $^0/_0$ all'anno del capitale impiegatovi, mentre il danaro cautamente dato a cambio in quei tempi rendeva il 10 per $^0/_0$ per lo meno.

Da così fatti conguagli basati sopra calcoli e fatti rigorosamente accertati e che non possono essere distrutti da sofistiche argomentazioni, risulta

Che per l'ambizione di possedere uno Stato i Ludovisi fecero una speculazione finanziera ben poco lucrosa per i tempi che correvano:

E che acquistarono a TITOLO ONEROSISSIMO *il Principato di Piombino coll' Elba e le sue miniere.*

Forse qui alcuno osserverà che essi non potevano addivenire legittimi sovrani di questo Stato, perchè lo ebbero e lo comprarono da chi non poteva venderlo. Quando anche ciò fosse, lo che non tocca a noi il deciderlo, questa obiezione cade di per se stessa, di fronte ad un possesso non contrastato per il lungo corso di due secoli, e di fronte al consenso delle popolazioni Elbane e Piombinesi che si chiamarono fortunate di obbedire a questi nuovi sovrani: fra le quali si distinsero in modo particolare i Riesi (Vedi Docum. I.).

§ 121. I Ludovisi e quindi i Boncompagni, preso possesso del novello Stato, non si allontanarono dai principii di Governo seguiti dai loro predecessori e procurarono con tutti i mezzi possibili di promuovere lo sviluppo della popolazione di quella parte dell'Elba che formava parte della loro sovranità.

Se non che le concessioni di terreni da coltivare e da fabbricarvi case, che la Repubblica Pisana e gli Appiani avevano fatto spontaneamente e di Motu-proprio a nuovi abitatori, i Ludovisi e i Boncompagni le fecero ai comunisti di Rio dietro loro richiesta *per grazia*, a *titolo di carità*, e in virtù di rescritti e di espresse licenze, ossivvero in vendita.

Così i nuovi sovrani permisero la piantazione di vigne e la cultura dei cereali in tutto quello spazio della Zona di territorio conosciuta sotto il nome di *Monte*, che non offriva traccia di minerale, o se pure l'offriva, non impediva per il momento la prosecuzione dei lavori della Miniera, ed ebbero origine le coltivazioni nel Monte del Fico e nelle falde meridionali e orientali del Colle del Piè d'Ammone.

Rimontano forse all'epoca dei Ludovisi le vigne piantate alle falde delle gettate antiche lungo la via di Rio che un Documento del 1734, ci dice appartenere a M. Gio. Battista Berti — come padrone utile, mentre il dominio diretto spettava al Benefizio delle Anime, — a Sulpizia Bartoli nei Taddei Castelli, a Veronica Chionsini, agli eredi Angioletti e a M. Antonio Giudici ec.: e quelle piantate nel lato occidentale del Colle del Piè d'Ammone da G. Maria Patara nel 1746: come pure la concessione alla Confraternita del Corpus Domini di Rio dell'emolumento di *Soldi due* a cento sul minerale spedito da quella spiaggia (Docum. N.° VII.).

È indubitato poi che fu liberalità del Principe di Piombino l'assegno fatto alla Cappellania della SS. Trinità, da esso fondata in quella Parrocchia nel 1687, di crazie due o quattro per ogni cento di Vena caricata o da padroni di barca paesani o da forestieri, che ha goduto sino al 1836.

Nè diversamente operò il Governo Francese succeduto ai principii del secolo attuale quello dei Principi Boncompagni: giacchè troviamo un Decreto in data del 10 Ottobre 1809, col quale quel Governo concede a Gio. Battista Pellegrini, un appezzamento di terreno ad uso di fabbrica posto all'ingresso della Marina di Rio in luogo detto sotto le Gettate.

§ 123. Nelle concessioni dunque della Repubblica Pisana, dei Signori e dei Principi di Piombino non che del Governo Francese hanno origine i titoli del possesso dei proprietari non solo nel perimetro del monte, ma ancora di fuori, nelle località ove esistevano tracce di minerale di ferro: le quali concessioni dovettero sempre essere accompagnate dalla condizione che in caso di escavazione delle miniere, detti terreni dovessero senza indennità alcuna tornare nella proprietà dello Stato, come senza sborso alcuno, nella maggior parte dei casi erano passati per coltivarsi ed usufruirsi nel possesso dei particolari.

E ciò è tanto vero che i Principi di Piombino, di cui più fresca è la memoria, mai non indennizzarono i particolari espropriati per il servizio delle miniere o se lo fecero, lo fecero sempre a titolo *di grazia*, a favore di certe determinate persone e in circostanze del tutto speciali: lo che sarebbe stata una prepotenza ed una tirannia inqualificabile, in manifesta contradizione col carattere pio e benevolo attribuito da tutti i documenti storici dell'epoca a quei dinasti, e tale da conciliarli l'odio anzichè lo affetto degli abitanti di Rio, i quali, in più circostanze e segnatamente ai principii del secolo, mostrarono loro un attaccamento vivissimo.

Riportiamo fra i documenti una supplica del 1750 che merita una speciale attenzione (Vedi Doc. N.° III. IV.).

Poco dopo il 1734, coll'avanzamento dei lavori della Miniera, vennero *occupati* nel lato meridionale della medesima presso la via che conduce a Rio alcuni terreni spettanti alla Sulpizia Bartoli,

come nel centro della stessa, i fondi goduti da Pietro Arrighi, Antonio Mibelli, Pietro Antonio di Domenico, Niccolao Giuseppe Checchi, Tommaso Canovaro e Papai, e nelle falde orientali verso Vigneria le vigne di Bartolommeo Cignoni e di Michele Arcangiolo Soldani: e per una smotta improvvisamente avvenuta di un alto cumolo di gettate verso la Valle del Reale, vennero *distrutte e ricoperte* le vigne del Benefizio delle Anime, di Veronica Chionsini, degli eredi Angioletti e di M. Antonio Giudici.

Il Principe indennizzò questi ultimi, perchè i loro fondi erano stati distrutti per una smotta casuale e indipendentemente dai lavori delle miniere: ma non volle indennizzare i primi, non ostante le loro suppliche, perchè i loro possessi erano stati occupati per depositarvi lo spurgo delle miniere o per cavarvi il minerale che contenevano.

La Sulpizia Bartoli invano reiterò le sue istanze, appoggiandole a quello che era stato fatto per gli altri, e all'ordine che aveva dato il Soprintendente della Miniera D.r Pasquale Sardi di fare stimare il suo fondo; che essa invariabilmente ebbe un *lectum*, che equivale al *visto* di cui si suole far uso, in caso d'inattendibilità, nei tempi attuali.

Tutto al più i Principi di Piombino, in circostanze speciali e al seguito di incalsanti petizioni, impiegarono, in compenso del suolo occupato, se era stato reso fruttifero colla coltura della vigna, al lavoro delle Miniere o il possessore rimosso o alcuno dei suoi figli e parenti, assegnandogli lo stipendio mensile di Toscane L. 18, che dopo molti anni poteva giungere sino a Lire 28, cioè da It. L. 15, 12 a It. L. 23, 52 per un lavoro che finiva alle due pomeridiane, come resulta da numerosi documenti del secolo passato.

§ 124. Resulta poi da documenti storici, che non ammettono eccezione di sorte alcuna, che gli Appiani, poscia i Ludovisi, quindi i Boncompagni e ultimamente il Governo Francese, sino al 1815 esercitarono sulle miniere dell'Elba ed in ispecie in quelle del ferro, i medesimi diritti di proprietà, nell'interesse del loro Stato o della loro Nazione, che abbiamo dimostrato — § 56 e seg. — avervi esercitato la Repubblica di Pisa.

Non fia perciò discaro ai lettori che noi andiamo enumerando

tutti gli atti che abbiamo potuto raccogliere in appoggio di questa assersione; i quali quando non servano ad altro, serviranno alla storia economica di queste celebri miniere.

§ 125. È un fatto che Francesco I. Gran Duca di Toscana nel 1574 prese in appalto da Giacomo VI. le miniere del ferro dell'Elba: dopo che in più volte erano state concedute, con tempo limitato, a Cosimo I. — così il Ninci. La data peraltro del contratto nel sommario in causa Boissy è del 16 Novembre 1577. Da documenti dell'epoca risulta che esso cominciò di fatto nel 1574: per cui è da ritenersi che l'atto relativo fosse stipulato tre anni dopo per cause a noi sconosciute. Esso doveva durare 45 anni e prezzo del medesimo furono Scudi 643,500 da L. 7 $^1/_2$ a scudo, che in seguito fu portato a Scudi 652,500 detti, che dovevano essere rimborsati con altrettanto minerale da riceversi nel corso dei 45 anni.

Il *gigliato* o zecchino d'oro di grani 71, perciò del peso e contenuto di grammi 3,487773 d'oro, del valore di L. 12,0134 italiane, correva per Lire 10 di quel tempo; così lo Scudo di L. 7 $^1/_2$ equivaleva a L. 9,0100 italiane, e gli Scudi 652,500 equivarrebbero a Lit. 5,879,025. Il Cardinale De Luca — De Regalib. Dis. 117. — ci fa sapere, che *pro quolibet pondere*, cioè per ogni cento di minerale, il prezzo era stabilito a Scudi 29 ossia a It. L. 261, 29 mentre si vendeva circa Scudi 50, pari a Italiane L. 450, 50. Nel corso dei 45 anni il Granduca doveva riprendere la somma avanzata: che farebbe annualmente Scudi 14,500 equivalenti al prezzo di 500 centi di vena a tenore del contratto: avendo egli in tal caso Scudi 10,500 di guadagno, frutti compresi, se avesse venduto soli 500 centi a Scudi 50 per ogni cento, lo che riduceva quest'anticipazione d'un ingente capitale alle proporzioni di una speculazione piuttosto magra, che i Medici arricchiti nel commercio, non avrebbero fatto.

Su di che si può arguire che la vendita annua doveva eccedere di molto i 500 centi di minerale e forse arrivare a circa 1000, dappoichè in tal caso in 45 anni la vendita di 1000 centi a 50 Scudi l'uno, gli avrebbe procurato un incasso di Scudi 2,250,000 con uno sborso anticipato di Scudi 652,500, e ciò non ha nulla di inverosimile, giacchè era un poco più che triplicare il capitale in 45 anni.

Al Principe di Piombino, vendendo il cento del minerale a Scudi 29, che a lui costava forse Scudi 10 di escavazione e trasporto, restavano adunque Scudi 19 di utile a cento. Il Ninci parla di Ducati 13,000 d'oro all'anno, che sarebbero circa italiane L. 156,000, mentre Scudi 19,000 ne facevano Ital. L. 171,190: lo che, se non prova che la vendita ascendeva a 1000 centi all'anno, prova almeno che di poco se ne discostava.

Durante questo appalto, avvenne l'assassinio di Alessandro Appiani che produsse dei torbidi all'Elba e specialmente a Rio, per cui il Granduca che agognava il possesso del resto dell'Isola, sotto il pretesto di guardare le vene del ferro come appaltatore, occupò la terra di Rio colle sue truppe: le quali poco appresso vennero espulse da quelle spagnuole.

Nel 1591 la vedova d'Alessandro essendo stata rimessa, come tutrice di Giacomo VII. suo figlio, nel possesso dello Stato, ratificò questo Appalto e fulminò, come ci racconta il Galluzzi, pene severe contro coloro che avessero commesso fraudi « *circa le fattorie delle Maone* » cioè in pregiudizio delle agenzie del Granduca appaltatore: le quali furono estese co' bandi del 1593, 1594 e 1619 ad altri capi di delitto contro i diritti dello Stato sulle miniere.

Morto nel 1602 Jacopo VII. ed essendo rimasto quello Stato senza successore e sotto il governo di S. M. C. nacque questione sulla distinzione dei beni allodiali da quelli dello Stato: alla quale non potè essere estraneo il Granduca, imperocchè stava per spirare questo appalto, per il quale aveva sborsato una somma non indifferente, e di cui non aveva potuto ancora ottenere il rimborso integrale: per lo che chiese una relazione ai suoi ministri in questo proposito, i quali lo tranquillizarono provandoli che le Miniere dell'Elba anzichè beni allodiali erano proprietà di quello Stato, come resulta dal documento del 1618, riportato in causa Boissy sotto N.º LXI.

Se non che questa tranquillità fu passeggera, inquantochè nel 1625 il Vicerè di Napoli, a nome di Spagna preso possesso del Piombinese e dell'Elba, tolse al Granduca di Toscana l'appalto delle Miniere, che aveva continuato a tenere forse per rientrare nelle somme sborsate, vendendone il minerale a un Mer-

cante Genovese: il quale non potendo estrarre quella quantità di vena che si era lusingato, per essere andato a vuoto il suo contratto e reintregato nell'affitto Ferdinando II, ne comprava clandestinamente, e ne faceva caricare in contrabbando: per lo che il Granduca, come ce lo attesta il Ninci all'appoggio di documenti esistenti nell'archivio di Portoferrajo, non ebbe miglior partito fuor di quello di ordinare nel 1625 al Governatore di Portoferrajo di *tenere lesta una fregata armata da scorrere dove bisogni e far prigioni i vascelli sopra i quali venisse trafugata la vena.*

§ 126. Finito l'appalto delle Miniere dell'Isola che tenevano i Granduchi di Toscana, la R. Camera di Napoli nel 1627 le concesse, come ce lo dice il Cardinale De Luca — nel Dis. 117. De Regalibus — in affitto per tre anni a un certo Sanguinetti al prezzo di « *piastre* 40 il cento per una certa quantità determi-« nata e di *piastre* 30 per una quantità maggiore. »

Sembra poi che questo Sanguinetti sia quello stesso di cui si fa parola nel documento del 1618, citato nel § precedente, che durante l'interregno nello Stato di Piombino, aveva avuto in appalto il Forno di Follonica, nel quale si consumavano allora annualmente centi 75 a 80 di minerale (ora più di 1000 in quattro Forni), e che si faceva consegnare più di 200 centi, per venderne il di più a prezzo minore ad altri consumatori a danno del Granduca di Toscana che aveva l'appalto in quell'epoca delle Miniere.

§ 127. Nel sommario in causa Boissy viene riportato al 1635 altro affitto delle Miniere, fatto dai Ludovisi ai Rinuccini di Firenze, che forse non erano che i prestanomi del Granduca di Toscana.

Non vi si leggono i patti: ma è dato desumerli dalla discussione citata del Cardinale De Luca — De Ragalibus. — L'affitto, secondo questo giurista, doveva durare per dieci anni: gli affittuarii dovevano pagare subito Scudi 170,000 per esserne rimborsati di anno in anno in tante rate, più i frutti del 7 per cento all'anno: il rimborso bensì non doveva farsi con danaro, ma sivvero con tanto minerale da far fronte ai frutti e all'ammortizzazione del capitale: a tal uopo colla rendita del minerale doveva

accumularsi una somma di Scudi 22,500 o si vendesse o non si vendesse. Il prezzo di vendita del minerale da pagarsi dai Rinuccini era di Scudi 38 $^1/_4$ a cento: così per rientrare negli Scudi 22,500 bisognava che vendessero per lo meno circa 600 centi all'anno al prezzo che costava loro: ma siccome essi vendevano per lo meno da Scudi 48 a 50 secondo la quantità che ne prendevano i compratori: ne segue che i Rinuccini avevano un utile di circa Scudi 10 a cento e che per soprassello riprendevano il 7 per $^0/_0$ di frutto annuo sul loro capitale. Ciò ammesso essi, vendendo 600 centi annualmente, avevano un annuo utile di Scudi 600, con più il 7 per $^0/_0$ di frutti: lo che prova che essi avevano impiegato gli Scudi 170,000 a più del 10 $^1/_2$ per $^0/_0$ all'anno. Nacquero quindi questioni tra i Ludovisi ed i Rinuccini, che motivarono il Motuproprio del Granduca del 25 Maggio 1646, riportato nel sommario suddetto, col quale deputò il Dott. M. Ascanio Vasoli Auditore fiscale, acciò sentite e considerate le ragioni di dette parti riferisse il suo parere per giustizia.

Nell'anno stesso ci raccontano il Lambardi e il Ninci storici elbani, che i Francesi in guerra con Spagna, s'impadronirono dello Stato di Piombino e della parte dell'Elba che ne dipendeva come della Piazza di Lungone, e s'impossessarono, non ostante che fossero alleati di Toscana, di circa Scudi 12,000 prezzo di centi 270 di minerale che gli Agenti del Granduca — da questa osservazione si rileva che i Renuccini erano un presta-nome — avevano venduto a due mercanti genovesi; sotto pretesto che il Principato di Piombino era in lega con Spagna.

§ 128. Il Ninci ci fa sapere che nel 1664 fu rinnuovato lo appalto delle Miniere dell'Elba tra il Principe Gaetano Boncompagni e il Granduca di Toscana: appalto che i successivi Principi di Piombino confermarono alla corona granducale e che Toscana tenne sino al 1801.

§ 129. Già sino dal 16 Luglio del 1663, come lo rileviamo da un pubblico istrumento ai rogiti di Messer Tommaso Paluzio Notaro della Curia delle cause della Camera Apostolica, il Principe Niccolò Boncompagni formò una società con un tale Antonio Borgi di Livorno, per fabbricare del *vetriolo* colle terre provenienti dalla Miniera di Rio.

Con altro Contratto, agli stessi rogiti, del 1° Aprile 1669 il P.e Gio. Battista succeduto a Niccolò concesse la soprintendenza di tale azienda ad un certo Giacomo Menardi, il quale si obbligò di pagargli la somma di Lf. 22,650. 8. 6. — che ragguagliato lo zecchino d'oro per L. 10. 3 4, mentre equivale a L. 12,0134 italiane, farebbero L. 26764. 76 dette — fra cinque anni.

Da una Memoria manoscritta sulla Miniera di Rio del Tenente Giacinto Cecchini del 1783, si rileva che sino a detta epoca si vedevano gli avanzi dell'edifizio in cui si fabbricava questo prodotto minerale.

IV.

Titoli del Governo Francese alla proprietà delle Miniere dell' Elba e Atti possessorii.

§ 130. Invasa dalle truppe Francesi sino dal 1799 l'Elba, il General Mariotti che governava quest' Isola a nome della Repubblica Francese nel 1801, fece riaprire a conto del suo governo la lavorazione delle Miniere di Ferro, rimasta interrotta in quei momenti di anarchia e di disastri commerciali.

Successivamente, dopo la Pace di Amiens, e mentre dette miniere erano escavate sempre nell'interesse della Francia, Briot Commissario generale all'Elba, informato che alla Marina di Rio si facevano delle caricazioni considerevoli di minerale, senza che l'*Agente del Demanio e il Ricevitore delle Rendite pubbliche* ne avessero cognizione, decretò — 30 germinale anno XI. — : che

1.° Qualunque carico, e ogni esportazione di minerale dall'Isola dell'Elba fossero sospesi finora a nuovo ordine.

2.° La partenza dei bastimenti, perfino di quei già caricati, fosse sospesa ec.

3.° L'*Agente* provvisorio del *Demanio* si portasse immediatamente a Rio.... onde esporre al Commissario generale le informazioni e i provvedimenti per stabilire provvisoriamente la escavazione e *per assicurare* i prodotti delle miniere da ferro dell'Elba ec., il quale Decreto fu confermato da altro del 1° Agosto 1809 e che può leggersi insieme col primo per extensum nel sommario più volte rammentato.

§ 131. Pochi giorni dopo nel 9 Floreale anno XI. Bonaparte primo Console, al seguito delle proposizioni fatte da diversi Petizionarii, tendenti a ottenere la concessione delle miniere di ferro situate all'Isola dell'Elba, visto il Rapporto del cittadino Lelièvre Commissario del Governo in quell'Isola, e dietro il parere del Consiglio delle Miniere del 30 Frimario dell'anno stesso, composto di uomini integerrimi e sommi in geologia, mineralogia e metallurgia, concesse le medesime per 25 anni a Boury e Chévalier: coll'obbligo di dover pagare annualmente al Tesoro pubblico a Parigi, o alla Cassa del pagatore generale all'Elba, Franchi 500,000 o invece di danaro consegnare a prezzo convenuto del ferro malleabile agli *Arsenali dello Stato*. Essi potevano spingere l'escavazione del minerale fino a tonnellate 17,500 annue, nelle due miniere di Rio e di Terranera.

È da avvertire che in questa concessione sotto il nome di Miniera di Rio erano comprese ancora quelle da essa poco distanti di Vigneria e Rio-Albano, che abbiamo veduto formar parte del Monte (§ 100). Di quella di Calamita non vi è parola, forse perchè durava ancora l'opinione, che le brighe dei Riesi avevano fatto prevalere 40 anni fa nell'animo del Principe di Piombino, che quel minerale era pessimo.

Oltre di che i concessionari dovevano erigere a loro spese fornelli alla Catalana e alti forni in Corsica e sulle coste meridionali della Francia, non che stabilimenti per la fabbricazione delle lamiere ec.

L'intendimento che mosse il primo Console nel dare questa concessione è tale quale si poteva aspettare da quell'illustre Consiglio delle miniere: cioè preordinato tutto a sviluppare la escavazione delle Miniere dell'Elba, a promuovere la fabbricazione del ferro e dell'acciajo, a procurar lavoro alle popolazioni, e a somministrare i materiali agli arsenali per la difesa della patria, senza trascurare per questo la pubblica Finanza. Da uomini pratici, positivi e scienziati non potevano uscire utopie.

Erano bensì gravosi simili patti per i tempi che correvano: ma se la pace di Amiens invece di riuscire una tregua di breve durata, fosse stata una pace vera e stabile, le Miniere dell'Elba e la fabbricazione del ferro e dell'acciajo avrebbero avuto in po-

chi anni un immenso sviluppo, e tale impulso dato alla siderurgia avrebbe formato una gloria di più al primo Console e a quei sommi che ei consultava quando si trattava di dar vita ad intraprese che, procurando pane al povero, tendevano alla prosperità e alla difesa nazionale.

Fu in quel breve intervallo di pace tra la Francia ed Inghilterra che Buonaparte fece andare in Francia l'Inglese Jackson per introdurvi la fabbricazione dell'acciaro, di quell'acciaro che ottenuto in questi moderni tempi con parte del minerale dell'Elba, ha servito a corazzare la Gloria, prima fregata di cosiffatta armatura che siasi conosciuta nelle armate navali: le quali d'ora innanzi non riesciranno più formidabili se non che munite di consimile mezzo di difesa e di offesa.

La concessione che doveva durare 25 anni, non ebbe lunga vita, non ostante che detti Concessionarii riaprissero la escavazione a Rio-Albano, a Vigneria e a Terranera, miniere tutte già anticamente più o meno tentate, e ponessero ovunque, anche *alla Calamita* quantunque non fosse attivata, delle guardie per impedire i furti del minerale.

E non fu mala volontà o colpa di essi se l'impresa non prosperò. Appena rotta la pace di Amiens l'Inghilterra dominatrice allora dei mari, mandò numerose crociere nel Mediterraneo: il canale di Piombino ne fu infestato: le spiagge dell'Elba di continuo minacciate dagli sbarchi degli Inglesi, e alcuna volta investite, non potevano vivere tranquille e sviluppare la loro marina; e i pochi e piccoli bastimenti che si azzardavano caricare minerale a Rio di rado potevano sfuggire agli incrociatori nemici e spesso furono predati, ossivero dovettero incagliarsi sulle spiaggie per evitare ai loro equipaggi di esser fatti prigionieri e mandati sui puntoni inglesi. A queste circostanze potentissime a impedire ogni sviluppo delle miniere si aggiunse l'invasione della febbre gialla a Livorno, pessimi raccolti e furiose burrasche in mare e in terra. La Società appaltatrice non potè combattere contro tante avversità e molto meno far fronte ai molti impegni presi, fidando nella durata della pace di Amiens, e fu costretta a sciogliersi.

§ 132. Tornate così le miniere dell'Elba a libera disposizione del Governo Francese; e volendo esso che fossero escavate pro-

ficuamente ma a regola d'arte, dal medesimo furono assegnate all'Ordine della Legion d'Onore: affinchè il Consiglio dello stesso le mantenesse in attività, procurando lavoro a molte braccia, e a sè quel poco o molto d'utile che se ne fosse ricavato: il quale le possedette sino al 1814.

§ 133. In detto anno assegnata dalle Potenze coalizzate l'Elba a Napoleone I., le sue miniere passarono nel Demanio di quell'imperante, nel quale restarono sino alla sua suprema caduta.

§ 134. Durante il dominio Francese sull'Elba, fu introdotto un nuovo sistema per la occupazione dei terreni che racchiudevano del minerale di ferro o che potevano servire a depositarvi gli spurghi delle miniere e che erano posseduti da privati in *virtù di antiche concessioni* per coltivare.

Abbiamo visto nel § 123, che i Signori e Principi di Piombino, quando avevano bisogno di tali terreni li occupavano senza alcuna formalità, senza che i detentori dei medesimi potessero pretendere per detta occupazione, ancorchè sugli stessi esistessero dei fabbricati, indennità alcuna ai termini di rigorosa giustizia.

Il Governo Francese, ignorando forse i patti in forza dei quali erano stati conceduti i Terreni che racchiudevano miniere o erano nei pressi delle miniere dai Signori e dai Principi di Piombino, adottarono un sistema più equo: vale a dire, occupando i terreni di cui poteva abbisognare la lavorazione delle miniere, credettero più utile e più giusto, anzichè impiegare al lavoro degli operai che avrebbero sempre avuto delle pretensioni, indennizzare a grasse stime i possessori dei medesimi, per gli acquisti opportuni che vi avessero fatti.

B.

Le popolazioni dell'Elba riconoscono e rispettano la proprietà e possesso delle Miniere nella Sovranità dello Stato.

§ 135. Da tutto quello e quanto è stato discorso sin qui risulta dunque; che tanto la Repubblica Pisana, che i Signori e Principi di Piombino e il Governo francese, disposero delle mi-

niere dell'Elba, come di beni nazionali: ed è mirabile il vedere come questo principio ammesso negli Statuti delle Repubbliche Italiane, conservato dai Dinasti di Piombino, formulato dalla Repubblica Francese nella legge del 1791 e sanzionato e purificato dal Governo Imperiale di Francia nel 1810, al seguito di dotte, animate e lunghissime discussioni alle quali presero parte i più celebri giureconsulti di quell'Impero che formano tuttora nel nostro Foro Autorità incontroversa, abbia durato inalterato e rispettato all'Elba sino a questi ultimi tempi (Docum. N.º VIII.).

§ 136. Quando le popolazioni Pisane, Elbane, Piombinesi e Francesi non fossero state convinte e persuase della giustizia di questo principio, che aveva nella sua pratica applicazione, per immediata conseguenza di spargere il benessere materiale nel popolo e di procacciare al Governo i mezzi di offesa e di difesa di fronte ai nemici esterni, non lo avrebbero adottato, ossivvero vi avrebbero resistito.

§ 137. Nelle Storie Elbane e nei Documenti che sono rimasti negli Archivi dei Comuni di quell'Isola e che appellano ad un periodo di tempo di otto secoli, non troviamo traccia delle loro querele, delle loro resistenze o delle loro proteste per l'applicazione di questo principio alle loro miniere.

Nè è a dire che le popolazioni dell'Elba o per ignavia o per ignoranza o perchè spento in esse quell'elemento di vita libera che informa tutti i loro Statuti, vi acquiescessero, vinte da una forza superiore.

Tutti sanno che sotto i Signori di Piombino i Comuni Elbani, anzichè sotto un rigido dominio, vivevano liberamente sotto un regime assai largo, che se non era un vero e proprio protettorato non era neanche un governo, come alcuni lo vorrebbero far supporre, assoluto.

È vero che i Principi che ad essi succedettero, influenzati dal principio monarchico che all'uscire del medio-evo si accampava nei piccoli Stati d'Italia, limitarono di qualche poco questo libero vivere dei medesimi; ma è pur vero che ad essi rimase sempre sino al cadere del secolo passato tanto di libertà, di spirito indipendente e di attaccamento alle loro franchigie, che ogni qual volta si videro lesi o nei loro diritti o nelle loro preroga-

tive o nei loro privilegj, non mancarono mai di altamente reclamare e protestare contro queste violazioni: lo che praticarono anche sotto il Governo Francese, ai principj del secolo corrente, come a tempo e luogo dimostreremo.

§ 138. Prescindendo dagli altri comuni, a noi piace citare i fatti che stanno a comprovare queste osservazioni, ricavandoli dalle memorie che si riferiscono a quelle di Rio.

Così troviamo che Costantino Salvi Governatore Generale dello Stato di Piombino nel 1571 per far tacere le lagnanze dei padroni delle barche riesi, che a mal in cuore sopportavano che le vene del ferro fossero trasportate da bastimenti esteri, ordinò ai Fattori dei Magonieri che per il carico delle vene dei ferrazzuoli fossero preferiti i Riesi ai forestieri: le quali lagnanze veggiamo confermate in un memoriale, che appartiene probabilmente al 1574, diretto dagli uomini di Rio ai Principi di Piombino, nel quale francamente lamentarono questa preferenza data, a danno dei paesani nel trasporto del minerale, ai padroni forestieri, per cui era decaduta dalla prisca floridezza la terra di Rio.

Quando poi nel 1648 il Governo di Portoferrajo negò ai Riesi l'ingresso del loro vino in quel territorio, non furon tardi, col partito del 2 febbrajo, a reclamare presso il loro Principe contro questa novità che riesciva loro dannosa, come si rileva dal libro delle Deliberazioni del Consiglio.

Così troviamo nel libro suddetto, che quando nel 1652 il Principe chiese al Comune la rintegrazione delle paghe del Castellano della fortezza che proteggeva quella terra, quel consiglio con deliberazione del 31 luglio vi fece opposizione, mascherando il rifiuto colle miserie di quella popolazione, e proponendo allo stesso di autorizzarlo piuttosto a spendere detto danaro nel risarcimento della fortezza anzidetta.

Cosí non son dubbie le lagnanze contenute nella deliberazione di quel consiglio del 1.º maggio 1667 sulla emissione della moneta erosa che faceva la cassa principale, perchè nè fuori nè dentro lo Stato si trovava a spendere, le quali rivestono un carattere più deciso d'arditezza, quando nel 1678 gli Anziani di Piombino interpellato il Comune di Rio sul battere o non battere *quattrinelli* da Niccolò Campioni, quel Consiglio a pieni voti risolve con

partito del 16 maggio rispondere agli stessi, che anzichè dare la zecca al Campioni, è pronto a sborsare dieci pezze perchè non si batta più moneta a Piombino.

Esempi luminosi poi della resistenza dei Riesi contro aggravii da essi reputati insoliti o ingiusti, ce li forniscono i seguenti fatti.

Nel 1679, gli Amministratori dello Stato di Piombino, chiesero al Comune di Rio il solito pagamento degli Scudi 12 d'oro annui che essi dovevano pagare per le *gabelle* e per il *Sale*. Il medesimo che era stato graziato di questa prestazione come del pagamento della Castellania della Torre, dal Principe Gio. Battista Ludovisio con pubblico Contratto del 16 Febbrajo 1677, mediante lo sborso di Scudi 1300, si ricusò recisamente dalla medesima ne interpose ricorso al Principe, — Delib. del 2 Genn.° anno d.° — e le pretensioni di detti Amministratori non ebbero seguito.

Se non che nel 1685, essendo state rinnovate dall'Amministratore per S. M. C. Giuseppe Ochoa, e sussidiate dal precetto giudicialmente notificato a quel Comune, dal sequestro fatto sulle rendite che il medesimo *ritraeva dalla spiaggia*, e dalla minaccia inoltrata di *carcerare* anziani e consiglieri se non pagavano entro un anno; il Consiglio deliberò — partito del 4 Giugno detto — ricevere prima i precetti, e pagare le penali e quindi sottostare all'obbligo dello sborso di tale prestazione, per stabilire la coazione e la violenza da un lato, e l'opposizione, e la resistenza dall'altro.

Quì non faremo che citare la causa ventilata nel 1703 fra il Comune di Rio e quello di Capoliveri dinanzi al Governatore Generale De Cortiada sulla precedenza che ciascuno di essi reclamava sull'altro, se non che per dimostrare quanto erano gelosi dei loro antichi privilegj quei piccoli Comuni.

Che se volessimo poi numerare i reclami e le proteste contro la guarnigione Spagnuola e poscia Napolitana che dal 1557, epoca del trattato di Londra, sino al 1799, si trovano registrate nei libri dei Comuni Elbani, saremmo costretti a tesserne la storia perdurante questo lungo periodo di tempo.

Bensì ad esuberanza citeremo la supplica del 1706, riportata nel sommario in causa Boissy, colla quale il popolo di Rio, geloso dei suoi diritti, chiede alla Principessa « *che la suddetta*

Terra sia mantenuta libera et immune da ogni gabella, tassa ec., conforme sempre è stata et è, tanto nel comprare che nel vendere nel dominio dell' EE. VV. sì nella Terraferma come in quest' Isola. »

§ 139. Caduta l'Elba nelle mani del Governo Francese al cominciare del secolo presente, troviamo è vero dei Memoriali nel 1802, nel 1803 e nel 1807 diretti o collettivamente dalle popolazioni dell'Elba o singolarmente dal popolo di Rio a Bonaparte prima come Console e poscia come Imperatore, che rivestono per lo più tutti i caratteri anzichè di umili petizioni, di virulenti libelli e nei quali se per un verso è acerbamente censurato quel Governo nelle cose dell'Isola, dall'altro è rimpianto il patriarcale e temperato Governo dei Principi di Piombino: ma in essi non vi riscontriamo mai traccia di lagnanza o proteste per l'occupazione delle Miniere e per la libera disposizione che se ne era attribuito il medesimo, mentre in essi vi sono francamente ed arditamente espresse le lagnanze per la introduzione del sistema *del cottimo* agli operai impiegati nelle medesime, e per l'abolizione fatta dai commissari Leliévre e Briot degli *assegni* che, da tempi antichissimi, il Comune ed i Luoghi Pii di Rio lucravano sul caricamento della Vena ferrea.

E questo silenzio delle popolazioni dell'Elba e di quella di Rio, tanto più è sorprendente, inquantochè nella guisa stessa che liberamente esponevano al Capo del Governo Francese i loro gravami e il loro scontento, per le riforme introdotte nell'Amministrazione della Giustizia, per la coscrizione, per il nuovo ordinamento municipale, per le requisizioni militari, per le contribuzioni imposte e da imporsi, per l'abolizione del sistema annonario, per la poca sorveglianza sull'esattezza dei pesi e misure, per la preferenza data a Corsi e Francesi negli impieghi locali, per la cessazione delle elargizioni e beneficenze del Principe di Piombino, per la miseria che aveva tenuto dietro all'entrata dei Francesi nell'Isola, e per la soppressione degli assegni del Comune e Luoghi Pii di Rio sulla caricazione del minerale di ferro; non avrebbero mancato al certo di esporre il loro scontento per la usurpazione, cominciata, come sognano oggigiorno alcuni, sotto i Signori e Principi di Piombino, e continuata dal Governo suddetto in pregiudizio dei proprietarii del soprassuolo.

Se non che questa sorpresa cessa, quando si rifletta che le popolazioni stesse ben conoscendo che le Miniere erano una proprietà inerente alla Sovranità dello Stato, il quale vi aveva esercitato per lo passato e vi esercitava presentemente un diritto di regal privativa, derivato dalla Repubblica Pisana, nei Signori di Piombino, da questi nei Principi, e da questi ultimi nel Governo Francese che gli aveva spossessati, non ebbero l'audacia di asserire un fatto che era in aperta contradizione colle tradizioni, colla loro storia e coi principii da tanti secoli professati e sanciti.

§ 140. Se non riscontriamo nei Documenti rimastici di quell'epoca, le vestigia di lagnanze motivate dall'applicazione del principio della proprietà dello Stato sulle miniere: mentre vi troviamo le prove le più positive delle loro querele e della loro resistenza in affari di minor conto; vi troviamo per altro dei fatti che stanno a dimostrarci che non solo le popolazioni di quel tempo riconoscevano e rispettavano questo principio: ma ancora i potentati che più o meno avevano relazioni colle medesime.

Così nel 1708, quando la fame e la miseria riduceva alla disperazione il popolo di Rio (§ 112): i rappresentanti di quel Comune per supplire agl'incalzanti bisogni dei loro amministratori, interposero; come risulta dalla Deliberazione del 14 Novembre detto, la mediazione del Governatore Generale Giuseppe De Nava presso il soprintendente generale dello Stato, onde ottenere il vitto di quattro mesi, cioè o 500 sacca di grano o 1500 pezze; nel caso che non potesse soccorrergli o in generi o in moneta, onde avere la concessione *di* 25 *centi di vena*, col peso di cavarla e venderla e trovare il compratore *senza pregiudizio* dei partiti di S. E., *obbligandosi* tutto il popolo alla restituzione del danaro o COMPENSAZIONE DELLA VENA: e non già per chiedergli che consimile concessione fosse fatta *gratuitamente* ai privati detentori del soprassuolo sotto il quale esisteva il minerale.

Non sappiamo cosa risolvesse il Principe in tale emergenza, nè è pregio dell'opera lo indagarlo: a noi basta che il popolo di Rio chiedesse in grazia e non a titolo di giustizia l'escavazione di 25 centi di minerale, coll'obbligo di rimborsarli in tempi meno disastrosi.

Il Popolo di Capoliveri, che si ritrovava in circostanze ana-

loghe correndo l'anno 1767, ancor esso per mezzo del suo Governatore D. Giuseppe Sardi, il quale aveva rimesso al Principe le mostre del minerale di ferro del Capo Calamita, avanzò supplica al medesimo acciocchè gli permettesse di escavare detto minerale *a di lui* conto, per far fronte col danaro che sarebbe posto in circolazione con detto lavoro ai suoi urgenti bisogni. Se non che il Principe, che non voleva che fosse manifesto quest'altro tesoro agli invidi suoi vicinanti, data commissione al soprintendente generale di far riconoscere la qualità di detta vena, e avendone riportato il giudizio del caporale Giustini che la classava piuttosto che fra i minerali di ferro tra i bitumi, e che nell'ipotesi più favorevole quando avesse contenuto delle parti ferree esse dovevano esser sempre minori delle estranee; respinse recisamente le istanze fatte dai Capoliveresi, e di più insinuò al Sardi di abbandonare la speranza del suo consenso in appresso, ancorchè tal Vena venisse a verificarsi della qualità stabilita dai periti cavatori adibiti dal Sardi, per neutralizzare lo interessato giudizio del Giustini.

Finalmente aggiungeremo che assegnate in appannaggio le miniere dell'Elba alla Legion d'Onore da Napoleone I., il Consiglio di quell'Ordine nobilissimo, visto che la piccola ed unica Cappella di S. Marco — ora S. Rocco — che esisteva alla Marina di Rio era troppo angusta per la cresciuta popolazione, chiese al Ministro dei Culti la cessione della medesima, a favore della quale sino dal 1701, a richiesta del Vescovo di Massa, il Consiglio generale di Rio aveva stanziato *una gita* sulla caricazione del minerale che si faceva a quella spiaggia, da prelevarsi sul guadagno dei trasportatori, come anche in oggi è praticato; obbligandosi di *concedere*, per detta cessione, al Comune di Rio il *raccattaggio di* 30 *centi di minerale* per venderlo ed impiegarne il prodotto nella costruzione di una nuova Chiesa da dedicarsi a S. Napoleone, più grande e più decente, e da servire tanto per gli abitanti della Marina suddetta, quanto per i lavoranti della Miniera.

Il Consiglio di Rio al seguito di questa istanza, con deliberazione del 24 Ottobre 1813, cedette detta Cappella, e ACCETTÒ in compensazione detto raccattaggio, che poi non ebbe luogo per gli avvenimenti strepitosi che accaddero nell'anno successivo.

C.

Sanzioni diverse di questo principio a favore dello Stato di Piombino.

§ 141. Prescindendo dai diplomi e bolle imperiali e pontificie che riconoscevano e sanzionavano la Proprietà delle miniere dell' Elba nella Repubblica Pisana e di cui abbiamo parlato nel § 68, è certo che la proprietà delle miniere venne specialmente riconosciuta e conservata allo Stato di Piombino non solo sul territorio che lo comprendeva e sul quale esercitava la sovranità il suo Signore, ma ancora al di fuori in quella frazione del medesimo toccata al Duca di Toscana. Infatti nel Trattato di Londra, del 29 Maggio 1557, riportato nel sommario in causa Boissy, vi troviamo espressa la condizione che se nelle due miglia di territorio ceduto dal Signore di Piombino al Duca nei dintorni di Portoferrajo, fossero o si trovassero in avvenire miniere d' oro, d'argento, di ferro, e di ogni altro metallo, dovessero tutte appartenere alla Signoria di Piombino come le altre esistenti nell' Isola e nel resto dello Stato.

Finalmente una recognizione solenne di questa proprietà la troviamo sancita in una sentenza della R. Camera della Sommaria di Napoli dèl 4 Maggio 1778, approvata dal Re con rescritto del 14 di detto mese ed anno, riportata nel sommario in causa Boissy, sotto N.° XLII, nella vertenza insorta tra l' assessore di Longone D. Giacomo Belforti e il Principe di Piombino, sulla proprietà della Miniera di Terra-Nera; dal complesso della quale resulta che il Belforti non impugnava il principio che le miniere sono di libera proprietà dello Stato, volendole rivendicare a favore del proprietario del soprassuolo, ma sosteneva che il rappresentante dello Stato a cui era devoluto l' esercizio di questo diritto inerente alla sovranità, non era il Signore o Principe di Piombino, sibbene il Re di Napoli da cui rilevava o da cui era stato subinvestito di tal principato.

D.

Primi dubbj elevati dal Comune di Rio sulla giustizia di questo principio.

§ 142. Soltanto dopo otto secoli di pacifico e non interrotto possesso è contestato la prima volta questo diritto dello Stato, dal Comune di Rio in tre petizioni dello stesso ed identico tenore in data del 3 Maggio 1799, dirette l'una al Cittadino Carlo Reinhard, Commissario del Governo Francese in Toscana: l'altra al Cittadino Gauthier general di divisione Comandante in Toscana: e la terza al Cittadino Miollis general divisionario Comandante le truppe francesi in Livorno, che noi riportiamo per intiero nel Documento N.º VI.

Approfittandosi i rappresentanti della Municipalità di Rio, dell'occupazione fatta dalle truppe francesi sino dal Marzo dell'Isola dell'Elba, e sino dal 14 Aprile della Terra di Rio a danno del loro legittimo Principe, e delle nuove repubblicane forme introdotte nel loro paese, non dubitarono asserire, nella loro petizione foggiata alla romana, che le miniere del ferro ai tempi della Repubblica Romana e della Repubblica Pisana erano possedute ed amministrate dal Comune di Rio con gran vantaggio del popolo Riese, che dal traffico della Vena ferrea traeva lucro sufficiente al suo benessere: e che di questa proprietà ed amministrazione il Comune stesso fu spogliato prima dagli Appiani e poscia dai Ludovisi Boncompagni, sotto pretesto che le miniere fossero proprietà dello Stato o come dicon essi Regalia del Principe, con danno notabile del Comune e degli abitanti di Rio, i quali per questa spoliazione furono ridotti da padroni, allo stato di semplici operai e mercenarii: dal che ne avvenne, che adoprati tutti nell'escavazione, nel trasporto e nel caricamento della Vena, venne a languire la coltivazione delle campagne e a subentrare alla primiera prosperità la più nuda indigenza: concludendo da queste premesse, basate tutte sopra gratuite asserzioni, che era giustizia che il Comune di Rio fosse rimesso al possesso dell'antica sua proprietà ed amministrazione delle miniere, esclusa

ogni altra autorità estranea e non costituita, perchè potesse erogare a suo esclusivo beneficio le rendite delle medesime.

§ 143. È da credere che i Rappresentanti Municipali di Rio, non ottenessero risposta alcuna a questa petizione, ogni qualvolta le truppe francesi evacuarono Rio correndo il mese di Maggio e l'Elba poco dopo la metà di Luglio dell'anno stesso, la quale se pure ebbero, per parte dei generali non poteva essere se non questa che essi erano incompetenti in questi affari minerarii, e per parte del Commissario del Governo, che le loro pretese non avevano fondamento alcuno, inquantochè a tenore della legge del 1791 che era applicabile all'Elba, testè conquistata, tutte le miniere esistenti nel territorio della Repubblica non erano proprietà private o dei Comuni, ma proprietà nazionale e a libera disposizione del Direttorio che allora concentrava nel suo seno il potere esecutivo conferitogli dalla Nazione.

Prescindendo dall'ignoranza dimostrata dai Rappresentanti di quell'epoca della Municipalità di Rio della loro storia patria, e dalla falsa asserzione che per il continuato lavoro nelle miniere le coltivazioni erano trascurate, mentre è certo che i Signori e i Principi di Piombino, per promuovere lo sviluppo dell'industria agricola in quel Comune limitavano detto lavoro dal sorger del sole alle due ore pomeridiane: e non occupandoci per ora delle pretese, non basate sopra alcun documento, su quelle miniere, sulle quali a tempo e luogo ritorneremo (§ 150 e seg.); a noi basta registrare quì che i Municipalisti riesi, asserendo che la proprietà delle miniere spettava al Comune, convenissero che esse non erano state mai proprietà dei privati.

E questo concetto che chiaro e limpido emerge dal complesso di questa petizione, non è contradetto dall'asserzione che i *naturali di Rio*, *sotto il Governo repubblicano trafficavano in proprio la Vena del ferro:* inquantochè il *trafficare* non fu mai nè può essere confuso nell'*escavare:* dovendosi intendere con tale espressione che i medesimi, comperavano la vena da chi possedeva le miniere dell'Elba e la esportavano colle proprie barche ai luoghi di consumo: sebbene di questo traffico, non vi sia memoria in tutti i documenti che abbiamo consultato attenenti a queste miniere.

E i Municipalisti stessi per dimostrarsi conseguenti alle sue sposte pretese, quando il Governatore di Longone Marcello De Gregorio con dispaccio del 27 Maggio 1799, impose al loro Comune, per la ribellione consumata contro il Governo di S. M. S. una contribuzione di guerra di Scudi 2 mila, 16 botti di vino, 6 bovi e fra dieci giorni altri mille Scudi; in mancanza di numerario, offrirono, con replica del giorno stesso, in pagamento di detta tassa, oltre i beni ed argenti delle chiese, *la vena da ferro* che si trovava *scavata di quella Miniera*, e i crediti comunitativi.

Se non che il De Gregorio nel giorno successivo, avendo rifiutato gli argenti delle chiese ed i crediti comunitativi e avendo consentito di prendere mille Scudi in contante ed il resto in tanto bestiame, vino, argenti ed ori di particolari; e in quanto *alla vena da ferro*, avendo fatto loro rilevare che essi non potevano disporne, nè egli accettarla a titolo di contribuzione, giacchè *reputava la Miniera già confiscata a favore* di S. M. S.: i Municipalisti stessi, che avevano ripreso il vieto nome di anziani, nel fare alcuni rilievi a questo ultimatum del Governatore di Longone, non poterono astenersi, tanto era profonda in loro la convinzione che le miniere spettavano al Principe di Piombino, dall' enunciare a quel generale che *non poteva aver luogo qualunque pretesa, conquista o confiscazione della Miniera del ferro,* a favore di S. M. S. inquantochè la Corona di Napoli non aveva altro diritto sullo Stato Piombinese all' infuori di quello di presidiarlo e difenderlo: appoggiandosi, con una buona fede veramente singolare, al Trattato di Londra del 1557, del quale accuratamente citarono le parole che appellano a questa protezione, ma tacquero con grossolana malizia, le disposizioni categoriche che più calzavano al loro assunto, che stabiliscono la proprietà delle miniere nella Signoria di Piombino; per non mettersi, almeno sel credevano, in aperta contradizione colla famosa petizione che ventisei giorni innanzi avevano democraticamente diretto al Commissario e generali francesi in Toscana: come se questa contradizione non saltasse agli occhi, ogni qualvolta avevano fatto ricorso a quel Trattato.

§ 144. Se non che sembra che quella petizione, che rivestiva i caratteri di una strana innovazione che urtava l' opinione

delle masse, sulla proprietà delle miniere, non trovasse eco e fosse considerata come il parto mostruoso di cervelli esaltati dalle idee nuove di libertà e di eguaglianza che cominciavano a farsi strada ancora nell' Elba.

È strano poi che dietro questa mossa, data da chi meno il doveva, non uscissero fuori i possessori del soprassuolo dei terreni ferriferi, a rivendicare la loro proprietà anche sul sotto-suolo. E sì che all' Isola non mancavano di certo allora liberi pensatori, uomini distinti per ingegno e per dottrina, e cittadini zelanti per il bene della patria, da far valere il principio proclamato dalla Legge di Pietro Leopoldo nel 1788, che essi non potevano ignorare, ove lo avessero creduto utile all' Elba. La stampa era libera e a ciascuno era dato di esporre senza rischio e senza pericolo i suoi pensamenti, fossero pure in opposizione all' ordine attuale costituito: e il momento era quanto mai propizio ed opportuno. Se nol fecero, se non si valsero della libertà della stampa, e se non si approfittarono di così favorevole ed inaspettata occasione, è da credere o che ne temessero dannosa l'applicazione all' Isola, in cui i possessi sono quanto può mai frazionati, o che fossero nutriti a massime economiche molto più sane di quelle che si vorrebbero fare oggigiorno invalere in Italia, contro le gloriose tradizioni dei nostri avi, a ruina dell' industria mineraria.

§ 145. Ben più saggi i Rappresentanti del Comune di Rio si addimostrarono, quando nel 1803, anzichè accampare dell' insostenibili pretese sulla proprietà delle miniere del ferro, supplicarono al primo Console che non fossero ulteriormente trattenuti gli *assegni*, o come dicono essi l'*entrate*, che quel Comune e alcuni Luoghi Pii prima godevano sulla caricazione della Vena da ferro: e che erogavano per il mantenimento del Medico e degli impiegati comunali, non che in opere di pubblica beneficenza: dei quali erano stati privati dai Commissarii Leliévre e Briot al seguito della concessione fatta dal Governo Francese di quelle miniere ai Signori Boury e Chévalier.

Del resto è certo, che il principio che la proprietà delle miniere appartiene allo Stato o alla Nazione, non soffrì in fatto alterazione di sorta alcuna, finchè durò nell' Elba il Governo Francese.

PARTE SECONDA

Periodo posteriore al 1815.

§ 146. Caduto questo, e per il Trattato di Vienna del 9 Gennajo 1815, tutta l'Elba essendo stata ceduta alla Corona di Toscana, un nuovo periodo, tanto per la legislazione, quanto per le questioni che si accamparono contro questo principio, ebbe vita per le miniere di quest' Isola.

Prescindendo dalle gravissime questioni a cui dette luogo l'Art. 100 del Trattato suddetto tra il Principe di Piombino e il Granduca di Toscana, che si trovano riepilogate maestrevolmente nella Memoria dell'Avvocato Regio in Causa Boissy del 31 Decembre 1857, e che riuscirono alla convenzione del 26 Aprile 1816 riportata nel sommario dei documenti in detta Causa; noi non ci occuperemo che dei fatti più importanti che a questo stesso periodo si referiscono e che attengono:

1.° All'applicazione delle Leggi Toscane all'Isola dell'Elba;

2.° Alla deliberazione del Comune di Rio, sulla abolizione dei così detti diritti del ponte di quella Miniera, del 4 Giugno 1836;

3.° Al Motuproprio del 24 Settembre 1840, che regola l'espropriazioni all'Elba per l'escavazione delle miniere di ferro;

4.° Alla causa promossa all'ex Governo Toscano col libello de' 25 Maggio 1855, dalla Signora Marchesa de Boissy;

5.° A due deliberazioni del Comune di Rio del 31 Decembre 1859 e 12 Novembre 1860;

6.° E alla Petizione fatta al Parlamento Italiano nel 1861 da alcuni elbani per l'abolizione del principio suddetto.

A.

Pubblicazione delle Leggi Toscane nell' Elba.

§ 147. Proclamata solennemente la riunione dell' Elba al resto della Toscana, un Sovrano Motuproprio del 28 Novembre 1815, ordinò che abolite le leggi del passato Governo Francese dovessero a datare dal 1° Gennajo 1816 aversi per pubblicate nell' Isola le leggi toscane.

Se non che con successivo Sovrano Motuproprio dell' 11 Maggio 1816, dichiarossi che nell' Elba e nel territorio di Piombino non si dovesse considerare come pubblicata la legge del 13 Maggio 1788, perchè alcune circostanze speciali impedivano che avessero effetto quivi le disposizioni di detta legge, fra le quali primeggiava al certo quella di avere acquistato la Corona di Toscana a titolo oneroso il Principato di Piombino, mediante lo sborso di un capitale capace dell' annua rendita di Scudi romani 40 mila, che in sostanza stava a rappresentare la rendita media che ritraeva dalle miniere il Principe Ludovisi avanti l' occupazione Francese.

Questo capitale fu sborsato dal R. Erario Toscano, e il danaro non fu al certo ritratto dalle popolazioni Elbane, ma sibbene dai popoli Toscani di Terraferma; giacchè gli Elbani, oltre essere esentati dalla coscrizione militare, non pagavano come non pagano la dativa regia (1), nè erano assoggettati, come non lo sono pur tuttavia, al peso delle dogane.

Che se il Motuproprio dell' 11 Maggio del 1816, tarpò l' ali alle speranze di alcuni pochi possessori di terreni ferriferi, la circolare che li tenne dietro, emanata dall' Uffizio dei Fossi di Pisa nel 21 Giugno successivo, allargò quelle di tutti gli altri proprietarj di beni fondi nell' Isola, i quali, coll' esenzione che accordava loro dalle contribuzioni regie, detta circolare, in vista della restrizione mantenuta quivi della concessione fatta da Pietro

(1) In forza delle ultime Leggi sulla perequazione delle Imposte, anche l' Elba è stata assoggettata a questa tassa.

Leopoldo ai Toscani colla legge del 1788; ravvisavano in questa sovrana beneficenza un potente impulso ai progressi dell'agricoltura.

La legge di Pietro Leopoldo del 1788, abolisce in sostanza ogni regalia o qualunque altro diritto privativo della Corona sopra ogni specie di miniere, e ogni concessione, salvo quelle che fossero state godute all'epoca della sua pubblicazione *a titolo veramente* ONEROSO e CORRISPETTIVO, lasciando però esplicitamente sussistere, come è dichiarato nell'Articolo 2.°, la Notificazione del Tribunale delle Regalie del 2 Agosto 1787, concernente lo esercizio delle cave in prossimità delle strade, che non venne giammai abrogata.

Gli effetti di questa disposizione legislativa, diretta a svolgere la industria mineraria in Toscana, checchè ne dicano i partigiani dell'opposto principio, furono assai limitati e non corrisposero al sacrificio che la Corona faceva dei proprii diritti a favore dei privati.

D'altronde questa è una questione di fatto che agevolmente può risolversi co' dati storici e statistici che fornisce l'industria mineraria di questa provincia. I resultati felici, ottenuti in questo paese ricchissimo di miniere, non sono poi così numerosi, da riescire concludenti; imperocchè quei pochi che dal 1825 in poi si verificarono, mentre la legge era in vigore già da un terzo di secolo, sono ben limitati e si potrebbero attribuire a causalità e a circostanze particolari, oppure a quello spirito intraprendente che prevalse ovunque dopo la rivoluzione Francese e che penetrò ancora in Toscana.

Ma lasciando agli uomini pratici lo scioglimento di una simile questione, dobbiamo allo scopo nostro osservare, che questo Motuproprio, all'epoca in cui fu pubblicato, non potè aver vigore di legge all'Elba, neppure nell'angusto territorio di Portoferrajo che faceva parte del Granducato, per due potentissime ragioni: cioè

1.° Perchè nel Trattato di Londra del 1557, fu riserbata la proprietà delle miniere esistenti o da scuoprirsi in quel distretto, ai Principi di Piombino;

2.° E perchè i Principi stessi possedevano dette miniere a titolo oneroso (§ 121).

Nè sarebbe temerità il supporre che questa limitazione scritta nel Motuproprio suddetto, avesse per mira di tranquillare i Principi di Piombino intorno agli effetti del medesimo nel territorio di Portoferrajo, giacchè senza di essa, avrebbero avuto il diritto di accusare il Governo di Toscana quale usurpatore e violatore di un trattato che aveva più secoli di esistenza e di osservanza.

Il Sovrano Motuproprio dell' 11 Maggio 1816, fu certamente se non un abbaglio, una superfetazione legislativa, che dette luogo in seguito a pericolose conseguenze; perchè era inutile dichiarare come non pubblicata col Motuproprio del 28 Novembre 1815, nell' Isola la legge del 1788, ogni qualvolta, vi fosse pur pubblicata ed in vigore, essa si trovava limitata sempre nella sua applicazione dal fatto che la Corona di Toscana, aveva acquistato a *titolo* rigorosamente e indubbiamente ONEROSO l' isola stessa colle sue miniere.

B.

Esame della deliberazione del 1836, colla quale il Comune di Rio eleva pretese sul Gius Dominii delle Miniere.

§ 148. Uno dei documenti più interessanti di questo periodo di tempo, e da prendersi in maturo esame, è una deliberazione della Magistratura del Comune di Rio del 4 Giugno 1836, che ha somministrato arme ai difensori della Signora Boissy per impugnare i diritti del Governo sulle Miniere dell' Elba; e che fu motivata dalla notificazione del Direttore dell' Amministrazione delle RR. Miniere e Fonderie del ferro, del 10 Maggio dello stesso anno (Doc. N.° XI.).

Raffaello Sivieri, compianto direttore di quelle miniere, al seguito degli ordini della R. Segreteria di Finanza del 5 Aprile di detto anno, motivati da causa di pubblico generale interesse, non disgiunta dalla veduta di avvantaggiare le condizioni della popolazione di Rio con promuovere il maggiore andamento della Miniera, emise la citata Notificazione, colla quale annunziava che a contare dal 1° Giugno, sarebbero restati aboliti il *diritto di Ponte sigillo*, e i diritti che allora si esigevano sulla caricazione

del minerale alla Marina di Rio a favore della Comunità, dell'Opera, della Chiesa Prepositurale ed altre congregazioni di Rio, e che sarebbesi proceduto colle medesime alla liquidazione dell'indennità che potesse esser loro dovuta per la perdita degli stessi, calcolata sul medio prodotto netto dell'ultimo quinquennio.

La Magistratura di Rio, ravvisando, nelle disposizioni contenute in detta Notificazione, che da incerta ed eventuale riducevano a somma certa e permanente gli emolumenti sulla caricazione del minerale di ferro, un attentato ai diritti del Comune da essa rappresentato, e a quelli de' luoghi Pii dal medesimo dipendenti, deliberò una Memoria al R. Governo per reclamare non in via di grazia, ma ai termini di rigorosa giustizia, la loro conservazione.

§ 149. Gli estensori di detta Memoria per dimostrare la legittimità dei diritti sulla percezione degli assegni suddetti; intesero derivarli, calcando in parte la via battuta prima di loro dai municipalisti del 1799 (§ 142), dal gius di dominio che il Comune di Grassola e quello di Rio, nei tempi passati esercitarono sulle Miniere del Monte (§ 100): appoggiandosi

a) all'impresa contenuta nello stemma Comunale:

b) alla tradizione:

c) ai documenti storici:

d) alle disposizioni dello Statuto locale:

e) al fatto di avere goduto una partecipazione sull'esportazione del minerale sotto il titolo di diritto di ponte:

f) e ai bandi, decreti e concessioni tanto dei Principi di Piombino che del Governo Francese.

§ 150. Che dagli emblemi scolpiti o dipinti nello stemma di un Comune, *che porta due picconi che percuotono un calvario,* si possa argomentare che il popolo del medesimo fosse in origine composto da uomini nella maggiorità dediti alla escavazione di una Miniera (§ 97), lo concepiamo; ma non possiamo comprendere come da questo dato meramente araldico, si possa desumere la proprietà del Comune stesso su di essa Miniera.

In forza dello stesso principio il Comune di Portoferrajo che ha nel suo stemma una nave, sebbene non possegga Marina mercantile, potrebbe reclamare la proprietà di tutti i bastimenti che si trovano nel suo Porto.

D'altronde l'origine dello stemma di Rio, come quella degli stemmi degli altri Comuni dell'Elba, tranne Portoferrajo e Lungone, rimonta all'epoca del dominio pisano su quell'Isola, nella quale quella Repubblica scavava a conto proprio, impegnava ed affittava le miniere di ferro che vi esistono (§ 56-79).

§ 151. Sull'altro argomento desunto dagli estensori della deliberazione in esame, dalla tradizione: prescindendo dal poco valore giuridico da attribuirsi alla stessa: con tutta lealtà possiamo osservare al lettore, che per quante indagini abbiamo potuto fare in proposito, decifrando vecchie carte e consultando le persone più provette dell'Isola, non abbiamo trovato neppur la traccia della medesima. Che anzi per le nostre minuziose ed accurate ricerche, siamo rimasti convinti, che se per lo passato qualche tradizione vi fu, essa attribuiva la proprietà delle Miniere allo Stato e a chi lo rappresentava; e che il primo dubbio sulla medesima fu affacciato dai municipalisti del 1799 (§ 100).

§ 152. Un solo *tra i varj* documenti storici, che i redattori della deliberazione in discorso dicono esistere, ma che noi non conosciamo, è citato dai medesimi in appoggio del loro assunto, ma con scelta poco felice.

Esso è tratto da Annio da Viterbo in Celetheuso.

Affermano che questo scrittore ai Capitoli IV. e V. della sua opera, dice fra le altre cose « ab isto igitur Rege — Anco IV. « Re di Roma — in ædificatione Civitatis Ostiensis, maritimæque « Classis augmentatione, ferro indigente, laboratores, miracula- « toresque ad Ilvæ Insulam mittuntur. Quo facto, tanto Ilvæ amore « Rex ipse incensus fuit, ut in eadem insula Syrii Terram — « Rio — construere libuerit.... »

« Ex ipsa autem extractione ferri venæque, magnum omni- « bus Syriensibus provenit lucrum, nec non ex denario, quod « *quæstores* Operarii persolvebant, plures tam Aethalienses, quam « extraneæ familiæ onorifice degebant. »

Prescindendo dalla poca critica colla quale gli elaboratori della deliberazione del 1836, accettarono senza maturo esame i fatti asseriti da Annio da Viterbo, frate impostore e fabbricatore di vecchi codici nel secolo XVII, i quali di per se stessi dovevano essere ricevuti con molto riserbo o per dir meglio respinti,

ogni qualvolta all' appoggio dei medesimi quell' autore citava la testimonianza non di romani storici, ma dell' oscuro Celetheuso, Goto di nazione, che suppone venisse a passeggiare l' Elba nel secolo VI, e scrivesse una Memoria sulla medesima: e prescindendo dalla osservazione, non appoggiata da alcun storico documento, che la terra di Rio ai prischi tempi di Roma portasse il greco nome di *Syrion*, che pronunciato latinamente suona *Surion*, per il caldo eccessivo che vi producevano i raggi solari, mentre il senso comune porta che il prisco nome di quel paese fu *Rivum*, cambiato poi italianamente in Rio, appunto perchè fabbricato presso ad una fontana, celebratissima sino dai tempi più remoti per le sue fresche, chiare, perenni e copiose acque: non sappiamo come mai gli stessi, estraessero da detto autore il passo più sopra trascritto, che non aveva di per se stesso alcuno storico valore, e dal quale senza sforzo, quand' anche la sana critica non lo avesse rigettato, scaturisce un concetto totalmente opposto a quello che essi pretesero dedurne.

Cosa dice in sostanza Annio da Viterbo? Ei ci fa sapere che Anco IV. Re di Roma, avendo bisogno di ferro, per edificare la città d' Ostia e per aumentare la flotta, mandò all' Elba operai e cercatori — per mezzo della divinazione — di Miniere di ferro: che ritrovato il minerale vi fece fabbricare la terra di Sirio, la quale sin d' allora servì di stanza ai cavatori, i quali traevano gran lucro dalla loro industria; e che molte famiglie Elbane ed estere, a cagione del danaro che facevano circolare i *questori* per l' escavazione delle miniere, vivevano orrevolmente.

In tutto quello e quanto ci dice Annio da Viterbo, non troviamo neppure l' ombra di un fatto o di un detto che stia a provare la proprietà delle Miniere essere nel Comune di Rio: che anzi sembraci che dalle espressioni in esso brano contenute, si possa agevolmente dedurre che se Anco Marzio mandò operai a cercare vena ferrea all' Elba e vi fece costruire un paese, ciò fece perchè quest' Isola apparteneva a Roma: che se vi fece cavare del minerale di ferro, ciò fece perchè le miniere appartenevano allo Stato; che se i *questori* pagavano i cavatori, ciò avveniva perchè dette miniere erano coltivate a spesa del pubblico

erario: dappoichè i *questori*, come tutti sanno, erano ufficiali che amministravano le rendite pubbliche nelle provincie.

Non volendo apporre ai redattori della deliberazione in esame la taccia di esser poco versati nella lingua latina, è gioco-forza concludere che essi studiarono ben poco questo documento che avventatamente produssero.

§ 153. Dietro tutto ciò che abbiamo detto nei §§ precedenti, ai quali rimandiamo il cortese lettore, sarebbe sprecato il tempo speso a confutare l'assersione contenuta nel principio del secondo considerando della citata deliberazione, cioè che il Comune di Rio ha conservato *intatto il suo gius di dominio* sulle Miniere del ferro per lungo corso di secoli: il quale fu rispettato anche dai Signori di Piombino, non ostante che, *dopo la caduta dell' Impero Romano, l' Elba soggiacesse verso l'anno* 1393 *all' oppressione del Feudalismo sotto Giacomo d' Appiano* capo di questi dinasti; se non che per dimostrare ai redattori della deliberazione stessa quanto erano digiuni di Storia patria e poco versati nelle discipline giuridiche: aggiungeremo

a) che non si sono ancora rinvenuti documenti che faccian fede avere esercitato il Comune di Rio diritto di proprietà sulle miniere; mentre si hanno sott' occhio e si producono quelli che provano avervelo esercitato la Repubblica Pisana, i Signori e Principi di Piombino, non che i Governi che ad essi succedettero:

b) che non sussiste in fatto che, dopo la caduta dell'Impero Romano, che avvenne nel V. secolo circa e non nel secolo XIV, l' Elba andasse nelle mani degli Appiani: perchè quest' Isola, come ne fanno non dubbia fede le storie italiane, dopo lo smembramento di quell' impero seguì le sorti della Toscana e cadde in mano or de' Goti, or dei Greci Bizantini, or de' Longobardi e in ultimo dei Saraceni, ai quali fu tolta dai Pisani, e da cui passò non nel 1393, ma nel 1399 negli Appiani:

c) che quest' Isola, passata negli Appiani, non *cadde sotto l' oppressione del feudalismo*, ma continuò a godere di quel regime libero di cui godeva sotto la Repubblica Pisana; i Signori di Piombino essendo sovrani indipendenti, ma temperati da Statuti locali (§ 137), e che se divennero ai principii del secolo XVI feudatari dell' Impero, ciò non apportò cambiamento alcuno al governo della medesima;

d) e finalmente che i redattori della deliberazione citata caddero nell'incoerenza di confondere i diritti di proprietà cogli assegni o come essi dicono partecipazioni che il Comune di Rio percepiva nella caricazione del minerale: valendosi con manifesta petizione di principio del jus dominii onde provare la legittimità del diritto a questi assegni: e del fatto della percezione di questi assegni per provare l'esistenza del diritto di proprietà sulle miniere: mentre che se avessero coscienziosamente esaminato le cose, avrebbero veduto che i diritti o per dir meglio i privilegj, che conservò il Comune di Rio, quando andò in mano dei Signori Appiani, in queste materie minerarie, non si riferivano per nulla al dominio o proprietà delle cave, ma sibbene a certi emolumenti sulla caricazione della vena ferrea e a certe discipline dirette a guarentire lo interesse del padrone e degli operai delle miniere stesse, concessi i primi e concordate le seconde o dalla Repubblica Pisana o dagli Appiani, come abbiamo detto più indietro (§§ 118 e 119) e come meglio schiariremo più innanzi.

§ 154. Non meno insussistente è l'appoggio che la Magistratura del Comune di Rio, cercò di stabilire alle sue pretese, sulle disposizioni in materia mineraria dello Statuto locale: contenute nelle Rubriche appositamente da essa scelte di N.º 9. 46. 47. 49 e 51. della seconda parte.

E la medesima non solo si astenne dal citare le altre di N.º 8. 14. 17. 48. 50 e 52, che trattando delle stesse materie, stanno a svilupparle e a schiarirle; ma di più dalle precedenti, trascrisse alcune proposizioni soltanto, che prese isolatamente dalle altre che le precedono e le susseguono, stavano apparentemente ad appoggiare il suo assunto. Vediamolo.

I compilatori della deliberazione in esame, citando la Rubrica IX, estrassero le seguenti parole « ancora si ordina che li « consoli li quali si troveranno in offizio in principio di Gennajo « di ciascun anno siano tenuti *eleggere un buono et intendente* « *cavatore di vena il quale insieme con un arbitro* s'intenda « avere pieno arbitrio *e balìa di decidere*, *sentenziare* e *termi-* « *nare ogni lite e differenza*, la quale nascesse fra gli uomini « di Rio ed altri per causa delle cave fatte o da fare, ancorchè « le caviere non fossero effundate insieme: » onde provare che

se il Comune di Rio aveva il diritto di eleggere questi arbitri era manifesto che le cave gli appartenevano: mentre a studio tacquero, le proposizioni contenute nella rubrica stessa, che portano che questi arbitri dovevano essere *raffermati*, sotto pena di nullità, dal *Signore Illmo nostro Padrone:* e che il Commissario — rappresentante il Governo — poteva motivare questi arbitramenti e nominare un rimpiazzo all'arbitro assente ed un arbitratore; e doveva eseguire i loro lodi: che stavano ad escludere il loro concetto, e a provare che proprietario della Miniera non era chi eleggeva gli arbitri, ma chi li confermava, e faceva eseguire le loro sentenze.

§ 155. Più lealtà i redattori suddetti dimostrarono nella citazione delle Rubriche XLVI e XLIV, da essi prodotte per lo intiero, e da noi trascritte al § 92 e 95, forse perchè in esse non si fa menzione del *Signore Padrone:* come se il valore di esse dovesse desumersi dalle proposizioni che contenevano, anzichè dal contesto delle altre che le precedono e le susseguono. Ma sia pure che queste rubriche non trovassero spiegazione nelle altre, colle quali compongono un'insieme di prescrizioni minerarie strettamente concatenate tra loro; dalle medesime non risulterebbero mai che la proprietà delle caviere fosse nel Comune di Rio: come abbiamo già ampiamente dimostrato nei §§ 95 e 97.

Il non far parola nella prima delle citate rubriche della autorità che concedeva le caviere per escavarle, o come dicono gli Statuti suddetti per usufruttarle; e che proibiva di tagliar legna nei dintorni delle medesime; non implica che questa autorità o non esistesse o fosse la municipale; sibbene si deve ritenere che fosse quella del Sovrano come rappresentante dello Stato a cui benefizio, come in addietro si è detto e come più sotto si ripeterà, erano lavorate esse caviere: che quand'anche resultasse da detta rubrica, lo che non è, se si raffronti colle altre che trattano di queste materie minerarie, che era l'autorità municipale che concedeva le cave per l'estrazione del minerale; ciò per altro non proverebbe la proprietà del Comune sulle medesime; tutt'al più starebbe a dimostrare che il Governo dello Stato, aveva rimesso nell'autorità municipale la facoltà di regolare queste escavazioni nella guisa stessa che il Regolamento di Polizia

del 20 Giugno 1853, aveva attribuito una certa ingerenza alla medesima nelle cave di pietra da aprirsi presso le strade maestre.

Il diritto poi o privilegio accordato ai cavatori, colla rubrica seconda fra le citate, di eleggersi uno scrivano; secondo la teoria dei redattori della deliberazione in esame, anzichè provare la proprietà delle Miniere nel Comune, proverebbe che essa risiedeva nei cavatori stessi; se non che il senso comune porta, che i cavatori producendo minerale a favore del Capo dello Stato e per conseguenza avendo degli interessi pecuniari collo stesso; il medesimo, nel libero vivere di quegli antichi tempi, e per un tratto di squisita delicatezza, accordasse per privilegio ai cavatori di nominare da per sè lo scrivano che dovea tenere il conto corrente col Capo dello Stato.

§ 156. In quanto alle conclusioni che la magistratura di Rio trasse dalla Rubrica LI., nella quale si fa parola di *Padroni di Caviere*, esse sono state già preventivamente da noi confutate nel § 93, ove abbiamo spiegato qual valore aveva l'espressione adoprata negli Statuti di quel Comune *di padroni dei monti* della vena alla spiaggia.

Soltanto rifletteremo, dappoichè fu attribuita molta importanza alla parola « *Padroni di Caviera* » che era una padronanza ben limitata e non implicante alcun diritto di proprietà quella da cui si poteva decadere nel corto spazio di un anno (§ 90), e che non dava facoltà all'intraprenditore dell'escavazione di potersi scegliere più d'un compagno!

E certo poi che interpretando alla lettera questa Rubrica, senza tener conto delle altre che chiaramente ci dimostrano a favore e nello interesse di chi questi *padroni di caviere* estraevano il minerale, la proprietà delle miniere, sarebbe stata dei particolari anzichè del Comune come sel pensavano i redattori della più volte citata deliberazione. Se non che ancor questo non sussiste per le cose esposte nel § 91.

Piuttosto, che sottilizzare in fantastiche interpretazioni, i redattori dovevano informarsi degli usi e delle consuetudini del loro paese, che avrebbero trovato che come vi sono ora dei *padroni di monti* di minerale *e dei padroni di bastimento* che non ne sono proprietarj, così vi erano anticamente dei *padroni* di cave

che non ne erano proprietarj, cioè vi erano dei capi lavoranti che dietro concessione dell'autorità Sovrana escavando a cottimo una data buca o caviera (§ 97) ne eran chiamati *padroni* per antonomasia e per distinguerli dal compagno o socio, appunto perchè a conto loro era lavorata detta caviera e su essa, sul compagno e sui somari che v' impiegavano, avevano una specie di padronanza; sebbene subordinata al Capo delle Miniere e al Commissario del Governo.

§ 157. Se i redattori della deliberazione in esame, avessero letto non solo le rubriche attenenti alle Miniere di N.° 8. 14. 48. 50 e 52, della parte II, ma ancora quelle tra le altre che si riferiscono al Governo della Terra di Rio di N.° 1. della parte I.ª e di N.° 1. della parte II.; le prime delle quali dispongono che i capitani di gita debbano contare gli uomini in presenza del Commissario (N.° VIII. Parte II.): che il capitano della vena debba stare apparecchiato coll'arme a richiesta del Commissario (N.° XIV. detta): che i Soldati della piaggia debbano far buona guardia perchè la vena non sia furata, salvare e guardare tutte le robe del Signore Illustrissimo alla spiaggia, e tenere i conti ai somarai acciocchè detto Sig. Illmo. non sia defraudato (N.° XLVIII detta): che nessun cavatore senza licenza del Commissario possa essere alla caricazione, per non impedire per mancanza di operai il lavoro dell'escavazione (N.° L. detta): e che il Commissario conducendo i pesatori — Staderani — alla piaggia debba dar loro giuramento di pesare il giusto, tanto per l'Illustrissimo Signore quanto per lo compratore delle vene; e le seconde, che il Commissario debba esercitare il suo offizio ed amministrare la giustizia « secondo la forma de' Statuti dell' Illustrissimo Signore » (N.° I. Parte I.): e che gli anziani debbano giurare di fare osservare lo Statuto « salvo sempre la voluntà del Signore nostro Illustrissimo: » se avessero letto, ripetiamo, le rubriche suenunciate, le pene pecuniarie da esse sancite a favore della Camera Fiscale, e quelle afflittive fulminate contro i contravventori, ad arbitrio del Capo dello Stato, non avrebbero preso la penna in mano per provare all' appoggio dello Statuto di Rio il *gius dominii* di quel Comune sulle Miniere del ferro.

Non potendo ritenere che essi prima di dettare una delibe-

razione che doveva essere posta sott'occhio al Sommo imperante, non avessero fatta lettura non diremo dello intiero Statuto, ma delle rubriche che attengono a queste discipline minerarie; è gioco-forza concludere che i medesimi scelsero scaltramente quelle espressioni che prese isolatamente potevano trarre in inganno qualsiasi fosse digiuno di Storia Elbana, e tacquero con arte subdola, quantunque poco felice, tutto quello e quanto in dette rubriche ostava al loro proposito.

A riprova di questo asserto non faremo che notare la mala fede colla quale citarono poche parole della rubrica XLVII., che dicono « *Item al Comune per il Martello Soldi dieci per centinajo*, » che reputarono, sebbene erroneamente, come abbiamo già dimostrato al § 99, confacevoli al loro assunto; omettendo quelle che nella rubrica stessa le precedono, che chiaramente dicono che *il Commissario deputato dal nostro Illustrissimo Signore.... sia obbligato.... procurare.... che si cavi della vena recipiente e mercantile per modo che ne segui utilità al detto Signore Illustrissimo* e molte altre di egual forza e valore che si leggono nella medesima.

§ 158. Le disposizioni poi e concessioni governative che i redattori infaticabili della deliberazione del 1836, addussero in appoggio delle pretese del Comune di Rio sulla proprietà delle miniere, consistono

1.° In un Bando del 16 Ottobre 1643, non del Principe Don Niccolò Ludovisi, come essi asserirono per essersi fermati all' intestazione solita apporsi in atti consimili del nome del Sovrano regnante, ma del Dott. Francesco Antonio Pisa Pia auditore e soprintendente generale dello Stato di Piombino.

2.° In una concessione fatta ai Riesi dalla Principessa Ippolita Ludovisi-Boncompagni del 13 Aprile 1706,

3.° E in un decreto del Commissario Generale dell' Elba Galeazzini del 7 Aprile 1806.

Esaminiamone l' entità e la importanza.

§ 159. Il Bando del 1643, lamentando gli abusi introdotti nel negozio delle vene da ferro dell' Isola dell' Elba e più specialmente sulle caricazioni; onde ovviarvi, richiamando in vigore le prescrizioni contenute nello Statuto locale, ve ne aggiunge delle

nuove che si riferiscono al peso, alla consegna e all'imbarco delle medesime.

I redattori della più volte citata deliberazione, estraendo da questo lunghissimo Bando poche parole colle quali « si ordina al « Commissario del luogo d'assistere alle caricazioni per servizio « di S. E. Padrona e degli INTERESSATI. » e si prescrive « in ispe- « cie che tutta la vena deva ad una libbra passare per la stadera, « acciò *nessuno degli* INTERESSATI *si possa sentire aggravato* » e basandosi sulla parola « interessati » posta di contro a quella « S. E. Padrona » da essi enfaticamente sottolineata, conchiusero, non sappiamo con quale logica e su quale fondamento, che essendoci delle persone *interessate* in questo negozio delle vene, oltre S. E. Padrona, esse si compendiavano nel Comune di Rio, che aveva perciò un gius di dominio sulle miniere.

In questa citazione poi è manifesta o la loro ignoranza o la loro poco buona fede, ossia che si prendono isolatamente quelle parole o si leggano complessivamente colle altre che le precedono e le susseguono. Chi erano gl'interessati in questo negozio delle vene? Il Bando stesso e il senso comune, sussidiato dagli usi locali, ce lo dice:

1.° S. E. Padrona come proprietario della Miniera e venditore del minerale;

2.° Il cavatore-somaraio come padrone del monte di minerale sul peso del quale gli doveva essere pagato il saldo delle sue mercedi per l'escavazione e per il trasporto a marina.

3.° E i ferrazzuoli e magonieri come acquirenti del minerale stesso ad uso dei loro Forni; interessati tutti e specialmente i primi a che la vena non venisse trafugata e « tutta sino ad una libbra passasse per la stadera. »

Ora il voler provare all'appoggio di questa semplice parola « *interessati* » che le miniere appartenevano al Comune, come principale interessato; ci sembra una aberrazione inqualificabile: in quanto che da detto bando, come si è veduto testè, resulta tutt'altro che il Comune di Rio avesse il principale interesse nel negozio delle vene.

§ 160. La concessione del 1706, fu motivata da una supplica diretta dagli Anziani, Università e Popolo di Rio alla Prin-

cipessa e P.e di Piombino, riportata nel sommario in causa Boissy, colla quale chiedevano fra le altre cose « Cap. 4.° che al *ferro*, « quale si vende da i Ministri dell' EE. VV. in *questa terra*, a « prezzo di lire ventuna e ventiquattro al cento, molto più caro « che in altri luoghi, si minori tal prezzo riducendolo all' one- « sto » ed è del seguente tenore « sopra il 4.° — Capo — si ca- « lerà il prezzo alla ragione di trenta pezze il migliaro, come si « è fatto in Terra ferma, a peso senese. »

I redattori della deliberazione in esame ravvisarono in questa supplica e nella relativa concessione « UNA MIRABIL CIRCOSTANZA « DI FATTO *che concorreva sempre più ad avvalorare i sacro-* « *santi diritti di proprietà delle miniere* nel Comune di Rio, « dappoichè dietro *reclamo* dei loro antenati, avanzato *come* IN- « TERESSATI *nella preavvertita miniera, nella veduta di promuo-* « *vere un maggiore smercio di* MINERALE » onde ottenere « *una* « *diminuzione di prezzo* » del medesimo: la Principessa « *non* « *a titolo di grazia,* ma di DOVUTA GIUSTIZIA » aveva ordinato ca- « larne il prezzo in ragione di Pezze trenta il migliaro.

Per quanto minuzioso e severo esame noi abbiamo fatto su questo documento, non ci è riescito, riscontrarvi neppure le tracce di quella *mirabile circostanza di fatto,* in forza della quale gli Anziani, Università e Popolo di Rio, si caratterizzavano come interessati nelle miniere, e *reclamavano* dalla Principessa a titolo di dovuta giustizia lo abbassamento del prezzo del minerale. Cosicchè o il documento per essi citato è tutt'altro da quello contenuto negli Statuti di Rio; ossivvero, se è quello, come non si può mettere in dubbio, essi o non lo intesero o vollero con meschino sotterfugio travisarlo.

In fatti stando al testo che abbiamo sott' occhio « *l'Antiani,* « *Università et Popolo di Rio* » non reclamano a titolo di dovuta giustizia ma « *reverenti rappresentano* » alla Principessa e Consorte « *come per queste cause e ragioni conviengli ricorrere alla* « *loro gran* CLEMENZA e SUPPLICARLE, *come fanno, delle loro sti-* « *matissime* GRATIE *sopra l'infrascritti capi* » cioè.... Cap. 4.° *che al FERRO quale si vende lire ventuna e ventiquattro al cento....* si dia un prezzo minore: per lo che, non possiamo fare a meno di osservare, che fu grave impudenza in loro lo as-

scrire in un pubblico documento diretto al Superiore Governo Toscano, per trarlo in inganno, che gli anziani di Rio avevano reclamato lo abbassamento non del FERRO *malleabile*, ma del *minerale*, e che la Principessa Ippolita aveva condisceso alle loro istanze, non in via di grazia ma ai termini di rigorosa giustizia.

Che qui si tratti di *ferro malleabile* anzichè di *minerale di ferro*, è manifesto, oltrechè dal naturale ed ovvio senso della parola, dal fatto che la vendita del minerale non aveva luogo nella *Terra*, ma sibbene nella *Spiaggia* di Rio: che il prezzo del minerale a cento Riese non fu mai di L. tosc. 21 e 24, ma in quei tempi specialmente era di Scudi 50, ossia di L. tosc. 350 andantemente, e di Scudi 40, ossia di L. tosc. 280 eccezionalmente a favore della Magona Granducale, la quale per il solito lo pagava Scudi 35, ossia L. tosc. 245, e che questa riduzione di 30 pezze ossia di L. tosc. 172. 72 (1) a migliaro, se avesse avuto luogo anzichè sul *ferro* sul *minerale*, che costava allora circa Lire toscane 350 a cento, di 33 migliara e 333 libbre $^1/_3$, avrebbe portato all'assurdo, di calare di L. tosc. 5750 il prezzo del minerale stesso che non eccedeva le L. tosc. 550! vale a dire che gli anziani, università e popolo di Rio per promuovere un maggiore smercio di minerale, come interessati nelle Miniere, dovevano non solo regalarne Libbre 33,333 $^1/_3$, ma anche aggiungervi la picpiccola somma di L. tosc. 5400! Quando la Principessa e consorte, avessero adottato questa profonda misura di pubblica economia sollecitata, come dicono i redattori della citata deliberazione, dai rappresentanti del Comune di Rio, è più che certo che lo spaccio del minerale avrebbe acquistato delle proporzioni gigantesche.

Sembra impossibile come vi possa essere stata una Magistratura così poco calcolatrice da non vedere a quali assurdi resultati la conduceva la sua pretesa di provare al Governo Toscano che le Miniere erano proprietà del Comune da essa rappresentato!

A maggiore schiarimento di quanto sopra, aggiungeremo, che non può esservi dubbio alcuno che il ribasso implorato doveva essere sul *ferro*, anzichè sul *minerale*. I ministri del Principe di

(1) La pezza è valutata a L. tosc. 5 3/4.

Piombino vendevano nella terra di Rio il ferro in ragione di Lire tosc. 21 o 24 al $^0/_0$ a seconda della qualità, che essi facevano venire dalle ferriere di Maremma. In quell'epoca la Principessa diminuì nel dominio di terra-ferma questo prezzo: per lo che i Riesi chiesero con detta supplica che questo favore fosse esteso ancora a loro; come fu fatto colla concessione in esame.

Non è peraltro chiara la proposizione emessa in proposito in quel Rescritto: « si calerà il prezzo alla ragione di trenta pezze « al migliaro » perchè se il prezzo del ferro malleabile che si vendeva a Rio a L. tosc. 21 e 24 a $^0/_0$, fosse stato diminuito di pezze 30, ossia di L. tosc. 172, 50 a migliaro, esso sarebbe calato a meno di quello che costava di fabbricazione, cioè il primo a L. 3, 75, e il secondo a L. 6, 75 il $^0/_0$: lo che non è ammissibile: in quanto che si oppone al buon senso. Potrebbe dirsi che il prezzo di detto ferro da L. tosc. 240, e L. 210, fosse calato a pezze 30 il migliaro, che sarebbe tosc. L. 17, 25 il $^0/_0$: ma ancor questa ipotesi non è ammissibile in quanto che non è a presumere che si volesse vendere al medesimo prezzo tanto il ferro di distendino ossia il sottile, quanto quello di ferriera ossia di grosse dimensioni. Ma più probabile è, che questo debasso fosse di tre, anzichè di 30 pezze al migliaro, che avrebbe ridotto il prezzo di L. tosc. 24 a L. tosc. 22, 275 a $^0/_0$: e quello di Lire tosc. 21 a L. tosc. 19, 275 a $^0/_0$. È questa ipotesi troverebbe appoggio nel documento originale che trovasi unito in appendice nello Statuto di Rio, nel quale si scorge manifestamente traguardando la carta alla luce, che la parola tre è stata raschiata e vi è stata sostituita, sebbene con caratteri identici a quelli del Rescritto, la parola *trenta*.

§ 161. Resta ad esaminare il Decreto del Commissario Generale Galeazzini del 7 Aprile 1806, citato dai redattori della deliberazione in esame, per provare il gius di dominio che il Comune di Rio aveva sempre esercitato sulle miniere.

Questo Decreto, come ci dicono i redattori suddetti, si riferiva esclusivamente alle *vertenze territoriali* ravvivate all'epoca del Governo Francese tra il Comune di Rio e quello di Capoliveri sulla terminazione o delimitazione del territorio da assegnarsi, a carico di quello di questi due antichissimi Comuni, al nuovo di

Lungone. Prima di quell'epoca il territorio della piazza di questo nome non si estendeva al di là delle sue fortificazioni, ed il resto che rimane verso il nord era contrastato tra il Comune di Rio e quello di Capoliveri, come ne fa fede la causa promossa dinanzi al Governatore Generale De Cortiada nel 1703, da noi citata al § 138. Di maniera che questo Decreto prefiggendosi di ben precisare le respettive sezioni tanto per la ripartizione che per la percezione del contributo di beni-fondi, che doveva introdursi all'Elba, e non altrimenti; stabilì che verso la parte settentrionale il confine fra il Comune di Lungone e quello di Rio, fosse per renderne più palese la conoscenza, la piaggia e il fosso di Terra-Nera: dichiarando per altro, che, siccome il Comune di Rio aveva ceduto questo territorio per mera compiacenza e per facilitare la percezione del contributo territoriale, così rimanessero intatti allo stesso *e ai suoi abitanti esclusivamente* i diritti *sul terreno superficiario* della Miniera di Terra-Nera, e *sulla Miniera stessa nel caso che venisse escavata*, in qualunque tempo e da qualsiasi persona, perchè detto terreno aveva formato sempre parte del suo territorio: che con questa decisione non intendeva pregiudicare *au droit de jurisdiction et aux interêts*, che potessero appartenere a detto Comune e che in conseguenza rimaneva proibito al Comune di Lungone di *ricavare alcun utile* dalla suddetta miniera.

Che questa decisione governativa si limitasse a stabilire i confini territoriali dei due Comuni di Rio e Lungone, agli effetti puramente amministrativi della repartizione e percezione della fundiaria, è manifesto per la lettera e per lo spirito del decreto stesso; ma che fondasse o confermasse, come sel pretese la magistratura di Rio, i diritti di proprietà del Comune suddetto sulla Miniera di Terra-Nera, non è ammissibile sotto alcun punto di vista, in quanto che non solo vi si sarebbe opposta la Legge del 1791, che aveva dichiarato tutte le Miniere esistenti nel territorio della Repubblica proprietà nazionale; ma ancora vi avrebbe ostato il fatto di essere stata escavata detta Miniera a conto del Governo nel 1801, sotto la direzione di Gaetano Fortini — proprietario del soprassuolo in cui venne aperta la cava — agente di Morel De Bauvine sotto-Commissario di Guerra, che amministrava le Miniere dell'Elba per la Repubblica; e di essere stata concessa nel 9 flo-

reale, anno XI° — 28 Aprile 1804 — a Boury e Chévalier, come abbiamo detto al § 151: e il Commissario Galeazzini, non era uomo, in quell' epoca nella quale l' osservanza delle leggi non era un vano desiderio, da far contro alle leggi e da emettere decreti che stassero in opposizione coi fatti e con fatti recentissimi.

Bensì si deve ritenere che i diritti riserbati esclusivamente al Comune di Rio e suoi abitanti nella Miniera di Terra-Nera, qualora fosse attivata si riferissero al *contributo territoriale* da percipersi non tanto sul soprassuolo quanto sulla Miniera stessa: *all' impiego* esclusivo di uomini di Rio, anzichè di Lungone, nella lavorazione della medesima; e alla concessione degli *assegni*, ad esclusione del Comune di Lungone, sull' imbarco del minerale alla marina di Terra-Nera, quando il Governo si fosse determinato a cederli a favore del Comune nel di cui territorio esisteva la detta Miniera. E che questo fosse lo spirito del Decreto chiaramente risulta, non che dal complesso di tutto l'atto, più particolarmente dal riserbo fatto dal medesimo al Comune di Rio, ad esclusione di quello di Lungone, nel quale tassativamente si fa parola dei diritti spettanti non solo al comune stesso, ma ancora ai suoi abitanti.

§ 162. La Magistratura di Rio finalmente appoggiò le sue pretese anche colle disposizioni del Motuproprio del 13 Maggio 1788. Se non che non si avvide, che dichiarando che il medesimo *a tutelare i diritti di proprietà*, aveva abolito *qualunque specie di regalìa sulle Miniere*: essa veniva implicitamente ad asserire, che prima della sua pubblicazione essi erano dalla Corona violati: lo che era smentito nel suo proemio, che chiaramente diceva, che il Sovrano *voleva estendere in quanto era compatibile con la pubblica amministrazione, i diritti della proprietà del suolo:* ossia voleva cedere ai privati quel diritto di cui godeva la sovranità dello Stato sul sottosuolo per promuovere l'industria mineraria in Toscana.

Detto Motuproprio in ultima analisi, motivato forse dagli infelici tentativi che erano stati fatti dai passati Granduchi per lo svolgimento di questa industria, mediante singolari concessioni, di cui ne abbiamo un ben lungo catalogo riportato nel sommario in causa Boissy: non fece altro che concedere ad un tratto e a

tutti i Toscani, eccettuato gli Elbani (1), tutte le Miniere che esistevano sotto la superficie dei loro terreni, salvo per altro quelle che, sebbene nei loro terreni, erano state concesse ad altri e *attualmente* godute a titolo veramente oneroso e correspettivo.

Questa estensione di diritti di proprietà pertanto, se da un lato prova che per lo addietro essi erano limitati al nudo *soprassuolo*, dall'altro ci fa comprendere, che se furono allargati ancora al *sottosuolo*, ciò fu non a titolo di giustizia, ma per benigna concessione del Sovrano Filosofo che allora regolava le sorti della Toscana, onde estendere la industria dei suoi amatissimi sudditi.

Quindi è da ritenere che Pietro Leopoldo, nella concessione fatta col Motuproprio anzidetto, piuttostochè fissare un principio astratto di gius, volle adottare un espediente puramente economico da lui creduto acconcio a promuovere l' industria mineraria nel suo Stato. E che questo fosse l' intendimento del legislatore e non l'altro, chiaramente si rileva, oltre che dall' avere lasciata in pieno vigore la Notificazione dell' Auditore delle Regalie del dì 2 Agosto 1787; dalla restrizione indotta alla citata estensione dei diritti di proprietà, a favore dei possessori del sottosuolo a titolo oneroso e correspettivo.

E questa restrizione saltò agli occhi dei redattori della deliberazione in esame, i quali, ben ravvisando che la medesima poneva al coperto i diritti della Corona sulle Miniere dell' Elba, perchè da essa acquistate a titolo rigorosamente oneroso (§ 147), invece di sciogliere la questione a cui essa dava luogo, la di cui soluzione non poteva che essere contraria alle loro pretese, con una franchezza veramente ammirabile, recisamente negarono, nell' ottavo considerando di detta deliberazione, la esistenza di questo fatto registrato nelle storie: avendo più a caro di essere tacciati di essere poco istruiti nelle patrie memorie, che di recedere da una pretensione che non poteva essere appoggiata da solidi ragioni.

§ 163. Distrutto il fondamento delle pretese della Magistratura del Comune di Rio al Gius dominii sulle Miniere esistenti

(1) A quelli di Portoferrajo non si poteva estendere detta concessione perchè vi ostava il Trattato di Londra del 1557, e a quelli del resto dell' Elba neppure, perchè appartenevano in quell' epoca allo Stato Piombinese.

nella periferia del suo territorio, colla semplice lettura e spiegazione dei documenti stessi, da essa poco avvedutamente prodotti in appoggio delle medesime, possiamo francamente concludere che la tradizione, i documenti storici, le disposizioni dello Statuto locale, le concessioni, le leggi e i decreti dei Signori e Principi di Piombino, del Governo Francese, non che del Governo Toscano: anzichè attribuire la proprietà delle Miniere stesse al Comune di Rio, la ritennero sempre come un diritto regale inseparabile dalla sovranità o risiedesse questa nel popolo, ossivvero nel Principe che lo rappresentava, e governava — e ciò dai tempi più remoti sino al giorno d'oggi.

§ 164. Ma lasciando da parte la questione di diritto su questa proprietà la quale crediamo di avere esaurito con tutto quello e quanto è stato discorso nella presente memoria; scendiamo al fatto *delle partecipazioni godute*, come dicono gli estensori della deliberazione in esame dal Comune di Rio e luoghi pii da esso dipendenti, *sull' esportazione del minerale* sotto il titolo *di diritto di Ponte*, la conversione delle quali dette luogo alla citata deliberazione del 1836.

Per trattare a dovere questo argomento è necessario

1.° indagare l'origine, l'importanza, e le vicende dei medesimi:

2.° valutare il giusto peso che possono avere nella questione di proprietà sulle Miniere, elevata da quella Magistratura:

3.° ed esaminare, con documenti statistici ineccezionabili, se la conversione fatta degli stessi dal Governo Toscano nel 1836, da incerti ed eventuali in certi e permanenti, fu informata dai principj di equità e di giustizia dai quali si allontanò raramente quel Governo.

§ 165. I Documenti che si riferiscono a questi diritti o per dir meglio a queste percezioni, non vanno più in là dello Statuto di Rio, che fu corretto e ricopiato tra il 1532 e il 1534, o più probabilmente nel 1591, come abbiamo avvertito al § 87.

In esso leggiamo alla Rubrica XLVII. « *che il Commissario* « doveva far pagare *alli* Patroni *delle barche per le spese di detta* « *caricatura quello che è consueto per antico, cioè:*

« 1.° *Al Commissario per la lettera grossi due per cento* « *di vena.*

« 2.° *Item per le scale grosso uno per scala per cento.*

« 3.° *Al Capitano della Gita grossi venti per cento.*

« 4.° *Item per le scale dalla prima in su grosso uno per* « *centinajo.*

« 5.° *Item al Comune per il* MARTELLO SOLDI DIECI *per cen-* « *tinajo.*

« 6.° *Al Notajo soldi quindici, denari cinque per centinajo.*

« 7.° *Item faccia pagare alle guardie della piaggia per le* « *coffe della Chiesa uno soldo per coffa e per cento di vena che* « *si carichi con esse, se il Patrone della barca l'accettasse.*

« 8.° *Item se il Patrone havesse messo scalame sotto la vena,* « *li facci pagare soldi cinque per centinajo alla Chiesa.* »

Per lo che per questo antico Statuto, non avevano diritto, fra gl' interessati citati nella memoria del 1836, a queste percezioni che il *Comune* e la *Chiesa* di Rio.

Non essendovi a quell' epoca *Ponte imbarcatore* alla Spiaggia di Rio, ma facendovisi lo imbarco del minerale per mezzo di cavalletti, di scale e di tavole, come ce lo avverte lo Statuto stesso, questo assegno non era per *il Ponte*: ma per *il Martello* e probabilmente per il cavatore che il Comune doveva fornire a sue spese ad ogni *trabacco* o stadera, come nella rubrica stessa troviamo scritto, per la sceveratura del minerale: e per le *coffe,* e per le *fascine* ad uso di pagliolo — scalame —, che la Chiesa od Opera di S. Giacomo doveva somministrare ai cavatori della vena e ai padroni dei bastimenti, quando questi ne facessero richiesta.

Il Comune ritraeva dal *Martello* per ogni cento riese, *soldi dieci*, che equivarrebbero oggi, per quello che abbiamo avvertito alla Nota (1) al § 99, a Ital. L. 0,8122: e la Chiesa dalle *Coffe* un soldo ossia Ital. L. 0,08122 per ogni coffa somministrata e per ogni cento di minerale pesato, e *dalle fascine* soldi cinque, ossia Ital. L. 0,4061 per cento di esso minerale imbarcato.

La prima spesa che era obbligatoria e la seconda che era facoltativa stavano a carico non della Miniera o del suo prodotto, ma del Padrone del Bastimento, qualunque esso si fosse o Riese o non Riese, che ne facesse il trasporto.

§ 166. In epoca posteriore agli Statuti di Rio, ma anteriore al 1643, che non possiamo precisare per mancanza di documenti,

venne costruito a spese della camera principale un *Ponte imbarcatore* alla Spiaggia di Rio, di cui per la prima volta troviamo fatta menzione in un Bando di Giovanni Danusei Vicario Generale dello Stato di Piombino del 16 Ottobre di detto anno. Al seguito di detta costruzione vennero indotte alcune innovazioni nella *tariffa* stabilita negli Statuti, concernenti i *Partecipatori*, per il loro numero e per la quantità degli assegni loro accordati; e i *Padroni di bastimento* per il minore o maggiore peso di cui furono gravati a seconda che erano o non erano vassalli del Principe.

Il Documento che ci ha conservato copia della tariffa così modificata è una carta del 1766 (Doc. N. V). Può darsi che dessa non fosse la prima ad essere adottata dopo la costruzione del Ponte e che altre fossero in vigore precedentemente: se non che essendo privi di notizie in proposito, non possiamo dir altro che questa tariffa non potè essere anteriore al 1687 perchè in essa si fa parola del Cappellano di S. E. Padrona, ossia della Trinità, la cui instituzione rimonta precisamente a detto anno.

Comunque siasi dell'epoca della sua pubblicazione, essa tariffa poneva a carico dei Capitani di bastimento le spese seguenti per ogni cento:

A) *Se vassalli*

1.° Alla Cassa principale di S. E. Patrona per diritto di Ponte e Sigillo	Lire	12.	18.	4
2.° Ai caricatori, pesatori ec.	»	7.	—	—
3.° Alla Comunità di Rio	»	3.	12.	—
4.° All'Opera della Chiesa Parrocchiale	»	—	10.	—
L'Opera era libera dall'obbligo che aveva di somministrare le coffe per la caricazione: ma somministrandole gli spettavano altri Soldi 10 a cento.				
5.° Alle Monache di Piombino	»	—	10.	—
6.° Al Pievano	»	—	4.	—
7.° Al Cappellano di S. E. Patrona	»	—	3.	4
8.° Alla Confraternita del Corpus Domini . . .	»	—	2.	—
Sommando si trovano	Lire	24.	19.	8

	Ma il Documento porta	Lire 25. — —
	perchè vi è forse qualche errore in alcuna partita di 4 danari.	
9.°	Al Governatore di Rio	» — 4. —
	Che sarebbero . . .	Lire 25. 4. —
	Ma il Documento somma	Lire 25. 14. —

perchè verosimilmente l'estensore del medesimo vi comprese i 10 soldi per le coffe spettanti all'Opera allorchè le forniva.

B) *Se non vassalli*

1.°	Alla Cassa di S. E. Patrona	Lire 15. 10. —
2.°	Ai portatori ec.	» 7. — —
3.°	Alla Comunità	» 5. 2. —
4.°	All' Opera	» 1. 10. —
	Più soldi 10 per le coffe volendole.	
5.°	Alle Monache	» — 10. —
6.°	Al Pievano	» — 10. —
7.°	Al Cappellano	» — 6. 8
8.°	Alla Confraternita	» — 2. —
		Lire 30. 10. 8
9.°	Al Governatore di Rio dovevano poi pagare per diritto di Ponte — e qui è un vero e proprio diritto, cioè per ogni bastimento di qualsiasi portata	Lire 5. 15. —
	invece di Lire — 4. —, a cento.	
10.°	Al messo del Comune per ogni barca . .	» — 8. —
	Che sono	Lire 6. 3. —

In quei tempi i bastimenti che caricavano minerale erano piccoli; i più grossi non imbarcando più di 4 centi e il maggior

numero più di 1 a 3; vale a dire che in media non arrivavano a centi 2 $^1/_2$, che farebbero circa L. 2. 9. 4 a cento. Unitevi le suddette L. 30. 10. 8, si avrebbero L. 33 a carico dei non vassalli, di fronte alle L. 25. 4. — che pagavano i vassalli, non adoprando nè gli uni, nè gli altri le coffe dell' Opera.

Così in questa tariffa se non si fa menzione del Capitan di Gita e del Notajo, compariscono invece per la prima volta le *Monache* del Convento di Santa Chiara di Piombino, fondato dalla Principessa Isabella nel 1614; il *Pievano*, il *Cappellano* della Trinità, detto per antonomasia il Cappellano di S. E. Padrona perchè nel 1687 fu instituita detta Cappellania dal Principe D. Gio. Battista Ludovisi, e la *Confraternita* del Corpus Domini.

Vediamo ora a quanto di Lira italiana equivarrebbe la lira di quell' epoca, preso per punto di partenza in tanta scarsezza di date, l'anno 1687, nel quale fu istituita la cappellania della Trinità per fissare in Lire italiane le quote che in quell'epoca percepivano sulle caricazioni gli interessati di cui si parla nella deliberazione in esame. Il gigliato o zecchino fiorentino d'oro del peso e contenuto di grani 71 del valore di L. 12,0120 italiane, equivalendo allora a L. 13. $^1/_3$ toscane, ognuna di queste avrebbe presentemente l'equivalente di Italiane L. 0,9009. Cosicchè queste quote sarebbero state per ciascun cento di vena le seguenti:

	PER I VASSALLI		PER I NON VASSAL.	
1.° Al Comune di Rio . . . lt. L.	3	24320	4	59459
2.° All' Opera . . . . . »	0	45045	1	35135
3.° Al Pievano . . . . . »	0	18018	0	45045
4.° Al Cappellano della Trinità »	0	15010	0	30020
5.° Alla Confr. del C. Domini . »	0	09009	0	09009

§ 167. In epoca posteriore, e neppure questa possiamo precisare perchè la carta che ci serve di guida in queste ricerche è senza data, i Principi di Piombino modificarono la precitata Tariffa, forse perchè pel deprezzamento dell' argento che cominciava a verificarsi ai principj del secolo passato, il gigliato d'oro ebbe corso per più di L. 13. $^1/_3$ toscane.

Ecco questa nuova tariffa che stabiliva che i Padroni di bastimento dovevano pagare per ogni cento di vena imbarcato,

		SE RIESI	SE NON RIESI
1.° Per diritto di Ponte e Sigillo a S. E. Padrona	Lire	13. 8. 8	16. — —
2.° Ai Caricatori ec.	»	7. — —	7. — —
3.° Al Comune	»	4. — —	5. 13. 8
4.° All' Opera	»	1. 2. —	1. 13. 4
5.° Al Pievano	»	— 4. 4	— 11. —
6.° Al Cappellano della Trinità	»	— 3. 8	— 7. —
7.° Alla Confraternita del Corpus Domini	»	— 2. —	— 2. —
8.° Al Governatore	»	— 4. —	— — —
	Lire	26. 4. 8	31. 7. —

I non Riesi, ossia non solo gli stranieri ma ancora gli altri sudditi del Principe di Piombino, dovevano pagare oltre le suddette L 31. 7. — per ogni cento, per soprassello L. 5. 15. — al Governatore, e L. — 8. — al messo per ogni barca.

Il gigliato in quell' epoca valendo poco più, poco meno L. 14 toscane, la lira equivarrebbe presentemente a Ital. L. 0,8580, e gli assegni degli interessati citati nella memoria suddetta, ascenderebbero ogni cento di minerale caricato su bastimenti:

		RIESI		NON RIESI	
1.° Al Comune di Rio	Ital. L.	3	4320	4	8763
2.° All' Opera	»	0	9438	1	4300
3.° Al Pievano	»	0	1859	0	4719
4.° Al Cappellano	»	0	1573	0	3003
5.° Alla Confraternita	»	0	0858	0	0858

Ciò che merita attenzione in questa nuova tariffa è, che nella medesima non figurano più le *Monache* di Piombino: che talune partecipazioni sono aumentate ed altre conservate come per lo passato: e che alla distinzione dei padroni, vassalli e non vassalli, venne sostituita l'altra ancora più odiosa di Riesi e non Riesi.

§ 168. Se non che anche a questa tariffa venne in seguito, senza che se ne possa accertare l' epoca, sostituita un' altra che rimase in vigore sino al 1808.

Essa stabiliva a carico dei capitani di bastimento per ogni cento caricato:

		SE RIESI	SE NON RIESI
1.° Per diritto di Ponte e Sigillo...	Lire	13. 8. 8	16. — —
2.° Ai trasportatori ec.....	»	7. — —	7. — —
3.° Al Comune.....	»	3. 12. —	5. 2. —
4.° All' Opera.....	»	1. — —	1. 10. —
5.° Al Curato.....	»	— 4. —	— 10. —
6.° Al Cappellano della Trinità.....	»	— 3. 4	— 6. 8
7.° Alla Confraternita del Corpus Domini	»	— 2. —	— 2. —
8.° Al Governatore.....	»	— 4. —	— — —
	Lire	25. 14. —	30. 10. 8

dovendo al solito il non Riese pagare L. 5. 15. — a bastimento al Governatore.

In sostanza, in forza di questa nuova tariffa, si tornava per l'assegno a favore del Comune alle L. 3. 12. — di quella esposta al § 166.

Correndo allora il gigliato per L. 14 toscane, una di quelle lire equivarrebbe a Ital. L. 0,8580, e gli assegni degli interessati alla deliberazione in esame, in moneta corrente e per cento sarebbero:

		PEI RIESI		PEI NON RIESI	
1.° Al Comune di Rio.....	Ital. L.	3	0888	4	3758
2.° All' Opera.....	»	0	8580	1	2870
3.° Al Proposto.....	»	0	1716	0	4290
4.° Al Cappellano.....	»	0	1430	0	2860
5.° Alla Confr. del Corpus Domini.	»	0	0858	0	0858

§ 169. Il Comune di Rio e luoghi Pii dipendenti goderono senza contrasto di questi assegni fino al 1803, nella qual'epoca appaltata la Miniera a Boury e Chévalier, questi affittuari appoggiandosi all'art. 11 del loro contratto, che stabiliva « che i di« ritti di estrazione sui minerali dell' Elba continuassero ad esser « pagati e che fossero erogati alle spese di mantenimento del « Ponte e di sorveglianza delle Miniere », li ritennero a loro favore.

Il Comune e luoghi Pii vedutisi privati di questi assegni, loro principale risorsa, reclamarono non solo al Commissario del Governo Francese in Portoferrajo, ma ancora al primo Console, come abbiamo già detto ai §§ 139 e 145. E fu allora che il Com-

missario suddetto, con lettera diretta al Maire di Rio del 18 Gennajo 1804, dichiarò loro che egli non era in grado di prendere su tal proposito risoluzione alcuna, senza averne ragguagliato prima il Governo superiore: e che frattanto per porre al coperto i loro diritti, aveva ordinato agli affittuari di tenere come in deposito nella loro cassa l'ammontare dei diritti di estrazione.

Poco appresso venne da Parigi l'ordine di pagare al Comune e ai luoghi Pii detti assegni: e da una lettera del Maire di Rio del 22 Novembre 1807, su tal proposito, ricaviamo che la liquidazione dei medesimi avvenne nel 18 Luglio 1804, e che la percezione per parte degli affittuari cessò col 16 Settembre dell'anno stesso: per lo che si può ritenere che il Comune incassasse il suo assegno dal 22 Settembre 1802 al 18 Ottobre 1803, giacchè in detta liquidazione non si fece parola di arretrati per quel periodo di tempo.

§ 170. È indubitato poi che se il Comune di Rio rientrò al possesso degli assegni sulle caricazioni del minerale di ferro, ciò non fu senza grave sacrificio, di che non è fatto neppure cenno nella deliberazione in esame; in quanto che il Decreto del Commissario dell'Elba del 17 Luglio 1804. — 29 messidoro an. XII° — se ripristinò l'antica tariffa (§ 169) a favore del Comune, gli impose peraltro su questo prodotto la *manutenzione del Ponte.*

Il Decreto stesso mentre reintregava nel possesso di questo provento il Comune di Rio, la Confraternita del Corpus Domini e di S. Sebastiano, l'Opera e il Curato: attribuiva la porzione che prima era percipita dal Principe di Piombino, al Demanio Nazionale definitivamente, e quella del Cappellano della Trinità allo stesso Demanio sino a nuovo ordine: confermando la prima, conosciuta sotto il nome di diritto di ponte e sigillo, con successivo decreto del 18 Ottobre 1804., in toscane lire 16 per i capitani di bastimenti stranieri, e in toscane lire 13. 8. 8 per i nazionali: intendendo per nazionali i soli Riesi, per stranieri tutti gli altri sudditi Francesi.

§ 171. In seguito un Decreto imperiale del 3 Novembre 1807, relativo all'appalto delle Miniere di ferro dell'Elba, portò l'aumento del 10 per $^0/_0$ sui diritti per il minerale estratto dall'Elba: per lo che il Commissario generale dell'Imperial Governo in detta

Isola, con bando dei 26 Decembre 1808, nel portare a cognizione del pubblico che l'attuazione di detta risoluzione sovrana, avrebbe avuto principio il 1.° Gennajo 1809, e che i diritti del ponte sarebbero stati esatti in franchi anzichè in lire toscane, emanò la seguente tariffa:

À QUI LES DROITS SON DUS	Taux de la précedente fixation en monnois toscane.						Nouvelle fixation en francs compris l' augmentation du 10 p. 0/0			
	Nationaux ossia Riesi			Etrangers			Nationaux ossia Riesi		Etrangers	
À l'administration des Domaines pour le Trésor public. . L.	13	8	8	16	—	—	12	52	14	92
À la Commune de Rio. . . . . »	3	12	—	5	2	—	3	35	4	77
Au Gouverneur. . . . . »	—	4	—	—	—	—	—	18	—	—
À la fabrique de l'Eglise . . . »	1	—	—	1	10	—	—	92	1	39
Au Curé de Rio. . . . . »	—	4	—	—	10	—	—	18	—	46
Au Chapelain de la Trinité. . »	—	3	4	—	6	8	—	15	—	30
À la Confrérie de S. Sebastien. »	—	2	—	—	2	—	—	09	—	09

nella quale oltre di assegnare nuovamente al Cappellano della Trinità gli emolumenti di cui era stato privato nel 1803; nella colonna delle osservazioni, conservò al Governatore per un carico intiero d'un bastimento straniero di qualunque portata esso fosse le L. 5. 15. toscane, cambiate in franchi 5. 36. francesi.

Dalla quale tabella a colpo d'occhio si scorge che l'aumento del 10 per $^0/_0$ citato, per benigna concessione sovrana fu esteso ancora al Comune di Rio e luoghi Pii dipendenti: tenuto sempre fermo però nel Comune stesso l'onere della manutenzione del Ponte.

§ 172. Volgendo l'anno 1810, essendo state concedute le miniere dell'Elba alla Legione d'onore, avvennero parecchi cambiamenti, se non nel prezzo, nella persona, nel modo di esigere, e negli oneri dei percettori degli assegni, in detta tariffa.

Così il Commissario dell'Elba, al seguito di un dispaccio del Ministro dell'interno del 24 Maggio di detto anno, con Decreto

dei 28 Giugno susseguente, stabilì che a cominciare dal 1° Luglio prossimo il diritto del Ponte di Rio appartenente al Governo, sarebbe percetto dall'Amministrazione delle Miniere a conto della Legion d'onore, tal quale esisteva e cogli oneri di cui era stato sempre gravato: che il mantenimento del Ponte d'allora in poi fosse, non più a carico del Comune di Rio, ma dell'Amministrazione delle Miniere: che vi sarebbero stati due percettori di detti assegni da confermarsi dal Governo, che uno per l'Amministrazione delle Miniere a nomina dell'amministratore e l'altro per il Comune e luoghi Pii dipendenti, a nomina del Maire; che il diritto attribuito al Governatore come sorvegliante alla Miniera di cui aveva goduto fin'allora il Commissario generale, fosse percetto dall'amministratore delle miniere dell'Elba, incaricato attualmente della sorveglianza generale delle medesime e che i deputati di Sanità non potessero spedire alcun bastimento carico di minerale, se non presentasse il capitano il certificato di aver pagato detti diritti a chi di ragione.

E questa tariffa, cambiati i franchi in lire toscane, restò in vigore sino al 1836, elevando soltanto l'assegno del Comune nei bastimenti Riesi da franchi 3, 35 pari a lire toscane 3, 988., a L. toscane 4. — —, e sui bastimenti forestieri da franchi 4, 77 pari a lire toscane 5, 678., a lire toscane 5. 13. 8.

Esposte se non di tutti almeno di parte di essi assegni le origini, le ampliazioni, le restrizioni, le abolizioni e le conferme: è tempo di scendere a valutare il peso che il fatto del godimento dei medesimi, può avere nella questione di proprietà sulle Miniere elevata nel 1836, non senza mistero dalla Magistratura di Rio.

In questa indagine non ci estenderemo a dimostrare, ma ci limiteremo a notare ai redattori della deliberazione citata le inesattezze in cui sono caduti nel 6° considerando, là dove dissero « che in seguito delle risoluzioni prese dall'alto Governo di Fran« cia, le sospese partecipazioni vennero *immediatamente pagate;* « *e per resarcire l'offesa dell'avvenuto ritardo*, col decreto im« periale del 3 Novembre 1807, *furono* proporzionatamente *au« mentate* del dieci *per cento*.... » con che vennero ad assegnare tanto al pagamento che all'aumento suddetto una sola ed

identica epoca, mentre dai documenti resulta, oltre che dette partecipazioni e arretrati furono restituite e pagate al Comune di Rio nel 17 Luglio 1804, e detto aumento del 10 per $^0/_0$ ebbe luogo in forza del decreto da essi citato, tre anni dopo cioè nel 1° Gennajo 1809; che il medesimo fu esteso non al solo Comune di Rio (nel qual caso si poteva ravvisare per un compenso) ma ancora ai luoghi Pii che ne dipendono e in particolar modo al pubblico Tesoro.

§ 173. Da tutto quello e quanto abbiamo detto intorno a questi assegni a favore del Comune di Rio e luoghi Pii dipendenti, è manifesto che essi non furono mai, un vero e proprio *diritto di ponte,* se si eccettua il breve periodo dal 17 Luglio 1804 al 1° Luglio 1810: nè un *dazio d'estrazione;* ma furono una *partecipazione*, e la magistratura stessa di quel Comune ne convenne nella citata deliberazione, alla *tassa* che i padroni di bastimento dovevano pagare al Fisco nello imbarco del minerale, o si facesse esso per mezzo di un *ponte, ossivvero*, come negli antichi tempi fu praticato, per mezzo di scale, tavole e cavalletti: lo che quando non fosse stato, lo Illustrissimo Signore e Padrone non avrebbe ordinato al suo Commissario di esigerla: essendo più consentaneo alla natura di un *diritto* e non di un *privilegio* lo incassarla da sè il Comune per mezzo dei suoi officiali.

Nè questa congettura è distrutta dalla lettera e dallo spirito dello Statuto. Alla rubrica XLVII. dello stesso leggiamo:

« Item che il Commissario facci pagare alli patroni delle bar-
« che per le spese di detta caricatura quello che è consueto per
« anticio cioè: .... »

« Item al Comune per il *martello* soldi 10 per centinajo.... »

« Item faccia pagare alle guardie della piaggia per le coffe
« della Chiesa uno soldo per coffa e per cento di vena che si
« carichi con esse, se il patrone della barca l'accettasse. »

Dalle quali disposizioni chiaramente resulta che queste *partecipazioni* o assegni non erano *un diritto di Ponte*, giacchè la rubrica stessa ci dice che non eravi Ponte imbarcatore, ma scale, tavole e cavalletti per le quali il Fisco ritraeva « grosso uno per
« scala per cento.... »

« Item per le scale dalla prima in sù grosso uno per cen-
« tinajo; » nè un *dazio di estrazione* sulla vena ferrea, ma una retribuzione a favore del Comune per il *Martello* che esso doveva fornire ad ogni Trabacco o Stadera, come leggiamo nella rubrica stessa, per la sceveratura di essa vena mano mano che veniva caricata; e a favore dell' opera per le *coffe* o *corbe* che doveva somministrare ai trasportatori, quando i padroni dei bastimenti le avessero richieste.

Questa *retribuzione* è vero, specialmente per il Comune, in epoca incerta ma posteriore allo Statuto, fu convertita in una *partecipazione* alla tassa che dovevano pagare i capitani di bastimento al Fisco, ma questa trasformazione non fu tale, come resulta dai documenti, da farle cambiare natura e da farla addivenire un *dazio di esportazione.*

E che non fosse un dazio sull' esportazione del minerale, chiaramente si rileva ancora dal fatto a tutti notorio, che questi assegni erano percetti non su tutto il minerale che si esportava dalla Miniera di Rio, che comprendeva il minerale grosso, il minuto e la puletta, ma sul solo grosso e minuto, esclusa la puletta che è purissimo minerale di ferro: imperocchè quando si fosse trattato di un dazio derivante da un gius dominii avrebbe dovuto colpire non parte ma tutti i prodotti della Miniera stessa.

Ma sia pure che essa fosse un vero e proprio *dazio di estrazione:* ciò non suffragherebbe per nulla le pretese, basate sul fatto della percezione del medesimo, alla proprietà delle miniere. Prescindendo dalla questione di diritto che quì potremmo fare sulla natura di questi dazj e sulle conseguenze giuridiche che se ne possono dedurre, ci limiteremo ad osservare, che ci sembra piuttosto strano che discettabile, l'argomentare dall' esistenza di un dazio sopra una data mercanzia, la proprietà in chi ne gode la percezione, della mercanzia stessa. Non ci è mai accaduto di sentire che i Comuni che godono, per concessione sovrana, di alcuni diritti sull' importazione ed esportazione dell' olio, del grano e del vino, abbiano mai elevato pretese di proprietà su quei generi, e molto meno sui terreni che li produssero.

§ 174. Perchè il concetto affacciato nella deliberazione in esame, fosse d' un appoggio plausibile alle pretese della Magistra-

tura di Rio, sarebbe stato necessario il provare che questa retribuzione *per il martello* al Comune e per le coffe all'Opera, fosse stata decretata negli Statuti *dal Comune* stesso indipendentemente dall'Autorità sovrana e che il medesimo avesse avuto balìa di estenderla, restringerla o toglierla a seconda dei casi, dei bisogni e delle circostanze commerciali.

Se non che questa prova non si potendo porre in essere, in quanto che la storia vi si opponeva; e non solo la storia, ma gli Statuti stessi, i quali è certo che furono conceduti ai piccoli Comuni dai maggiori da cui rilevavano e che non ebbero forza di legge se non quando raffermati dall'Autorità suprema dello Stato: i redattori della deliberazione in esame ricorsero al ripiego di argomentare, dalla partecipazione a quella tassa sui capitani che facevano il trasporto del minerale, la proprietà non solo di esso minerale ma ancora della Miniera che lo produceva, non avvedendosi che adottando queste argomentazioni, tutti coloro che dovevano percipere un tanto sulla medesima, quali S. E. Padrona, il Commissario, il Capitano di Gita, il Notaro, il Messo, il Curato, le Confraternite, le Monache, il Cappellano della Trinità, l'Opera e il Comune, sarebbero addivenuti comproprietarj della miniera stessa.

§ 175. E che questi assegni o partecipazioni non derivassero dalla proprietà delle Miniere, la Magistratura stessa di Rio ne convenne, quando anzichè rivendicare questa proprietà, chiese, vantandola, che gli fossero conservati, nel modo e nella misura stessa come per lo passato. Infatti sarebbe stato assurdo chiedere la conservazione dei medesimi, quando le miniere fossero state del Comune, e chiedergli a chi ne era possessore: perchè questo solo fatto bastava a riconoscere la legittimità del medesimo.

§ 176. Dall'essere poi gli assegni stessi da prima *goduti* ora a titolo oneroso ed a titolo puramente lucrativo dall'Opera e dal Comune: quindi *estesi* ancora alle Monache di Piombino, al Pievano, al Cappellano della Trinità e alla Confraternita del Corpus Domini: *poscia sospesi* al Cappellano stesso: successivamente *tolti* alle Monache di Piombino, al Comune e ai luoghi Pii dipendenti: alle volte *aumentati;* e finalmente *onerati* d'insoliti pesi a seconda della volontà del Capo dello Stato; chiaramente si desume

che essi non erano emanati da deliberazioni del Comune in forza del suo diritto di proprietà sulle miniere, ma da sovrane concessioni; ogni qualvolta essi erano di natura loro suscettibili di aumento, di decremento e di revoca; e che il fatto della loro percezione non può avere peso alcuno nella questione sulla proprietà delle miniere, giacchè essi invece di essere veri e propri diritti, non erano che semplici privilegj.

§ 177. Distrutte anche per questo capo le pretese della Magistratura di Rio, non resta che a dimostrare la giustizia non che la equità che informò la conversione di questi assegni, stabilita colla Notificazione del 10 Maggio 1836; dal Direttore delle RR. Miniere e Fonderie del ferro, per far rilevare al benigno lettore quanto infondate furono le lagnanze contenute nella più volte citata deliberazione.

§ 178. Anzi tutto è da spiegare il perchè il Governo Toscano dovè scendere a questa risoluzione.

Chiunque, prima del 1836, caricava minerale di ferro, doveva pagare oltre alle spese di pesatura e di facchinaggio per trasporto a bordo del medesimo, le tasse da noi esposte ai §§ 171 e 172: lo insieme delle quali era considerevole e tutto a carico direttamente del consumatore, ma in ultima analisi di questa mercanzia di cui impediva uno smercio più esteso.

Il Governo Toscano per aumentarne la esportazione, stimò opportuno, conservando a carico dei trasportatori o consumatori le sole spese di peso e d'imbarco, di abolire qualunque tassa sulla caricazione. Cominciò col rinunziare a quella di toscane Lire 13. 8. 8. che pagavano i padroni di bastimento riesi e di L. 16 che pagavano i non riesi per ogni cento di minerale imbarcato, che rendevano allo Stato italiane L. 15,000 circa: e che stabilì gli assegni che da tempo remoto godevano su questa tassa il Comune di Rio e luoghi Pii dipendenti e co' quali facevano fronte ai loro bisogni, da incerti, eventuali e riscuotibili volta per volta sui capitani di bastimento, fossero resi certi, permanenti e pagabili dalla R. Finanza.

Se non che, il Governo stesso, ravvisando arduo il determinarne la media annua che non portasse pregiudizio al Comune suddetto e luoghi Pii dipendenti, i quali per supplire alle loro

spese su di essi soltanto facevano assegnamento, credè bene desumerla dalle somme percette negli ultimi cinque anni.

§ 179. Se il Governo toscano l'avesse desunta dalla quantità di minerale che fu esportato nel periodo trascorso dal 1533 a circa il 1643, che non ascese a più di 600 o 700 Centi annui (§ 99. 125. 127. — Docum. N.° II.): e che per favorire il Comune di Rio noi vogliamo elevare a Centi 1000, la media degli incassi annui spettanti al Comune suddetto per il *martello* sarebbe ascesa a circa italiane L. 800 al lordo delle spese, che per un certo tempo, vale a dire sino all'epoca del cambiamento della tariffa, doverongli stare a carico per tale somministrazione: detratte le quali è probabile che non gli restasse di disponibili che sole italiane L. 304 circa (§ 166).

Se poi l'avesse desunta dalla quantità di minerale che fu esportato all'epoca della seconda tariffa (§ 167) che non ascese a più di C.ti 800 annui, e che noi vogliamo portare a C.ti 1000: tenuto conto che con un aggravio di toscane L. 16 a cento sui non vassalli, di questi ne dovevan concorrere ben pochi al trasporto del minerale, e da non formare più del quarto sui padroni di bastimento che non eran vassalli: la media annua al lordo di tali assegni al Comune sarebbe ascesa a toscane L. 3975 che equivarrebbero oggi a italiane L. 3581 09; se non che noi siamo convinti che non oltrepassassero le toscane L. 3180.

Che se, l'avesse desunta su Centi 1000 circa di minerale che si suppone, per favore, fossero spediti all'epoca della terza tariffa (§ 168): tenuta ferma la proporzione fra i trasportatori di $^3/_4$ riesi e $^1/_4$ non riesi e la media di detti assegni a favore del Comune di L. 4. 8. 5. toscane per ogni cento: la media annuale al lordo dei medesimi sarebbe ascesa a italiane L. 3793 07.

Se poi l'avesse desunta su Centi 965,666 di minerale che si spedirono in media annua come resulta dai libri del Comune di Rio, dal 1° Maggio 1752 al 30 Aprile 1802, vale a dire per il periodo di 50 anni, e che noi vogliamo sempre per favore elevare a C.ti 1000 nell'epoca in cui vigeva la quarta tariffa: conservata sempre la proporzione di $^3/_4$ padroni di bastimento riesi e $^1/_4$ non riesi: la media annua degli assegni del Comune al lordo sarebbe ascesa a L. 3975 toscane che equivarrebbero ora a ita-

liane L. 3410 55 (§ 169); il qual resultato non si sarebbe al certo verificato se per punto di partenza avesse preso il decennio trascorso dal 1792 al 1801; giacchè in quel periodo furono spediti soltanto C.ti 8371,750 che in media annua fanno C.ti 837,175 coll'intervento di soli Riesi, giacchè, nessun estero concorreva a quel trasporto; e l'introito medio annuo di detti assegni al lordo non ascese che a italiane L. 2351 62.

Non volle desumere questa media sul minerale esportato dal 1801 al 1804, perchè la esportazione in detto periodo di tempo ne fu incerta e variabilissima a cagione delle guerre, e perchè sarebbe stata a tutto carico del Comune. Così dalla liquidazione di tali assegni che erano rimasti in mano a Boury e Chévalier scorgiamo che essi aumentarono dal 20 Aprile 1801 al 21 Settembre 1802 su Centi 959 esportati da riesi e Centi 118 da non riesi, a toscane L. 4054. 4. — pari a L. 3405. 53 italiane: e dal 19 Ottobre 1803 al 18 Luglio 1804 e più dal 19 Luglio suddetto al 16 Settembre 1804, sopra Centi 728,750 esportati da riesi e Centi 259,750 da non riesi, a toscane L. 4131. 16. 8. pari a L. 3470. 74. italiane: lo che dà, per il primo periodo che è di mesi 17, una caricazione annua di Centi 760,230, e un introito annuo di italiane L. 2403. 90: e per il secondo, che è di 11 mesi, una esportazione annuale di Centi 1078 è un introito annuo di italiane L. 3786. 26. Così nel 1807, il Comune, tenute ferme le proporzioni che sopra, ritrasse da questo assegno, Fr. 4183. 53. e nel 1808 franchi 3658. 38, se non che da queste somme oltre le spese d'esazione era da detrarsi quella di franchi 1000 annui circa per la manutenzione del Ponte, appaltata per questa somma al maestro Vincenzo Quartini, che dopo mesi dieci fu costretto a disdire detto appalto perchè essa era insufficente. Così dal 1809 al 1814, tenute ferme le solite proporzioni tra riesi e non riesi, l'esportazione media annua a C.ti 1200 e la Tassa di franchi 3. 35 o toscane L. 3. 988 per i primi, di franchi 4. 77 pari a toscane L. 5. 678 per i secondi, in media di franchi 3. 705 a cento; detti assegni annui al lordo, non ostante l'aumento del 10 p. % sarebbero ascesi a italiane L. 4000 circa.

Se avesse finalmente desunto questa media dalla quantità di minerale esportato dal 1819 al 1835 che fu in detti 17 anni nel

complesso di Centi 20817,625 caricati su bastimenti riesi e di C.ti 1997,750 su bastimenti non riesi (1), nel totale di Cti 22815,375 e in media annua di Centi 1342,081: gli assegni del Comune a Lire 4. toscane sui riesi e a L. 5. 13. 8. toscane sui non riesi, sarebbero ammontati a toscane L. 94,624. 38. Se non che dovendosi dalle stesse detrarre L. 1. 5/7 per 0/0 per le spese di esazione che fanno toscane L. 1605,13 non sarebbero restate disponibili per il Comune, che toscane L. 93019,25 che davano una media annua di L. 5471,72 toscane, pari a italiane L. 4596,2448.

§ 180. Il Governo toscano credè meglio desumerla dall'ultimo quinquennio, cioè dal 1831 al 1835, come quello che non si allontanava dalla media desunta dal diciassettennio, ma che anzi la sorpassava d'alcun che, nel quale la esportazione del minerale fu di Centi 5927,375 su bastimenti riesi e di C.ti 803,250 su non riesi, in tutto di Centi 1346,120: nel qual periodo detti assegni ascesero, computati a L. 4. toscane a cento per i primi e a L. 5. 13. 8. toscane per i secondi, alla somma complessiva di toscane L. 28275,30, dalla quale, detratte L. 484,72 toscane per l'esazione computata a toscane L. 1. 5/7 per 0/0, restava libera al Comune la somma di toscane L. 27790,58 che dava un annua media di L. 5558,12 toscane, pari a italiane L. 4668,8208.

§ 181. Se non che al seguito dei rilievi e petizioni fatte in proposito dal Proposto di Rio e dagli Amministratori dei luoghi Pii dipendenti, e della deliberazione del Comune stesso del 14 Gennajo 1837, colla quale la magistratura faceva istanza al Regio Trono: 1.° che una tale indennità fosse liquidata sull'ultimo decennio a tutto Decembre 1835, senza doversi parlare di prelevazioni di spese, provvisioni o indennità; 2.° e che essa fosse confermata nel diritto e prerogativa di nominare o confermare annualmente il così detto Capitano di Gita per privilegio attribuitole dagli antichi Statuti, la di cui abolizione non era letteralmente dichiarata nè poteva volersi implicitamente compresa nello spirito della notificazione del 1836 e della successiva sovrana risoluzione del 14 Ottobre dell'anno stesso; S. A. R. il Granduca, dichiarò

(1) La proporzione del minerale caricato su bastimenti non riesi fu appena del decimo di quello caricato su bastimenti riesi. In passato mancando documenti positivi la valutammo ad 1/4 per favorire il Comune di Rio.

con biglietto alla segreteria di Finanza de' 21 Aprile di detto anno, che ferma stante l'elezione del Capitano di Gita, al Ponte Sigillo da farsi dal Direttore dell' Amministrazione delle Miniere e Fonderie del ferro, l'indennità da concedersi al Comune, Opera propositurale, Proposto ed altre Pie congregazioni di Rio, in compensazione dei diritti accessorj a quello del Ponte Sigillo, dovesse esser valutata in corrispondenza al prodotto netto che ciascuno aveva effettivamente incassato in anno medio dell' ultimo decennio a tutto Decembre 1835, dedotte così respettivamente tutte quelle spese che gravavano di fatto la percezione e stavano a diminuirne il vantaggio; come si rileva da una Ministeriale diretta dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa al Cancelliere di Portoferrajo sotto dì 6 Maggio 1837.

Ma la Magistratura Riese, sentito il tenore di questa Ministeriale, si adunò nuovamente nel 26 Maggio successivo, e ripigliando in esame tutto ciò che era stato trattato, deliberato, e dimandato su tal proposito in diverse epoche, e fatte le opportune riflessioni su tale importante soggetto che aveva formato tante volte motivo di discussione, deliberò ad unanimità, d' accettare come accettò la sopra espressa sovrana risoluzione alle seguenti condizioni:

1.° Che non le fosse preclusa la strada ad umiliare quando occorresse nuovi rilievi al R. Trono.

2.° Che, il minerale che esisteva scavato e non caricato a marina il 1° Giugno 1836, dovesse esser tenuto a computo per istabilire la indennità in questione.

3.° Che non dovesse esser dedotta dalle spese la retribuzione dell' 1 e $^5/_7$ per $^0/_0$ sull' incasso, che veniva corrisposto al Capitano di gita, subito che la Comunità doveva perdere il diritto alla nomina di esso.

4.° Che l' Amministrazione delle miniere dovesse continuare a corrispondere all' Opera di S. Giacomo, a tutto il 31 Maggio corrente, l' indennità proporzionale nell' eseguite caricazioni per aver l' Opera stessa continuato come continuava a somministrare le coffe e quanto altro era necessario per le medesime.

5.° E che la detta Amministrazione, dovesse pagare a pronti contanti all' Opera stessa il valore delle coffe usate e di quelle nuove che potevano esistere:

Incaricando il Priore Capitano Cav. Odoardo Taddei Castelli a fare eseguire, entro il mese, un esatto inventario e stima di concerto coll' Ispettore delle miniere; dopo del quale sarebbesi proceduto alla liquidazione di detta indennità.

Dietro tali rilievi della Magistratura di Rio, il Granduca con biglietto dei 29 Decembre dello stesso anno notificato alla Segreteria di finanza, approvò che le indennità dovute respettivamente agli interessati, per l'avvenuta soppressione dei diritti di caricazione del minerale, venissero regolate come appresso cioè:

Alla Comunità di Rio annue	Lire	6047.	19.	2
All' Opera di S. Giacomo	»	882.	9.	7
Alla Confraternita ec.	»	141.	4.	4
Al Proposto di Rio	»	367.	7.	—
Al Cappellano della SS. Trinità.	»	292.	5.	—
	Lire	7731.	5.	1

e dovessero essere abbuonate all' Epoca in cui si verificò la soppressione dei diritti enunciati e corrisposte di anno in anno ai singoli aventi titolo, dalla cassa dell' Amministrazione delle Miniere di Rio; come il tutto resulta dalla Ministeriale del 5 Febbrajo 1838 della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa, partecipata al Cancelliere di Portoferrajo.

Infatti dal 1826 al 1835, l'esportazione fu di C.ti 13134,875, su bastimenti riesi e di C.ti 1565,250 su non riesi, in tutto C.ti 14700,125 e in media annuale C.ti 1470,0125, e le percezioni a favore del Comune, a L. 4. a cento sui primi e L. 5. 13. 8. sui secondi, ascesero nel complesso a toscane L. 6145,30.

Dalle medesime poi detratte toscane L. 1053,20, a cagione delle L. 1 $^5/_7$ per $^0/_0$ per l'esazione, rimanevano al netto al Comune toscane L. 60382,10. che in media annua gli davano toscane L. 6038,21 pari a italiane L. 5072,0964.

§ 182. Ma il Governo non stando rigorosamente alle cifre che emergevano dai computi esatti sul decennio, assegnò al Comune L. 6047. 19. 2. toscane, ossia italiane L. 5080,285; per

lo che, se per un lato venne ad esonerare i compratori del minerale di queste prestazioni che ne inceppavano il commercio, per l'altro si assoggettò al pagamento fisso ed annuale che, compresi gli assegni conservati al Comune e luoghi Pii dipendenti, ascese a italiane Lire 6494,25; e il Comune evitò il rischio, venendo meno collo scorrere degli anni la cava, o pigliando proporzioni più dannose la concorrenza delle estere miniere, di perdere detti assegni o almeno vederseli ridotti proporzionatamente agli altri carichi che gravavano questa industria per salvare qualche cosa dal comune naufragio.

Concluderemo dunque che le pretese elevate dalla Magistratura di Rio sulla proprietà delle miniere erano insussistenti, e tali da autorizzare la Corona Toscana a revocare le concessioni dai passati governi fatte a quel Comune, e che la liquidazione eseguita degli assegni, sull'ultimo decennio, in occasione della quale avevano creduto bene elevare dette pretese, non poteva essere più giusta, più equa e più benigna.

C.

Esposizione della legge del 1840, che fissa i principii per l'espropriazione del soprassuolo dei terreni ferriferi all'Elba.

§ 183. Pochi anni dopo di questa deliberazione venne pubblicata la legge del 24 Settembre 1840.

Il Governo Toscano succeduto all'Elba a quello Francese, occupava per mezzo dell'Amministrazione delle miniere a seconda delle antiche consuetudini la superficie del terreno posseduto da privati tutte le volte che occorreva scavarvi vena ferrea, senza darne avviso preventivo ai medesimi, dietro un'indennità fissata dal perito della suddetta Amministrazione.

Nacquero in detto anno delle difficoltà sul modo di devenire a tale occupazione e sul sistema da tenersi per la liquidazione di tale indennità: la legge predetta per ovviarvi, dispose, dopo di aver stabilito il principio che l'Amministrazione predetta dovesse indennizzare il proprietario per la sola superficie del suo terreno e per lo scorporo, quando fosse avvenuto; che la medesima,

previo avviso al proprietario, dovesse far tracciare lo spazio di suolo da occuparsi e commetterne ad un perito la valutazione; che qualora questa non fosse accettata, dovesse richiamare per gli atti del Tribunale il proprietario a riconoscere e descrivere il soprassuolo per andarne al possesso, acciocchè i lavori della Miniera non subissero ritardo; e che quindi dovesse esser concordato il perito per valutare detta indennità, il cui operato non fosse soggetto a reclamo o revisione, meno il caso di errori di fatto o di omissioni al prescritto della legge stessa.

§ 184. Questa legge che assume apparentemente tutti i caratteri di un atto esorbitante e dannoso ai privati; se il benigno lettore richiami alla sua memoria tutto quello e quanto abbiamo detto dal § 100 al § 124, per cui i possessori del soprassuolo non dovrebbero ai termini di rigorosa giustizia essere neppure indennizzati, la troverà informata da un principio sanissimo di equità, ignoto durante il regime dei Signori e Principi di Piombino; e che se fu applicato dal Governo Francese, non fu però formulato in una legge, perchè il medesimo succeduto immediatamente ai Principi Boncompagni, potè apprezzare, ciò che non poteva fare la Corona Toscana che gli subentrò, le vecchie consuetudini che vigevano in proposito in quell' Isola.

D.

Riflessioni sulla causa promossa al R. Governo dalla Marchesa De Boissy per la Miniera di Calamita.

§ 185. I diritti sulle miniere dell' Elba che rimasero inviolati alla Sovranità, dall' epoca della Repubblica Pisana sino al giorno d' oggi, non ostante le due deliberazioni del Comune di Rio del 1799 (§ 142) e del 1836 (§ 148 e seg.): e all' incidente elevato nel 1778 dall'Assessore Belforti sulla Miniera di Terra-Nera, (§ 141) non furono mai giuridicamente contestati.

Solo la Marchesa di Boissy nel 1855, fu la prima, non rispettando il possesso dei medesimi esercitato per il corso di 8 secoli dalla Pisana Repubblica, e poscia dai Signori e Principi di Piombino, e da oltre mezzo secolo dal Governo Francese e quindi da

quello Toscano, a metterli in lite: e diede luogo alla celebre causa che pende tuttora alla suprema Corte di Cassazione di Firenze (1).

Occasione a questa lite fu la Miniera di Calamita.

Correndo il 1819, cioè tre anni dopo la pubblicazione della legge dell' 11 Maggio 1816, per ordine superiore vennero posti in vendita i beni-fondi dei Comuni dell' Elba. Luigi Morel di Bauvine, in allora amministratore per la Regia interessata delle miniere di quell' Isola, chiese al Comune di Longone la vendita di una tenuta dell' estensione di Ettari 67 circa, nella quale era compresa detta Miniera, col patto di tenersi il prezzo in mano e corrisponderne un annuo frutto. Il contratto avvenne nel 2 Decembre 1820. Ma è meritevole per altro d'attenzione la deliberazione del 9 Settembre 1819 di quel Comune, colla quale, nel rilasciare al Morel per il prezzo di toscane L. 4117. 12. 3. detta Tenuta, che L. 3267. 12. 9. per valore del *suolo* e L. 849. 19. 6. importare del *pascolo*, i rappresentanti del medesimo, dichiararono che il Morel stesso « era l'unico attendente e al quale ne con« veniva lo acquisto per evitare i danni che avrebbe sofferto la « Amministrazione delle miniere, nel caso che questa tenuta nella « quale eranvi dei minerali di qualità inferiore, fosse caduta in « mano d'altri (2). »

Il Comune stesso venuto in cognizione nel tratto successivo che l'estensione del terreno ceduto era di fatto molto più vasta di quella contemplata nel contratto, con partito dei 20 Novembre 1823, ordinò procedersi a nuova misurazione e più esatta della prima, dalla quale resultò ascendere essa a Ettari 138 e non 67, e così Ettari 71 di più di quelli ceduti al Morel; per lo che quest' ultimo fu costretto a concordare un aumento quasi del duplo sui frutti che pagava al Comune in toscane L. 119. 5. 8.

Il Morel nel 1848, approfittandosi dei torbidi politici di quel tempo, scrisse parecchie lettere all' Elba perchè si muovessero i proprietarj della superficie dei terreni ferriferi a rivendicare la proprietà del sotto-suolo, e ne fu fatta qualche parola nel Parla-

(1) Stata decisa a danno della Boissy col Decreto del 27 Maggio 1862.

(2) Docum. N.° X.

mento Toscano, se non che le sorti del paese volgendo a rovina, e l'attenzione del pubblico e del Governo essendo rivolta a cose di maggiore importanza, le mene del Morel, non fecero capo a nulla.

Se non che strinto dal bisogno, nel 5 Gennajo 1854, cedè alla Marchesa di Boissy la proprietà di detta tenuta con altri fondi che possedeva all' Elba, includendo nel contratto patti tali che chiaramente dimostravano non solo la mala fede del Morel, ma ancora l' intenzione nella Boissy, di far causa al Governo.

§ 186. Noi non entreremo sul merito di questa causa, nè peseremo le ragioni *hinc et inde* esposte dalle parti contendenti, le quali se il benigno lettore vuol conoscere, può agevolmente farlo, colla lettera delle dotte memorie pubblicate in proposito e dall' Avvocato Regio e dal chiarissimo Avvocato fù Gaspero Capei: bensì ci limiteremo a fare alcune riflessioni che ci suggerisce la deliberazione del Comune di Longone più sopra citata.

È certo prima di tutto che nel prezzo di tosc. L. 4117. 12. 3. attribuito alla Tenuta di Calamita per il *suolo* e per il *pascolo*, non vi era compresa la *Miniera* di ferro, la quale, quando il Comune avesse avuto l' intenzione di venderla, fosse pure il minerale che conteneva di qualità inferiore, avrebbe sempre avuto un valore, e il perito, come aveva fatto menzione nella sua perizia di *suolo* e di *pascolo*, avrebbe pure accennato alla Miniera: tanto più che la medesima non era nascosta nelle viscere del terreno, ma manifesta agli occhi di tutti alla sua superficie. Oltre di che, quand' anche la Magistratura di Longone avesse avuto in animo che nella parola *suolo* vi fosse compresa la Miniera, il contratto sarebbe stato di natura sua nullo perchè viziato nella sua essenza da *lesione* non enorme ma enormissima.

Se non che, che la Magistratura suddetta non avesse questa intenzione, giacchè sapeva che il minerale apparteneva allo Stato, chiaramente risulta dalla causa iniziata, e per intrighi di cui meglio è il tacere, abortita, contro il Morel nel 1823, per la fodina di Terra-Gialla che esisteva in detta Tenuta, di cui il Morel stesso aveva spogliato il Comune prima come Amministratore della Regìa e poscia come acquirente della tenuta suddetta, la quale essa sosteneva non esser compresa in detta compra; e dalla dichiara-

zione fatta nella deliberazione citata, nel concedere al Morel detta tenuta di preferirlo in detto acquisto, perchè a lui conveniva nell' interesse dell'Amministrazione delle Miniere onde evitare i danni che ne avrebbe essa risentito se fosse andata in altre mani. Dal che apparisce chiaro esser probabile che il Morel, unico acquirente, si presentasse al Comune di Longone colla veste di Amministratore delle Miniere per acquistare detta tenuta e che il Comune la cedesse più volentieri a lui in tal qualità che ad altri che avrebbero potuto, smerciando in contrabbando il minerale che era alla sua superficie, recar danno a detta Amministrazione.

E che il Morel sin da quell'epoca avesse concepito il disegno, di farne a tempo e luogo opportuno, una questione al Governo, valendosi della sognata libertà accordata all'escavazione dei minerali dalla legge del 28 Novembre 1815, la quale applicava all'Elba la legislazione Toscana; è manifesto dal fatto che dalle filze dell' Archivio di Longone furono tagliati tutti i documenti relativi a tale acquisto, e segnatamente la Perizia del 30 Agosto 1818, e il referto della pubblicazione in quel Comune della legge dell' 11 Maggio 1816, non che dalle lettere scritte dal medesimo, durante i torbidi politici del 1848, da noi citate (§ 185).

E.

Esposizione critica della Deliberazione del Comune di Rio del 1859, colla quale sono appoggiate le pretese dei privati possessori della superficie alla proprietà del sotto-suolo.

§ 187. Prescindendo dalla causa promossa al Governo, sulla proprietà delle miniere del ferro, dalla Marchesa di Boissy, altro attentato alla medesima fu portato da una petizione di alcuni proprietarj di Rio diretta ai rappresentanti di quel Comune e dalla deliberazione da essi presa nel 31 Decembre 1859, colla quale l'accoglievano (Docum. N.° XII e XIII).

Questi proprietarj in sostanza, asserendo che la legge del 1788, fu pubblicata in Portoferrajo e vi fu osservata nell' epoca anteriore alla dominazione francese e poscia ripubblicata nell'Elba nel 1815 con tutte le altre leggi della Toscana, vi esercitò *la sua*

salutare influenza dal 1° Gennajo a tutto l'11 Maggio 1816, nel qual giorno venne revocata *in vista di non ben definite e non giuste circostanze :* e lamentando l'effetto di questa legge che distrugge il principio della libertà dell'industria mineraria *sancita dalla legislazione di tutti i popoli civili e dall'articolo VI. dello Statuto Toscano;* facevano premura all'Autorità Municipale perchè si facesse interprete dei loro desiderii e prendesse l'iniziativa presso il Governo superiore onde fosse revocata la legge dell'11 Maggio 1816, e venisse applicato all'Elba il Motuproprio del 13 Maggio 1788.

E il Consiglio, accogliendo tale istanza e il Gonfaloniere assumendo l'incarico di avanzare l'analoga domanda al Governo, senza altro pensare, la facevano sua.

§ 188. Dicemmo al § 172, che se la Magistratura di Rio nel 1836 affacciò delle pretese sulla proprietà delle miniere, ciò non fu *senza mistero.* Quì ci si presenta il destro di alzare il velo che allora lo cuopriva. La Magistratura suddetta o per parlare con più esattezza, i redattori di quella deliberazione che inconsideratamente essa Magistratura fece sua, miravano a tutt'altro che a rivendicare le miniere al Comune: essi intesero di gettare le fondamenta onde rivendicarli ai possessori del soprassuolo.

Le mani stesse che redassero la deliberazione del 1836, regolarono ancor quella del 1859, perchè in tal guisa credevano di arrivare al loro intento. E sorprende che il Consiglio fosse così poco informato dei suoi precedenti, da non accorgersi che, facendo sua la istanza dei proprietarj Riesi, esso andava a mettersi non solo in contradizione con se stesso, ma di più dava armi al Governo per distruggere la transazione in forza della quale il Comune godeva sulla cassa delle miniere l'annuo assegno di italiane L. 5080,28; in quanto che asserendo che le miniere appartenevano ai particolari e non allo Stato, era lo stesso che asserire che esse non erano state mai di pertinenza del Comune come ne era stato fatto vanto nel 1836, e che l'assegno percetto dal medesimo era indebitamente pagato.

Prescindendo dalla manifesta contradizione fra queste due deliberazioni osserveremo;

a) che è verissimo che la legge del 1788 fu pubblicata

in Portoferrajo in quell' epoca, ma non è vero che essa vi venisse applicata, per la ragione semplicissima, già da noi accennata al § 141 che vi si opponeva il Trattato di Londra del 1557, e che qualora si fossero rinvenute miniere di ogni sorta nel territorio di Portoferrajo, esse sarebbero rimaste sempre in proprietà del Principe di Piombino, perchè le avea acquistate a titolo oneroso, titolo rispettato da quella legge;

b) che nessuno d'altronde se ne prevalse, giacchè è più che certo, che non fu fatto in quell'epoca in detto territorio, tentativo alcuno di miniere;

c) che non sussiste neppure, che dal 1° Gennajo 1816 all'11 Maggio successivo la detta legge esercitasse all'Elba la sua salutare influenza, in quanto che non furono fatti saggi nè tentativi di sorta in questo senso: la quale *salutare influenza* non vi si verificò neanche dopo la pubblicazione della legge del 28 Ottobre 1856, colla quale venne ordinato che le disposizioni del Motuproprio del 1788 fossero estese anche all' Isola dell' Elba, eccettuati i minerali di ferro: non ostante che le deliberazioni dei Municipj dell' Isola suddetta, colle quali furono rese, in modo più o meno ampolloso, caldissime grazie al Sovrano, tendessero a far credere che l' Elba in breve tempo sarebbe addivenuta l' Eldorado della vecchia Europa;

d) che se la legge dell'11 Maggio 1816 dichiarò non pubblicato nell' Elba il Motuproprio del 1788, ciò non fu in vista di non ben definite ragioni e non giuste circostanze; ma perchè gli interessi generali dello Stato, il quale — e non i petizionarj riesi — collo sborso di un capitale capace della rendita annua di 40 mila Scudi romani, aveva acquistato a titolo oneroso e correspettivo dal Principe di Piombino le miniere suddette, non patissero detrimento (§ 147);

e) e finalmente che è del tutto gratuita e destituita d'ogni fondamento l'asserzione che il principio della libertà dell' industria mineraria sia sancito dalla legislazione di tutti i popoli civili: ogni qualvolta al principio stesso fa unica eccezione la sola Provincia Toscana, come abbiamo particolarmente dimostrato al § 34.

§ 189. Sembra che il Gonfaloniere di Rio, non formulasse

subito la domanda che gli era stata commessa dal Consiglio, ogni qualvolta troviamo che il Governo Superiore venuto a notizia di tale maneggi, per mezzo del Governo dell'Elba con officio del 18 Gennajo 1860, fece intendere al medesimo che non gli conveniva di occuparsi di cosa, della quale soltanto i Tribunali ordinari potevano omai completamente conoscere; ed esser quindi, oltre che affatto inutile ed assolutamente inefficace, anco meno che decoroso qualunque suo ufficio in proposito.

Il riscontro dato a questa partecipazione del Governo Superiore, dai rappresentanti municipali succeduti a quelli dell'anno precedente, stà nella deliberazione del 31 Gennajo 1860, colla quale, « riprovando la deliberazione emessa dalla cessata magistra- « tura sotto dì 31 Decembre ora decorso » la dichiaravano « nulla « e come non avvenuta a tutti gli effetti. »

F.

Esposizione e critica della Deliberazione del Comune di Rio del 1860, colla quale si reclama contro la liquidazione dei diritti di ponte del 1836.

§ 190. Se non che essi stessi non si mostrarono conseguenti a queste premesse, ogni qualvolta fecero sua la proposta ad essi presentata dal loro Gonfaloniere nell'adunanza successiva del 12 Novembre di detto anno: che tendeva a rimettere in campo le pretese del Comune, consegnate nella deliberazione del 4 Giugno 1836, già da noi esposte e confutate (§ 148-182. — Documento XIV.).

Il Consiglio di Rio, con la deliberazione di quel giorno, motivata dallo Stato poco florido delle sue finanze, che non gli permetteva di far fronte neppure ai bisogni più ordinarii; e dal maggiore smercio del minerale di ferro che si era verificato in questi ultimi anni a cura dell'Amministrazione cointeressata delle RR. Miniere;

Ritenendo,

a) che l'abolizione dei diritti sull'esportazione del minerale, pronunciata col Motuproprio del 10 Maggio 1836, e la con-

versione dei medesimi da incerti ed eventuali in certi e fissi, era stata una *spoliazione violenta*, consumata a carico del Comune di Rio: perchè non solo mancò il consenso, ma fuvvi di più esplicito dissenso dei legittimi rappresentanti dello stesso, come resultava dalla deliberazione del 1836; e perchè non fu una vera e propria espropriazione per causa di pubblica utilità, in quanto che non fu adibita la procedura prescritta in tali circostanze:

b) che quand'anche vi fosse concorso il consenso dei legittimi rappresentanti del Comune, esso sarebbe stato di nessun valore ed in ogni tempo retrattabile, perchè una tal conversione, era rimasta viziata, sin dalla sua origine, da *lesione* non *enorme* ma *enormissima*:

c) che il Consiglio del Comune di Rio di quell' epoca fu vittima dell' *inganno* e della *frode* del Governo granducale: inganno e frode emergenti dal citato Motuproprio e non esclusi dalla eventualità e incertezza dei diritti suddetti:

d) e che finalmente il silenzio dei rappresentanti pro tempore del Comune non era da ritenersi quale tacita annuenza alla conversione suddetta, ma sibbene quale *forzata sommissione* del *debole* ai *voleri* del *forte*;

Supplicava il Governo attuale a riconoscere l'*ingiustizia* consumata, a danno del Comune di Rio dal cessato Governo granducale e reintegrarlo nel godimento dei diritti sulla esportazione del minerale tali e quali godeva prima della conversione del 1836: ossivvero a permettergli di far valere le proprie ragioni, contro la Corona, dinanzi al competente Tribunale.

§ 191. A questa deliberazione è stato già risposto in genere colle considerazioni e rilievi da noi fatti a quella del 1836 (§ 148. 182). Qui pertanto ci limiteremo a poche osservazioni sulle assersioni, gratuite e destituite di ogni prova, che essa contiene.

E innanzi tutto faremo notare ai rappresentanti di quell' epoca del Comune di Rio, quanto fu disdicevole ad un corpo deliberante il far uso di un linguaggio insultante ed ingeneroso verso un Governo già caduto: il quale, a preferenza degli altri Governi d' Italia, fu mai sempre celebrato, se non per uno squisito italianismo, almeno per la sua mitezza e per la sua tendenza a promuovere ovunque i vantaggi del popolo che reggeva con amore

paterno: linguaggio che non poteva essere ben accolto neppure dal Governo Italiano, il quale in più emergenze ha fatto conoscere di aver per norma l'antica massima italiana, formulata dalla sapienza degli avi nostri, « *Parcere subjectis et debellare superbos.* »

§ 192. Avendo già dimostrato che le partecipazioni sul provento delle caricazioni del minerale a favore del Comune e luoghi Pii, prima che esistesse un Ponte imbarcadore alla spiaggia di Rio e dopo la costruzione del medesimo, andarono soggette ora ad aumento, ora a diminuzione e perfino ad essere sospese ed abolite per dato e fatto del Governo dello Stato di Piombino, o fosse esso Principesco o Repubblicano o Imperiale: e che siccome erano concessioni, meramente gratuite ed eventuali e perciò rivestivano i caratteri di veri privilegi: così erano in ogni tempo e a seconda del prudente arbitrio del concedente revocabili (§ 176): è quì inutile il dilungarsi a provare che il Governo Toscano, succeduto a quello Francese nell'Elba, poteva, senza meritarsi la taccia di *violento spogliatore*, procedere alla revoca di tali privilegi. Noteremo bensì che il Governo suddetto fu informato, nella sistemazione di un tale negozio — che giovando pochi rovinava il Commercio che torna utile a tutti — dai principii della più scrupolosa equità: in quanto chè, anzichè valersi del diritto che scaturiva in lui dalla natura stessa di queste concessioni e revocarle o abolirle, volle piuttosto conservarle; se non che da incerte ed eventuali convertirle in certe e permanenti, e anzichè mantenerle a carico dei capitani di bastimento, porle a carico della R. Finanza.

Posto ciò scendiamo all' esame delle proposizioni contenute in essa deliberazione.

È senza dubbio troppo azzardato l'asserire che la conversione delle rendite suddette fosse una *spoliazione violenta*, perchè non solo vi mancò il consenso, ma fuvvi l'esplicito dissenso dei rappresentanti del Comune, perchè non fu una vera e propria espropriazione, e perchè non si vollero ascoltare le sue ragioni, in quanto che ciò è smentito dai fatti e dai documenti che vi si riferiscono.

È vero che la Magistratura di Rio, si oppose alla esecuzione della Notificazione del 10 Maggio 1836, colla deliberazione del

4 Giugno dell'anno stesso: ma è altresì indubitato che colle successive deliberazioni del 14 Gennajo e del 26 Maggio del 1837, recesse dalla sua opposizione e nel modo il più solenne vi prestò il suo consentimento.

Infatti colla prima, essa magistratura, accettando in massima detta conversione, incaricò il Gonfaloniere di dichiarare al R. Trono che essa limitava le sue istanze ad implorare non solo che la indennità dovuta al Comune e Opera di S. Giacomo fosse stabilita anzichè sul calcolo dell'ultimo quinquennio, su quello dell'ultimo decennio, senza prelevare spesa alcuna; ma ancora che fosse raffermata nella prerogativa di nominare e confermare il capitano di gita: e colla seconda, chiaramente ed esplicitamente, dopo maturo esame, accettò sotto certe determinate condizioni, da noi enumerate nel § 181, la sovrana risoluzione contenuta nel biglietto, notificato alla R. Segreteria di Finanza, del 21 Aprile 1837, che portava che la nomina del capitano di gita suddetto rimanesse ferma nell'Amministratore delle RR. Miniere e Fonderie, che la liquidazione si facesse sull'ultimo decennio, e che fossero dedotte tutte le spese che gravavano di fatto la percezione di cui aveva goduto il Comune e Opere Pie dipendenti.

Per lo che se i consiglieri del Comune di Rio si fossero data la pena di leggere e raffrontare queste tre deliberazioni, dalla prima all'ultima delle quali corse lo spazio di un anno, speso nelle trattative di cosiffatto negozio — nelle quali non sapremmo decidere se furono maggiori le esigenze e le pretese del Comune o la longanimità e generosità del Governo, — non che la corrispondenza Comunale e Governativa che vi si riferisce: si sarebbero accorti che il dissenso, manifestato dal Comune colla prima di dette deliberazioni, si era trasformato in queste ultime, al seguito di implorate e respettivamente accordate concessioni, in un vero, proprio ed esplicito consentimento; e non sarebbero corsi con tanta fretta ad asserire, con rischio di essere smentiti, che non esistè mai detto consenso.

Siamo, è vero, pienamente d'accordo co' medesimi nel concetto che detta conversione non fu una vera e propria espropriazione e che non furono adibite nella stessa le regole di procedura prescritte in tali bisogne; ma riteniamo ancora, che questo non era il caso di una vera e propria espropriazione.

Infatti non si trattava di spogliare alcuno di un diritto inerente alla proprietà, come avviene in quasi tutte le espropriazioni fatte per utile pubblico; ma sibbene di affrancare e non di abolire, nell'interesse di tutti, una prestazione (§ 173. 174. 176.) che stava ad inceppare la libertà e lo sviluppo del Commercio del più utile e più necessario dei minerali. In questo caso non poteva il Governo procedere a questa affrancazione valendosi delle forme prescritte per le espropriazioni, ma doveva ricorrere ad una legge: e così fece. Nacque la resistenza da parte del Comune e il Governo anzichè tener ferma la sua risoluzione e passar oltre, come vorrebbero insinuare i compilatori di detta deliberazione, scese seco lui a trattative, le quali, inoltrate dal Comune e accolte dal Governo, fecero finalmente capo, mercè reciproche concessioni, al pieno accordo delle parti.

Ma quand'anche le formalità giuridiche da adibirsi in così fatto negozio, avessero dovuto esser quelle prescritte per le espropriazioni: esse avrebbero sempre dovuto essere precedute da una legge che autorizzasse l'espropriazione suddetta in forza del principio della pubblica utilità. Ora è certo che ciò fu posto in essere colla Notificazione del 10 Maggio e col successivo rescritto del 14 Ottobre 1836, ai quali atti non avrebbero mai potuto tener dietro le altre formalità prescritte per la procedura in consimili materie: ogni qualvolta il Comune recedendo dal dissenso primitivamente espresso colla deliberazione del 4 Giugno 1836, era sceso a trattative col Governo, non più sul merito di detto affrancamento, ma sul più o sul meno dell'indennità da liquidarsi per i privilegi aboliti in forza dello stesso: giacchè non si avrebbe potuto compiere una espropriazione forzata se non che nel caso di un assoluta ed ostinata resistenza da parte del Comune, la quale, come abbiamo veduto, non si verificò menomamente nel caso nostro.

In quanto poi all'assertiva che « *inaudita parte*, un dispo-
« tico sovrano Decreto — dello stesso anno, dichiarò inattendi-
« bile la Istanza del Comune medesimo, erigendosi così in giu-
« dice supremo colui che era parte nella questione e nella quale
» aveva principalissimo interesse, » la quale tende, nè più nè meno, ad insinuare che la Corona Toscana con tale atto, impo-

nendo silenzio al Comune, gl' interdisse ogni discussione in proposito e procedè, senza neppure ascoltarlo, a detta liquidazione; cade di per se stessa, quando si rifletta che a questo « *dispotico sovrano decreto,* » di cui ad arte non fu precisata la data, emanato nel 14 Ottobre 1836, all' oggetto di dichiarare inattendibili le pretensioni contenute nella deliberazione del 4 Giugno dell'anno stesso (§ 181) e d' illuminare la pubblica opinione sulla necessità ed utilità dell' abolizione dei vincoli posti a favore del Comune ed Opere Pie di Rio, al commercio del minerale di ferro, tennero immediatamente dietro altre due deliberazioni del Comune stesso, cioè quella del 14 Gennajo e del 26 Maggio 1837, già da noi esposte (§ 181), mercè le quali la Magistratura Riese impetrò dal Governo, a favore del Comune e Opere Pie, un più largo compenso per la perdita dei loro privilegi.

Per ciò anche sotto questo punto di vista, prescindendo dall' intervenuto consenso, e dalla inutilità dell' adibizione delle forme prescritte per le ordinarie espropriazioni, sembraci insussistente e sconveniente la qualifica data « *di spoliazione violenta* » dalla deliberazione in esame ad una tale affrancazione.

§ 193. E il Consiglio stesso lasciò travedere, sebbene a ritroso, la sua scienza di questo consenso, ognorachè, ammesso questo, fece ricorso, per legittimare la sua defezione agli impegni presi dalla Magistratura Riese colla deliberazione del 26 Maggio 1837, al rimedio della *lesione enormissima.*

Perchè nel caso in esame si potesse trattare di lesione, sarebbe stato necessario che il Consiglio di Rio, nella deliberazione del 12 Novembre 1860, avesse dimostrato che il compenso offerto dal Governo Toscano e respettivamente accettato dal Comune di Rio e Opere Pie, era stato arbitrario, e minore di quello che resultava da uno spoglio fatto sull' ammontare del minerale esportato nell' ultimo decennio, preso per base di comune accordo per detta liquidazione. Ma siccome detto compenso fu rigorosamente liquidato, come abbiamo veduto (§§ 179-182), sulle cifre che emergevano dai libri dell' Amministrazione delle Miniere e dai Registri tenuti dal Comune e Opere Pie, e perciò era ineccezionabile per questo capo: così non fu questo il terreno sul quale intese scendere per provare questa lesione; e abbandonando la

questione aritmetica ne volle affrontare una di un ordine più elevato; osservando che aveva avuto luogo detta lesione, perchè nella liquidazione in esame erano stati presi a base soltanto gli utili percetti di fatto nell'ultimo decennio e non era stato tenuto conto dei futuri realizzabili sulla maggiore esportazione del minerale, che era da prevedersi e che di fatto in progresso di tempo si verificò.

Lasciando ai giurisperiti lo scioglimento di così fatta questione di diritto, sulla quale ci dichiariamo incompetenti, ci limiteremo ad osservare ai redattori della deliberazione in esame, che se in detta liquidazione fossero dovute entrare in computo le *condizioni favorevoli*, in cui poteva trovarsi in futuro la Miniera di Rio: era manifesto, che vi dovessero essere apprezzate ancora le *contrarie;* di guisa tale che di fronte ai *benefizj sperabili* per un maggiore smercio di minerale, dovevano esser posti e valutati i *danni temibili* per la diminuzione, sospensione e cessazione del medesimo, dipendenti

a) dalle crisi politico-finanziarie che sventuratamente ad intervalli più o meno brevi si verificano nel movimento dell'umanità a rovina delle industrie e dei commerci;

b) dalla concorrenza che un giorno o l'altro avrebbero fatto alla Miniera di Rio i numerosi depositi di minerale di ferro che giacevano allora negletti sulle sponde del Mediterraneo;

c) e dall'esaurimento della Miniera stessa di Rio, il quale, per la natura della cosa, doveva verificarsi in un periodo di tempo più o meno remoto.

Ora è certo che sulle bilance della più rigorosa giustizia, le *condizioni contrarie* avrebbero avuto un peso maggiore di quelle *favorevoli*: tanto più che nessuno ignorava lo stato di languore in cui allora si trovava il commercio del minerale della Miniera di Rio; per ravvivare il quale e salvarlo da certa morte, il Governo aveva dovuto ricorrere alla misura economica contenuta nella notificazione del 10 Maggio 1836: per lo che, quando tale liquidazione fosse avvenuta nel senso voluto dalla deliberazione suddetta, siamo convinti, che il compenso dovuto al Comune ed Opere pie di quella terra, sarebbe riescito di molto inferiore a quello offerto dal Governo e accettato dalla Magistratura nel 1837.

Il Consiglio del 1860, allettato dal maggiore smercio del minerale verificatosi in questo ultimo decennio, prese un grave abbaglio, computando sul medesimo il maggior lucro che ne avrebbe conseguito il Comune, quando non fosse avvenuta l'affrancazione suddetta: in quanto che detto smercio, se dal 1851 al 1862 ascese in media a Centi 5000; questa cifra non resultava dalla esportazione della sola Miniera di Rio, a carico della quale esclusivamente era la prestazione a favore del Comune e Opere pie, ma da quella di tutte le Miniere di ferro dell'Elba, quattro delle quali furono attivate in questo ultimo periodo, e dettero un prodotto considerevole; ed era dovuta alle innovazioni tecniche introdotte nella esecuzione dei lavori, ai mezzi meccanici adoprati per trarre partito dalle gettate sin allora reputate ingombri inutili e nocivi, ed ora una seconda miniera più ricca della prima, e alla riduzione vistosa dei prezzi del minerale venduto all'estero, non che alla attività, all'energia e all'intelligenza degli uomini preposti all'attuale amministrazione cointeressata col R. Governo.

La media reale della quantità del minerale in roccia esportato dalla Miniera di Rio, che dal 1836 al 1851, non ostante la riduzione del prezzo del medesimo e l'abolizione dei pesi che ne gravavano l'imbarco, non oltrepassò i Centi 2000 (1) in questo

(1) L'esportazione del minerale ascese dal 1836 al 1851, cioè ia 16 anni a Centi 34033,560. Per fare un calcolo preciso bisognerebbe conoscere in quale proporzione vi concorse la Miniera di Vignerìa, che fu riaperta in quel tempo e che per alcuni anni si escavò, per essere di nuovo abbandonata; giacchè colà non vi erano aggravi a carico dell'imbarco. Non conoscendo tal quantità ammetteremo come caricati tutti al Ponte di Rio i Centi 34033,560 e così avremo una media annua di Centi 2127,09.

Prima dell'abolizione degli aggravi, dal Governo precedentemente decretata, la esportazione consistè:

Nel 1835	in	Centi	1491,250;	ridotte le spese d'imbarco, salì
» 1836	»		1910 —;	raggiunse il massimo
« 1842	«		2499,750;	per discendere
» 1850	»		1712,250.	

La esportazione aumentò dopo il 1836 — 1.° perchè furono tolte molte spese intollerabili a carico dell'imbarco; — 2.° perchè si eressero in Corsica diversi forni fusorj che consumarono molto minerale; — 3.° e perchè il prezzo del minerale stesso fu ribassato considerevolmente a favore di detti forni.

Se non che malgrado l'abolizione degli intollerabili aggravi sull'imbarco, e malgrado il forte ribasso di prezzo, i forni di Corsica fecero pessimi affari e fallirono, onde è che l'esportazione tornò a quel poco del 1850-51. (Documento N. II.)

secondo periodo si residuò a circa Centi 1500, prodotto co' vecchi sistemi, e si approssimò a quella presa per base per la liquidazione più volte rammentata (§ 183); giacchè il di più su detti Centi 1500 era attribuibile ai sistemi recentemente introdotti: e al minerale allo stato idrato, quarzoso, e terroso (gettate) fino allora riputato cattivanza, messo per la prima volta in commercio dall' attuale amministrazione.

La prima base peraltro di questo maggiore smercio, bisogna persuadersene, fu la soppressione dei diritti che rincaravano di molto, a danno del consumatore, l' imbarco e per conseguenza il costo del minerale: a segno tale da allontanarli del tutto dall'Elba e da costringerli a provvedersene altrove a miglior mercato e di qualità superiore; i quali diritti quando non fossero stati aboliti, esso non avrebbe potuto conseguire le proporzioni attuali e l'esportazione da Rio si sarebbe residuata a circa un migliajo di centi annui al più, per la difficoltà specialmente di ottenere il minerale in roccia.

È un fatto d' altronde che la quantità del minerale in roccia nella Miniera di Rio, tende giorno per giorno a diminuire: oltre di che, per la cagione che esso trovasi coperto da immensi cumuli di terra, esigendo maggiori spese, è rincarato considerevolmente, e tende a rincarare vieppiù, in modo da non poter sopportare neppure i pesi più leggeri, e doverne cessare l' estrazione.

Noi abbiamo veduto in questi ultimi anni, non ostante i provvedimenti e le innovazioni testè citate, ricadere questo commercio nell'antico languore per il dazio posto sulle bandiere estere dal Governo Francese, e non ripigliare vigore se non quando questo dazio fu tolto: e i bastimenti esteri poterono fare con noli più bassi il trasporto, minorando il costo ai compratori francesi.

Ora è certo che se il Governo Toscano non avesse abolito questi assegni — quali per non ispogliarne Comune e Opere pie prese generosamente a suo carico —, e gli avesse lasciati pesare sui capitani: e se la nuova amministrazione, senza trar profitto del minerale in roccia delle Miniere di Calamita, Terra-Nera, Vigneria e Rio Albano, e del minerale allo stato terroso di quella di Rio, avesse continuato nei vecchi sistemi: coll' abbassamento dei noli verificatosi in questo ultimo decennio, e col rincaro vi-

stoso del minerale in roccia della Miniera di Rio, il commercio del minerale di ferro della medesima sarebbe stato intieramente rovinato, e il provento medio del Comune e Opere pie sull'imbarco del medesimo, sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello liquidato e guarentito loro perpetuamente dal Governo Toscano.

Perciò concludiamo che la conversione e liquidazione suddette, furono basate sui principj non di una rigorosa giustizia, ma di una scrupolosa equità, e in esse non vi fu nè vi potè essere vizio di lesione, come sel credettero i Consiglieri Riesi del 1860.

§ 194. Che « il Consiglio di Rio fu vittima dell' inganno e « della frode del Governo Granducale » è più presto detto che provato, dappoichè per quanto accuratamente abbiamo letto la notificazione del 10 Maggio e il successivo Rescritto del 14 Ottobre 1836, citati in appoggio di quest' accusa, non vi abbiamo potuto trovare neppure la traccia « di quell' inganno e di quella « frode di cui è andata passiva la Comunità di Rio » in tal negozio.

In ambedue questi documenti, improntati da cima a fondo dal marchio della più schietta lealtà, non si scorge altro che la ferma risoluzione nel Governo, di volere esonerare il commercio del minerale di ferro dai pesi insopportabili che lo gravavano, e addossare questi, liquidati ai termini di rigorosa giustizia, al R.º Erario; e l'intendimento di promuovere, colla loro soppressione, il maggiore sviluppo dell' industria siderurgica a benefizio di tutti e più specialmente della popolazione di Rio: e non già la bassa mira di sfruttarlo, defraudandone il Comune e Opere pie, a suo esclusivo vantaggio.

Il Governo Toscano volle lo affrancamento di questi vincoli, non perchè avesse di già assicurato, come pretese insinuare la deliberazione in esame, il maggiore sviluppo di questo commercio: ma perchè ravvisò se volevasi effettivamente conseguirlo, la necessità di sgravarlo dai medesimi, e i provvedimenti adottati a questo scopo, quali la riforma nei lavori di escavazione, la diminuzione del prezzo del minerale, e la stipulazione di contratti di vendita all' estero, susseguirono e non precederono una tale soppressione.

Fu dunque un sofisma quello di cui si valsero i Consiglieri del 1860, per gettare in faccia al caduto Governo Toscano l'in-

giusta accusa di *frode* ed *inganno*; non consistente in altro se non che nello avere con un male architettato giro di parole, cambiato questa savia misura economica in un espediente meramente fiscale, diretto a portare poche centinaja di lire di più nelle casse dello Stato: mentre essa non fu se non che un mezzo per scuotere dal languore in cui giaceva il commercio del minerale di ferro, e il primo fra quei provvedimenti che in seguito vennero adottati, per farlo prosperare.

§ 195. Acciocchè facilmente si potesse mettere in campo il silenzio dei rappresentanti pro-tempore del Comune di Rio, onde escludere la loro tacita annuenza alla affrancazione suddetta, era necessario prima di tutto dimostrare, che al Rescritto del 14 Ottobre 1836, col quale il Governo riconobbe inattendibile l'istanza contenuta nella loro deliberazione del 4 Giugno precedente, avesse tenuto immediatamente dietro detta affrancazione, senza che vi avessero preso menomamente parte, nel qual caso soltanto il loro silenzio sarebbe equivaluto ad una « forzata sommissione del de- « bole ai voleri del forte. » Se non che ciò è smentito dai fatti e dai documenti già da noi allegati al § 194; dai quali emerge — giova ripeterlo — che i rappresentanti di quell'epoca del Comune di Rio, colle deliberazioni del 14 Gennajo e del 26 Maggio 1837 non solo non si ristettero da « alzare la voce contro « il forte che imperava » per strappargli un più largo compenso e porzione dei perduti privilegi: ma di più pienamente ed esplicitamente consentirono a cosiffatta conversione e liquidazione.

§ 196. Che perciò concluderemo che questa deliberazione, proposta senza cognizione di causa dal Gonfaloniere e adottata senza maturo esame dal Consiglio di Rio, che largheggiava più in ingiuria che in solide argomentazioni, che impugnava o falsava documenti e fatti notorj a tutti e che asseriva cose assurde e insussistenti, non fu che una meschina ripetizione, sotto altre forme e per diverso oggetto, ma sempre all'unico scopo di contrastare allo Stato la proprietà delle Miniere dell'Elba, di quelle del 1799, del 1836, e del 1859, dirette in ogni cambiamento di governo ai nuovi reggitori, succedutisi nella prima metà del corrente secolo nella sovranità dell'Elba: per sfruttare in odio dei passati, a benefizio di quel Comune, la loro inesperienza in queste faccende minerarie di quest'isola.

E che fosse ritenuta per tale anche dal Governo Italiano, a cui fu indirizzata, chiaramente si rileva dalla replica data al Gonfaloniere di quel Comune dalla R. Prefettura di Livorno.

G

Esame della Petizione presentata al Parlamento Italiano da parecchi Elbani nel 1861.

§ 197. Poche osservazioni faremo, per non ripeterci, alla Petizione inoltrata nel decorso anno al Parlamento Italiano da parecchi Elbani. (Doc. N. XV.)

In essa un numero ragguardevole di quelli isolani, esponendo,

Che l'Amministrazione delle RR. Miniere esercitava nell'Elba, ricca di minerale di ferro, un odioso monopolio, in forza del quale non solo si appropriava senza rimborso e dietro una meschina indennità per il solo soprassuolo, il minerale ferreo che esisteva nei terreni altrui, ma di più interdiceva ai medesimi di escavare, raccogliere e porre in commercio quello che si trovava alla superficie de' loro fondi: monopolio non fondato sopra alcuna legge: introdotto dai Principi di Piombino in forza di abusi feudali; cassato, colle altre leggi feudali, dal Codice Civile Francese le cui disposizioni in proposito erano state confermate dalla Legge del 15 Novembre 1814; e ripristinato dal cessato Governo Toscano, non ostante le promesse in contrario di Ferdinando III., appoggiate dalla Legge del 1788, che non potè essere abrogata dal Motuproprio dell'11 Maggio 1816, perchè pubblicato nell'Elba;

Che i loro richiami contro questo monopolio erano stati sempre violentemente impediti e male accolti,

E che non avendo mezzi adequati per far valere le loro ragioni davanti ai Tribunali ordinarj contro detta Amministrazione:

Facevano istanza perchè il Parlamento stesso decretasse che l'Elba fosse parificata nei rapporti della legislazione delle Miniere al rimanente della Toscana.

§ 200. Le ragioni contenute in questa Petizione, attinte nella loro sostanza dalla Memoria prodotta dalla Marchesa di Boissy nella causa da noi accennata al § 187-88, sono state già viril-

mente e vittoriosamente combattute dall' Avvocato Regio dinanzi ai Tribunali della Provincia Toscana e da noi nel corso della presente Memoria; per lo che fora inutile il trattenersi a confutarle nuovamente.

Quì osserveremo soltanto, che il treno che si volle dare a questa Petizione, facendola cuoprire da numerose firme raccolte in tutti i piccoli paesi dell' Elba, la maggior parte dei quali è indifferente in cosiffatta questione di Miniere di ferro; non è che illusorio, inquantochè fra queste numerose firme, ben poche sono quelle che appartengono a proprietarj di terreni ferriferi; come potrebbe essere con documenti ineluttabili dimostrato, quando si conoscessero individualmente i nomi dei soscrittori.

CONCLUSIONE

§ 198. Esposta all' appoggio di storici documenti la proprietà e possesso delle Miniere del ferro dell' Elba nella Sovranità dello Stato, o fosse questa nella Repubblica Pisana, o nei Signori Appiani, o nei Principi Ludovisi-Boncompagni, o nella Repubblica e nell' Impero Francese, o nella Corona Toscana: che, trovando un appoggio nelle tradizioni romane, raccolte nei più antichi statuti minerarii d' Italia, accettate dalle moderne legislazioni dei principali popoli d' Europa, nè sconfessate dagli Statuti di Rio, fu rispettata dalle popolazioni Elbane in tutti i periodi della loro storica esistenza e più specialmente quando erano governate con forme quasi repubblicane, e sanzionata dai Sovrani Medicei nel 1577, e dal Re di Napoli nel 1788.

Chiarite infondate le pretese su questa proprietà elevate dal Comune di Rio nel 1799.

Confutate le gratuite asserzioni contenute nella deliberazione del 1836:

Dimostrata l'utilità e la giustizia dell'affrancazione fatta delle prestazioni sull' imbarco del minerale ferreo dalla Corona Toscana colla Notificazione del 10 Maggio dell' anno stesso:

Accertato lo spirito di equità e di giustizia che informò la

Legge del 1840, regolatrice delle espropriazioni a favore del R. Governo per l'escavazione del Minierale di ferro nei fondi di terreni possessori.

Accennati i motivi che spinsero nel 1855 la Marchesa di Boissy a contrastare alla Corona Toscana la proprietà della Miniera di Calamita, non che l'esito infelice per detta Signora della causa promossa:

Rilevata la contradizione in cui si pose la Magistratura Riese co' suoi precedenti quando colla deliberazione del 1859 intese di appoggiare le pretese dei possessori della superficie alla proprietà del minerale di ferro racchiuso nel sotto-suolo dei loro terreni:

Abbattute le accuse contenute nella deliberazione del 1860 contro la Corona Toscana per l'affrancamento degli assegni del Comune e Opere pie, operato nel 1836:

Esposte le conseguenze dannose che ne verrebbero quando il R. Governo accogliesse favorevolmente le istanze contenute nella Petizione inoltrata al Parlamento dagli Elbani nel 1861:

Sembraci poter concludere che questa proprietà fu sempre legittimamente posseduta ed esercitata per il corso di otto secoli dalla Sovranità dello Stato, appunto perchè cominciando dalla Repubblica Pisana fu acquistata da essa a titolo oneroso e la esercitò come la esercita a benefizio delle popolazioni Elbane, la quale non può nè deve spogliarsene a favore di pochi privati, senza arrecar danno agli stessi e al R. Erario, e senza compromettere lo avvenire di questa industria madre nell' Elba.

DOCUMENTI

Documento I.

Gli Anziani di Rio fanno intendere al Consiglio l'arrivo in Longone di S. E. il Sig. D. Niccolò Ludovisi Principe di Venosa e nuovo Principe di Piombino, venuto a prendere il possesso di questo Stato. Attendono l'avviso per spedirgli gli Ambasciatori per congratularsi seco in nome del Comune e popolo di Rio protestandosegli che sono buoni e fedeli suoi sudditi. Eleggono per Ambasciatori il Dott. Valerio Dancsi ed il L. T. Vittorio Petrocchi.

Determinano l'occorrente in tal congiuntura pensando ancora al caso se dovesse venire a Rio. Trovandosi esausto l'erario pubblico, fu risoluto di prendere in presto o a censo ed interesse Scudi 200, di far la mancia a chi porterà la nuova d'avere il Principe preso possesso, di comprare un bacile e un mesciroba d'argento per donarne il Principe per mezzo degli Ambasciatori, dando l'autorità agli Anziani di disporre la spesa convenevole per il Principe per la sua Corte in caso venisse a Rio, di maniera che ne risulti l'onore e la riputazione della Comunità.

Ex arch. Castelli.

Estratto dal Libro delle Deliberazioni del Comune di Rio Seduta del 16 Maggio 1655 St. p. ac. 151.

DOCUMENTO II.

STATO *del Minerale di ferro esportato dalla Miniera di Rio sopra Bastimenti Riesi e non Riesi dal* 1752 *al* 1852.

ANNO	CON RIESI		CON NON RIESI		TOTALE		Osservazioni
1752	»	»	»	»	C^a 972	»	Dal 1° Maggio 1752 al 30 Aprile 1753 e seg.
1753	»	»	»	»	709	250	
1754	»	»	»	»	948	750	
1755	»	»	»	»	999	750	
1756	»	»	»	»	848	»	
1757	»	»	»	»	986	500	
1758	»	»	»	»	1170	»	
1759	»	»	»	»	904	750	
1760	535	750	306	750	842	500	
1761	693	750	329	»	1022	750	
1762	574	»	394	750	968	750	
1763	663	250	344	250	1007	500	
1764	403	250	347	250	750	500	
1765	633	250	250	»	883	250	
1766	460	250	169	750	630	»	
1767	778	250	258	750	1037	»	
1768	826	750	291	500	1118	»	
1769	460	500	357	»	817	500	
1770	623	500	401	250	1024	750	
1771	667	750	341	»	1008	750	
1772	668	»	379	»	1047	»	
1773	536	750	336	500	873	250	
1774	690	750	259	»	949	750	
1775	793	»	371	250	1164	250	
1776	825	»	397	250	1222	250	
1777	724	250	242	250	966	500	
1778	873	500	212	250	1086	»	
1779	763	»	186	»	949	»	
1780	860	750	98	»	958	750	
1781	674	500	208	750	883	250	
1782	894	500	164	»	1058	500	
1783	696	250	272	750	969	»	
1784	829	250	458	»	1287	250	
1785	730	250	451	250	1181	500	
1786	»	»	»	»	1202	250	
1787	»	»	»	»	1095	»	
1788	»	»	»	»	1018	250	
1789	»	»	»	»	1160	750	
1790	»	»	»	»	1150	500	
1791	»	»	»	»	1037	250	
1792	»	»	»	»	989	500	
1793	»	»	»	»	1101	»	
1794	»	»	»	»	966	250	
1795	»	»	»	»	978	250	
1796	»	»	»	»	1016	750	
1797	»	»	»	»	1105	»	
1798	»	»	»	»	646	250	
1799	»	»	»	»	362	750	
1800	»	»	»	»	488	250	

ANNO	CON RIESI		CON NON RIESI		TOTALE		Osservazioni
1801	»	»	»	»	C^u 717	750	
1802	»	»	»	»	»	»	
1803	»	»	»	»	»	»	
1804	»	»	»	»	»	»	
1805	»	»	»	»	»	»	
1806	»	»	»	»	»	»	
1807	»	»	»	»	»	»	
1808	»	»	»	»	»	»	
1809	»	»	»	»	»	»	
1810	»	»	»	»	»	»	
1811	»	»	»	»	»	»	
1812	»	»	»	»	»	»	
1813	»	»	»	»	»	»	
1814	»	»	»	»	»	»	
1815	»	»	»	»	»	»	
1816	»	»	»	»	»	»	
1817	»	»	»	»	»	»	
1818	»	»	»	»	»	»	
1819	1233	500	32	»	1265	500	
1820	1304	»	120	500	1421	500	
1821	849	250	39	500	888	750	Movimenti popolani in Spagna, Italia, Grecia per Interventi.
1822	980	»	55	750	1035	750	
1823	1230	»	40	500	1270	500	
1824	1028	750	72	250	1101	»	Intervento in Spagna.
1825	1060	250	72	»	1132	250	
1826	1747	250	116	500	1863	750	
1827	1694	750	296	750	1991	500	
1828	1365	»	125	500	1490	500	
1829	1221	500	116	»	1337	500	
1830	1179	»	107	250	1286	250	Rivoluzione di Luglio.
1831	873	375	141	500	1014	875	
1832	1220	»	152	750	1372	750	
1833	1073	»	111	500	1184	500	Timori di guerra. Cholera.
1834	1451	»	216	250	1667	250	
1835	1310	»	181	250	1491	250	Cholera.
1836	»	»	»	»	1910	»	Dal 1° Luglio 1835 al 30 Giugno 1836 e seg.
1837	»	»	»	»	2308	»	
1838	»	»	»	»	2244	500	
1839	»	»	»	»	2271	750	
1840	»	»	»	»	2178	810	
1841	»	»	»	»	1822	250	
1842	»	»	»	»	2499	750	
1843	»	»	»	»	2194	»	
1844	»	»	»	»	2008	500	
1845	»	»	»	»	2251	500	
1846	»	»	»	»	2356	250	
1847	»	»	»	»	2375	»	
1848	»	»	»	»	2192	250	
1849	»	»	»	»	1984	»	
1850	»	»	»	»	1712	250	
1851	»	»	»	»	1724	750	

Documento III.

1.° *Fondi coperti dalle Gettate antiche.*

Il Benefizio fu compensato dal danaro.	La Vigna del Benefizio delle Anime del Purgatorio, che in oggi l'ha il Berti.
Sulpizia Bartoli, madre di chi scrive, non ebbe cos'alcuna.	La Vigna di Sulpizia Bartoli.
Compensati	La Vigna di Veronica Chionsini. La Vigna degli Eredi Angioletti. La Vigna di Messere Antonio Giudici.

2.° *Fondi devastati dal lavoro della Miniera.*

Nel Corpo della Miniera.....	La Vigna, e terreni di Pietro Arrighi. La Vigna di Antonio Mibelli. La Vigna di Pietr'Antonio di Domenico. La Vigna di Nicolao. La Vigna di Giuseppe Checchi. La Vigna di Tommaso Canovaro. La Vigna di Papaj.

3.° *Fondi esterni coperti dalle terre.*

Verso Vigneria per Gettate..	La Vigna di Bartolommeo Cignoni. La Vigna di Michel'Arcangelo Soldani.

DOCUMENTO IV.

V.º per Bollo a Portof.º li 6 Feb.º 1828. Ricevuto soldi dieci.
G. FAZZI.

ECCELLENZA PADRONA.

Roma 15 Novembre 1760.
Lectum.

Sulpizia Bartoli di Rio (moglie di Lorenzo Taddei Castelli) serva umilissima e suddita fedelissima dell' E. V. P., con il più ossequioso rispetto le rappresenta, come fin dall' anno 1743: le fu assegnata, stimata, e consegnata in dote una Vigna posta a quella spiaggia, la quale coll' avanzamento del lavoro, che si fa nella Miniera della Vena da ferro, in parte è stata dispersa, e mandata male; perlochè il Consorte dell' Or.ce ne avanzò all' E. V. le proprie Suppliche per restar compensati da tal danno sofferto, nella maniera, che sono stati compensati gli altri danneggiati confinanti, ed in seguito delle medesime dall' antepassato Sig. Soprintendente Generale fu ordinata la Stima della Vigna suddetta: conforme ricavasi dall' Ordine fatto al pubblico perito stimatore, che qui fedelmente si trascrive.

« Antonio Cignoni pubblico Stimatore di questa Comunità vi porterete « nella Vigna di Lorenzo Taddei Castelli luogo detto la Spiaggia, ed ivi sti« merete il danno causato da motti buttati dalla Cava, e me ne farete re« lazione. »

PASQUALE SARDI Sopr. Generale.

Ciò eseguito, il Consorte dell' Or.ce medesima per non rimostrarsi audace, e per non ritrovarsi allora, come al presente ritrovasi, in sistema di veridica necessità, non ha fin quì ulteriormente ricevuta la rifazione di detta Vigna.

Ma vedendosi adesso l' Or.ce in istato di non poter col suo proprio, a motivo della scarsissima raccolta di Grano e Vino, mantener sè, e sua famiglia, e custodire nel tempo stesso, e fomentare quel poco, che possiede, si è animata a supplicare la somma bontà e clemenza dell' E. V. P. di volersi degnare ordinare, che venga risarcito il danno sofferto dall' Or.ce nella propria Vigna a forma delle Stime da farsi ec., alla qual grazia, e carità sarà sempre tenuta pregare S. B. M., quod. ec.

Reg.º a Portoferrajo li 6 Febb.º 1828 a Vol. 14 fog. 66. cas. 5. Ricevuto una lira.

G. FAZZI.

DOCUMENTO V.

1766.

REGOLAMENTO

SULLA CARICAZIONE DELLA VENA DA FERRO NELLA MARINA DI RIO

J. M. J.

TARIFFA *e memorie diverse intorno all' occorenze di questa Cava, e Caricazione della Vena in questa Spiaggia.*

DIVERSE MEMORIE SOPRA ALLA CARICAZIONE DELLA VENA.

I padroni di barche forastieri, che non sono vassalli di S. E. P. quando vengano a caricare Vena in questa spiaggia di Rio devono pagare per le spese, ed entrate solite L.f. 30 11 moneta corta per ogni cento di Vena, quali L.f. 30 11 vanno distribuite in questo modo, cioè:

Alla Cassa principale di S. E. P. per il Ponte e Sigillo . .	Lf.	15	10	—
Alli caricatori che conducono in barca la Vena	»	7	—	—
Alla magnifica Comunità di Rio.	»	5	2	—
All' Opera di questa Chiesa Parrocchiale	»	1	10	—
La medesima però è obbligata a somministrare tutte le coffe che bisognano per caricare la Vena.				
Alle M. R. Madri Monache di Piombino	»	—	10	—
Al Signor Pievano di questa Chiesa Parrocchiale.	»	—	10	—
Al Cappellano di S. E. P.	»	—	6	8
Alla Ven. Confraternita del Corpus Domini.	»	—	2	—
(sic.)	Lf.	30	11	—

Devono pagare di più detti padroni non per ogni cento di Vena, ma bensì per ogni barca caricata una pezza, che si spetta per la spedizione al Sig. Governatore di questa Terra di Rio p.e 1 . . . . . Lf. 5 10 —

E più al Messo, per il bando che manda, che si vadi a caricare, per ogni barca soldi otto . . . . . Lf. 8 — —

Quando le barche, o bastimenti di detti padroni forastieri levino il carico di Vena più di Centi sette, allora sono tenuti pagare altra lira per ogni cento, spettandosi quella alli caricatori, per la ragione che essendo il bastimento grande li bisogna stare fuori del Ponte più dell' altri per ricever la Vena, si che i suddetti caricatori soffrano maggior fatica nel lungo trasporto che fanno di detta Vena. Così anche se il bastimento o barca levassi il carico di Vena più di Centi nove, allora parimente deve pagare altra lira alli caricatori per la ragione suddetta, e così se levasse il carico di Centi undici.

Padroni paesani, e Vassalli di Sua Eccellenza Patrona.

I suddetti padroni nella caricazione della Vena pagano per ogni cento lire 25 moneta corta, distribuite come nella dicontro facciata.

Padroni paesani, e Vassalli di S. E. P. pagano per ogni cento di Vena:

Alla Cassa principale di S. E. P. per il Ponte e Sigillo . .	Lf. 12	18	4
Alli caricatori	» 7	—	—
Alla magnifica Comunità di Rio.	» 3	12	—
All' Opera di questa Chiesa Parrocchiale	» —	10	—

La medesima esclusa dall' obbligo di distribuire coffe, e somministrandole se li spetta altri soldi dieci.

Alle M. R. Monache di Piombino	» —	10	—
Al Sig. Pievano	» —	4	—
Al Cappellano di S. E. P.	» —	3	4
Alla Ven. Confraternita del Corpus Domini.	» —	2	—
	Lf. 25	—	—

I suddetti padroni non pagano bando al Messo, ma bensì pagano al Sig. Governatore di questa Terra di Rio soldi 4 per ogni cento di Vena per la spedizione, che in tutto viene ad essere il pagamento alla ragione di L. f. 25 14 per ogni cento.

PREZZI DELLA VENA CORRENTI.

La Magona di Firenze, a ragione di Scudi 40 di lire sette per Scudo per ogni cento. . . . . da Scudi 40 a 45

Genova a ragione di Scudi . . . . . » 47 » 50

Mont' Alto a ragione di Scudi	da Scudi	46 a	50
Napoli a ragione sudd. di Scudi	»	48 »	52 ½
Finale a ragione sudd. di Scudi 48	»	48 »	50
Ferrazzoli a ragione di Scudi 52	»	52 »	—

questo prezzo, col privilegio della prelazione ec.

Un cento di Vena sono libbre 33333 ⅓ a peso senese facendosi un Numero di 50 pesate in Num. di libbre 666 ⅔ per pesata.

Avendo di poi S. E P. riassunto il possesso delle vendite di questo Stato suo dopo la Regia Amministrazione ridusse il prezzo della Vena alla ragione di Scudi 50 il cento, a riserva della Magona di Firenze a Scudi 45; Corsi, e Ferrazzoli a Scudi 52.

Padroni paesani, quando caricano per magone, pagano alla Cassa per parte di S. E. P. per ogni cento . . . . . Lf. 12 8 —

RR. Monache di Piombino. . . . . » — 0 —

	Lf.	13 08	8
Al Capitano di gita della Comunità, intieramente . .	»	11 11	4
	Lf.	25 —	—
Spedizione al Sig. Governatore per ogni cento . . .	»	— 4	—
Più all' Opera di questa Chiesa per le coffe	»	— 10	—
	Lf.	25 14	—

Quando caricano per Ferrazzoli restano li suddetti Padroni paesani esclusi dal pagamento delli Soldi 4 per la spedizione suddetta, venendo questa pagata dalli medesimi Ferrazzoli in lire 10 onde solamente vengono a pagare lire 25 10 per ogni cento distribuite nel modo sopradetto ec.

Un Bastimento che portasse Centi quattro e mezzo paga alle suddette ragioni:

		30	11
		4	2
		122	4 —
		15	5 8
	Lf.	137	9 8
Spedizione	»	5	15 —
Polizza	»	4	10 —
Vigilanza del Canale. . .	»	5	15 —
Pula e Bando	»	4	18 —
Bev.° a crazie tre il cento	»	1	2 8
	Lf.	159	10 4

Un Bastimento che portasse Centi sette e mezzo paga alla medesima ragione:

		31	11	
		7	2/4	
		220	17	—
		15	15	8
	Paga Lf.	236	12	8
Per pula	»	7	10	—
Per Bando.	»	—	8	—
Per Bollettino di Canale	»	5	15	—
Per Spedizione . . .	»	5	15	—
Per Polizza	»	7	10	—
Per Bev.° ad.ᵉ 39 d.°	»	1	17	8
	Lf.	261	08	8

Ricavata la presente Copia da una Carta dell' epoca già indicata esistente nell' Archivio Castelli.

DOCUMENTO VI.

Libertà — **Eguaglianza** —

Al Cittadino Comandante di Divisione in Toscana.

La Municipalità di Rio prima Terra nell' Isola dell' Elba, parte dello Stato di Piombino, così espone e domanda.

Saprete molto bene Cittadino che nel 14 Aprile decorso le truppe dell' invitta e trionfatrice Repubblica Francese occuparono la Terra e Torre della Marina di Rio, introducendovi il Governo Repubblicano.

Nei tempi che l' Isola dell' Elba divenne soggetta alla Repubblica Romana ed indi alla Repubblica Pisana, fu una proprietà ed Amministrazione del Comune e Municipalità di Rio la Miniera del ferro che si ritrova nel suo distretto, non più che un miglio e mezzo distante dalla stessa terra.

Gherardo della famiglia Appiani smembrata ch' ebbe l' Elba dalla Repubblica di Pisa, i discendenti di esso si fecero padroni di detta Miniera,

come una Regalia del Principe, e lo stesso fecero i Ludovisi Buoncompagni feudatarj successori, fino al tempo presente.

I naturali ed abitanti del Comune di Rio, che sotto il Governo repubblicano trafficavano in proprio la Vena da ferro, e ne traevano lucro sufficiente al benesser del loro paese, passarono sotto i Principi e feudatarj suddetti ad esser mezz' operaj e mercernarj di detta Miniera.

Da ciò ne è avvenuto che addetti quotidianamente a quel travaglio in escavare, trasportare, e caricare il minerale non hanno potuto attendere alla coltivazione dei loro terreni e non meno la Municipalità che la classe dei particolari individui di essa, si è resa povera e indigente.

Ripristinato ora il sistema repubblicano, ragionevole è, che la Municipalità di detta terra goda anche di quella libertà e vantaggi che gli accorda la natural produzione del Territorio e la Costituzione di un paese libero, e che per conseguenza rientri al possesso dell' antica sua proprietà ed Amministrazione di detta Miniera, esclusa ogni altra autorità estranea e non costituita.

E tanto più necessaria si rende una tale reintegrazione, inquantochè la detta Municipalità è obbligata inevitabilmente a mantenere molti funzionarj pubblici ed a versare molte e continue spese ordinarie e straordinarie per servizio di una popolazione miserabile e bisognosa di tutto.

Per tal' effetto la stessa Municipalità v' invita o Cittadino a dare per ora gli ordini provvisorj ed in appresso i permanenti, sempre analoghi agli esposti principj di ragione, senza permettere che vi s' introduca persona o Amministrazione alcuna, che repugni alle leggi, che ceda la libertà della patria, e che pregiudichi alle prerogative de' membri municipali, degl' impiegati e de' naturali del luogo: lo che essendo di giustizia e di buon ordine e regolamento, nonostante l' am. o grazia.

Dalla Municipalità di Rio questo dì 3 Maggio 1797. V. S.

GIUSEPPE TADDEI Capo Municipalista.
GIUSEPPE VELEZ Municipalista.
GIACOMO BINELLI Municipalista.

Al Cittadino Carlo Reinhard Commissario del Governo francese in Toscana.
FIRENZE.

Al Cittadino Gauthier General di Divisione Comandante in Toscana.
FIRENZE.

Al Cittadino Miollis General di Divisione Comandante le truppe francesi in Livorno.

Ex Arch. CASTELLI.

Documento VII.

A conferma di quanto abbiamo esposto, riportiamo il seguente passo della memoria presentata nel 22 decembre 1815 dal Principe di Piombino, in replica alle difficoltà promosse dall'Avv. Regio Cempini, sull'estensione del riserbo pronunziato a suo favore dall'Art. 100 del Trattato di Vienna, il quale ebbe tanto peso da far piegare a favore del detto Principe il voto delle Corti chiamate a decidere cosiffatta questione.

« 2.° Che nella peste dell'anno 1450 e nella distruzione della terra di « Grassera fatta dai barbari nel 1534. (st. piomb.), il territorio di Rio « restò vuoto di abitatori e mancarono perciò i coloni di tutto il perimetro « di tal montagna (Pie d'Ammone), stando la medesima in potere del « Principe che lasciò godere ai naturali ed abitanti che successero quei ter- « reni che non impedivano la Miniera ed escavazioni lavorative. »

. . . . . .

« 5.° Finalmente che ha concesso per grazia ai sudditi le tenute ed ap- « pezzamenti di terreni, siti da fabbricar case e magazzini in forza di Re- « scritti ed espresse licenze ed ha sofferto la piantagione di vigne, colti- « vazioni e semente a profitto degli abitanti per quello spazio che restava « remoto dall'attuale travaglio e disgombro di minerale; cosicchè se alcune « vigne, magazzini e semente sono rimaste poi col tratto del tempo o di- « strutte o coperte a misura che si è mostrato il lavoro ed il getto delle « terre spurgate dalla miniera, è stato ciò con perfetta pace e profondo « silenzio di coloro che fruivano detti terreni *per mera carità* ed acquie- « scenza del Principe, da cui non ostante sono stati compensati dal danno. »

DOCUMENTO VIII.

AL NOME DI DIO COSÌ SIA.

L' anno del Signore 1816 questo dì.

Certifichiamo Noi infrascritti, per la pura e mera verità, anche col mezzo di nostro giuramento, quante volte faccia di bisogno, esser cosa notoria, e pubblica, ed a nostra piena notizia, e cognizione, che tanto la famiglia Appiani, quanto la famiglia Ludovisi Boncompagni, Principi dominanti lo Stato, e Principato di Piombino, hanno sempre avuto, da tempo immemorabile, sì nel Continente, che nell' Isola dell' Elba, di cui Noi siamo naturali ed abitanti, il libero, assoluto, ed indipendente dominio, e proprietà di tutte le *Miniere di Ferro, Allume, Marmi ec.*, in più, e diverse parti della Terraferma, ed Isola medesima, ed il condominio in tutte le pertinenze di private persone, e particolari, adiacenti a dette miniere, quante volte sono state ordinate ed eseguite Escavazioni di Minerale, Allume, Marmi ec., tanto vero, che nel Territorio di Rio la montagna del *Pitamone* nell' ingresso della quale esiste la rinomata *Miniera del Ferro di Rio* si è riguardata sempre, e si riguarda come una parte, e membro annesso, e continuato *della Bandita del Giove* ove esiste una Rocca diruta, di proprietà, ed utile dominio del Principe per Legnami da Costruzione, e legna da ardere, che ha sempre ed in ogni tempo venduto a Lungonesi, Portoferrajesi, Genovesi, ed altre Nazioni sì per la parte di Ponente, che di Levante, ove i medesimi Principi, in antico, e moderno tempo, hanno sempre esercitato tutti gli atti di dominio, e possesso, non solo nel Perimetro della stessa rinomata Miniera del Ferro, e Marina di Rio, ove hanno fatti diversi Casamenti destinati per la caricazione, Magazzini, e Granai frumentarj, Pilastri per la Fabbrica del Vetriolo, ed altri Edificj addetti all' Azienda del Principato; ma eziandio hanno tenuto fermo il diritto di fabbricar Case, concesse licenze di farle, dentro e fuori della Miniera, con siti da fabbricare, e tenute di terreni agli abitanti che ne hanno supplicato.

Certifichiamo inoltre, come i medesimi Principi, e loro Ministri, hanno fatto escavare il minerale stesso all' *Acquaforte in Vigneria, Portello, Rialbano e Capo di Pero*, ed in ogni altra località, posta, e situata a dirittura di detta Montagna del Pitamone, qualora sia stata riconosciuta d'indizio, apparenza e profitto di minerale, come pure il Principe ha tenuto, e posseduto per Bandita, e pascolo de somari della Cava, e Miniera, mantenuti a proprio conto, la *Montagna del Fico*, ove si riconoscono degli scavi, e traccie antiche di minerale, tutto che sia separata dalla Montagna del Pitamone, ma in faccia alla medesima; di più facciamo fede, che per ordine

degli stessi Principi, e loro Ministri, si sono cavati dei *marmi mischi* non nelle vicinanze, e adiacenze del *Santuario di S. Caterina*, un dì *Terra Grassera*, distrutta dai Barbari, dov' esiste tutt' ora una Casa a tre piani detta del *Principe;* così a *Ortano* la Cava de' *marmi bianchi*, ove esiste un magazzino diruto chiamato parimente il *Magazzino del Principe*, l' una e l' altro dal medesimo dato in Enfiteusi negli ultimi tempi; e finalmente in *Terranera*, in vicinanza della Piazza di Longone, è stato molte volte scavato del *Minerale di Ferro*, e dove molti anni sono il Ministro di Piombino fece fabbricare un Casotto per abitazione del Custode stipendiato dal Principe, e per il ricovero dei ferri, e pulette, in congiuntura di escavazioni di minerale fatte, dismesse, e riprese secondo gli ordini, e disposizioni di detti Ministri, quali escavazioni di Minerale, Marmi ec.; in sì diverse parti di questo Territorio, e distanti di miglia, e miglia dalla preaccennata miniera del ferro, sono state eseguite senza verun contrasto, o reclamo di alcuna persona particolare colona, o fruttuaria dei terreni, Vigne e Coltivazioni permesse, e tollerate in detti luoghi. E siccome di tutto ciò n' è pubblica voce, e fama ed a piena nostra conoscenza, ed informazione; così in ossequio della verità, e perchè costi ovunque faccia di bisogno, ne diamo la presente Testimoniale, firmata di nostra propria mano, a lode di Dio ec.

Io Dott. OMOBONO SOLDANI di anni 84, mano propria.
Io Dott. LUCA TEDESCHI di anni 74, mano propria.
Io TELESFORO PAOLI di anni 91, mano propria.
Io GIUSEPPE VELEZ di anni 61, mano propria.
Io DOMENICO CHIONSINI di anni 41, mano propria.
Io SILVESTRO LEONI di anni 65, mano propria.
Io GIOVANNI PELLEGRINI di anni 67, mano propria.
Io LORENZO PAOLI di anni 63, mano propria.
Io ANSANO SCOTTI di anni 48, mano propria.
Io GIOVANNI CHIONSINI di anni 60, mano propria.
Io GIO. ENRICO BRASCHI di anni 54, mano propria.
Io LORENZO GIORDANI di anni 41. mano propria.

DOCUMENTO IX.

AL NOME DI DIO COSÌ SIA.

Rio 20 Febbrajo 1816.

Noi infrascritti, per la verità richiesti, facciamo piena ed indubitata fede, anche col mezzo di nostro giuramento bisognando, qualmente nel Governo ed Amministrazione del Principe D. Antonio Ludovisi Boncompagni dal Caporal della Cava e suoi Ministri si è fatto liberamente scavare la Vena o sia Minerale da ferro in questo territorio di Rio luogo detto *l' Acqua-forte, Rialbano, Capo di Pero e Terra Nera,* luoghi e siti distanti per miglia e miglia dalla Miniera del Ferro esistente nell' ingresso della montagna del *Pitamone.*

Possiamo attestare ancora che i Francesi, occupata l' Isola, nei suddivisati luoghi distanti ed esteriori dalla Miniera, hanno fatto cavare il medesimo minerale e dipoi dismesso il lavoro, cosicchè all' *Acqua-forte* nell' escavazioni fatte si è travagliato nei terreni e vigne di P. Bartolommeo Tonietti, di Silvestro Tonietti e di Giuseppe Tonietti: a *Rialbano* ne' terreni di Luigi Giannelli: in *Capo di Pero* nelle macchie di Pietro Caracci, e (sic); e in *Terra Nera* nelle vigne e terre dei (sic) di Gio. Batt. Lazzerini, di Vincenzo Carignena, di Adolfo Conca ec.

Finalmente asseriamo che i medesimi Francesi nella Miniera interna del Pitamone hanno proseguito l' escavazione del minerale nelle vigne e terreni di persone particolari adiacenti alla detta Miniera e precisamente alla *Polveriera* sui terreni degli eredi Danesi; verso il *Filone* di Francesco Sarri e di Francesco Caffieri; all' *Antenna* di Tommaso Canovaro; al *Sangùinaccio* degli eredi Checchi e Vedova Rosa Pierucci; alle *Cavacce* di Gio. Maria Patara; alla *Trincera* di fuori di Gio. Gregorio Muti e Vedova Pierucci, M. Gio. Mellini.

E come che di tali fatti ed escavazioni commesse dentro e fuori della Miniera e sopra le proprietà di persone private e particolari si è cosa certa, pubblica e notoria; così noi ne diamo il presente certificato di nostra mano a lode di Dio.

Io GIUSEPPE CHIONSINI di anni 60, mano propria.
Io AMBROGIO MASSA di anni 39, mano propria.
Io GIO. BATT. BERTI di anni 48, mano propria.
Io VINCENZO GIUSTI di anni 46, mano propria.
Io GIUS. PAVOLI di anni 59, mano propria.
Io GIO. PAVOLI di anni 45, mano propria.
Io ANT. CANOVARO di anni 59, mano propria.

DOCUMENTO X.

ADUNANZA DEL 9 SETTEMBRE 1819.

La Magistratura di Longone delibera ec., salva la Sovrana approvazione, rilasciarono e rilasciano in vendita le seguenti tenute.

IV.

Tenuta della Calamita.

Al Sig. Luigi Morel amministratore generale delle RR. Miniere la suddetta tenuta divisa in N.° 12 sezioni dell'estensione di Saccate 131 circa, che 97 sementabili e 34 irriducibili alle quali confinano ec., per il prezzo totale resultante dalla Perizia del Sig. Adriano Bartolini del 30 Agosto 1818, di Lf. 4117 12 3, che L. 3267 12 9 per valore del suolo, e L. 849 19 6 importare del pascolo al prelodato Sig. Luigi Morel unico attendente al quale ne conviene l'acquisto per evitare i danni che soffrirebbero le Miniere nel caso che queste tenute nelle quali sonovi dei minerali di qualità inferiore cadessero in mano d'altri, e ciò convalidarono un partito di Voti 5 tutti favorevoli.

firmato – GIUSEPPE CERBONI.

DOCUMENTO XI.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Magistrato della Comunità di Rio.

Seduta del dì 4 Giugno 1836.

Adunati servatis servandis Ill.mi Sigg. Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della Comunità di Rio in numero completo di cinque per trattare ec.

L'Ill.mo Signor Gonfaloniere fece presente, che la convocazione della Adunanza avea per oggetto di richiamare l'attenzione della Magistratura sul contenuto della Notificazione data in Follonica sotto dì 10 Maggio p.° p.° dal Direttore delle Miniere, che è stata recentemente pubblicata, e colla quale viene fra le altre determinato, che aboliti dal primo Giugno antedetto in avvenire i Diritti, che si esigono sulla caricazione del minerale in questa Miniera a comodo della Comunità Loro, e dell'Opera di questa Chiesa

Propositurale, sarà proceduto con la mentovata Amministrazione alla liquidazione della indennità, che possa esser loro dovuta per la perdita dei medesimi collocata sul medio prodotto netto dell'ultimo Quinquennio. — Che ravvisando tali disposizioni sommamente dannose all'interesse della Comunità, e dell'Opera della Chiesa Propositurale di S. Giacomo, che rileva dal Magistrato Loro mentre portano l'assoluta distruzione di quei Diritti, che fino ab-antiquo hanno sempre respettivamente goduto sulla Miniera del Ferro, e che emergono non già da alcuna R. Concessione, ma dal Gius di pieno Dominio; e riflettendo altresì, che qualunque possa essere la proposta indennità, si avrebbe sempre a deplorare la perdita di quei preziosi Diritti, dai quali la Comunità Loro trae il suo Stemma, e per la di cui conservazione tanto furono gelosi; e solleciti i Loro antenati, si crede in dovere, come quelli, che immeritamente onorato della Sovrana benignità della tutela della Comunità, e dei Luogi Pii da Essa dipendenti, e nonostante, che non abbia avuto alcuna speciale, e diretta comunicazione della Notificazione sopraccennata, di proporre che premesso in affare di tanta importanza il più maturo esame, vengano umiliate rispettosamente al R.° Trono le più fervide preci, onde conseguire la continuazione dei Diritti che sopra, mentre l'innata Giustizia, che tanto distingue l'ottimo, e benamato Sovrano lo conforta non poco, e lo fa passare alla dolce, e ben fondata speranza, che non si chiuderanno le Porte del Tempio d'Astrea a chi vi ricorre per l'esperimento delle sue ragioni.

Dietro di che, i Signori Coadunati

Considerando che non può controvertersi, che risalendo alla origine primitiva dell'Escavazione della Miniera del Ferro, spettasse questa esclusivamente, in pieno ed assoluto Dominio del Popolo della distrutta Terra di Grassera, e alla Comune di Rio, sotto la di cui immediata Direzione, i respettivi abitanti escavavano dalle viscere di quel prezioso monte il Minerale, che quindi vendevano all'Estero per proprio conto con sommo loro vantaggio, siccome oltre l'Elbana Tradizione, e i vari Monumenti istorici, ne attesta Annio da Viterbo in Celeteuso ai Cap. 4 e 5. = ivi = « Ab isto « igitur Rege (Anco 4.° Re di Roma) in edificatione Civitatis Ostiensis « marittime, que Classis augmentatione ferro indigente, laboratores, mira- « culatoresque ad Ilve Insulam mittuntur. Quo facto tanto Ilve amore Rex « ipse incensus fuit, ut in eadem Insula Syrii (Rio) terram construere « liberavit .... Ex ipsa autem extractione ferris veneque, *magnum omni-* « *bus Syriensibus provenit lucrum,* nec non ex denario quod Questores « Operarii persolvebant, plures tam Ethaliensis quam extranee, familiae « onorifice degebant. »

Considerando che la Loro Comunità ha conservati in tutti i suoi Diritti per tanti Secoli, quanti finora ne sono trascorsi e sebbene nell'evoluzione dei tempi, in seguito delle Politiche vicende, avvenute dopo la Decadenza

dell' Impero Romano, cedendo anch' Essa al comun fato, soggiacesse verso l' anno 1393 all' oppressione del Feudalismo sotto di Giacomo Appiano, pur nondimeno anche sì dispotico Governo rispettò i Diritti, che sopra, nè i di Lui successori, osarono abolirli, facendone chiara prova lo Statuto di Rio, e fra le altre le Rubriche 9, 46, 47, 49 e 51, le quali tutte costituiscono una limpida prova del Dominio non solo della Miniera nella loro Comune, ma della facoltà eziandio di eleggere ex juribus suis, e senza alcuna dipendenza dal sommo Imperante, i Giudici, e gli Arbitri per comporre, e definitivamente decidere le Vertenze tutte, e le Liti, che sovente insorgevano fra i cavatori. = ivi =

Rubrica 9. « Ancora si ordina, che li Consoli, li quali si troveranno « in Offizio, in principio di Gennajo di ciascun' anno, sieno tenuti *eleggere* « *un buono, et intendente Cavatore di Vena*, il quale insieme con un' *Ar-* « *bitro* s' intenda *avere pieno arbitrio, e balìa di decidere, sentenziare, e* « *terminare ogni Lite, e Differenza*, la quale nascesse fra gli uomini di « Rio, od' altri, per causa delle cave fatte, o da fare, ancorchè le Caviere « non fossero effundate insieme. »

Rubrica 46. « Anco statuiro li predetti Statutarj, per levar via li scan- « dali, che possono intervenire fra li Cavatori, e per salvazione di esse « Caviere, come qui appresso si contiene, cioè: Che nessunna persona vi « sia, che si possa accostare a far Caviera presso canne cinque o sei al- « meno da ogni banda ad alcun' altra Caviera, la quale non sia abbando- « nata per un' anno intiero, o più. Non sia lecito entrare in alcuna Caviera « ceduta per usufruttuarla, *se prima detta Caviera non sia stata abbando-* « *nata dal padrone* un' anno, o più. Non possa persona alcuna *far presa* « *di Caviera*, se non è sgrottata, e quando non fosse sgrottata *non s' in-* « *tendi presa, nè acquisti ragione alcuna* .... Non sia persona alcuna che « tagli legna sopra la bocca della Caviera ALTRUI. »

Rubrica 47. « .... Item al Comune per il martello Soldi dieci per « centinajo. »

Rubrica 49. « Anco si ordina, che lo Scrivano de' Cavatori, sia eletto « ogni anno da 25 Cavatori di Vena, il quale così eletto giuri di fare il « suo offizio giustamente, e sollecitamente, e scriverà la Vena, che si ca- « rica ogni giorno, il simile il Grano, et Olio, che ricevono li Cavatori « per modo si veda chiaro il loro Conto del Dare, et Avere, e se alcun « cavatore volesse appresso di sè tenere un libbretto, per vedere il suo « conto, sia tenuto detto scrivano scriverlo in detto suo libbretto, ed abbia « per suo salario due pesi di Vena per cavatore, e mezzajuolo per cia- « scun' anno, e se contrafacesse sia privato dell' offizio, e sia tenuto ai « Danni, et Interessi di essi cavatori, e mezzajuoli, facendo il contrario, « et a perdere il suo salario. »

Rubrica 51. « Si provvede ancora, che non sia alcuna persona abitante « in *Rio*, o *Grassola* che *abbia* Caviere, o le facesse di novo, in quelle « poi possi accettare, ovvero lavorare più di un compagno, in modo che

« siano due, e non più, alli quali due si dà autorità, che possino condurre « et adoperare in LORO *Caviera* quelli asini, che li parerà, e piacerà, « a mezzo, secondo l'usanza e costume di Rio, e qualunque cavatore « PADRONE *di Caviera*, che avesse raccolto altro cavatore, in modo che « passino due, debba quelli aver licenziati, e provvedersi di un'altro, « pena lire dieci, a pagare di fatto. »

Considerando, che i Diritti sù ricordati, emergenti nella Comunità di Rio dal Dominio, che ha sempre vantato sulla Miniera del Ferro non solo fluiscono dallo Statuto Locale, ma dal Bando eziandio dal Principe Don Niccolò Ludovisi, emanato nel 16 Ottobre 1643, col quale si ordina al Commissario del Luogo, d'assistere alle caricazioni per servizio di S. E. P. e degl' INTERESSATI, prescrivendo in specie. = ivi = « Che tutta la Vena deve « ad una libbra passare per la stadera, acciò *nessuno degl' Interessati si* « *possa sentire aggravato.* »

Considerando, che a sempre più avvalorare i sacrosanti Diritti di Proprietà nella loro Comune, concorre la mirabil circostanza di fatto, che i loro antenati nella veduta di promuovere un maggior smercio di minerale, reclamarono come Interessati nella preavvertita Miniera una diminuzione di prezzo, e la Principessa Donna Ippolita Ludovisi Boncompagni nel 19 Aprile 1706, non a titolo di Grazia, ma di dovuta Giustizia, ordinò: = ivi = « Si calerà il prezzo alla ragione di trenta Pezze il migliaio, come si è « fatto in Terraferma, a peso Senese. »

Considerando, che sotto il cessato Governo Francese l'affittuario della Miniera Boury, nel 1802 essendosi ricusato di pagare le solite partecipazioni il Commissario Generale Galeazzini, in seguito delle Domande avanzateli dalla loro Comunità, li rese giustizia, lo che forma una rejudicata a di lei favore cantante, mentre replicando in proposito al Maire di quel tempo sotto dì 29 Nevoso Anno 12 così si esprime: « Ho preso in considerazione « il Reclamo, che mi avete presentato in nome della Comune di Rio, re- « lativamente ai Diritti sulla Esportazione del minerale; mi sarei con gran « piacere determinato in favore degli abitanti di Rio; ma l'Articolo 11 del- « l'Atto di Concessione delle Miniere di Ferro nell' Isola dell' Elba al Cit- « tadino Boury, *tutto che mantenga l'esistenza del Diritto*, non si spiega « bastantemente chiaro sulla Destinazione dei Fondi, che devono ritenersi, « perchè Io possa fissare una decisione definitiva prima di avere fatta re- « lazione al Governo. Intanto *per porre i vostri Diritti al coperto ho or-* « *dinato* al Cittadino Boury di tenere come in deposito nella sua Cassa il « montante dei Diritti di Estrazione, che Voi reclamate. Tocca a Voi di « tenere una Nota esatta della quantità dei Centi, che saranno imbarcati, « affinchè in ogni stato di causa Voi possiate sapere la Somma che vi deve « spettare. »

Considerando, che in seguito delle risoluzioni prese dall'alto Governo di Francia, le sospese partecipazioni vennero immediatamente pagate, e per risarcire l'offesa dell'avvenuto ritardo, col Decreto Imperiale del 3 No-

vembre 1807 furono proporzionatamente aumentate del dieci per cento, lo che dimostra sempre più la Giustizia de' Diritti suddetti nella Comunità.

Considerando, che nelle vertenze territoriali, insorte tra la Comunità di Rio, e quella di Longone, lo stesso Governo Francese con suo Decreto del 7 Aprile 1806, Art. 4, riconobbe a favor della loro Comunità, e rispettò la proprietà delle Miniere anche di Terranera. = ivi = « Il terreno « superficiale della Miniera del Ferro, chiamata di Terranera, *avendo sem-* « *pre, e senza discussione* APPARTENUTO *al Territorio* della Comune di « Rio, ed il confine non essendo stato fissato alla spiaggia di Terranera, « che per renderne più chiara la conoscenza, è espressamente dichiarato, « e detto, che i *Diritti sopra il Terreno, e sulla* detta Miniera di Ferro, « nel caso, che se ne faccia l'esplotazione, in qualunque tempo, e da qua- « lunque persona siasi, *restino* INTATTI, *e sempre appartenenti senza al-* « *cun pretesto d' interruzione alla Comunità di Rio, ed a' suoi abitanti* « *esclusivamente* .... In conseguenza è proibito alla Comune di Longone « di ritirare in qualunque tempo, o circostanza che possa essere, utile al- « cuno, o guadagno dalla detta Miniera del Ferro. »

Considerando, che dopo tanti, e sì luminosi riscontri di Proprietà, è sommamente grato il riferire la Patria Legge del 13 Maggio 1788 dell'immortale Pietro Leopoldo di felice Memoria, il quale fattosi a tutelare i Diritti di Proprietà, abolì qualunque specie di Regalìa, che per le veglianti Leggi riservava alla Corona le Miniere, restituendole alla libera disposizione dei Proprietarj del Suolo, ove esistessero.

Considerando, che non è da paventarsi, che per declinare da questi principj di Giustizia, e per defraudare la loro Comune dell' influenza benefica della citata Legge, si voglia sostenere, che l'Isola dell'Elba riguardar si debba come conquista dell'attual Governo, mentre l'Art. 100 del Trattato di Vienna del 9 Giugno 1815 persuade in contrario. = ivi = « Sarà « inoltre unito al detto Granducato per esser posseduto in piena proprietà, « e sovranità a S. A. I. e R. il Granduca Ferdinando e suoi Eredi e Di- « scendenti; 1.° Lo Stato dei Presidj. 2.° La parte dell'Isola dell'Elba, e « sue appartenenze, che erano sotto la principale Feudalità di S. M. il Re « delle Due Sicilie prima dell'anno 1801. »

Considerando, che non può sostenersi del pari, che L'I. e R. A. S. il Loro Augusto Sovrano, abbia acquistato con titolo oneroso da S. E. il Principe Ludovisi Boncompagni, le Miniere del Ferro, e perciò non sia tenuto a rispettare i Diritti della loro Comune, mentre ai termini dell'Art. 1 dell'Atto di Cessione del 26 Aprile 1816 insieme con gli Utili si trasfusero in Esso i PESI tutti inerenti alle proprietà cedute, fra i quali primeggiano i Diritti, che per lunga serie di Secoli ha conservato la Comune, ed Opera di Rio, e che l'impareggiabil Giustizia del Governo ha rispettato = ivi = « S. E. il Signor Principe Don Luigi Boncompagni Ludovisi, per sè, e suoi « promette di cedere a S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, e suoi tutte « le Proprietà, e Diritti a lui conservati nell'Art. 100 del Congresso di « Vienna, tali quali sono, e coi loro Utili, e PESI. »

Considerando, che anche nella deficenza assoluta di ogni riscontro di Proprietà, l'osservanza immemorabile di tutti, e poi tutti i Governi, che hanno dominato in quest'Isola, e che senza interruzione, querela o rimostranza, hanno sempre pacificamente pagato all'Opera, ed alla Comune di Rio le consuete partecipazioni sull'Esportazione del minerale. Questa sola osservanza, diceasi, induce nella Comune medesima, un'inalterabile, ed inviolabil Diritto, parmi dev'essere mantenuto nel quasi possesso di Esso.

Considerando, che la Notificazione data in Follonica dal Direttore delle Miniere nel 10 Maggio 1836 paralizza, e radicalmente distrugge i sacrosanti Diritti, che la loro Comune ha sempre esercitati sulla Miniera del Ferro. poichè la promessa Indennità non potrebbe giammai compensarli quando anche giungesse ad accordare una rendita maggiore dell'ordinaria, per cui sarebbe sempre per la loro Comune, e per la Chiesa Propositurale un'improvvida misura, consentendo la distruzione di sì preziosi Diritti, che traggono la loro origine dal Gius di Proprietà sù di una ricca, indefettibil Miniera: mentre qualunque altro fondo sembra non potere offrire quella sicurezza, che si rinviene nella stabilità di una Ferrea Collina.

Considerando, che nessuno può essere suo malgrado spogliato dei Diritti, che gli appartengono, e tanto più le Comunità, che riguardandosi come Pupille sono sotto la Tutela del Sovrano Imperante, il quale nella pienezza della sua Giustizia, saprà apprezzare le sovraesposte ragioni:

Considerando, che il prestato giuramento di fedelmente amministrare, proteggere, e sostenere i Diritti Comunitativi, gli richiama ora all'osservanza della sua Religione, e la Santità delle Leggi, che gli governano, li garantiscono di un prospero evento.

Per questi, ed altri solidi motivi, che per brevità si tralasciano, e che si dichiarano pronti a sviluppare, qualora il bisogno lo esiga.

Delib. Delib. I Signori Coadunati nell'unanime consentimento di doversi sostenere dal canto loro le Azioni, e Diritti spettanti ab immemorabile alla Comunità ed all'Opera della Chiesa Propositurale di Rio, emergenti dal Gius di Proprietà, che hanno sempre avuto sulla Miniera del Ferro, stato senza interruzione di tempo inviolabilmente rispettato da tutti i Governi, come meglio si ha dai precedenti motivi, e dai Documenti ineccezionabili, che si conservano qual prezioso tesoro, ammettendo al loro Cancelliere di umiliare al Regio Trono, pel solito Canale del loro meritissimo superiore, il Sig. Cav. Provveditore della Camera di Sopraintendenza Comunitativa di Pisa, copia autentica, ed integrale del presente Partito, e d'implorare rispettosamente sulle premesse cose quel compimento di Giustizia, che anche sotto il cessato Governo Francese gli venne imparzialmente amministrata, e che infallibilmente s'attendono dalla rettitudine di S. A. I. e R. il Loro benamato Sorvrano.

E tutto confermarono con Partito di Voti favorevoli cinque, contrarj nessuno.

Firmato — LORI Gonfaloniere.
Firmato — SAVERIO BECCARINI Ajuto Residente.

DOCUMENTO XII.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Comune di Rio.

Seduta del dì 31 *Decembre* 1859.

Adunati servatis servandis gl' Ill.mi Sigg. Gonfaloniere e Priori ec.

Letta una Istanza di varii possidenti ed abitanti del Comune di Rio, colla quale fanno conoscere che il Gran-Duca Pietro Leopoldo, intento sempre ad estendere i diritti della proprietà sul suolo ed a promuovere l' industria dei Toscani, colla Legge dei 13 Maggio 1788, aboliva ogni regalia e qualunque altro diritto della Corona sopra ogni e qualunque specie di miniera, niuna eccettuata; permettendo a chiunque d' intraprendere scavi, e ricerche senza alcuna preventiva licenza, estrarre dalla terra e far propri tutti i metalli, semimetalli, marmi e pietre ancorchè dure e preziose conseguite per mezzo della escavazione.

Questa legge pubblicata in Portoferrajo nel 1788 vi fu osservata nell' epoca anteriore alla dominazione Francese. Cessata questa dominazione fu nuovamente promulgata con tutte le altre leggi nell' Isola dell' Elba, e vi esercitò la sua salutare influenza dal 1° Gennajo a tutto l' undici Maggio 1816, giorno in cui con Sovrana disposizione gli effetti salutari di quella vennero ad un tratto sospesi tanto per l' isola nostra, quanto per il territorio di Piombino, in considerazione di non ben definite e non giuste circostanze, e siccome l' ordine contenuto nel Motuproprio degli 11 Maggio 1816 limitativo di una legge generale, non solo lede il sacro Diritto di Proprietà, ma assoggetta i territorj dell' Elba e di Piombino ad un principio odioso, distruttivo del principio della libertà dell' Industria, sancito dalla legislazione di tutti i popoli civili e più specialmente dall' Art. 6 dello Statuto Toscano.

Per cui domandano che il Municipio si faccia interpetre del giusto desiderio di questi abitanti e prenda la iniziativa per fare revocare dall' attual superiore Governo della Toscana l' ordine degli 11 Maggio 1816 che priva l' Isola dell' Elba ed il territorio di Piombino dei benefici effetti della legge generale del 13 Maggio 1788 in violazione del più sacro dei diritti, cioè del Diritto di Proprietà.

Il Consiglio incarica il Gonfaloniere di fare l' analoga domanda per l' oggetto che sopra ec.

DOCUMENTO XIII.

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Comune di Rio.

Seduta del 31 *Gennajo* 1861.

Adunatis ec. ec.

Omissis aliis.

Ed il Consiglio, mentre riprova la deliberazione emessa dalla cessata Magistratura sotto dì 31 Decembre ora decorso, la dichiara nulla e come non avvenuta a tutti gli effetti ec.

DOCUMENTO XIV.

A dì 12 Novembre 1860.

Il Signor Gonfaloniere ha dato lettura del seguente Progetto di Deliberazione.

Gettando un occhiata sullo Stato economico del Comune che rappresenta, ha dovuto convincersi del suo fatale dissesto che addiverrà sempre peggiore per i seguenti urgentissimi bisogni indotti dalle attuali politiche vicende.

È dovere nostro di riparare per tempo allo sfacelo che ci minaccia, come di porci in grado di sodisfare scrupolosamente gli impegni contratti colle pubbliche Casse del Monte dei Paschi di Siena, e di Risparmio di Livorno, non che di far fronte alle nuove maggiori spese richieste dalle Istituzioni anche nel nostro Comune della Guardia Nazionale, e della pubblica Istruzione finora negletta, e d' altronde altamente reclamata dalla civiltà dei tempi, che corrono.

In presenza di siffatti importantissimi bisogni e nel difetto assoluto di mezzi ordinarj per sodisfarli io richiamo, o Signori, tutta la vostra attenzione e pregovi coadiuvarmi con tutto lo zelo ed impegno per apprestare a tanto male l' opportuno rimedio.

In simile frangente chiunque ha fior di senno pensa tosto o a diminuire le spese, o ad aumentare le rendite; ma le prime non ammettono sottrazione di sorta, avendo invece la certezza che aumentino, è d' uopo

trattenersi sulle seconde, e trovar il mezzo di accrescerle, senza di ciò saremmo alla vigilia del nostro fallimento.

Rivolto adunque il pensiero alle Rendite del nostro Comune possono queste distinguersi in tre categorie, cioè 1.ª Tassa Prediale. 2.ª Idem dell'introduzione dei Cereali, e sulla macellazione delle Carni. 3.ª Idem sull'Esportazione del Minerale.

A tentare di aumentare la prima sarebbe lo stesso che farci lapidare dai contribuenti, che è quanto dire da ambedue le Popolazioni intere perchè tutti posseggono, ma sventuratamente posseggono e possediamo tutti la più ingrata parte del Territorio Elbano, la più ristretta, la più sterile e montuosa, divenuta inapprezzabile dopo l'Alluvione del 1857 che guastò tutte le nostre campagne, e più specialmente dopo il vero flagello dell'Oidium Tucheri che ha paralizzato e distrutto i nostri vigneti, per cui più di uno ho inteso che non a torto reclama lo sgravio del Dazio attuale.

A portare l'aumento nella seconda ossia sul pane, di cui soltanto si sdigiuna il povero, mi rifugge l'animo, essendo anche troppo forte la Tassa attuale di settanta Centesimi per ogni sacco di grano, che vorrei invece vedere affatto abolito (ove le circostanze economiche del Comune lo consentissero) per soccorrere in tal guisa e non aggravare la Classe indigente.

Non resta adunque che esaminare la terza, ossia i diritti sull'Esportazione del Minerale che mensilmente si ritirano dalla Cassa dell'Amministrazione delle Miniere.

Questi Diritti, Voi non lo ignorate, o Signori, incerti ed eventuali nella loro origine, perchè dipendenti dal maggiore o minore smercio della Vena ferrea, furono quasi affrancati dal cessato Governo (senza sborso però di alcun capitale) poichè al seguito degli ordini contenuti nel Biglietto della Segreteria di Finanze del 5 Aprile 1836 con Notificazione del 10 Maggio successivo dell'Amministrazione delle Miniere furono aboliti e liquidati sul medio prodotto netto dell'ultimo quinquennio, per cui da quell'epoca in poi la Comunità ha percetto annualmente la prestabilita somma di Lf. 6047 19 6 pari a Lit. 5080 29.

Ove questa specie di affrancazione fosse stata consentita dal Comune, niun dubbio che noi non potremmo impugnare il fatto dei nostri predecessori in Uffizio: ora quell'affrancazione anzichè essere stata consentita dai nostri legittimi rappresentanti di quell'epoca fu virilmente contradetta con apposita Deliberazione del 4 Giugno 1836, colla quale s'insistè per la conservazione dei consaputi diritti, talchè essendo mancato il loro consenso, la loro volontà, di più ricorrendo invece il loro esplicito dissenso, un giusto Governo non potrà mai obiettare la francazione e liquidazione suddetta; liquidazione, e affrancazione, cui per forza dovè soggiacere il nostro Comune sotto il cessato Governo, perchè, inaudita parte, un dispotico Sovrano decreto dello stesso anno dichiarò inattendibile la Istanza del Comune medesimo, erigendosi così in Giudice supremo Colui, che era parte nella questione, e nella quale aveva principalissimo interesse.

Nè è a dirsi che con quella liquidazione non restasse danneggiata la nostra Comunità, essendo venuta a conseguire la media vendita dell' ultimo quinquennio o decennio in allora trascorso, essendo un fatto di pubblica notorietà, che tal liquidazione fu dal Governo scientemente provocata, e dispoticamente voluta alla vigilia di quel maggiore sviluppo che diede alle nostre miniere riformandone la escavazione, diminuendo il prezzo del minerale, e stipulando varj Contratti coll' Estero per assicurarsi un maggiore smercio del minerale suddetto, avendo da quell' epoca in poi ecceduto di due terzi la esportazione ordinaria.

Di quì la conseguenza che la famosa liquidazione non può formarci ostacolo, non solo per difetto di consenso per parte della nostra Comunità, ma anche perchè ove il consenso fosse intervenuto sarebbe sempre attaccabile per la lesione enormissima, e per l' evidente mala fede colla quale agì il cessato Governo a nostro danno, coartandoci a ricevere una somma minima, quando lui e noi sapevamo che ci competeva assai maggiore.

È per queste ragioni, che io sarei di subordinato avviso doversi rivolgere all' attuale Governo per ottenere la debita riparazione, sicuri, come siamo, che nella peggiore ipotesi non ci chiuderà le porte della giustizia per esperimentare i nostri diritti che per ora, e salvo migliore sviluppo, raccomanderei remissivamente agli appresso motivi, cioè:

Considerando che non controvertendosi nè potendo controvertersi l' esistenza dei consaputi diritti spettanti alla nostra Comunità sulla esportazione del minerale, l' abolizione dei medesimi, indotta dalla Notificazione del 10 Maggio 1836 fu una marcata ingiustizia, uno spoglio violento, da che non solamente mancò il consenso del nostro Comune, ma intervenne l' esplicito dissenso, di cui è indubitata prova la Deliberazione Consiliare del 4 Giugno di detto anno.

Considerando, che se il Governo non può obiettarci valido Contratto per difetto di consenso e per l' interessenza dell' esplicita disapprovazione, non può nemmeno opporvi lo spoglio coatto per ragione di pubblica utilità, non essendo stata di fronte a noi praticata quella Procedura usitata in Toscana contro i Renitenti.

Considerando, che quando anche fosse intervenuto il Consenso del nostro Comune alla soppressione dei diritti medesimi e alla liquidazione dell' analoga indennità si potrebbe sempre insorgere contro di essa per il capo della lesione enormissima che nel concreto del caso, è d' intuitiva evidenza, e che le leggi tutte delle più culte Nazioni concedono a chi è restato vittima dell' altrui frode ed inganno.

Considerando, che a respingere quell' inganno e quella frode di cui è andata passiva la Comunità di Rio, si ricorrerebbe invano alla circostanza dell' eventualità ed incertezza dei lamentati diritti, imperocchè la scienza nel cessato Governo della certezza di un maggiore smercio di minerale, si raccoglie dalla stessa Notificazione del 10 Maggio 1836, e dal successivo Sovrano Decreto, non che dal fatto assai loquace e parlante.

Considerando, che se un supremo comando venne a imporne silenzio a noi deboli, non era dato alzare la voce contro il forte che imponeva, per cui malamente si rimprovererebbe la tacita annuenza per il tempo trascorso.

Per questi motivi, il Consiglio Generale adotta deliberare doversi supplicare, siccome colla presente Deliberazione supplica rispettosamente l'attuale Governo, a riconoscere l'ingiustizia ammessa a danno della Comunità di Rio dal Governo Granducale colla soppressione dei diritti sulla esportazione del minerale, ed in riparazione ordinarsi la reintegrazione del detto Comune nei diritti medesimi, risarcendola dei danni patiti da liquidarsi di comun accordo.

E per il caso che la delicatezza dell'attual Governo (essendo parte interessata nella questione che si agita) non volesse pronunziarsi definitivamente in proposito, chiede di essere almeno autorizzata a far valere le proprie ragioni avanti il Tribunale Competente con partito di Voti favorevoli 10, contrarj nessuno.

DOCUMENTO XV.

Illmi Signori Presidente e Deputati

Gli Abitanti dell'Isola dell'Elba rappresentano:

Che, essendo l'Isola ricca di minerali e particolarmente del minerale ferro, i Proprietarj si trovano però nella dolorosa posizione di non potere godere affatto di questa naturale ricchezza per l'effetto di un odioso monopolio che sui loro beni intende di esercitare la R. Amministrazione del ferro che possiede la principale Miniera che è quella di Rio.

Che, in forza di tale odioso monopolio non solamente è interdetto ai proprietarj di poterе scavare nei loro terreni, ed anche di raccogliere il ferro che si trova alla superficie, ma l'Amministrazione con manifesto abuso di ogni principio di giustizia intende di far suo il minerale ferreo senza pagarne l'importare ai proprietarj di terreni situati fuori del recinto della Miniera di Rio, e intende di espropriare i loro terreni concedendo una miserabile indennità per la sola superficie.

Che, questo monopolio odiosissimo non è fondato sopra nessuna legge; ed altro non è che una sequela di abusi feudali che si ammettevano dai Principi di Piombino antichi Signori dell'Elba; e ripristinati contro ogni principio di diritto pubblico e privato dal Governo Granducale in forza del più odioso dispotismo.

Che, venuta l' Isola dell' Elba sotto la Dominazione Francese, e pubblicatovi il Codice Civile scomparve ogni traccia di feudalismo.

Che, nel 1815 aggregata l' Isola dell' Elba alla Toscana, Ferdinando III promise agli Elbani che sarebbero stati parificati in tutto e per tutto alla restante Toscana quanto alle Leggi Civili ed economiche, ed in fatti in coerenza di tale promessa furono pubblicate nell' Isola dell' Elba tutte le Leggi Toscane, e fra queste la Legge del 1788 che garantisce ai proprietarj la libertà delle miniere, e la Legge del 15 Novembre 1814 che tiene ferma l' operazione delle Leggi Francesi quanto all' abolizione d' ogni vincolo che inceppasse la libertà del suolo.

Che, malgrado ciò negli 11 Maggio 1816 un Motuproprio Sovrano, mai pubblicato nell' Isola dell' Elba, dichiarò non pubblicata mai nell' Isola dell' Elba la Legge 1788, e per questo solo fatto l' Amministrazione ha indi in poi sempre impedito agli Elbani con ogni mezzo l' esercizio del più sacro diritto di proprietà, e il godimento più importante della sola produzione che sia nell' Isola dell' Elba, e ciò col pretesto che il Legislatore avesse richiamate in vita le pratiche feudali degli antichi Signori.

Che, i reclami sono stati sempre impediti dalla violenza e dall' arbitrio che ha imposto silenzio alle Rappresentanze dei Municipj, ed alle petizioni dei Cittadini, ed ha vietato perfino che potessero fare indagini e ricerche negli Archivi Comunali.

Che, nel 1848 gli abitanti dell' Isola dell' Elba fecero una petizione al Parlamento Toscano, ma le dolorose vicende di quel tempo, impedirono che le loro istanze venissero accolte.

Che, essi non hanno avuto, e non hanno mezzi di far valere le loro ragioni davanti ai Tribunali, non potendo lottare con successo contro la Regia Amministrazione della Miniera di Rio.

Per queste ragioni, fanno Istanza rispettosa perchè la Camera dei Deputati prendendo in sua considerazione la dolorosa posizione degli abitanti dell' Isola dell' Elba, e la ingiustizia di cui furono vittime indifese, voglia ordinare che l' Isola suddetta venga tosto parificata anche nei rapporti della Legislazione delle miniere al rimanente della Toscana, finchè non sia unificata sui principj di libertà e di giustizia anco questo ramo della Civile Legislazione.

Seguono le firme

FINE.

INDICE

Prefazione . . . . . Pag. 5

INTRODUZIONE.

Colpo d'occhio sullo stato dell' Industria Mineraria nel Medio Evo.

Stato politico-civile dei Comuni italiani § 1. . . . . Pag. 5
Stato della legislazione delle Miniere nei Comuni italiani, specialmente della Provincia Toscana § 16 . . . . . « 12

PARTE PRIMA.

Dell' Industria Mineraria dell' Isola dell' Elba. Periodo anteriore al 1815.

A) Proprietà e possesso delle Miniere dell' Elba nella Sovranità dello Stato.

I. Titoli della Repubblica Pisana alla proprietà delle Miniere e atti possessorii § 57 . . . . . Pag. 35
II. Titoli dei Signori Appiani alla proprietà delle Miniere e atti possessorii § 80. . . . . « 49
Esposizione dei principii di legislazione Mineraria contenuti negli Statuti di Rio § 87 . . . . . « 51
III. Titoli dei Principi Ludovisi-Boncompagni alla proprietà delle Miniere dell' Elba e atti possessorii § 120 . . . . . « 85
IV. Titoli del Governo Francese alla proprietà delle Miniere dell' Elba e atti possessorii § 130. . . . . « 93
B) Le popolazioni dell' Elba riconoscono e rispettano la proprietà e possesso delle Miniere nella sovranità dello Stato § 135. . . « 96
C) Sanzioni diverse di questo principio a favore dello Stato di Piombino § 141 . . . . . « 103
D) Primi dubbi elevati dal Comune di Rio sulla giustizia di questo principio § 142 . . . . . « 104

PARTE SECONDA.

Periodo posteriore al 1815. § 146 . . . . . Pag. 108
A) Pubblicazione delle leggi toscane all' Elba § 147 . . . . « 109
B) Esame della deliberazione del 1836, colla quale il Comune di Rio eleva pretese sul gius dominii delle Miniere § 148 . . . « 111
C) Esposizione della legge del 1840, che fissa i principii per la espropriazione del Soprassuolo dei terreni ferriferi dell' Elba § 183 . « 147
D) Riflessioni sulla causa promossa al R. Governo dalla Marchesa De Boissy per la Miniera di Calamita § 185. . . . . « 148
E) Esposizione e critica della deliberazione del Comune di Rio del 1859, colla quale sono appoggiate le pretese dei privati possessori della superficie alla proprietà del Sotto-suolo § 187 . . « 151
F) Esposizione e critica della deliberazione del Comune di Rio del 1860, colla quale si reclama contro l' affrancazione dei diritti di Ponte del 1836. § 190 . . . . . « 154
G) Esame della Petizione presentata al parlamento Italiano da parecchi Elbani nel 1861. § 197 . . . . . « 165

PARTE TERZA.

Conclusione § 198 . . . . . Pag. 166

SOMMARIO DEI DOCUMENTI

DOCUMENTO I. Deliberazione del Comune di Rio per festeggiare l'avvenimento alla Signoria di Piombino del Principe Don Niccolò Ludovisi del 16 Maggio 1635 . . Pag. 169

» II. Stato del minerale esportato dalla Cava di Rio dal 1752 al 1852. . . . . « 170

» III. Nota dei fondi coperti da gettate od occupati per lavoro delle miniere nel 1743 . . . . « 172

« IV. Supplica di Sulpizia Bartoli di Rio al Principe di Piombino per essere indennizzata di un terreno occupato dagli spurghi della Miniera risoluta col visto del 1760 . . . . . « 173

» V. Regolamento sulla caricazione della Vena da ferro nella Marina di Rio del 1766. . . . « 174

» VI. Petizione della Municipalità di Rio ai rappresentanti in Toscana della Repubblica francese, per impetrare la libera amministrazione a favore di quel Comune della Miniera del ferro del 3 Maggio 1799. « 177

» VII. Particola estratta sulla proprietà dei terreni ferriferi di Rio, da una Memoria presentata dal Principe di Piombino nelle vertenze colla Corona di Toscana nel 22 Decembre 1815 . . . . . « 179

« VIII. Certificato .... 1816, prodotto nelle vertenze tra il Principe di Piombino e la Corona di Toscana, che attesta nella sovranità di Piombino il dominio sulle Miniere dell'Elba . . . . . « 180

» IX. Certificato del 20 Febbrajo 1816, prodotto nelle vertenze tra il Principe di Piombino e la Corona di Toscana che fa fede di lavori di escavazione eseguiti per ordine della sovranità dello Stato in diverse località dell' Elba, per l'estrazione del minerale ferreo . . . . . « 182

Documento X. Articolo estratto dal libro delle deliberazioni del Comune di Longone in forza del quale è concessa in vendita la Tenuta di Calamita al Sig. Luigi Morel, seduta del 19 Settembre 1819 . . . . Pag. 185

» XI. Deliberazione del 4 Giugno 1836, della Magistratura di Rio, colla quale resistendo alla Notificazione della Direzione delle Miniere del 10 Maggio di quell'anno, si tenta di provare il Gius dominii sulla Cava di Rio a favore del Comune . . . . . « ivi

» XII. Deliberazione del Comune di Rio del 31 Decembre 1859 colla quale sono appoggiate le pretese dei privati possessori della superficie alla proprietà del sottosuolo dei terreni ferriferi . . . . . « 189

» XIII. Particola estratta dalla deliberazione di Rio del 31 Gennajo 1860, che riprova e dichiara nulla la precedente deliberazione del 31 Decembre 1859 . « 190

« XIV. Deliberazione del Comune di Rio del 12 Novembre 1860 colla quale si reclama contro l'affrancazione dei diritti di Ponte del 1836 . . . . . « ivi

» XV. Petizione al Parlamento italiano presentata da parecchi Elbani per reclamare la parificazione dell'Elba alla provincia toscana nella legislazione mineraria. « 193

Errata-Corrige

Pag.	5	linea	26	sfiderurgica	*leggi*	siderurgica
»	»	»	31	incorsero	»	insorsero
»	26	»	14	à des	»	à de
»	35	«	4	Proprietà e possesso ec.	»	A. Proprietà e possesso ec.
»	46	»	31	popolazioni.	»	popolazioni :
»	»	»	34	contado.	»	contado ?
»	74	»	14	ha Jacopo VI	»	a Jacopo VI
«	84	»	6	mensione	»	menzione
»	87	»	7	attuale quello	»	attuale a quello
»	123	»	22	la pic-piccola	»	la piccola
»	128	»	21	dei medesimi :	»	delle medesime :
»	»	»	26	degli stessi	»	delle stesse
»	»	»	27	da incerti ed eventuali in certi	»	da incerte ed eventuali in certe
»	137	»	19	nei bastimenti	»	sui bastimenti
»	141	»	29	e che stabilì	»	e stabilì che
»	147	»	23	succednto all' Elba	»	succeduto nell' Elba
»	150	»	13	colla lettera	»	colla lettura
»	154	»	3	tale maneggi	»	tali maneggi
»	164	»	29	in ingiuria	»	in ingiurie

Prezzo: Lire it. 3.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 057753805